

RACCOLTA
DELLE OPERE
DI
F. PAOLO SARPI

Dell' Ordine de' Servi di Maria, Teologo Consultore della Repubblica di Venezia

Migliorate, ed accresciute di varie osservazioni Storico-Critiche secondo la vera Disciplina della Chiesa, e Polizia Civile

DA

GIOVANNI SELVAGGI.

VOL. XV.





NAPOLI MDCCLXXXX.

NELLA REGIA STAMPERIA DEL REAL SEMINARIO DI EDUCAZIONE.

Con licenza de' Superiori.

CONFERMAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI

D. E L P. M.

PAOLO DI VENEZIA

D E L R. P. M.

GIAN-ANTONIO BOVIO CARMELITANO

D E L P. M.

FULGENZIO BRESCIANO SERVITA.

PARTE QUINTA.

Della legge, che non ritornino alle Chiese i Beni posseduti da' Laici.

BOVIO.

P Erchè il Lettore possa essere capace di quanto si dirà, è bene, che sappia prima alcuna cosa di questa legge. Narra l' Autore, che essendosi in quel di Padova venduti certi campi, il Dottor Zabarella depositò il valore, pretendendo ritraerli dal compratore per ragion di confino. I Monaci di Praglia comparvero avanti il Podestà di Padova, e contestarono lite, pretendendo essere preferiti per ragion del diretto Dominio, che in quei campi avevano; qui si procedè a molti atti, finchè la causa fu tra-

ſportata al Senato di Venezia, il quale non ſolo ſentenziò in queſta lite particolare, ma fece ordine, e legge generale con queſta forma di parole, che ſegue:

Che i ſuddetti Padri di Praglia non poſſano al preſente, nè in alcun tempo pretendere azione di eſſere preferiti ſotto qualſivoglia titolo, o colore ne' beni poſſeduti da' Laici, nè per ragione di Prelazione, nè per conſolidazione di diritto, nè per eſtinzione di linea di prime inveſtiture, nè per qualſivoglia altra cauſa appropriarſi i beni ſuddetti, ſalve però ſempre ad eſſi Padri le ragioni ſue dirette; e lo ſteſſo ſia, e s' intenda dichiarato, e fermamente deliberato di tutti gli altri Frati, Preti, Oſpedali, Monache, Chieſe, e luoghi Eccleſiaſtici, cioè di non poterſi appropriare i beni poſſeduti da' Laici ſotto alcun preteſto di prelazione, come di ſopra.

Queſta legge eſſendoſi inteſa dal Sommo Pontefice, nel Monitorio ammonì il Duce, e Senato a rivocar tal legge in termine di ventiquattro giorni, ſotto pena di Scomunica, Interdetto ec. Ora così ſtando il fatto fa l' Autore il ſuo.

FULGENZIO.

IN queſta parte il Padre Bovio non ha voluto differir molto ad alterare, aggiungere, e ſminuire, ma comincia dal principio, acciocchè da queſto poſſiamo far giudicio del rimanente. Le coſe ſuccedute in Padova, e Venezia, che egli rapporta dalle Conſiderazioni, paſſino; ma non

non è narrato il vero di quello, che è succeduto in Roma, quando si dice: *questa legge, essendosi intesa ec. il Pontefice ammonì il Duce, ed il Senato a rivocarla*. Imperocchè il Pontefice prima narra, e dichiara, che quelli, che hanno fatta questa legge, e le altre, (ma delle altre non parliamo ora) sono incorsi nelle censure e pene, e che è nulla, ed invalida, e la dichiara per tale, e poi ammonisce per la rivocazione. Le quali cose tutte era necessario ponere, per narrar il fatto fedelmente; perchè col dire solamente, che il Papa ammonì il Duce, e Senato a rivocar tal legge in termine di ventiquattro giorni, potria valer qualche cosa, come non fosse commesso errore, nè difetto di citazione; perciocchè per questo non faceva bisogno citare, nè intender il senso, e continenza della legge, perchè quel Monitorio si risolveva in citazione, e chi si avesse sentito gravato, avrebbe potuto comparire innanzi Sua Santità, ad esporre così il contenuto della legge, come le ragioni, che la difendono; perchè quanto a questa parte, esso Monitorio non ha forza diffinitiva, se non passati i ventiquattro giorni, ma quanto alla dichiarativa, che gli Autori della Legge, o Legislatori sieno incorsi nelle censure, e pene, e quanto anco all' altra parte, che la legge sia nulla, il Monitorio è diffinitivo nel tempo della sua pubblicazione, ed il termine de' ventiquattro giorni non ajuta; la dichiarazione è fatta il primo giorno, non giova il comparire: laonde quì il Padre Bovio

non si può scusare. Lò lodo bene di grande accortezza, ed artifizio, che lascia di narrare il principale del contenuto nel Monitorio, per non saperlo salvare; con tutto ciò, se vedeva di non poter rispondere, e difendere questa parte, era meglio lasciarla tutta, che narrarla tronca, cosa non lodevole, particolarmente quando si lascia quello, che più importa. Si affatichi pure a difendere, che si potesse dichiarar la legge nulla, e gli Autori, incorsi nelle censure, senza citazione, nella maniera che si fa nel Monitorio, e che questo non sia contra ogni legge Divina, ed umana.

BOVIO (1).

PRimo Argomento. O il Papa riprende la sentenza particolare, con che si è decisa la causa tra i Monaci, ed il Dottore, ovvero approvando la suddetta decisione della causa particolare, riprende la estensione di essa a tutti i luoghi, e persone Ecclesiastiche. Non può riprendere il primo, perchè per poter ciò fare era necessario vedere il Processo, ed i meriti particolari della causa, il che non si è fatto: nè meno può riprendere il secondo, perchè se si concede al Senato la podestà di por fine a questa lite, non se gli può negare, che anco non possa dichiarare come per legge universale, che lo stesso fosse, e s'in-

(1) *Fogl.* 38. Da questo non appare.

s'intendesse deliberato in ogni altro simil caso; essendochè alla stessa podestà appartiene far legge in una materia, e giudicare le controversie particolari occorrenti in quella.

RISPOSTA.

Ma chi vidde mai argomento più vizioso, e falso in ogni sua parte? Non è buona la divisione, che si fa nella maggiore; è falso l'uno e l'altro membro, che si piglia nella minore, e false sono le pruove, che in confermazione loro si adducono.

Non è buona la divisione, e non stringono, perchè tra quei due ci entra mezzo, cioè, che senza approvare il giudicio particolare, ma lasciandolo a suo luogo, nè approvandolo, nè riprovandolo, ha potuto il Papa riprendere la legge generale.

FULGENZIO.

TRa i due membri, che sono, uno, riprendere la legge, e la sentenza, l'altro, lodata la sentenza riprendere la legge, è impossibile, che cada il terzo, inventato dal Padre Bovio, di riprendere la legge, non lodata, nè ripresa, ma lasciata nel suo essere la sentenza. Imperocchè quando una legge è iniqua, è necessario, che tutte le sentenze fatte in conformità di quella siino inique, nè della iniquità loro si può dubitare. Quando fu fatta la legge

da Nerone, che si abbruciassero tutti i Cristiani, chi può dubitare, che tutte le sentenze fatte in virtù di quella erano inique? E quando Valentiniano fece legge, che si potessero aver due mogli insieme, chi metterebbe in dubbio, che ogni sentenza fatta a favore del secondo Matrimonio sarebbe stata ingiusta? Come vorrà il Padre Bovio, che sia iniqua una legge, e metterà dubbio della iniquità di una sentenza fatta in conformità di quella? Onde il dire: il Papa danna la legge generale, e la sentenza particolare fatta conforme a quella legge non la danna, è fare una chimera; tantochè resta chiaro, che non si poteva riprendere la legge, senza riprendere anco la sentenza particolare, e resta la divisione perfetta con i due membri solamente, che o si riprende la legge, e la sentenza; o lodata la sentenza si riprende la legge. Che la sentenza non possi esser ripresa dal Pontefice, lo prova Maestro Paolo, e quanto alla legittima podestà del Giudice, e quanto ai meriti della causa. La prova della podestà legittima, che più del tutto importa, tralascia di avvertire il Padre Bovio, la quale per due ragioni è provata; la prima, perchè da immemorabile tempo in questo Stato il Giudice Laico ha sempre giudicato le cause de' beni posseduti da' Laici, vertenti tra essi, e le Chiese. La seconda, perchè in questo particolare l'Ecclesiastico è comparso attore, conforme all'uso antichissimo osservato dalle Chiese, quando hanno voluto convenire i Laici sopra di simili beni; dalle quali due prove segue, che

in

in modo alcuno non poteva esser ripresa la sentenza; imperocchè, quanto a quello, che s'aspetta al titolo della ingiustizia, sebbene il dannare una sentenza estragiudicialmente può convenire ad ogni persona intendente, e di giudicio; il dannarla però giudicialmente non può convenire se non a chi sia superiore di quella podestà, che ha fatta la sentenza. Ma la Repubblica non ha superiore alcuno nelle cose temporali, e spettanti alla podestà sua; adunque, data la legittima podestà nella Repubblica, in quella causa nessun poteva dannar la sua sentenza. Queste sono le prove essenziali, imperocchè quell'altra terza prova dedotta, che non si può dannare una sentenza, senza vedere il Processo, è per abbondanza, quando anco chi la vuol dannare fosse superiore, il che non è nel nostro caso. Non veggo mo, perchè il Bovio lasciato l'essenziale, si sia attaccato all'accidentale solo, trattando di quello nel seguente Capo.

BOVIO

Il primo membro della minore è falso; cioè, che la ordinazione del Senato, eziandio per quello che tocca a' soli Frati di Praglia, non possa riprendersi senza vedere il Processo. Se avessero deciso solamente, che i Monaci sopra questi particolari campi non potessero pretendere, non si potrebbe riprendere questa sentenza, come iniqua, senza vedere le ragioni particolari delle parti, perchè forse in questi beni non hanno i Monaci

ragione alcuna ; ma decidendosi universalmente , che non possano mai pretendere azione di essere preferiti sotto qualsivoglia colore, o titolo ne' beni posseduti da' Laici, si può riprendere questa decisione senza vedere alcun Processo ; perchè è cosa notoria, che dal solo Processo fatto tra i Monaci, e il Dottore non possano costare al Senato le ragioni delle tre molte, e varie pretensioni, che possono avere i Monaci sopra molti, e diversi altri stabili, che hanno in quello Stato, le quali ragioni possono essere molto tra se diverse, e richiedere di giustizia diversa provvisione, e può essere, che sopra altri stabili abbiano tanto chiare, e notorie ragioni, che rispetto a quelli questa legge generale sia iniquissima.

FULGENZIO.

IL primo membro della minore è verissimo, che non si possa riprendere la Ordinazione del Senato, anco per quanto spetta a' soli Frati di Praglia senza vedere il processo. Oppone il Padre Bovio (che sebbene non si può riprendere in quanto tocca a' campi litigiosi, si può però riprendere quanto alla università de' beni di quei Frati) la ragione del Padre Bovio pecca doppiamente, prima in forma, perchè contenendo quella Ordinazione del Senato decisione di tre cose, la prima nella causa di campi litigiosi tra i Monaci, ed il Zabarella ; la seconda in tutti i beni, ove i Frati di Praglia ricevono pensione da' Laici ; e la terza in tutti dove qualsivo-

ſivoglia luogo Eccleſiaſtico la riceva ; la ſentenza è la ſola prima deciſione, la quale tocca i campi controverſi. Il Padre Bovio, buon Legiſta, ſa, che *ſententia debet eſſe conformis libello* ; i Monaci non hanno domandato, ſalvochè di queſti campi, però la eſtenſione a tutti quelli, dove i Monaci ricevono penſione, e l'altra eſtenſione a tutte le Chieſe, appartengono alla legge: perlochè non può dire il Padre Bovio, che ſi riprenda la ſentenza in quanto parla degli altri beni di Praglia, ma in quanto parli de' campi controverſi, perchè la ſentenza non comprende ſe non eſſi campi controverſi. La eſtenſione a tutti i beni poſſeduti da' Laici, dove Praglia riceve penſione, appartiene inſieme con l' altro capo più generale alla legge, e ſi può vedere nelle parole dell' Ordinazione del Senato, che ſono nominate diſtintamente, così la cauſa controverſa, come la generale di Praglia; e pigliata la ſentenza in queſto modo, e come ſi deve, ſegue, che non ſi può riprendere ſenza vedere il proceſſo. E la ragione poi di Maeſtro Paolo conchiude, che ſe voi lodate la ſentenza quanto ai ſoli campi controverſi, ſubito ſegue, che chi può ſentenziare può far legge, con la quale comprenda le altre cauſe, non ſolo di Praglia, ma di qualunque altro, ove corra la ſteſſa ragione. E farà ben maravigliare del ſuo giudizio il Padre Bovio, ſe vuol dire, che poſſa la ſentenza di quei particolari campi controverſi eſſer giuſta, e che una legge, che con tale occaſione ſi fa ſopra altri beni di tal ſorte ſia in-

giu-

giusta, perchè mostra di non aver veduto le ragioni, con che Maestro Paolo ha provato, ed è a tutti notissimo, che vanno connessi, come universale, e particolar legge, e giudizio, essendo questa legge particolare, quella giudizio universale; il che se avesse avvertito il Padre Bovio, avrebbe conchiuso, che è impossibile riprender l'uno senza l'altro, ed avrebbe inteso la forza della ragione. Pecca anco in materia la risposta, e contiene il falso, dove dice, che senza vedere il processo si potesse dannare la estensione del Senato quanto alla universale di tutti i beni, che pagano pensione a' Monaci di Praglia: e che sa il Padre Bovio, che il Zabarella non abbia mostrato, che nessuno de' beni posseduti dai Laici, e che pagano a Praglia pensione, sia soggetto a caducità, prelazione, o consolidazione? Se fosse così stato, non era necessario vedere il processo? Come si poteva condannare questa estensione, senza saper questo particolare, che forse nel processo è provato? Aggiungo ora di più, acciocchè vegga il Padre Bovio, con quanto poco fondamento parla, che il Dottor Zabarella non provò quello, che faceva alla sua intenzione per quei campi soli, ma per quei di tutta Praglia, anzi in comune di Praglia, e di Santa Giustina; dal che si vede, come cada l'obbiezione fondata in cosa, che col solo fatto si può mostrar falsa; e mi dà grandissima ammirazione, che un uomo tale parli così asseverantemente di cosa, che non sa, come stia, e dica, ch'è notoria cosa, che dal solo processo fatto

tra

tra Monaci, e il Dottore, non possono costare al Senato le varie ragioni, e pretensioni di altri stabili. A chi è cosa notoria? al Padre Bovio, che non sa nulla di questa causa? a chi non ha veduto il processo? Chi ha detto, che non possano costare da quel processo solo tutte le ragioni, non che i Padri hanno, ma che i Padri non hanno? Possono costare non solo in un processo, ma in una sola scrittura di due righe. Tizio ricco di centomila scudi ha uno scritto con Cajo, con quietazione di tutto quello che essi, e quelli, di che hanno causa tra loro, avessero avuto a fare insieme. Per questa scrittura appariscono tuttte le ragioni, che Cajo non ha sopra i beni di Tizio; sicchè quando Cajo dimandasse diecimila Ducati a Tizio, il giudice potrebbe sentenziare, che Cajo non possa pretendere nè quelli, nè altri danari da Tizio. Cose molto volontarie porta il Padre Bovio, che si possa riprendere la estensione di una causa a molte, senza veder il processo, e da quello giudicare, se la parità di quella alle altre è provata, o no, e che da un processo non possano costare le ragioni di molte altre cause della stessa natura.

BOVIO.

IL secondo membro della stessa minore è pur falso, perchè dato, e non concesso, che la sentenza particolare data fra i Monaci, e il Dottore fosse irreprensibile, e che il Giudice Laico potesse giudicare simili cause, quando il reo è Lai-

Laico, come in questo caso, nel quale i Monaci hanno convenuto il Dottore (che il Papa non ha inteso il contrario, sebbene nel Monitorio ha nominato prima il Dottore, che i Monaci; e voi state troppo sopra i puntigli di precedenza, se dal solo vedere l' ordine, con che i Litiganti vanno a Palazzo, volete giudicare chi sia l' attore, e chi il reo) dato, dico, e non concesso, che la sentenza particolare di questa Lite fosse irreprensibile, non ne segue, che abbia potuto il Senato estenderla in forma di Legge a tutti gli altri stabili di tutti gli altri Ecclesiastici, sì perchè possano essere diversi meriti, e ragioni, che richieggano diversa provvisione, come si è detto, sì anco perchè maggior podestà si richiede al far la Legge, che al giudicare.

FULGENZIO.

LA conseguenza di Maestro Paolo, che essendo la sentenza irreprensibile non si possa riprendere la legge, non è lasciata da lui senza prova; egli non ha supposto questo, ma provatolo con cinque ragioni: La prima da Aristotele, che la legge è giudizio universale; il giudizio una legge particolare. La seconda da Giustiniano, che la giuridizione contiene due capi *judicare*, *&* *jus dicere*. La terza con l' esempio dell' uffizio del Pretore in Roma di fare i Decreti universali, e deputar giudici, che conforme a quelli giudicassero i casi particolari. La quarta per la comune Dottrina de' Giureconsulti *forum sortiri*,

&

& statutis ligari paria sunt. La quinta con la ragion naturale, che la regola deve essere omogenea al regolato, e la legge è la regola dei giudizj. Per le quali ragioni tutte conchiude, che alla stessa podestà spetta far leggi in una materia, e giudicare le controversie in quella occorrenti. Dissimula tutte queste ragioni il Bovio, e come se Maestro Paolo avesse affermato senza prova, esce egli a voler provare il contrario con sofistichi argomenti, (e quando bastava rispondere) imperocchè così senza altra fatica convinceva; ma vedendole insolubili, passare a voler con leggerezze provare il contrario, non pare, che sia trattare alla reale. Debbo anco avvertire, che non dice Maestrò Paolo, che la sentenza è irreprensibile solo perchè il reo è laico, ma anco perchè sa causa è laica, il che anco ha provato, perchè mai si troverà, che da giudice Ecclesiastico sia stato giudicato sopra beni posseduti da' Laici in questo Stato. A questa ragione Bernardo Giusti a c. 13. risponde (che il Monitorio parla solo della legge, e la danna, ma però che anco il giudizio particolare in questa causa si potrebbe dannare per una regola che hanno, che i giudici Laici non possono giudicare sopra i beni, e ragioni Ecclesiastiche, sia chi si voglia attore, o reo, ed allega *cap. Si Clericus de for. comp.* e la consuetudine, che si allega, nè si prova, nè può passare senza molta difficoltà. Aggiunge, che ora non si tratta di questo, se non per quanto è necessario ribattere l'argomento; che se i Signori Venezia-

ni

ni hanno potuto giudicare, hanno potuto far leggi, e per risposta si dice, che più tosto apparisce, che non hanno potuto giudicare). Non viddi mai più tortuosa risposta. Prima dice, che si potrebbe dannar la sentenza particolare chi volesse, ma che di questo non si tratta; poi dice, che per ributtare l'argomento bisogna dire, che i Signori Veneziani non hanno potuto giudicare. Non era necessario portar quì questa considerazione, se non fosse stato per difendere la sentenza, e mostrare, che l'opposizione, quale questo Dottore gli fa, non sussiste, perlochè dirò tre cose. La prima, che dato, e non concesso per vero, che i giudici Laici non possono giudicare sopra i beni Ecclesiastici, sia il Laico attore, o reo, ne segue evidentemente, che questi beni, dei quali la ordinazione del Senato parla, sono Laici, e non Ecclesiastici, perchè se altrimenti fossero, gli Ecclesiastici per così lungo tempo non sarebbero mai comparsi nè attori, nè rei al giudizio secolare, e così non si sarebbe introdotta una consuetudine tale quale apparisce; dunque essendo introdotta, chiaro argomento è, che questi sono beni Secolari. La seconda cosa dico, che la consuetudine suddetta non si ha da provare al Giusti, dopo che hanno fatto la loro definitiva di annullare la legge, perchè si doveva ricercarne la prova prima, che di quà nasce la nullità, che si oppone alle cose fatte; contuttociò io dirò, che la consuetudine è notoria, alla quale egli non può opponere cosa alcuna, perchè di sotto a c. 19. esso stesso Giu-

sti

sti dice, con autorità anco di Baldo, che una consuetudine introdotta in favor de' Laici da essi soli non vale, ma se sarà introdotta e da' Laici, e dagli Ecclesiastici insieme, vale, e non ha opposizione alcuna. Ora questa consuetudine è introdotta da ambidue, e dagli Ecclesiastici, e da' Laici, adunque vale. La terza cosa dico, che quel *cap. Si Clericus*, che allega a suo favore per mostrar, che il Senato non ha potuto giudicar in questa causa tra i Monaci, e il Dottore, dice espressamente, e formalmente il contrario; e chi volesse adesso formare un capitolo *in jure Canonico*, che dicesse a favore del Senato, non potrebbe formarlo meglio; sicchè di questo Dottore io resto ammiratissimo. Le parole del cap. sono. *Si Clericus Laicum de rebus suis, vel Ecclesiæ impetierit, & Laicus res ipsas non Ecclesiæ, aut Clerici, sed suas proprias asseverat, debet de rigore juris ad forensem judicem trahi, cum actor forum rei sequi debeat*. Ora i Monaci hanno detto, che quei campi erano loro, e della Chiesa: il Dottore ha asseverato, che non erano de' Monaci, nè della Chiesa, ma suoi; adunque dice Papa Alessandro nel cap. si doveva andare al giudice secolare. Se tutte le cose, che questo Dottore allega a suo favore sono tali, credo che gli sia facile provar quello che vuole. Ma tornando al Padre Bovio, non voglio lasciar di dire una parola di quella lunga parentesi, che il Papa non ha inteso, come in essa si dice, il contrario, cioè, chi fosse attore, e chi reo in questa causa. Pa-

dre Bovio, dovevate lasciar d' interponere quà la persona di Sua Santità; e portate pazienza, che non iscusarete mai, che in Roma non si sia creduto, che il Dottore fosse l'attore in questa causa, perlochè si riprende quello, che ha date l'informazioni falsamente, o per malignità, o senza intendere la cosa, come realmente era, e però potete vedere, che Maestro Paolo non sta attaccato a' puntigli delle parole, nè a precedenza di andar a Palazzo; parlate pur al caso, e come ai Dottori conviene, che l'andar prima, o dopo a Palazzo è impertinente per far l'attore, o il reo, ma è ben pertinente chi sii attore, e chi reo per decidere la competenza del Foro: non bisogna tralasciar le cose importantissime, fingendo contra la propria coscienza, che sieno sottigliezze, nè credo che voi mostrerete una sentenza fatta ad un Tribunal di Roma, che dica (Controversia inter F. ex una, & P. ex altera partibus vertente) e che P. sia Attore, e F. Reo. Del resto vedete voi se la scusa vaglia, ditela come stà appunto, cioè, che la causa non si era intesa in Roma. Questo è stato il disordine, il creder troppo, e non voler vedere; perlochè quando vi viene detto, che si sia usata troppo velocità, credetelo. Che costava di grazia l'informarsi di questi particolari necessarj? E dato, che non fossero necessarj, era forse tempo perduto lo intender anco questi? Voglio passar quì a dirvi, che ancora, dopo avvisato per le Considerazioni, non sapete tutto quello, che è necessario sapersi

in.

in queste cause; perchè la modestia non ci ha lasciato dire tutte quelle cose, che il dovere però voleva, che cercaste da voi, prima che presentarvi per informare Sua Santità; ma poichè voi non avete voluto sciogliere le cinque ragioni, vediamo la vostra.

BOVIO.

NOn sapete voi, che nelle podestà non è lecito argomentare affermativamente dal meno al più? Altrimenti valerebbe questo Argomento: può un valente Soldato resistere ad un forte nemico, dunque può resistere a mille: voi stesso dite, che il giudicio è una legge particolare, e la legge è molto più, perchè è un giudicio universale; dunque chi ha podestà di giudicare, non avrà sempre podestà di far legge; come vediamo ne' Giudici inferiori, che giudicano ne' casi particolari, e pure il solo Principe fa le leggi universali.

FULGENZIO.

NOn è buona la similitudine, Padre Bovio, ma convien dire: un valente Soldato può resistere ad un forte nemico; adunque mille valenti Soldati possono resistere a mille forti nemici. Ha detto Maestro Paolo, che il giudicio è una legge particolare, e la legge è un giudicio universale; ma non vi ha già detto, che chi può fare una sentenza sola, e nessun'altra, possa

far legge universale nella materia di quella sentenza; ma ha detto, che alla stessa podestà conviene il far legge in una materia, ed il giudicar le Controversie particolari occorrenti in quella. Questo, Padre Bovio, non è fare una sentenza sola, sicchè non si possa farne un' altra, ma è un fare tutte le sentenze; e come una sentenza è legge particolare, così tutte le sentenze sono tutte le leggi particolari, le quali equivagliono alla legge universale. Vedi Lettore l' inganno coperto nell' alterare le parole: chi non sà, che se il Principe commetterà ad un suo Giudice il sentenziare in una causa particolare, quel Giudice non avrà podestà di far legge universale sopra le altre simili? Ma provi il Bovio, che chi può giudicare tutte le cause particolari, non possa far legge universale, che questo fa al proposito. La Repubblica, che è il Principe di Venezia, ha podestà di giudicare la causa di Praglia, ed innumerabili, che sono state trattate innanzi i suoi Magistrati, e che si potranno trattar in futuro; adunque ha anco autorità di far leggi universali di tal materia. L' oppugnar questa proposizione: chi ha podestà di giudicare, ha podestà di far legge, con questa obbiezione (il Giudice inferiore giudica ne' casi particolari, e non può far leggi), è un sofisticare. Non s' intende dell' uomo particolare, ma della podestà; e non della podestà parziale, ma della totale: e per parlar chiaro, che non sia alterato il senso; nessuno ha podestà di far legge, nè di far sentenze, se non il Principe

che

che tiene la Maestà; gli altri l'hanno per partecipazione da lui, e tutti sono uno. Il Padre Bovio, pratico nella Scrittura, ha letto, che Mosè solo giudicava il Popolo, quando Dio approvò il Consiglio di Jetro, e pigliò dello spirito di Mosè, e lo diede ai settanta Giudici, come si piglia da un lume, restando questo intero, e meglio ancora; non mostrò chiaro, che tutta la podestà, che si ritrova sparsa nei Giudici, è una in chi tiene la Maestà? Perlochè è cosa evidente, che quello, il quale ha podestà di far sentenze per autorità, che sia originaria in lui, quello stesso può ancora far leggi. So, che il Padre Bovio l'intendeva benissimo; ma per dire pur qualche cosa, e non tacere affatto, si và sofisticando, e partendo la podestà ne' Giudici, la quale però doveva non numerare secondo il numero de' rivoli, per quali cammina, ma considerata nel suo fonte, chiamarla una.

B O V I O.

Direte, questo avviene, perchè il Giudice ha giuridizione solo sopra i particolari, che litigano avanti di esso, e non sopra tutta la Repubblica di legarla con legge universale; ma noi ora parliamo del Principe, che ha podestà sopra i particolari, ed anco sopra la Repubblica tutta, e però ugualmente potrà e giudicare in particolare, e far legge in generale. Rispondo, che questa stessa risposta vi convince, perchè anco nel

caso nostro la Repubblica può aver podestà di giudicare i casi particolari, quando il reo è laico (dato e non concesso, che in materia di enfiteusi Ecclesiastica l'Attore Ecclesiastico possa seguire il foro del Laico reo) perchè in tal causa si dirà, che ha da esercitare la sua podestà solo sopra il reo, che è Laico, e suo soggetto, in costringerlo a rendere il suo all' Ecclesiastico, che lo dimanda. Ma la legge generale disponendo de' beni Ecclesiastici in tutt' i casi, ed in tutte le persone, ed avendo a cadere e sopra ai Laici, e sopra agli Ecclesiastici, come cade questa, che dice: Che i suddetti Padri di Praglia non possano pretendere azione ec. Richiede maggior podestà, cioè quella, che è la suprema sopra i Laici, ed Ecclesiastici, che è la Pontificia.

FULGENZIO.

NEl precedente Capo avete sentito, Padre Bovio, quel che dico: non faccio, come voi, distinzione dal Giudice al Principe; piglio tutta l'autorità Temporale, la quale nel Principe è come nel fonte, ne' Giudici come negli acquedotti, e dico, che quando gli appartiene far la sentenza, gli appartiene far anco la legge; la vostra risposta è tale, (tocca al Secolare il far la sentenza, quando il Reo è Laico; ma non segue, che gli appartenga di fare tutte le sentenze, perchè, accennate voi, non gli apparterrà quando il Laico sarà Attore). Al che vi replico, che la podestà Secolare in que-

questo Stato non è di giudicare solo, quando il Reo è Laico, ma anco quando il Reo è Ecclesiastico, sicchè trattandosi de' beni posseduti dai Laici, ovvero quando la Chiesa abbia convenuto il Laico possessore, o quando egli abbia convenuto la Chiesa in qualche difficoltà sopra il diretto, sempre il giudizio è stato del Secolare. Imperocchè nelle Considerazioni a c. 40. vi è stato detto l'universale, che in tutte le cause di questo genere, o Attore, o Reo, che sia stato il Laico, la causa è stata trattata nel Giudizio Secolare; anzi di più, che in simili Controversie tra Chiesa e Chiesa il Secolare ha giudicato; sicchè questa podestà non è per ragione di essere il Secolare reo solamente, sebbene anco questo capo favorisce la giustizia della nostra opinione, ma per ragione della causa stessa, la quale è di sua natura Laica solamente, e pertanto sia reo chi si voglia, appartiene al Laico, onde è universalissima, e quì vi siete ingannato; ma oltre ciò la vostra parentesi vi chiarisce: perchè, se voi tenete, che nelle cause enfiteotiche il giudizio sempre, eziandio quando il Laico è reo, per ragione del bene, che è Ecclesiastico, appartenga al Foro Ecclesiastico, col solo provarvi, che le cause vertenti sopra quei beni sieno sempre state giudicate dal Secolare, essendo reo il Laico, sebbene non vi fosse aggiunto l'altra parte, quando il Laico è Attore, verrebbe sufficientemente conchiuso, che lo stabile è Laico, e non Ecclesiastico, e per ragion di quello ogni giudizio appartenga al

Laico. Di maniera, che da' giudizj esercitati in questo Stato in tal materia, per immemorabile consuetudine si conchiude, che questi tali beni posseduti da' Laici, che pagano alla Chiesa, sono beni Laici, e però siccome al Secolare tocca fare le sentenze nelle Controversie vertenti sopra quelli tra Laico, ed Ecclesiastico con qual qualità si voglia, che l' Ecclesiastico comparisca, ed ancora tra Chiesa, e Chiesa, così segue, che alla stessa podestà Secolare appartenga far la legge. Nè bisogna lasciar coperto il veleno, che sta nelle vostre ultime parole, quando per essere controversia tra Laico, ed Ecclesiastico, voi volete una podestà superiore ad ambidue, e subito dite, che è la Pontificia; perchè i Legisti stessi vi negano, che il Laico si debba dir soggetto al Pontefice, se non con la limitazione nelle cause Spirituali. e non fa bisogno, quando due soggetti a diversi Principi supremi litigano, che si trovi una podestà superiore ad ambidue; nè se un Francese, ed un Inglese avranno lite, bisognerà trovar superiore ai due Re, ma prima si vedrà la cosa litigiosa a qual de' due Regni sia soggetta, e quello giudicherà, sia qualsivoglia l' Attore; e quando la cosa litigata non sarà cosa esistente, e che s' appartenga ad alcuno de' Regni, il giudizio toccherà al superiore del reo. Così tra l'Ecclesiastico, e Laico, se la causa sarà Spirituale, come di Fede, di Sacramenti (sia eziandio il Laico reo) toccherà all' Ecclesiastico; ma se la causa sarà mera temporale, come in possessorio de'

de' beni, ancorchè il reo fosse Ecclesiastico, si aspetta il giudicio al Laico; e quando per ragion della causa non s'aspetterà più all' uno, che all' altro, allora la persona del reo specificherà il giudizio: perlochè, Padre Bovio, levatevi di pensiero, che faccia mai bisogno trovar una podestà superior alla Laica, ed all' Ecclesiastica, che ambedue sono supreme, e nelle cause di che adesso trattiamo de' beni posseduti da' Laici, per la natura della cosa litigata, ch' è meramente Laica, il giudizio aspetta per antica conclusione, ed appartiene al Secolare.

BOVIO

M*A chi può dubitare della ingiustizia, e nullità di questa legge? E' contra la libertà Ecclesiastica quello, che loro è concesso* de jure communi *Civile, e Canonico, cioè la prelazione, consolidazione, ec.* c. fi. de immun. Eccles. in *6., ed ivi i Dottori*, Aless. cons. 211. num. 7. lib. 2. Jac. Mand. cons. 8. num. 9. & cons. 164. num. 13. *E contra al Sinodo Romano terzo, sotto Papa Simaco* c. 1. & seq. *contra al Concilio Generale Lateranense, sotto Innocenzio III.*

FULGENZIO.

NEssuno, Padre Bovio, può dubitare, anzi io so certo, che approvatissimi Autori dicono, che non sia contra la libertà Ecclesiastica

ſtica quel, che ſi leva alla Chieſa, quando gli appartiene *jure communi*, e queſti ſono: Innocenzio, Gajetano, Navarra, i quali ſono certi, che non è contra la libertà Eccleſiaſtica ſe non quello, che conviene agli Eccleſiaſtici, non per ragion comune a loro, ed agli altri, ma per propria agli Eccleſiaſtici, in quanto Eccleſiaſtici, cioe per i privilegj proprj a loro; e di ciò ſi è parlato tanto nella ſeconda parte, che dovrà baſtare. Ma laſciato queſto, vi nego eſſer vero, che ſi levi per queſta legge coſa alcuna agli Eccleſiaſtici, che lor convenga o *de jure Civili*, o *Canonico*; perchè per le ragioni dirette, che hanno alcune Chieſe in queſto Stato *de jure Civili*, *vel Canonico*, non lor conviene prelazione, o conſolidazione; è ben vero, che eſſi volevano uſurparſela a danno de' Laici, ma a queſta uſurpazione è ſtato provveduto dalla legge non iſcritta da trecento anni in quà, la quale ora è ſtata ridotta in iſcrittura. Queſte coſe ſono ſtate dette tutte da Maeſtro Paolo nelle Conſiderazioni, però quì non occorre a ſpender parole. Ma vedi, Lettore, che artifizio uſi queſto Padre per ingannare; cita quì alquanti Dottori, quaſi che parlino contro di queſta legge; i quali parlano in univerſale di chi toglierà agli Eccleſiaſtici quello, che lor conviene; il che è coſa così chiara, che non occorre allegarvi ſopra; anche la Repubblica lo dice, e tutti noi ne faremo iſtromento autentico, che ſii peccato levar a qualſivoglia il ſuo. Ma che queſta legge tolga a neſſuno quello, che

è ſuo,

è suo, o gli sia dovuto, questo è falsissimo. Di quel Papa Simaco, credo che può astenersene il Padre Bovio, perchè di sopra gli si è mostrato quanto faccia contro di loro, sebbene lo fanno il suo Achille.

BOVIO (1).

E *Non solo è proibito a' Laici il disporre dei Beni Ecclesiastici, essendo che non hanno sovra di quelli alcuna podestà, ma in termine di enfiteosi anche a' Prelati delle Chiese alienare in perpetuo, o commutare alcuna possessione o grande, o picciola, che sia. Dal qual luogo così io argomento: Se le Chiese, ancorchè volessero, non potrebbero far locazioni perpetue; come potrà il Principe giustamente colla sua legge fare, che contra la voglia delle Chiese divengano perpetue quelle locazioni, che furono fatte a tempo? Ed il detto Concilio Lateranense parla appunto di queste tali leggi de' Principi Secolari, le quali proibiscono, o che i beni non tornino alle Chiese, o non si acquistino nuovamente, ovvero comandano, che tra certo tempo si vendano; ed annulla il Concilio, ed irrita tutte le alienazioni fatte con pretesto di simili Costituzioni de' Principi Secolari, le quali dice essere piuttosto destituzioni, o destruzioni. E' contra la Bolla* in Cœna Domini, *e contra il Sacro Concilio di Trento alla Sess.*

(1) Cap. nulli liceat, de rebus Eccles. non alieri.

Seff. 22. *cap.* 11. de reform. *ove ſcomunica gli uſurpatori delle Giuridizioni , Beni , Entrate , Ragioni (e vi ſi fa menzione anco dell' Enfiteoſi) delle Chieſe , e queſto con ampliſſime clauſole eziandio ſe foſſero Imperadori , Re ec.* E' *contra la legge civile* in auth. de non alien. reb. immob. Eccl. §. emphyteoſim , in auth. Si quas ruinas , in auth. perpetua . C. de Sacroſ. Eccl. *ed ivi i Dottori . Finalmente è contra la steſſa natural ragione , la quale detta non doverſi ritogliere a Dio quello , che ſe gli è dato , nè ripigliarſi le coſe una volta al ſuo Divino Culto conſacrate. Perchè ſebbene con queſta legge non ſi piglia la ragione diretta , ſi ripiglia però tutto quello , che più valerebbero a giuſte ſtimate proprietà colle ſue ragioni di prelazione , conſolidazioni ec. che ſenza eſſe .*

FULGENZIO.

LOdato Dio, quì ſi è degnato il Padre Bovio di farci ſapere , che ragioni abbiano per la parte contraria , che ci ſarebbe ſtato gratiſſimo ſentire anco nelle altre pretenſioni ; ed era dovere , che alle ragioni della Repubblica in tutte le cauſe controverſe opponeſſero quelle, che fanno per la parte ſua , perchè ſino al preſente non ſi veggono , ſebben per una ſola , che viene quì apportata di neſſun rilievo , ſi fa grande ſtrepito ; ma ſi vedrà ora, che è ſtata vana la eſultazione del Padre Bovio . Dico dunque, che la prima propoſizione da lui addotta , che ſia proi-

proibito a' Laici disporre de' beni degli Ecclesiastici, nè serve al caso, nè senza limitazione è vera. Non serve alla nostra disputa, perchè quì non si tratta niente de' beni Ecclesiastici: le ragioni dirette sono degli Ecclesiastici, e di queste non si tratta punto; ma si tratta de' beni posseduti da' Laici, da' quali gli Ecclesiastici ricevono pensione: è falsa poi, se non si limita con questa condizione, cioè se la necessità del ben pubblico, comune così a' Laici, come agli Ecclesiastici, non lo ricerca, perchè in tal caso il Principe ne può anco disporre; onde sebben si trattasse de' beni Ecclesiastici (che al presente non se ne tratta) e si aggiugnesse, che era necessità di disporre di essi per comun bene, restava gran difficoltà al Padre Bovio di provar, che la sua proposizione sia vera senza limitazione, nè l'avrebbe provata mai. Sia una fortezza assediata, che abbia consumato tutto il piombo, nè resti se non il coperto della Chiesa, che è di quel metallo, ed il Vescovo, e il Clero non vogliano, che si adoperi, o perchè sono poco intendenti de' pericoli, o perchè hanno intelligenza co' nemici, dirà alcuno, che il Capitano non potrà scoprirla? Converrà andar a Roma per la licenza? Il pubblico bisogno gli dà podestà di farlo per autorità propria, e questo pruova anco, che non possa esser *de jure Divino*, che altrimenti mai sarebbe lecito, non essendo necessità, che scusi da quello che Dio comanda. Ma ammettiamo, che i Secolari non possano far leggi sopra beni Ecclesiastici, che ne seguirà? Niente certo al proposi-

to

to di questa causa, nella quale non si tratta di beni Ecclesiastici. Dice il Bovio in materia di enfiteosi (se le Chiese non possono fare locazioni perpetue, come potrà il Principe far, che quelle, che sono fatte a tempo, divengano perpetue?) Questo Argomento ha tutte le premesse false, e non conchiude.

Primo, se per il capitolo *Nulli*, allegato da lui, al presente non si possono far locazioni perpetue, adunque innanzi di quello non era proibito di farle, e ve ne sono molte di più antiche di quello. Secondo, sa il Padre Bovio, che dalla enfiteosi alle locazioni perpetue non vale l'Argomento (come i Dottori notano) per aver ciascuno di questi contratti natura, e condizioni proprie, nelle quali non comunicano. Terzo, in quel capitolo *Nulli* non si parla di locazioni perpetue; leggasi, e rileggasi, che non ce ne è parola, nè senso. Quarto, non è anco vero, che adesso le locazioni perpetue non si possono fare, anzi si possono fare, e se di presente si faranno, servate le condizioni, e solennità, valeranno. Ecco quante cose false propone per istabilire, che non ci sono locazioni perpetue; ma dato, che sia vero, che è falsissimo, che le Chiese innanzi qualche centinaja d'anni non facessero locazioni perpetue ad arbitrio, ed anco dopo non ne abbiano fatto con le solennità Canoniche, non segue per questo, che per altra via, e ragione le locazioni temporali non possono diventar perpetue; imperocchè la legge naturale, che tiene il primo luogo nel Mondo, dà forza di

tras-

trasferire Dominj, che legge alcuna nè Civile, nè Canonica può trasferire questa con lunghezza della possessione, e con la virtù della prescrizione, siccome leva il total Dominio ad uno, e lo dà all'altro, così ha forza di fare, che qualche locazione temporale diventi perpetua; e quantunque il Principe determini quanto numero di anni si ricerchi per far la prescrizione, ovvero acciocchè una locazione acquisti la perpetuità, non si debbe però dire, che la legge del Principe faccia la locazione di temporale perpetua, ma che sia legge naturale, alla quale cedono meritamente ed il Concilio Lateranense, e il Tridentino, e le Bolle *in Cœna Domini*: e spero, che si contenterà di cedere anco il Padre Bovio; perchè la natura non vuole, che perpetuamente le cose stiano confuse, e perciò vuole, che la possessione incominciata per una locazione temporale, e seguita per lungo tempo senza rinnovazione, col solo pagamento della pensione, doni Dominio utile, ed è di legge naturale. Di quanto tempo poi debba esser quella lunga possessione, questo è *de jure Civili*, e tocca al Principe di stabilirlo o con legge scritta, o con non iscritta, che è la consuetudine. Nè contro di questo parlano, o possono parlare nè i Concilj, nè la legge Canonica, nè la Bolla *in Cœna Domini*, o Dottor alcuno, perchè si prenderebbero autorità sopra la legge naturale, il che è impossibile; onde ne resta l'Argomento del Padre Bovio e senza forza alcuna, e fuori di proposito, non si trattando di beni

Ec-

Ecclesiastici, ma Laici: perchè in questi casi l'utile è fatto Laico per tempo perpetuo, in virtù della legittima prescrizione. Ed acciocchè il Padre Bovio non pensasse, che questa fosse una dottrina volontaria, ovverò che valesse nelle possessioni Laiche, e non in quelle delle Chiese, gli dico, che è di Anastasio Imperadore sino dell'anno 500. il quale specificatamente stabilisce, che chiunque avrà pagato uniforme pensione per anni 40. eziandio alla Chiesa, non possa esser levato della possessione sua, nè sforzato ad altro, che a pagar la pensione. La legge è *Cod. de fund. pat. l. 2. l. jubemus*.

All'altro Argomento del Padre Bovio (che la ragion naturale insegna di non togliere a Dio quello, che se gli è dato) Noi, Padre Bovio, non siamo Pelagiani, che pensiamo, che si possa o dare, o togliere cosa alcuna a Dio, che non fosse, e resti sempre sua; ma sappiamo, che egli è Padrone del tutto, e che l'obbligo de' Secolari è sostentare il Ministro Evangelico nelle cose necessarie; ma quando il secolo gli avrà somministrate e le necessarie, e le abbondanti, e soprabbondanti, ed anco le superchie, il voler levare agli altri anco le necessarie, non è il voler di Dio; bisogna ogni passo replicarvi, che è in servizio di Dio anco quello che somministra il vitto al povero Laico, e che lo mantiene nello Stato suo di Nobiltà, se è Nobile, e di Principe se è tale; voi non volete, che altro sia in servizio di Dio, serve a voi, come se a voi solamente stasse il far che una cosa sia in-

di-

dirizzata a Dio, e ne' vostri interessi vi volete coprire col manto della Religione: parliamo un poco senza questi termini, Dio non vuole, che in modo alcuno si pigli quel d'altrui. Or senza coprirvi con Dio mostrate, che sii alcuna cosa vostra, e basta a conchiudere, che non vi si può levare: tenete per certo quello, che si dice nel Canone *d. 8. c. quo jure*, che per le leggi dei Principi, possede la Chiesa quello che possede; e che è volontà di Dio, che la legge Naturale si osservi anco nelle possessioni della Chiesa, e però che è soggetta essa ancora alle prescrizioni, ed usucapioni. E quando voi dite (qualche locazione non fu dal suo principio perpetua, adunque a pregiudizio della Chiesa non si ha potuto far perpetua); io in contrario vi dico, che lo ha potuto fare la legge Naturale col tempo della prescrizione stabilito dal Principe, e ci aggiungo poi, che senza alcuna determinazione del Principe, la Locazione Temporale, fatti tanti miglioramenti, che la possessione si renda di sterile fruttuosa, diventa perpetua da se stessa, eziandio nelle Ecclesiastiche, lo dice *Cast. l. 2. cons. 142. per legem quicumque Cod. de omni agr. deser. Ber. de prob. cap. in præsentia num. 329. Lodrec. de Im. cap. 137.* Adunque crederete, che sia servizio di Dio il togliere i sudori del Laico, spesi a bonificare i beni da lui posseduti? Restano alla Chiesa le sue ragioni dirette, le quali vagliono tanto, quanto valeva lo stabile tutto intero, allora quando fu fatta la Locazione: ma voi dite (che sebbene non si tol-

gono le ragioni dirette, congiunte con la ragione di consolidazione, prelazione, ec. si toglie nondimeno quello, che più valerebbero). Ed io vi rispondo, che se il misero Laico non deve pigliare cosa alcuna, che congiunta col diretto lo faccia valer più, non potrà nè anco pigliare i miglioramenti, perchè valeranno più i diritti con quelli, che senza di loro, il che non è nè ragionevole, nè ammissibile. Non vuole pigliare il Laico quello che non è suo, La Repubblica mai assentirebbe a questo; ma il Jus di disporre a suo beneplacito degli emponemi, ed utili, che sono miglioramenti fatti con le fatiche, e spese sue, è tutto di sua ragione in questo Stato, ed in molti altri, nei generi de' contratti che si costumano; se ora il diritto vale meno senza questo Jus, che è d'altrui, che si può fare? Ognuno vuole il suo; non si sente il Laico di donargli agli Ecclesiastici; se in qualche altro luogo sta altrimenti, lo lascia stare, nè altro cerca la Repubblica, se non che abbi ciascuno il suo; e se agli Ecclesiastici valerebbero più i diretti con le ragioni di consolidazione, ciò si deve intendere delle ragioni legittime, e se gli lasciarebbero, se ci fossero, ma non ci sono; e con le illegittime non si conviene, perchè *non licet locupletari cum aliena jactura*, e questo è il punto di che si tratta.

BO-

BOVIO

Questi, Fra Paolo, sono Argomenti non così facili a sciogliersi, come i vostri, poichè dall' una parte si fondano sopra un fatto chiaro, e notorio, ed anco da voi stesso conceduto: e dall' altra parte sopra le aperte Determinazioni de' Vicarj di Cristo, e Concilj Generali, dall' autorità de' quali non si può sottrarre, chi non vuole da se stesso precidersi dal Capo, e corpo di Santa Chiesa; e sopra il lume stesso apertissimo della ragione, al quale non si può opporre chi non vuole confessare di non esser uomo ragionevole.

FULGENZIO.

Così trionfa il Padre Bovio, applaudendosi de' suoi Argomenti, ed avrebbe ragione, se non narrasse il fatto falsamente, e non tirasse a senso alieno, e contrario i Canoni, e Determinazioni de' Concilj Generali, e de' Vicarj di Cristo, a' quali non solo professa voler star soggetta la Repubblica nelle cose Spirituali, ma anco a tutti i Ministri di Cristo, nè contende, salvo che con quelli, i quali sotto pretesto di Spirituale vogliono levargli il Temporale, senza il quale non può eseguire quello, che da Dio gli è comandato, che è di reggere lo Stato suo con quiete, e tranquillità: bisogna parlar al caso, e non con queste maschere di Vicarj, coi quali entra quest' uomo sempre in ballo. Siamo

più riverenti di voi, Padre Bovio, de' Sacri Concilj Generali, e de' Vicarj di Cristo, e delle loro Determinazioni, ma non secondo i vostri affetti, alterate, e corrotte, e sappiamo, che questi non si distoglieranno mai dalla legge di Dio Padrone di tutti, dalle quali chi sotto pretesto di Religione si vuol sottrarre, usurpando l'altrui, si acquista la dannazione, e l'infamia appresso il Mondo.

B O V I O (1).

SEcondo Argomento. Segue, e dice esservi in quello Stato da immemorabil tempo consuetudine, che in queste cause di beni Ecclesiastici posseduti da' Laici, giudichi il Magistrato Laico, nè si potrà certamente mostrare una tale causa trattata al Foro Ecclesiastico; e di quì ne raccoglie, che toccando allo stesso il giudicar, e far legge, abbia potuto la Repubblica legittimamente far questa.

RISPOSTA.

A tutto questo si è già risposto, che non vale la conseguenza dal poter giudicare al poter far leggi. Di più, nella parte passata si mostrò, che non si può contra la Immunità Ecclesiastica indurre consuetudine, o prescrizione alcuna, essendo questa riprovata da' Sacri Canoni, e Concilj, e di

(1) *Fogl.* 40. Che da immemorabile tempo.

di tempo in tempo, anzi di anno in anno interrotta con contrarie Bolle, e Decreti. Terzo, vi aggiungo ora, che non è vero il fatto; e si può provare con Atti pubblici il contrario.

FULGENZIO.

ESsendo provata di sopra la necessità della conseguenza dal giudicare al far leggi, non dirò altro sopra ciò; ed a quello che aggiugne in due luoghi, non poterfi introdur consuetudine, o prescrizione contra la Immunità Ecclesiastica, si è risposto poco di sopra, che è vero quanto a quella Immunità, che è *de jure Divino*, il quale è sopra ogni cosa, ma non di quella che è *de jure humano*, quale soggiace alla consuetudine legittima, ed alla prescrizione. E si aggiugne anco, che questa non si può dire usurpazione, poichè gli Ecclesiastici non sono stati tirati in giudizio Rei, ma spontaneamente comparsi attori, e questo non solo nelle cause tra Ecclesiastici, e Laici, ma tra Chiesa, e Chiesa, l'una contra l'altra, dal che si argomenta, che dal principio di questa introduzione sia stato molto Canonico: poichè quegli Ecclesiastici molto zelanti delle ragioni della Chiesa, e de' Pontefici, accuratissimi conservatori delle giuridizioni Ecclesiastiche non sarebbero comparsi a giudizio Secolare, se non avessero saputo, che la natura di que' fondi, sopra i quali comparivano in petitorio al Laico, in modo alcuno non appartenevano al loro Foro: onde

ſi cava quanto ſia legittima queſta conſuetudine, che ſi può dire introdotta dagli ſteſſi Eccleſiaſtici; e chi crederà, che eſſi l'aveſſero introdotta, ed i Pontefici col tacito conſenſo approvata, ſe foſſe ſtata contra la libertà Eccleſiaſtica? Non ſi diano i Moderni da credere di eſſer tanto migliori de' paſſati. All'autorità de' Canoni, Concilj, e Bolle ſi è detto anco di ſopra, che non poſſono intenderſi per riprovar nè le conſuetudini, nè le preſcrizioni, le quali ſono legittime, ed hanno Canonico principio, come ſono queſte. A quello che aggiugne per terza riſpoſta (che il fatto non è vero, e che con Atti pubblici ſi poſſa provare in contrario): io non ſo che coſa intenda per queſti Atti pubblici. So bene, che avendo tante volte replicato Maeſtro Paolo, che non ſi troverà mai, che in ſimili controverſie in queſto Stato abbia giudicato altro, che il Giudice Secolare; ſe il Padre Bovio aveſſe avuto che moſtrare in contrario, non l'avrebbe tralaſciato: ma lodo la ingenuità, che non avendone di vere, non gli è dato l'animo fingerne di falſe, ec.

B O V I O (1).

QUì l'Autore al ſuo ſolito traſportatò dalla voglia di mordere, e taſſare, eſce dall' incominciato ordine delle ſue pruove, ed en- tra

(1) *Fogl.* 41. Ma poichè la Santità.

tra a maravigliarsi, e dolersi, che il Papa nel Monitorio dica, che la ordinazione del Senato stabilisce in bonis Ecclesiasticis Emphyteuticis; *essendochè in tal legge non vi è tal nome, nè tal voce* Emphyteuticis, *nè formalmente, nè in parole equivalenti. E quì si stende a mostrare, che vi sono oltre alla Enfiteosi altre sorti di contratti, ovvero modi di possedere, dove i due Dominj diretto, ed utile restano divisi, come nei beni patrimoniali, ne' feudi, e nelle locazioni perpetue; onde, dice: non era lecito nel Monitorio restrignere ad una sola specie quello, che nella legge si dice in genere.*

RISPOSTA.

Noi saremo pur anco quì forzati a tornare alla Logica. Non è già lecito dalla proposizione particolare inferirne la universale; che se Pietro non corre, per questo non ne segue, che niun uomo corra: ma dalla universale è ben lecito inferirne la particolare. Se niun uomo corre, manco Pietro corre. Ora vi domando, la legge Veneta non è ella universale a tutti i contratti, o simili modi di possedere, ne' quali rimane diviso il diretto dall' utile, ordinando, che in niuno di essi ritornino gli stabili alle Chiese? Certo sì. Non è egli anco certo, e conceduto anco da voi, che la Enfiteosi è uno di questi tali contratti? Perchè non si può dunque dire con ogni verità, senza fare ingiuria ad alcuno, che la legge Veneta stabilisce ne' beni Enfiteotici, che non ritornino al-

le Chiese? Direte, mentre si riferisce il detto altrui, bisogna riferirlo con le parole stesse, e la parola Emphyteuticis *non è nella legge Veneta, nè formalmente, nè in parole equivalenti, e senza essa non poteva cavarsene la conchiusione posta nel Monitorio, cioè*: Cum præmissa in aliquibus Ecclesiarum jura, etiam ex contractibus initis ipsis Ecclesiis competentiam auferant, *rispondo: che la parola* Emphyteuticis, *vi è non solo in parole equivalenti, ma sopravalenti, perchè parla in universale, e comprènde non solo i beni Enfiteotici, ma anco gli altri tre, che dite patrimoniali, feudali; ed in perpetuo locati; e da questa universale si deduce tanto bene, e meglio la detta conchiusione del Monitorio, che dalla sola voce* Emphyteuticis.

FULGENZIO.

Quì sarà giudice il Lettore, che sia trasportato dalla voglia di mordere, e di tassare: poichè Maestro Paolo non poteva in modo alcuno parlare sopra la legge della Repubblica, e considerare la sua equità, e validità, senza dire il contenuto di essa; e mentre in quella non si tratta de' beni enfiteotici, nè in parola, nè in fatti, e pure per questo il Pontefice nel suo Monitorio la danna, dicendo, che stabilisca *in bonis Ecclesiasticis Emphyteuticis*: parlando la legge di una cosa, ed il Monitorio di un'altra, lascio giudicare a ciascuno, se Maestro Paolo poteva tralasciar questa Considerazione.

ne. Ma onde cava il Padre Bovio volontà di mordere? Anzi con qual maggiore modestia averebbe potuto spiegarsi questo difetto così notabile, che col dire, che conviene, che in Roma abbiano avuto i Ministri di Sua Santità altre Scritture, che la vera, o abbiano creduto, che vi fosse dentro quello, che non vi è? Siccome anco è stato necessitato spiegare distintamente le diverse sorti di beni, per mostrare, che non fu ben argomentato in Roma, mentre hanno detto, sono beni, dove la Chiesa ha il diretto, adunque sono enfiteotici, per esserci altri modi di possedere, dove il diretto è distinto dall' utile. Nella risposta ci chiama il Padre Bovio alla Logica, ma ci vorrebbe insegnare un gran Paralogismo; è vero, che dall' universale è lecito inferirne il particolare, ma dal genere indifferentemente pigliato inferir la specie, questo è Paralogismo, perchè stando nel suo esempio se l' uomo corre, non è necessario, che Pietro corra; e per tanto alla domanda io dico, che la legge Veneta è universale a tutti i contratti, o modi di possedere, ne' quali rimane diviso il diretto dall' utile, limitato però a quelli, che si ritrovano in questo Stato; perlochè quando si soggiugne, la enfiteosi è uno di questi modi di possedere, dico, che no: perchè doveva veder nelle Considerazioni, che Maestro Paolo gli ha replicato più volte, che nel Dominio della Repubblica non sono simili sorti di contratti, e che se per i tempi passati ce n' erano, non ve ne sono più, e però doveva vederlo là, che si

fa-

farebbe chiarito, che quello *in bonis Ecclesiasticis Emphyteuticis* non si trova nella legge della Repubblica, nè in parole specifiche, nè in generiche, che lo comprendino. Onde quando il Padre Bovio vuole indovinare anco quello, che non è futuro, mentre volgendosi a Maestro Paolo dice le seguenti parole: (direte mentre si riferisce, ec.) si risponde, che nè Maestro Paolo, nè alcuno di noi dice questa cosa, anzi Maestro Paolo dice, e chiaramente nelle Considerazioni ha detto, che non si cura della voce, ma dice bene, che importa molto, che si metta nel Monitorio cosa, che non ista nella legge nè in parola, nè in senso; e la causa, perchè non si dovesse dire *in bonis Ecclesiasticis Emphyteuticis*, è perchè la legge Veneta non li comprende; e non li comprende, perchè in questo Stato non ve ne sono: e la legge parla solo de' modi di possedere, che sono in questo Stato. Ma che peccato era riferir nel Breve le proprie parole della legge? Non so vedere, che danno fosse il vostro. Si poteva fare, e sarebbe stato sicuro modo: il non farlo non sarebbe stato male, se si fosse serbato il senso; ma l'affetto, e la prestezza suol causare simili errori.

B O V I O.

SOggiugnerete, che questo è così, quanto alla essenza del fatto, ma quanto al modo di parlare, il far menzione de' soli Enfiteotici fa parere la legge più grave, ed odiosa, quasi che fosse

fosse stata fatta per i soli Enfiteotici, e non più principalmente per gli altri, massimamente locati in perpetuo, ne' quali appare più equità, e maggior necessità di farla. Vi dico, che il Papa non parla del fine, per quali beni sia fatta la legge, ma della materia, cioè di che beni, ovvero in che beni ordini la legge, è la legge universale. E se la equità, e necessità di far tal legge era negli altri soli, e non negli Enfiteotici, o pur non tanta, dovea farsi degli altri soli. Essendosi dunque fatta di tutti, se di tutti avesse per disteso fatta menzione il Papa, non vi potevate dolere per certo. Ma che maggior ragione avete di dolervi, se essendo lesa la Immunità della Chiesa in tre e quattro sorti di beni stabili, il Papa si lamenta di una sola, e tace le altre? Se uno avesse ricevuto tre ingiurie, uno schiaffo, un pugno, ed una pugnalata, e desse querela della pugnalata sola, chi dirà che costui aggrava l'avversario? più presto si dovrebbe aver a bene, che il Papa non abbia esaggerato tanto la ingiustizia dalla legge, quanto poteva.

FULGENZIO.

QUi noi diciamo apertamente il contrario di quello, che dice il Padre Bovio, perchè la cosa non ista, come egli vorrebbe, quanto all'essenza del fatto, e si loderebbe la parola, quando la verità si fosse conservata. Concediamo bene, se così piace al Padre Bovio, che il far menzione de' beni Enfiteotici Ecclesia-

stici

ſtici ſia ſtato per far parere la legge grave , ed odioſa ; ma aggiugniamo di più , che non lo credendo, l'ha fatta parere quel, che non è : e quanto all'eſſenza non iſta così , anzi appunto l'errore ſta nella materia, perchè il Monitorio parla de' beni Enfiteotici, i quali non comprende la legge , la quale ſenza dubbio è univerſale , ma di quello ſolamente, perocchè ſi ritrova in queſto Stato. La neceſſità, ed equità ha ricercato, che ſi faccia legge di tutti , e di tutti ſi è fatta; e quando voi dite (che tra queſti tutti vi è l'Enfiteoſi) vi ſi riſponde , che non è vero, non perchè quel genere l'eſcluda, ma perchè l'eſclude il non eſſere in queſto Stato , ed in queſto conſiſte la querela, cioè, che taciuti quelli, che vi ſono, ſieno nominati quelli, che non vi ſi ritrovano. Mi piace anco molto, che vi laſciate intendere di non eſſer ſoddisfatti ancora, ma che avete altre pretenſioni, e che non volete quietarvi, ſin che non avrete moleſtata la Repubblica, ed i ſudditi ſuoi in tutto quello , che poſſedono, perchè dite, che il Papa ſi poteva lamentare di quattro leſioni fatte in quattro ſorti di beni ſtabili: ma perdonatemi , che queſto è un paſſar troppo avanti ; vorrete di qui a poco che ſi riconoſca anco la vita dal Papa, poichè adeſſo di nuovo , ſenza che mai più ſia venuto in penſiero ad alcuno, volete dar ragione di prelazione , conſolidazione , caducità a' contratti, che mai l'hanno avuta ; perdonatemi, che queſta parola è aſſai ſcandaloſa , poichè vi moſtra apparecchiato a tentar in pregiudizio al-

altrui ogni impresa. Noi vogliamo sostenere, e piacendo a Dio sosteneremo, che la Santità Sua non ha ragione di dolersi di quattro cose, come dite, e non crediamo, che la Sua Santa mente s'inchinerà ad udire le ingiuste proposte vostre di usurpar l'altrui. Perlochè anco l'esempio vostro non va come lo portate, ma è come se uno avendo fatte tre ingiurie, dato uno schiaffo, un pugno, ed una pugnalata, andasse poi ad accusar l'offeso, come avesse ingiuriato lui, così qua la Repubblica è offesa con alcuni tentativi, levargli i beni, la giustizia necessaria, e la libertà, ed è querelata, che essa leva agli Ecclesiastici le ragioni dell'Ensiteosi, il che non fa. Ma abbracciando tanti discorsi in una sola parola, non si doveva poner nel Monitorio *in bonis Ecclesiasticis Emphyteuticis*, perchè nè di questi tratta la legge del Senato, nè se ne trovano in questo Stato. Ma parla qui il Padre Bovio non senza qualche ingiuria della Sua Santità, la quale vuole, che conosca, che anco in quegli altri particolari modi di possedere sia offesa la libertà Ecclesiastica, e che tuttavia non ne parli. La verità è, che il Padre Bovio è tanto trasportato dall'affetto di offendere qualcuno, che offende indifferentemente; e qua vuole per coprir un errore, che Maestro Paolo non attribuisce al Pontefice, ma a' Ministri, che hanno formato il Breve, dar tassa a Sua Santità di un molto maggiore, di lasciar offendere l'Ecclesiastica Immunità negli altri contratti, senza farne menzione; così avviene di ordinario a chi

vuo-

vuole scusare quello, che non si può. Ma che ti par, Lettore, di questa ultima conchiusione del Bovio, (che dovrebbe la Repubblica non dolersi, ma più tosto aver a bene, che avendo offesa la Immunità Ecclesiastica in tre, o quattro sorti di beni stabili, il Papa si lamenta di una sola, e tace le altre, e non esagera l' ingiustizia quanto poteva.) Non permetta mai Dio, che in Venezia s' insegni simil sorta di dottrina falsa, scandalosa, ed eretica; cioè, che si debba aver per bene, che sieno taciuti, e dissimulati i gravi peccati, anzi quando fosse vero (cosa, che non farà mai) che la Repubblica usurpasse quello d'altrui, ovvero offendesse alcuno, avrebbe per gran pena il non esserne avvertita, e ripresa. Un Teologo in Roma scriverà tali cose, che sia di aver per bene l'esser comportato ne' delitti? Povera dottrina Cristiana, poichè si predica per bene quello, che gli stessi Gentili hanno conosciuto esser gran male. Socrate disse: esser male il fallare, ma peggio il non esser corretto del fallo.

B O V I O.

LA *causa per la quale nel Breve si pose* Emphyteuticis, *credo io forse, perchè lo stendere tutti quei quattro contratti, o il circoscrivere la natura loro comune, con dire nei contratti, ovvero modi di possedere, ne' quali il Dominio utile rimane separato dal diretto; questa, dico, era cosa troppo lunga, e fastidiosa. Avendo*

do poi a nominare un ſolo di queſti quattro, non ſi poteva prendere altro neſſun meglio, che la Enfiteoſi, perchè è più in uſo, che il feudo, ne' beni conceduti dalle Chieſe, e più nota degli altri, e più a propoſito per moſtrare il torto, che ſi faceva alle Chieſe nello impedire le prelazioni, e conſolidazioni, ec.

In fine volgetela, e rivolgetela, come volete, che non vi era in queſto luogo, che mordere: ma chi ha gran rabbia, più toſto che rimanerſene, morde la lingua propria. Ed è buon ſegno queſto, che non vi ſia con che difendere in fatto queſta legge, poichè per dir pur qualche coſa, queſto Autore è neceſſitato cavillare ſopra le parole, e con così poco fondamento.

FULGENZIO.

IL Proverbio mai falla, per difender un errore s' incorre in cento. La cauſa di aver poſto nel Breve le parole *in bonis Eccleſiaſticis Emphiteuticis*, la porta il Padre Bovio, e queſta non gli è ſtata detta da altri; ma dice di credere, che ſia tale, e con ragione, poichè è in luogo, che non ha potuto informarſi qual ſia ſtata; però penſa, che ſia queſta, cioè (per fuggir la lunghezza nello eſtendere, o circoſcrivere la Natura comune di que' contratti.) Padre Bovio, facevate bene informarvi anco di queſto, perchè in un Monitorio di più di ottanta righe in foglio reale, ſebbene ſi foſſero accreſciute quaranta parole non facevano lunghezza; ma quel

che

che più importa con dire *in bonis, quorum directa Ecclesiæ reservantur*, era distesò quello, che dite tanto lungo, ed era così breve, come *in bonis Ecclesiasticis Emphyteuticis*, numerate le lettere stesse, onde potete vedere, che la vostra escusazione non vale; ma l'ultima vale anco meno dove voi dite, *che era più a proposito per mostrare il torto, che si faceva alle Chiese*, cioè per trovar coperta più atta per ascondere la validità dell'ordinazione Veneta. Certo non posso non maravigliarmi, che questo Padre reputi, che sia mordere il dire, la legge non parla della materia, che voi dite; che altre parole sono più al caso, dove si sta più ne' termini della Controversia, che dove si cerchi la materia di essa? Qui dirò bene apertamente, che se ci fosse risposta reale non faceva bisogno di tante parole: in difetto di una risposta, la quale mostrasse esser vero, che la legge Veneta parli di enfiteosi: porta il Bovio congetture, rivolgimenti, e morsi, ed osserverà il Lettore, che sempre là è più maledico, dove meno si fida della sua ragione. E per tanto io ancora lo consiglierei a non rivolgerla tanto, che sarà sempre peggio, ed è ben segno certo, che non avessero, che dire contra questa legge, poichè per oppugnarla ha convenuto inventar parole, che gli mutassero il senso: vedono a Roma quanto sia difficile il difendersi quì, e però il Giusti a carte 13. avendo dato la risposta del Bovio, non soddisfatto aggiugne, *nè anco sarebbe gran cosa a dire, che* prædium emphyteuticum *possi largamente*

com-

comprendere ogni ragione, che abbia sovra una possessione, sebben non fosse propriamente enfiteosi; Signor no, che non sarebbe gran cosa, perchè il *large, & stricte*, giustifica ogni vostro modo di parlare, purchè non si voglia sofisticando portar una cosa per un'altra. Sta bene, Signor Giusti, che *prædium emphyteuticum* comprende ogni ragione sopra una possessione, sebben non fosse enfiteosi: ma se vorrete, che le sia poi dovuta la prelazione, la consolidazione, e la caducità, e che si debba scomunicare chi non gliela concede; questo è il falso; quando voi l'usarete in larga significazione, nessun vi dirà in contrario, ma quando a quella larga significazione vorrete dar le proprietà della ristretta in pregiudizio altrui, commetterete in Logica un paralogismo, ed in giurisprudenza una usurpazione.

B O V I O.

TErzo Argomento, Sogliono gli Ecclesiastici, per entrare ne' beni posseduti da' Laici, tentare di dar nome di Enfiteosi alle ragioni, per le quali ricevono canone, o censo, onde molte Città d'Italia hanno perciò tumultuato, e già in Padova dopo gran controversie tra i Monaci di Santa Giustina, e la Comunità, ed in Urbino tra il Clero, ed il Popolo, si venne a transazione, che non vi fosse mai luogo alla consolidazione per linea finita. E Bonifacio IX. in Ferrara, più tosto come Principe supremo, che come Pontefice, e di giustizia più tosto, che ai

 gra-

grazia, levò pur la caducità, prelazioni, e consolidazioni. E da tutto questo conchiude, che quello, che altrove ha potuto fare la transazione, e la legge, ha ancora potuto fare nello Stato di Venezia la lunga consuetudine.

RISPOSTA.

Ne' molti antichi contratti può forse essere quel dubbio, e quella frode di dar loro nome di Enfiteosi, sebbene non sono, non così ne' nuovi, ove può evidentemente costare della proprietà, della concessione in vera Enfiteosi, e di ogni altro requisito. Perchè dunque si fa legge universale, e non si eccettuano queste?

Ma lasciamo di parlare della equità di questa legge, dico non esservi la podestà nel Legislatore, e così essere nulla. In Padova se tanti anni sono, dopo gran controversie la lite ebbe quel fine per transazione, questo stesso è segno, che gli antichi Signori Veneziani conobbero di non aver podestà di finirla con sentenza e legge naturale, come adesso si è fatto. Così dico anco di Urbino. Bonifacio se fece tal legge, la fece come Papa, con la suprema podestà, che aveva sopra tutta la Chiesa e suoi Beni; e se vuole l' Autore, si creda che la fece come Principe secolare, mostri la Scrittura, che faccia questa formalità, altrimenti non si ci ha a credere. E' falsissimo, che quello, che fece il Papa per legge, o le parti per transazione, e volontaria cessione delle sue ragioni, la possa anco fare la consuetudine: perchè il Papa è Padrone, come si è detto, e così anco i parti-

lari, che transigono con autorità del Papa; come si è detto, niuna consuetudine può in-si contra la libertà Ecclesiastica.

FULGENZIO.

HA deliberato il Padre Bovio rispondere a tutte le ragioni, se anco perciò fosse ne-iario dir qualche cosa contra la sua Dottrina, :iò non importa appresso di lui, purchè in lche modo risponda. Non si ricorda qui le leggi Ecclesiastiche, che sono fatte già tre-to anni e più, che proibiscono le locazioni, enfiteosi lunghe ne' Beni Ecclesiastici, se non ı tante solennità, che con difficoltà poteva ıdursi a farne una, che eccedesse nove anni, lopo l'ordinazione di Paolo II., che fu del 68, non possono passar tre anni, senza molte ennità, e licenza anco della Sede Appostolica; ne vuole adunque per risposta dire, che la de può avvenire ne' contratti vecchi, ma non nuovi? quali sono questi nuovi? poichè le ıdizioni sono tali, e tante, che con loro è asi impossibile far, non dirò enfiteosi, ma con-tto nessuno, per più di tre anni? Attese le ali difficoltà nè le Chiese tentano di farne, i Laici vogliono implicarsi, poichè dopo al-ı tempo gli viene levata qualche difficoltà di :una solennità non serbata, e vengono privati 'loro miglioramenti.

La transazione seguita in Padova, che il Bo-o adduce per provare difetto di autorità nella :epubblica di decidere in simili cause, prova

tutto il contrario ; anzi questo è uno di quei documenti, che mostrano evidentemente questa autorità; perchè non ostando punto, che per transazione sii finita la Controversia, si comprende chiarissima l' autorità del Principe dal vedere, che il Compromissario eletto da ambe le parti fu autorizzato dal medesimo Principe, e la transazione dopo fatta, fu approvata dallo stesso: e sono in essere non solo i capitoli della concordia, ma ancora le lettere dell' approvazione Ducale del compromissario, e le altre dell' approvazione del concordato dopo seguito; ma, Padre Bovio, voi dottissimo in legge sapete, che le transazioni, che seguono tra due sudditi per ordine del Principe, non argomentano difetto di podestà in lui di decidere la causa, ma giudica, che sia meglio per la quiete loro deciderla per accordo delle parti, che per sentenza del Giudice: è vecchio quesito, *an Princeps possit cogere partes ad compromittendum, vel transigendum*, e si conchiude di sì, quando è espediente più questo modo, che quello della sentenza. Questo lo fanno spesso i gran Re tra due Famiglie, ed anco tra due Gentiluomini; lo fanno i Papi tra due beneficiati: quante cause beneficiate si terminano per transazione? Adunque di là conchiuderemo, che il Papa nelle cause beneficiate non sia Giudice assoluto? *Papa potest in caussa beneficiali cogere partes ad compromittendum*, che da Antonio di Burrio *c. cum M. F. de Const.* è discusso: Non credo, che deroghi niente all' autorità del Papa; anzi si conchiude evidentemente, perchè la transazione tra la Città di Pado-

va,

va, e i due Monasteri Benedettini fu fatta per ordine del Principe; adunque sopra quella causa il Principe aveva ogni podestà. *Bald.l.æquissimum, d. de usufruct.* In quello, che s'aspetta alla Bolla di Bonifacio IX. veramente il Padre Bovio dice una cosa, nella quale ha ragione, domandando pruova di quanto dice Maestro Paolo, che quel Papa, più come Principe, che come Papa fu sforzato nel Ferrarese levar la caducità, prelazione, e consolidazione ne' feudi, enfiteosi, ed altri simili contratti per ovviare a' tumulti, non contentandosi qua esso Padre Bovio di qualunque pruova, ma ricercandone una, che faccia questa formalità, ed ha ragione, perchè ha detto cosa alcuna senza mostrar la scrittura. Ora ecco la ragione, perchè Maestro Paolo ha detto, che Bonifacio IX. più come Principe, che come Papa fece quella Bolla, ed è perchè la Bolla dice così: *Albertus Marchio Estensis pro nobis, & Romana Ecclesia Vicarius in Temporalibus generalis*, vedete qui la formalità. Il Papa come Papa non ha Vicarj nelle Città *in Temporalibus*, ma come Principe di quello Stato, perchè se come Papa, ne avrebbe ancora negli altri luoghi, e ne avrebbe avuto anco S. Pietro; la Bolla in altro luogo dice: *Populus, & Commune dictæ Civitatis inter subditos, & fideles nostros.* Il Papa, come Principe, ha alcuni per sudditi e fedeli, non come Papa, perchè anco secondo il Padre Bovio, in quanto Papa ha la spirituale podestà sopra tutti, e non sopra alcuni special-

mente; non ſiamo già così rigidi noi col Padre Bovio di voler, che di quanto dice moſtri la formalità in Scrittura, che anzi ci contenteressimo, purchè non diceſſe contra la Scrittura, perchè egli non porta neſſun argomento tratto dalle parole della Bolla, e pure contra il ſenſo delle ſopraddette aſſeriſce, che Bonifacio lo fece come Pontefice. Ma in queſto paſſo il Giuſti a c. 14. non ſolo riprende, che ſia detto Bonifacio IX., più toſto come ſupremo, che come Papa, ma anco e per giuſtizia, non per grazia. *Eſſendo certo* (dice il Giuſti), *che come Principe non poteva fare, nè meno per via di Giuſtizia ſi può levare le preſtazioni, e conſolidazioni, poichè competono in virtù de' contratti.* Al qual dirò prima, che Bonifacio, come Pontefice, non avrebbe potuto per grazia levare alle Chieſe quello, che di giuſtizia foſſe ſtato loro, ſecondo la Dottrina, che allegherò di ſotto di S. Tommaſo, e del Gaetano, dove tengono, che il Papa non è Padrone, ma diſpenſatore, e che ſe alcuno riceve dal Papa de' Beni Eccleſiaſtici contra l'iſtituzione di Criſto è obbligato alla reſtituzione; perlochè ſe, per grazia, Bonifacio come Pontefice aveſſe rilaſciato a' Secolari quelle ragioni delle Chieſe, ſarebbono obbligati i Secolari alla reſtituzione, perchè il diſpenſatore, e proccuratore non può far grazia. Dirò anco poi, che quella propoſizione, *il Principe per giuſtizia non può levar le ragioni, che competono in virtù de' contratti*, detta così generalmente è falſa, ma per eſſer vera ha bi-

bisogno di due eccezioni; la prima, se per la mutazione delle cose, l'osservanza delle condizioni de' contratti diventasse troppo dannosa al privato, può il Principe per giustizia levare all' altro le ragioni, che gli competono per i contratti, come se fossero dati in enfiteosi dieci campi, con obbligo di pagare due botti di vino, e per un freddo eccessivo fossero morte dopo qualche anno tutte le viti del paese, onde il Vino diventasse carissimo; il Principe per giustizia, non risguardando il contratto, può mutare quel Canone. La seconda, se quel contratto riuscisse dannoso al ben pubblico, perchè siccome il Principe per il ben pubblico può levare al privato tutto quello, che possiede, così può anco levare una ragione particolare, che gli appartenga per un contratto fatto: perlochè dico, che Bonifacio IX. potè per giustizia levare le caducità, prelazioni, e consolidazioni per ambedue queste cause; e perchè per la mutazione de' tempi i patti suddetti erano fatti insopportabili a' Laici, e perchè apparteneva al ben pubblico levare le discordie, e sedizioni, che per ciò nascevano: e nella Bolla di quel Papa sono espresse, ed allegate queste due cause, e non è detto, che sii fatto per grazia. Pare una bella proposizione quella, non può il Principe levar le ragioni, che competono per i contratti fatti, ma non può applicare a questo proposito per tante cause dette nelle Considerazioni, ed altre notissime in questo Dominio. Ritorno al Padre Bovio, il quale aggiugne (esser

falſiſsimo, che quello che fece il Papa per legge in Ferrara, o le parti per traſlazione in Padova, ed Urbino, lo poſſa far la conſuetudine altrove:) non riſponde però alle ragioni, con le quali è provato: imperciocchè Maeſtro Paolo ha addotto il Conſ. 72. di Panormitano, ha allegato, che in Francia la conſuetudine ha fatto lo ſteſſo, onde ſi torna a dire: Tutto quello, che può fare il Papa, e gli Eccleſiaſtici per tranſazione nelle coſe temporali, lo può fare anco la conſuetudine legittimamente preſcritta: il contrario tenta dimoſtrare il Padre Bovio, e la ragione ſua è falſa, perchè dice (che il Papa è padrone de' beneficj) come profeſſa di ſopra aver moſtrato, ed è vero, che ſpeſſiſſimo l'ha chiamato padrone de' beneficj. Ma il Pontefice ſteſſo avrà per male tanta adulazione, e dottrina così ſcandaloſa; la Chieſa è padrona, non il Papa: il Papa è il Diſpenſatore Fedele, Depoſitario, e Cuſtode, così dice la dottrina Teologica; baſterà in coſa chiara addurre un luogo del Gaetano 2. 2. q. 43. art. 8. *In principio corporis: nota diligenter, quod ſicut magna eſt differentia inter Communitatem, & Rectores illius, reſpectu bonorum communium, quia Rector eſt ſicut Depoſitarius, & Diſpenſator, ipſa vero communitas eſt Domina rerum ſuarum, ac per hoc communitas non tenetur ad conſervandum bona ſua, licet Rectores teneantur ad conſervationem, ſicut Depoſitarii bonorum alienorum, &c. ita magna eſt differentia inter Prælatos Eccleſiæ, includendo etiam Papam, & ipſam Eccleſiam; quia*

quia nec Papa , nec aliquis Prælatus est Dominus rerum Ecclesiæ , sed Ecclesia ipsa est Domina , quia donatores non donant , & transferunt jura sua in Papam , aut Prælatum , sed in Ecclesiam Romanam , vel talem , & propterea de Prælatis dicitur in littera , quod tenentur de necessitate salutis ad conservationem bonorum Ecclesiæ : non autem hoc dicitur de Ecclesia ipsa , quæ est Domina , quæ potest de suis disponere , sicut Domina , nec putes propterea quod Papa habet plenitudinem potestatis Ecclesiasticæ , ob hoc possit de bonis Ecclesiæ disponere , sicut potest Ecclesia ; quoniam plenitudo potestatis Ecclesiasticæ ipsius Papæ , intelligitur in spiritualibus tantum , de temporalibus enim in ordine ad spiritualia potestatem habet , hanc enim spiritualem potestatem dedit Christus Petro . Matth. 16. *Tibi dabo claves Regni Cœlorum , & quodcumque ligaveris super Terram , erit ligatum & in Cœlis , & quodcumque solveris super Terram , erit solutum & in Cœlis . Claves Regni Cœlorum dicit , & non Regni Mundi hujus , & spiritualem cibum mandavit dandum .* Joan. ult. *Pasce oves meas , unde ita tenentur ad restitutionem , qui a Papa bona Ecclesiæ pro libito Papæ habuerunt , ut ditentur , exaltentur , & magnificentur , sicut qui ab aliis Prælatis similia Ecclesiæ bona acceperunt : omnis namque donatio Ecclesiasticæ rei pietate , vel necessitate vacua , non distributio , sed dissipatio est , a Dispensatore usurpata .* Vedete , Padre Bovio , come la speranza di diventar padrone di qualche bene Ecclesiastico vi fa insegnar cosa da mal Teologo , e dare Dominio

al

al Difpenfatore ; confiderate Gaetano , ove dice, che chi avrà ricevuto dal Papa è obbligato a reftituzione : adunque il Papa non è padrone , poichè chi riceve dal padrone , poffiede legittimamente : e fe il Papa, perchè non è padrone, non può ad arbitrio lafciar di mano i beni della Chiefa , per la dottrina del Gaetano , adunque la Chiefa, che è padrona, lo potrà fare , ma la Chiefa , che è la Congregazione de' Fedeli , non efprime il fuo fenfo fe non con l'ufo, e colla confuetudine , adunque la confuetudine farà il legittimo , e vero modo di lafciar di mano , e trasferire ad altri i beni, che prima foffero della Chiefa , poichè la confuetudine è un vero Decreto di effa Chiefa ; perlochè quando volete , che i beni della Chiefa non poffano paffar ad ufi Secolari fenza licenza del padrone , voi approvate la forza della confuetudine , ed eftenuate quella de' Prelati per effer effi folamente difpenfatori ; ma quando bene foffero padroni, ci è un'altra fallità nella ragione del Padre Bovio, perchè anzi la prefcrizione non è fatta per altro , che per mutar i Dominj , e Padronanze ; di modo che la ragione conchiude tutto il contrario , che ficcome per legge , e tranfazione, così per confuetudine legittimamente prefcritta fi muta il Dominio , e quefto effendo *de jure naturæ* , gli cede ogni umana ordinazione , nè vale ricorrere alla Sacra Ancora , e dire , che niuna confuetudine fi può indurre contra la libertà Ecclefiaftica , perchè di fopra è moftrato , che s'intende contra la Spirituale , che Crifto

ha

ha dato alla Chiesa, ma delle concesse dagli uomini è falso, e contra la natura.

BOVIO.

Quarto Argomento. I Dottori, avvertito il notabile danno, che il Laico riceve per la consolidazione a linea finita, per loro comune opinione affatto l'hanno levata, dicendo, che il più prossimo parente può farsi di ragione investire (1). *Come volesse conchiudere l'Autore; dunque la Repubblica non ha con legge ordinato altro, che quello stesso che già i Dottori dicono, eziandio senza legge essere di ragione; ed adduce per se il Claro, ed alcuni altri.*

Risposta.

Già si è mostrato di sopra, che la Repubblica non ha autorità di far leggi sopra i beni Ecclesiastici, ancorchè fossero giustissime, e favorevoli alle Chiese. Quei Dottori poi non parlano se non della consolidazione per linea finita, e la legge non solo toglie questa, ma anco la prelazione, e caducità. Anzi manco quei Dottori fanno per l'Autore, perchè alcuni parlano in generale della Enfiteosi, e non in ispecie della Ecclesiastica; anzi Socino Juniore, e Grato citati dal Claro, dicono questo non valere nella Ecclesiastica (2). *Altri*

(1) Fogl. 34. Ed i Dottori ancora.
(2) Clar. lib. 4. q. 43.

tri, come il Claro, parlano anco della Ecclesiastica, ma solo in quel caso, quando si abbia ad investire ad altri; che pare essere giusto, sieno preferiti agli altri i parenti del primo Ensiteuta. Ma in caso che la Chiesa voglia consolidare, e pigliarsela per se, il Claro stesso con l'Abbate citati dall' Autore tengono il contrario.

FULGENZIO.

GIà si è mostrato, che le Ordinazioni Venete non cadono sopra beni Ecclesiastici, ma Secolari, e vanamente dal Padre Bovio viene replicata la contraria tante volte, che è un fastidio, la quale anco portata così senza limitazione, come sempre egli la porta, è falsa, e serve all' usurpazione delle ragioni altrui. Non è anco vero, che la ragione di Maestro Paolo voglia conchiudere, che la Repubblica abbia determinato quello, che i Dottori dicono, anco senza leggi esser di ragione; perche i Dottori mai conchiudono cosa alcuna esser di ragione, senza legge: *Erubescimus, cum sine lege loquimur.* E quando i Dottori fanno alcuna determinazione, non vogliono altro dire, se non che la legge scritta, o non iscritta comprenda, o non comprenda alcuna cosa, che sarebbe forse giudicato, e tenuto in contrario senza la loro dichiarazione, ovvero non si saprebbe, se non fosse la loro esposizione, ed attestazione; e perciò si chiamano Giurisconsulti, o Giurisprudenti, perchè non fanno alcuna cosa giusta, o non giusta,

ſta, ma riſpondono quello che ſia giuſto. E quello che i Dottori dicono in queſto particolare, non è altro che un atteſtare della Conſuetudine Generale equivalente ad una legge, la quale per i ſopravvenuti accidenti abbia ſtabilito per tutto, che non ſi terminino l' Enfiteoſi, poichè l'evento ha dimoſtrato non eſſer ſecondo la mente della legge, che chi ha cauſa dall' Enfiteota ſia privato de' miglioramenti ſuoi, i quali quando fu da principio formata la legge, non ſi previde, che doveſſero eccedere il diretto, come ſi è veduto dopo; che ſe foſſe ſtato preveduto ſarebbe ſtato coſtituito. Se quei Dottori poi da Maeſtro Paolo allegati parlano della conſolidazione per linea finita ſolamente, ciò non importa, perchè queſto baſta per il propoſito, che non è neceſſario con una ſola ragione provar tutte tre le parti; queſta ragione ne pruova una: la prelazione, e caducità ſi pruovano con altre ragioni; ma perchè tirando tutto a ſuo propoſito non vuole il Bovio, che i Dottori, i quali parlano di ogni Enfiteoſi, s' intendino della Eccleſiaſtica, e ſe eſpreſſamente la nomineranno, ha un' altra fuga, che non s' intenda, quando la Chieſa vuole per ſe lo ſtabile, e ricerca Dottori, che non parlino in generale, ma in particolare dell' Eccleſiaſtica, ed eziandio in caſo che la Chieſa voleſſe lo ſtabile per ſe, potrà leggere *Ruin. conſ.* 12. *vol.* 1. *Decio conſ.* 13. & *conſ.* 131. Anzi che la Chieſa non poſſi neppure creſcergli penſione, lo moſtra *Rimin. Jun. cap.* 444. *Cur. conſ.* 47. Eccovi adunque quattro

Dot-

Dottori, i quali hanno per ingiustizia, che la Chiesa vogli ritenere per se gli utili di una Enfiteosi, quando anco secondo i patti della prima investitura fosse finita,

B O V I O (1).

Quinto Argomento. La caducità per Canone non pagato, la prelazione in caso di vendita, e la consolidazione per linea finita non sono condizioni necessarie, ed essenziali al contratto dell' Enfiteosi; dunque si sono potute levar con legge.

R I S P O S T A.

Per il detto dello stesso Autore sono essenziali; perchè egli nello stesso foglio dice, che Papa Bonifacio IX. avendo levate dall' Enfiteosi in Ferrara queste caducità, consolidazioni, e prelazioni, ci diede nuova forma, e le ridusse più a natura di censo, che di altro contratto. E chi non sa, che quello che muta la natura della cosa è essenziale a quella? E la legge terza, d. de usufructu, *dice*: Ne in universum inutiles essent proprietates semper abscedente usufructu, placuit certis modis extingui usumfructum, & ad proprietatem reverti. *Ora nelle cose morali quello, senza che la cosa non serve al suo fine, è co-*

(1) Pog. 43. Non è nessuna maraviglia.

è come essenziale, e necessaria condizione di quella. E dico di più che o sia essenziale, o non sia, non può farvi legge sopra, chi non vi ha podestà.

FULGENZIO.

Questo si può ben dire, che sia cavillar sulle parole, mentre non si ha modo di risponder alla ragione. Dovendo Maestro Paolo provare, che la consuetudine, legittimamente prescritta, levi la caducità, prelazione, e consolidazione, se questo venga fatto dalla consuetudine, mutando la natura del contratto in altra, o non la mutando, non importava il trattarlo. Però ha detto benissimo Maestro Paolo, che queste non sono condizioni essenziali, nè contraddice a quel che ha detto altrove, cioè, che Papa Bonifacio IX., col levar questa gli dasse nuova forma, riducendoli più a natura di censi, perchè non è mal detto (il buon Soldato è della natura del Leone, ed il buon Cristiano della natura dell'Agnello); perchè ridurre una cosa alla natura di un'altra vuol dire, che restando la sua essenza, se gli dia gli accidenti soliti di ritrovarsi in quell'altra inseparabilmente. Se un feroce Cavallo sarà dal domatore fatto mansueto, si dirà, l'ha ridotto a natura di Agnello, ed è parlar comunissimo; gli accidenti inseparabili del Censo sono, che chi lo paga sia padrone del fondo, e possi disporre a suo beneplacito, nè l'abbia soggetto a caducità, prelazione, o consolidazione: ridurre un

Enfi-

Enfiteosi a natura di Censo vuol dire, che stando ferma la sua essenza, che il diretto sia appresso quello, che riceve la pensione, se le diano quegli accidenti, che il Censo ha. Ma chi vuol vedere chiaramente, se ha detto benissimo Maestro Paolo, che tali condizioni non sieno essenziali all' Enfiteosi, ma accidentali, e però la consuetudine prescritta le possi levare, che questo è il punto, consideri che il patto non può levare a modo alcuno l'essenza di un contratto; l'essenza del comodato è, che sia dato *gratis*, fate, che c' intervenga prezzo, non è comodato, ma locazione: l'essenza della società è, che il danaro posto soggiaccia ai pericoli; se si leverà il soggiacer al pericolo, non è più società, ma mutuo; dunque, se per patto si può levar dall' Enfiteosi la prelazione, la consolidazione, e caducità, non saranno essenziali di certo; ma è cosa chiara, che per patti tra i contraenti si può costituir un Enfiteosi senza queste qualità, adunque non sono essenziali. Ma più efficacemente si prova per le leggi di Giustiniano, la legge *in Emphyteuticariis*, *C. de jure Emphyt.* stabilisce la caducità in caso solamente, che non vi sii patto nello stromento, che dica altrimenti; la legge *cum dubitatur* stabilisce la prelazione, ma in caso, che lo stromento non abbi altri patti; adunque nessuna di queste qualità sono della natura dell' Enfiteosi, potendosi levar con i patti; adunque siccome per patti e leggi si levano, e mutano tutte tre queste, si ponno mutare ancò per prescrizione legittima: e

quel-

quello, che il Padre Bovio aggiunge della *l. 3. d. de usuf.* non vale, nè fa a propofito, perchè s'intende quando l'ufufruttuario non riconofce, nè con penfione, nè in alcun'altra cofa il Proprietario; perchè in quel cafo farebbe del tutto inutile la proprietà, che non è così quì, dov'è riconofciuto con la penfione; e però anco Papa Bonifacio, il quale leva la caducità, prelazione, e confolidazione, come fi è detto; dice *jure directi dominii femper falvo*, che per la ragione del Padre Bovio farebbe vano, nè fervirebbe al fuo fine; imperocchè fe il *jus directi dominii* aveffe neceffariamente congiunta la prelazione, confolidazione, e caducità, come il Padre Bovio vorrebbe, Papa Bonifacio, avendole levate, non poteva dire *jure directi dominii femper falvo*; ma credo, che il Padre Bovio abbia veduta la vanità della fua oppofizione, e rifpofta, e però al fine corre *ad Sacrum Afylum*; che o fia effenziale, o no, non vi può far legge chi non v'ha podeftà, ed io lo confento: ma aggiungo, che la Repubblica ci ha la podeftà, perchè quello, fovra di che è fatta la legge, è cofa laica, e che per la necefsità del ben pubblico può il Principe far legge anco fopra ogni ftabile dello Stato fuo, come ho moftrato; ma non occorre venir a quefto, perchè la materia della legge non è cofa Ecclefiaftica, nè s'afpetta all'Ecclefiaftico farvi fopra ordinazione.

E BO-

BOVIO (1).

SEsto Argomento. Adduce due rescritti di due Duci di Venezia simili a questa legge, e quindi inferisce, che non è nuova, ma anticamente stabilita già in consuetudine, e che l' hanno saputo gli Ecclesiastici, e Sommi Pontefici, e massime Clemente VIII., e tacendo hanno consentito, e poi al solito dice molte immodestie.

RISPOSTA.

A tutto questo già più volte si è risposto non aver avuto la Repubblica tale autorità, nè contra la immunità Ecclesiastica poter indursi consuetudine. I Papi, se lo hanno saputo, hanno ammonita la Repubblica, come di molti si è detto di sopra; chi non li ha ammoniti, non lo avrà saputo, che non avrebbero lasciato di fare co' Duci della Repubblica Veneta, quello che poche carte addietro si è mostrato, che hanno fatto coi Re, ed Imperadori.

FULGENZIO.

OLtre quello, che porta nel suo Sommario il Padre Bovio, mostra Maestro Paolo nelle Considerazioni, che avendo il Senato nel far la sua ordinazione detto, che estendeva la de-

(1) Fogl. 44. Vi sono molti Decreti.

decisione fatta nella causa particolare per il servizio della Repubblica, per quiete, e consolazione de' sudditi ad ogni altra materia di simil natura, acciò si procedesse ne' giudicj conforme alla buona consuetudine, ed in conformità dei giudicj già seguiti, pare, che sentendo nominar consuetudini e giudicj, si dovesse prima intendere, che consuetudine, e che giudicj erano questi, innanzi che venir così senza cognizione della causa alla risoluzione, e che i Ministri dovevano riferir questi particolari a Sua Santità; il che non avendosi fatto, mostra, che dubitassero se cercavano la dovuta informazione di incontrar alcuna cosa, per la quale restasse impedita la fulminazione. Al che il Padre Bovio non risponde altro, se non che (Maestro Paolo dice molte immodestie) ; dalla qual cosa si vede tanto alto ascendere la estimazione di se stesso, che quando ha sposata la propria opinione, non concede, che sia pur lecito ad altri replicar cosa, che anco i ciechi veggono di quanti inconvenienti sia cagione. Il Lettore senza dubbio ormai sarà infastidito di tante repliche della stessa cosa appunto, cioè, che la Repubblica non ha fatto ordinazione se non in cose, dove ha evidentemente piena, ed intera autorità, così perchè la consuetudine legittimamente introdotta e prescritta ha ogni vigore sovra tutte le cose temporali, e può accomodare alle nenecessità, e converzione de' tempi ogni legge e privilegio umano, sii di quanto grande uomo si vuole, come perchè ha virtù dalla legge Natu-

rale, che è di Dio, sebbene alcuno dica, che la consuetudine non possi sovra certa sorta di ordini di podestà umana, ritiene però la consuetudine la sua forza datagli da Dio, e le leggi, quali dicono *non obstantibus consuetudinibus*, non si possono mai intendere, salvochè delle illegittime, e sarebbe pensier tirannico lo stimar tanto un'autorità umana, che si dicesse, che potesse stabilir cosa con tanta fermezza, che si promettesse perpetuità. Dio ha riservato questo a se, bisogna, che ogni uomo si contenti di essere inferiore a Sua Maestà Divina. Nè si deve credere, che i Papi, se avessero saputi questi usi, li avessero voluti riprendere. Io tengo per certo, che i Santi Pontefici, quando avessero saputo qualche cattiva usanza, avrebbero proccurato di levarla; ma questa consuetudine l'hanno saputa e conosciuta legittima, e perciò tacitamente approvata. Non credo, che alcun Pontefice sia stato della opinione del Padre Bovio, che abbia pensato far piacere nelle cose malfatte; e se alcuno ha ammonita la Repubblica sovra questi particolari, che trattiamo, il Padre Bovio, che ha potuto volger sottosopra tutt'i registri, ne doveva portar una: ma non l'avendo portata, potremo ben noi dire, che questo è uno de' Giganti formati in aria, ed un fantasma finto in mente del Padre Bovio, per non sapere che dire.

BO-

BOVIO.

F*Inalmente dice, che se la proposta brevità lo permettesse, mostrerebbe quanto fuori di ogni convenienza nel Monitorio si dica, avendo riguardo a questa legge* (1): Cumque præmissa in aliquibus Ecclesiarum jura etiam ex contractibus initis ipsis Ecclesiis competentia auferant. *Ed insieme sarebbe noto, che per tal legge non viene levato alle Chiese alcun* Jus quæsitum.

RISPOSTA.

Ha fatto molto bene a non pigliarsi questa impresa, che non ne sarebbe riuscito ad onore, perchè creda s'inganni in questo, e dica: Adesso non è ancora estinta la linea, dunque io Padron diretto non ho ancora Jus quæsitum, sed post extinctionem lineæ quærendum. *E non si avvede, che io* nunc habeo Jus quæsitum, sed non pro nunc, sed pro quando erit extincta linea: *ed un Teologo dovrebbe per queste cose averle per le mani, essendovene molte simili nella Teologia, come quella*: Deus ab æterno voluit creare mundum, non ab æterno sed in tempore. *Ha, dico, il Padron diretto* Jus quæsitum. *Se forse*

(1) Fogl. 46. Se la proposta.

questo Jus *non volessimo chiamare più tosto* Jus reservatum sibi, *perchè nella locazione, a tempo o linea, non concesse il dominio utile, se non per quel tempo, di lì avanti se lo riserverà per se. Onde come sarebbe ingiusto privar la Chiesa di quel* Jus *dopo estinta la linea, così è ingiusto privarla dello stesso qualche tempo avanti.*

FULGENZIO.

IL Padre Bovio fa una bella conchiusione a questa parte, facendosi indovino, come Maestro Paolo ricevi il significato della voce *jus quæsitum*, e si volge in mente certe puerilità, che non le direbbe uno scolaro di concordanze; si sa, che il *jus quæsitum* è quello, che non ricerca altro titolo, sebbene può mancargli la possessione, nè Maestro Paolo è così semplice, che pensasse doversi allungar le sue Considerazioni di più di 50. carte, coll'aggiunger tre parole, come fu creduto di allungar un Breve con una parola; non stimi mai che portasse una sì sciocca scusa, ma la lunghezza schifata di lui sarebbe in mostrare le ragioni de' contratti usati nello Stato di Venezia, i quali anco sono diversi in diverse Città; il che non poteva far facilmente senza mostrare i naturali accidenti avvenuti a queste regioni, che hanno causate mutazioni ne' terreni, e necessità di spendervi, ed adoperarvi fatiche per mantenerli atti alla colti-

tivazione, e gli accidenti umani avvenuti da qualche centinaja d'anni in qua, i quali hanno causato tante alterazioni; e senza cognizione di tutti questi particolari non si può mostrare occultamente ad uno, che voglia tergiversare, che la consuetudine già tanti anni introdotta abbia avuto canonico principio; sebbene si deve presupponere, che così sii, e però che si debbi continuare in quello, che già tanti anni si è osservato, cioè, che ne' beni sopra i quali le Chiese ricevono pensioni, o abbino diretti, non s'intendono aver ragione alcuna di appropriarsi lo stabile posseduto dal Laico; il che dovendo contenere narrazione di molti acquisti antichi, e progressi, e mutazioni di molte possessioni, e titoli, sarebbe stata cosa lunga, ma ben però necessaria da sapere a chi avesse pensato di riprendere uso così antico, e la risoluzione di una Repubblica tanto prudente, quanto è questa. Nel che Maestro Paolo si è tanto più confermato, quanto che dal libro del Padre Bovio si è certificato, che di questa causa particolarmente in Roma, non si sa niente come ella stia, fuor che quello, che di qua è stato scritto, e chi oltre questo ne parla, porta le cose tutte alla rovescia di quel che stanno. Ed era forse meglio, che il Padre Bovio scrivesse di Teologia, ed esaminasse le proposizioni, che quì apporta, che proporsi di scrivere in questa materia, della quale in fatti non ha alcuna cognizione; onde apportando con le risposte le cose al-

trimenti di quello, che ſtanno, conferma l'opinione; che in queſta cauſa foſſe neceſſario prender altra informazione di quella, che hanno data alcuni più deſideroſi, ed avidi di veder una qualche ſtrepitoſa novità, che intelligenti della realtà del fatto; del che renderanno ſtrettiſſimo conto a Dio, avendo con menzogne ſomminiſtrato materia a tanti mali.



SE-

SESTA PARTE

Della validità delle Censure, e che si è osservata la dovuta forma del giudizio, ed ogni altra cosa a ciò requisita.

BOVIO

Con due capi di Argomenti pretendeva l'Autore mostrare la nullità delle Censure, cioè per difetto di materia, e per difetto di forma. Al primo capo di Argomenti si è risposto finora, mostrando che le leggi, e giudizj de' Signori Veneziani sieno veramente contra la libertà, ed immunità Ecclesiastica: onde essendovi peccato mortale, e non leggiero, vi è stata materia sufficientissima, sopra la quale validamente sono cadute le Censure. Al secondo capo di Argomenti risponderemo ora, cioè a quello, che egli oppone non essersi osservato in ciò il dovuto ordine, e forma giudiziaria, e ad altre simili obbiezioni, le quali egli non propone in un luogo solo, ma sparse quà, e là, non lasciando mai occasione, anzi cercandola sempre a proposito, ed a sproposito di digredire a questo, ed esagerarlo. Parla di questo a' fogli 23. 25. 27. e seguenti, ed anco a' fogli 50. Ma tutto quello, che egli in diversi luoghi dice, noi quì ridurremo brevemente ad alcuni Argomenti.

FUL-

FULGENZIO.

POichè abbiamo confutate tutte le risposte, e ragioni di questo Autore in quello, che tocca la materia, ed il merito della causa, chiamandoci egli alla discussione dell' ordine, è necessario, che prima vediamo brevissimamente qual ordine sia necessario di osservarsi nel fulminar le Scomuniche, perchè a quello come ad un esemplare riferendo la Scomunica, di che trattiamo, vedremo se ella è per questo da stimarsi valida, o invalida. E se la Scomunica fosse *de jure positivo* (come alcuni Moderni vogliono) se ne tratterebbe con maggior difficoltà, perchè il Padre Bovio la variarebbe a modo suo; ma seguendo gli antichi Santi Padri, dico, che quando Cristo Nostro Signore in San Matteo al c.18. istituì l'uso santo della Scomunica per emenda de' peccatori, non comandò, nè concesse, che subito trovato uno in peccato si corresse a scomunicarlo, che tal cosa avrebbe servito più ad indurare, che ad intenerire il cuore; ma ordinò tre monizioni innanzi, come necessarie. La prima da quello, che avvertisse, e scuoprisse il fratello in peccato. La seconda dallo stesso con due o tre aggiunti. La terza da tutta la Congregazione della Chiesa, promettendo, che egli avrebbe per legato in Cielo quello, che da due o tre congregati in nome suo fosse legato in terra: perlochè, siccome non dobbiamo dubitare, che la sentenza di Cristo in Cielo sarà conforme alla sentenza della Chiesa in terra, quando

do faranno offervate le cofe ftabilite da Crifto; così quando farà fatto altrimenti, abbiamo anco da credere certamente, che tentino gli uomini quanto vogliano di legare, Dio non fia per approvare il loro tentativo: perlochè San Girolamo, Matth. 16. diffe, che era una infolenza de' Farifei il riputare di aver podeftà di fcioglieṙe, o legare altri, che quelli, quali Dio ha fciolto, o legato prima: *Iftum locum* (dice) *Epifcopi, & Presbyteri non intelligentes aliquid fibi de Pharifæorum affumunt fupercilio, ut vel damnent innocentes, vel folvere fe noxios arbitrentur, cum apud Dominum non fententia Sacerdotum, fed reorum vita quæratur.* Quello che ha efaminato le leggi, ed i Giudicj Veneti, ed ha ftimato che foffero in offefa di Dio, e riferitolo alla Santità Sua, ed animatola contra la Repubblica, non ha veduto, e confiderato, che fi doveva ofservar queft' ordine di farla avvertita; che fe ciò foffe ftato fatto prima che paffare innanzi, e fi aveffe moftrato dove credeva, che la Repubblica erraffe, quando ci foffe ftato errore, effa per la fua pietà l'avrebbe corretto, e fenza dubbio egli dalle rifpofte fi avrebbe conofciuto, che non vi era bifogno di emendazione. Non obbligò Crifto il fedele di credere a qualunque gli diceffe, Tu hai errato, ma a chi lo dimoftraffe con la legge della Maeftà Sua Divina o fcritta, o non ifcritta, ma inferita nel lume della ragione, ed efpofta dalla Santa Chiefa: il dire voglio che tu credi a me, che tu hai fallato, non è *corripere inter te, & ipfum folum*; così la moni-

zio-

zione di questo primo, come quella de' due o tre, e la terza della Chiesa dee contenere le ragioni, che mostrano il peccato, e gli Argomenti che invitino alla correzione, appropriati a' luoghi, a' tempi, ed alle persone, e non si dee credere, che quando Cristo disse *corripe*, intendesse, che si andasse a dire al fratello: *Ego te corripio*, *ego te moneo*; siccome quando la Scrittura dà Precetti, che comanda a' Padri: *Docete filios vestros*, *ut illa meditentur*, troppo trascurato sarebbe quel Padre, che dicesse a' suoi Figli: io v'insegno i Precetti di Dio, e non passasse più oltre. Insegnare significa esponere, provare, confermare, e confutare le cose contrarie, e questo è l'obbligo del Padre. Il *monere*, *&* *corripere de peccato* è spiegare la legge, contra la quale è l'operazione, e confermarla, e rispondere a' fondamenti, co' quali indebitamente il peccator si difendesse, e mostrargli ancora l'infelicità, e danni Spirituali, ne' quali incorre per il peccato, e confortarlo a resistere alle tentazioni: le quali cose sono varie, secondo la varietà de' peccati. Tutti i luoghi non servono per tutti, e simile a questa monizione dee essere anco la seconda da farsi da' due, o tre, e la terza da farsi dalla Chiesa. Se il Padre Bovio innanzi che insinuare le sue passioni alle orecchie della Santità Sua avesse scritto un Libro, impugnando le leggi, ed i giudizj della Repubblica, il che si poteva far o con istampa, o senza stampa, come gli fosse piaciuto, ed avesse dimostrato alla Repubblica l'opi-

l'opinion sua, era da commendare la sua carità, e stimarla Evangelica, ed era un fare quello che Cristo ha voluto, ed ovviare a tanti mali, perchè la Repubblica avrebbe ricevuta l'ammonizione, e fatto lui capace, sicchè senza dubbio sarebbe restato d'incitare la Santità Sua contra questo Stato. E se gli altri, che pur hanno in questa materia scritto, che potevano tener il luogo de' due, ovvero tre del Vangelo, avessero allora pubblicati i loro scritti, restava la stessa speranza. E se anco i Consultori, i quali hanno approvata la risoluzione di Sua Santità, fossero venuti innanzi per far la terza Evangelica ammonizione, non si può dire quanti beni ne fariano seguiti. Non posso restar di dire al Padre Bovio, che il suo Libro, e gli altri adesso sono fuori di tempo specialmente per questo capo. Al peccatore (dice Cristo) si faccia correzione innanzi la Scomunica, e triplicata, e da tre sorte di persone, e si faccia seriamente: questa sua è posteriore alla Scomunica, e per tanto non è delle comandate da Cristo; adesso si controverte dal canto vostro non la salute delle anime, ma il sostentare la vostra opinione. Questa è la causa, perchè il Bovio dopo aver scritta una certa Lettera da Milano, prima che intendesse punto delle cose, che si trattano, ora informatosi dalle Considerazioni, ha giudicato per difesa dell' opinione sua tentar di risolvere quello, che inteso prima di procedere alle Censure, ed allora esaminato, e discusso, sarebbe stato con frutto, e senza passione;

sione ; ma ora a chi ha gli occhiali dell' affetto , per aver fatto il salto innanzi l'informazione necessaria , non è rappresentata la causa nella sua vera figura , nè suo colore , nè sua grandezza , e nel suo luogo . Questo è un fallo nell' ordine il più notabile che possa esser fatto, il quale nelle Considerazioni è leggiermente ponderato , ma io sono stato sforzato porlo quì per far una correzione fraterna al Padre Bovio ; la quale sebbene non passerà innanzi , sicchè vadi al giudizio della Chiesa , non sarà però che non debba andare al giudizio della propria sua coscienza , la quale farà il rimanente delle ammonizioni , per riferire finalmente il tutto al giudizio Divino . Ora sentiamo quello , che il Bovio risponde a' mancamenti mostrati da Maestro Paolo nell' ordine.

B O V I O.

P*Rimo Argomento. Il Breve, nel quale il Papa comandava sotto pena di Scomunica, che si rilasciassero i due Canonico, ed Abbate prigioni, aveva titolo tale* (1) *:* Dilectis filiis Nobilibus Viris Marino Grimano Duci, & Reipub. Venetorum . *Questo Breve fu presentato a' 25. di Febbrajo , quando già Marino Grimani era morto, ed il nuovo Duce eletto : dunque il presente Duce non è ammonito, e si è proceduto contro*

(1) Fogl. 25. Ma è tempo.

tro di lui, senza osservare l'atto, che è sustanziale al giudizio, cioè la citazione per la declaratoria, e l'ammonizione per le Censure. E quì finge l'Autore al suo solito, che un qualche Canonista difenderebbe questa azione con la dottrina loro: Papa est judex vivorum, & mortuorum, *come se si potesse ammonire un morto.*

RISPOSTA.

Combatta egli co' morti, e con le fantasme, quali a suo modo si forma, che con noi non ha che contrastar in questo; perchè noi non rispondiamo a queste sciocchezze, ma sibbene che il Breve fu scritto, mentre il Duce Grimani viveva, e se poi fu presentato dopo la sua morte, questo non rileva punto, perchè il Breve è diretto alla Repubblica Veneta, della quale il Duce, chicchessia pro tempore, *è parte: in maniera che sebbene si ponesse solamente per titolo:* Reipublicæ Venetorum, *verrebbe con gli altri ammonito il Duce. E se vi si pone il nome del Duce, non è per necessità, quasi che nel nome di* Reipublicæ *non vi si comprenda anche egli, ma per prerogativa di onore. O dunque vi sta il nome di questo Duce, o il nome di quell' altro, od anco nell' uno, e nell' altro, questo non importa, che ammonendosi la Repubblica, si ammonisce ciascuno, che è parte di lei: oltre che il Monitorio spedito poi sotto il 17. di Aprile serve per citazione, come or ora diremo.*

FUL-

FULCENZIO.

IL Padre Bovio dice, che Maestro Paolo combatte co' morti. Dio ci guardi da tale empietà. Questi sono riservati al sol giudicio Divino, ed è grande empietà trattar con loro, come se ancor vivessero; ardisca per questo chi ogni cosa ardisce; colle fantasme convien bene combattere chi vuol rispondere al Padre Bovio, e ne sarà questa una per necessità, che si forma in mente di poter scusar l'inescusabile. Primieramente voglio concedere ogni cosa; sia scritto il Breve, mentre il Duce Grimani viveva; il Breve è diretto alla Repubblica; il Duce si comprende nel nome di Repubblica; segue per questo, che si dovesse mandar da Roma, e presentarlo morto Marino Grimani? Perchè il Duce è compreso nel nome di Repubblica, e perchè non era necessario nominare il Serenissimo presente, adunque si doveva presentar con nome d'uno, che si sapeva già tanti giorni esser morto? Non serve dire: (Il Breve è scritto, mentre viveva il Duce Grimani:) la data è de' 10. Dicembre, quando sia scritto non lo so, ma so bene, che in Roma fu deliberato farlo presentare dopo, che il Duce Grimani era morto, e creato il presente Duce, e dopo esser state fatte con lui le congratulazioni della sua elezione. Che fosse presentato dopo la morte. questo è ben certo: e perchè non rifarlo, sapendosi in Roma, che era morto avanti che si mandasse? Questo sia detto quanto al passato. Del

Del Doge presente, dice Maestro Paolo, per quel Breve non esser ammonito: risponde il Bovio, (che se il Breve dicesse solamente *Reipublicæ* sarebbe ammonito il Principe:) Replico io a questo, che non è vero, perchè il Duce non è compreso sotto nome di uomo di Repubblica nelle cose odiose, come è la Scomunica, siccome il Vescovo non è in materia odiosa compreso sotto nome di Cherico, ovver uomo di Chiesa. Si dovrebbe pur anco raccordare, che di sopra *Nomine Clerici* non voleva, che si comprendesse un Canonico, nè un Abbate Commendatario, perchè sono persone più degne: adunque nè anco *Nomine Reipublicæ* in materia odiosa, e come i Legisti dicono, restringibile, si comprenderà il Principe di essa: Ma dato e non concesso, che si comprendesse, quando si dice *Reipublicæ* solamente, senza altra aggiunta, certo è, che quando si dice *Duci, & Reipublicæ*, in quella parola *Reipublicæ*, il Duce non è compreso, poichè è nominato separatamente dalla Repubblica; dunque dicendo *Marino Grimano Duci*, il Duce non era compreso in quella seguente parola *Et Reipublicæ*; adunque quando il Breve è presentato, questo Duce, che è il Serenissimo Leonardo Donato, non è compreso; perchè non sotto il nome *Marino Grimano*, non sotto il nome *Reipublicæ*, che esclude il Duce, adunque in modo alcuno non ci è: tanto che qua ci va il detto del Padre Bovio, cioè, volgetelo, e rivolgetelo, che non ci trovarete piego. Per quello poi che dice, (o vi sia il no-

 me

me di questo, o di quell'altro Duce, non importa:) tanto che, Padre Bovio, si poteva porre il nome di uno morto già ducento anni per ammonir un vivo, *qui vocat ea, quæ non sunt, sicut ea quæ sunt* è proprio di Dio.

B O V I O.

S*Econdo Argomento. A due sentenze è venuto il Sommo Pontefice, cioè, di annullare le leggi Venete, e di scomunicare. In niuna di queste è preceduta la citazione, la quale è* de jure Divino, *dunque sono nulli questi due atti* (1). *Che sia* de jure Divino *la citazione lo pruova con quei due luoghi della Genesi:* Adam ubi es? Et ubi est Abel frater tuus? *Che non vi sia preceduta citazione lo pruova, perchè in uno de' due primi Brevi de'* 10. *di Dicembre, dichiarandosi le leggi del Senato nulle, e coloro che le hanno costituite scomunicati, e caduti nelle Censure, a questo non è preceduta altra citazione, e pur non si poteva venire a questa dichiarazione, senza prima citare a dir le ragioni in contrario. Di più altro è monizione, altro è citazione: quella comanda, che si ubbidisca come in cosa decisa; questa chiama a discutere, se sia bene, se sia necessario, ed obbligo di ubbidire; onde comandandosi in quei Brevi la rivocazione delle leggi, e la consegnazione de' prigioni sotto Cen-*

(1) Fogl. 37. Ed in ciò è cosa.

Censure e pene, non si possono chiamare citazioni, ma monitorj. Nè si può dire, che si risolvano in citazioni, non avendo termine alcuno, anzi comandando la esecuzione immediatamente. Nè si può dire risolversi in citazione il Monitorio, quale concede ventiquattro giorni di termine; attesochè vengono in quello annullati, e dichiarati nulli gli Statuti della Repubblica non dopo i ventiquattro giorni, ma nello stesso tempo de' 17. di Aprile. Adunque così fatta annullazione per modo alcuno non può risolversi in citazione. E molto meno ancora quanto al rimanente, mancando della clausola giustificativa, senza la quale non solo mai non si risolve in citazione; ma il Monitorio è ipso jure nullo, *come appieno pruova Navarr. sopra il cap.* Cum contingat octava causa nullitatis. *E segue l' Autore mostrando, che tutto questo molto più chiaramente si può vedere nella legge del* 1602. *de' beni, quali il Papa chiama Enfiteotici, la quale entra nel Monitorio al primo luogo, e viene annullato senza alcuna citazione, o monizione, e senza che pur s' intenda qual sia il senso di quella, nè con quali ragioni si difenda, non essendosi prima mai di questo parlato. Eccovi le ragioni dell' Autore riferite quasi di parola in parola; eccetto in questo fine, che per non offendere le pie orecchie del Lettore, si è detta la sustanza, ma non colle parole sue piene di grandissima e scandalosissima immodestia.*

FULGENZIO.

TAnto è lontano, che il Padre Bovio riferisca di parola in parola quello, che dice Maestro Paolo, che non porta nè anco il senso. Dico dunque, acciò il Lettore non restasse ingannato, che non porta fedelmente l' Argomento, nè troverà mai, che Maestro Paolo opponga difetto di citazione alla Scomunica, nè meno al comandamento del rivocar le leggi, e render i prigioni; perchè quanto alla Scomunica non si ricerca citazione, ma monizione; quanto al secondo, che è il comandamento, dice, che il Monitorio si risolve in citazione. Ma il difetto della citazione Maestro Paolo l'oppone alla annullazione, o dichiarazione di nullità delle leggi, ed alla declaratoria delle censure incorse: però difenda questo il Padre Bovio, nè imponga il falso, che non conviene. Nè riferisce medesimamente bene il Padre Bovio la ragione di Maestro Paolo, per la quale pruova, che i due primi Brevi non sieno in modo alcuno citatorj, e che il terzo de' 17. Aprile nelle due sue parti sopraddette non sia parimente citatorio; il che per dimostrar chiaramente, sarà conveniente recitar la Dottrina di Maestro Paolo fedelmente. In quei Brevi si contengono tre cose: La prima è la dichiarazione, che gli Autori delle leggi, e delle carcerazioni dell' Abbate, e del Canonico sono incorsi in censure: La seconda, che le leggi, e i Decreti del Senato sono nulli: La terza comanda Sua Santità, che sieno

rivocate le leggi, e i prigioni resi. Maestro Paolo intorno a queste tiene distintamente quattro conchiusioni. La prima è, che nessun di questi tre Brevi si può risolvere in citazione quanto alla declaratoria, che gli Autori delle leggi e Decreti sieno incorsi in censure, perchè la sentenza è fatta in essi Brevi, e la citazione è necessaria, che sia precedente di tempo alla sentenza. La seconda conchiusione è, che nessun di questi tre Brevi si può risolvere in citazione, quanto alla seconda cosa, che è la dichiarazione della nullità delle Leggi, e Decreti, per la ragione stessa. La terza conchiusione è, che quanto al precetto dell'annullar le leggi, e consegnar i prigioni, i due Brevi de' 10. Dicembre non si possono risolvere in citazione; e la ragione è, perchè il termine dato è quello, che fa risolver il precetto in citazione, ma in quei due Brevi non si dà termine alcuno, perlochè non si risolvono in citazione. La quarta conchiusione è, che quanto al precetto del rivocar le leggi sotto pena di scomunica, e di consegnar i prigioni, il Breve di Aprile si risolve in citazione per il dì 24. di termine. Questa è la Dottrina di Maestro Paolo nelle Considerazioni; vedremo ora quello, che risponderà il Padre Bovio, il quale aggiugne in fine, che ha lasciato di riferir le parole di Maestro Paolo per non iscandalizzar, o offendere le pie orecchie, e trattando di non offenderle, le offende con questa maniera, persuadendo, che ci fosse qualche grande eccesso: le parole tralasciate sono: (Avesse-

sero almeno udito una volta parlarne: fossevi stato qualche discorso stragiudiciale sopra; ma che sprovvistamente sia prima dannata, che intesa è grande, e scandalosa maraviglia:) le quali parole ho voluto riferire, acciocchè vegga il Lettore con che poca sincerità proceda il Padre Bovio, che avendo in tutto questo suo discorso atteso con manifestissime imposture a denigrar la fama di Maestro Paolo coll' imporgli le Dottrine, che mai sognò, quì con tacere quattro parole, voleva persuadere, che ci fosse qualche cosa rilevante, con dire, che tralascia parole piene di grandissima, e scandalosissima immodestia; il qual modo di procedere, che nome possi meritare, ognun lo consideri.

B O V I O.

R i s p o s t a.

U*Na sola cosa vi è a proposito nel discorso di questo Autore, cioè, che volendo provare la nullità delle sentenze del Papa, cerca provarlo con mostrare, che vi manchi alcuna cosa requisita* de jure Divino; *con che mostra pur di intendere, e concedere, che ogni altra cosa, che ci mancasse* de jure humano, *non le sarebbe nulle, non essendo il Papa obbligato ne' suoi giudizj a serbare il rigore in termini prescrittti dalle leggi positive. Ma se questo conoscete, o Fra Paolo, e perchè più basso poi richiedete nel Monitorio la clausola giustificativa? E' forse anco questa clau-*

so-

ſola de jure Divino? *Avvertite , che non mettiate troppo coſe* de jure Divino, *onde ne ſegua, che anco quelle due ſentenze date da Dio , contra Adamo , e Caino , ſieno per tal difetto nulle , non eſſendovi nelle loro citazioni , o monizioni la clauſola giuſtificativa* : Si te ſenſeris gravatum &c.

FULGENZIO.

SE la paſſione non offuſcaſſe la mente del Padre Bovio , egli avrebbe veduto , che tutta la Dottrina , e tutte le coſe conſiderate da Maeſtro Paolo erano a propoſito , perchè Maeſtro Paolo procedendo con la pura verità , s'appiglia a quel che è certo , e laſcia l' incerto . Se il Papa ne' ſuoi giudizj ſia obbligato a ſerbare i termini preſcritti dalle leggi poſitive di Santa Chieſa, e de' Santi Concilj , o poſſa far quel , che gli piace , come Superiore a loro , queſto è dubbio tra gli Scrittori Cattolici , e come dubbio non ſe ne ha voluto valere , ma ſi è appigliato al certo , che almeno ſia tenuto alla legge Divina . La deriſione uſata contra Maeſtro Paolo , avvertendolo , che non imputi mancamento il laſciar la clauſola , *Si te ſenſeris gravatum* , nella citazione Divina, *Adam ubi es?* oltrechè tiene un poco del ſacrilego , mettendo in burla le coſe della Scrittura , moſtra che da un ſolo non è dettata la voſtra riſpoſta , Padre Bovio , poichè ora ſi parla co' termini legali , ed ora tanto contro di loro , che deve reſtarne

F 4 ognu-

ognuno con maraviglia. Or che colpa di questo ne ha Maestro Paolo? Dovea starvi sopra il vostro Legista, e non lasciarvi far sì gran scappata. Ed ove trovate di grazia, che la clausola giustificativa si metta nella citazione? Si metterà bene in un precetto, che cominci dall'esecuzione, per farlo risolvere in citazione: *Adam ubi es?* Questa è formal citazione, e non ha bisogno di clausola giustificativa, nè espressa, nè sotto intesa: e se la facesse il Vicario di Bobbi, non ne avrebbe bisogno, anzi non ci potrebbe entrar clausola giustificativa. Il modo di proceder per giustizia ricerca la clausola giustificativa, quando la citazione non è preceduta innanzi il precetto e sentenza. In Adamo, e Caino furono tutte separate, (e non vi burlate di Dio, che queste sono le cose scandalosissime.) E prudentemente Maestro Paolo ha addotto l'esempio della Divina Giustizia: *Adam ubi es?* Non vedete voi, che Dio chiamò prima, ed ascoltò le scuse di Adamo, e poi lo condannò? E la citazione precedè separatamente la sentenza? Dio, che non può fallare, nè esser mosso da passione, nè ingannato nella cognizione del fatto, usò così esquisitamente tutti quei termini, che serbar potesse il più pedaneo Giudice; parerà al Padre Bovio strano, che li debbano serbar gli uomini? E vi è gran differenza da un modo all'altro, perchè serbando le forme ordinate, può esser che molte cose intervengano, onde il Giudice sii dissuaso da eseguir i suoi affetti; ma facendosi altrimenti si mostra

trop-

troppo risoluta 'volontà, e pare che non si vogli sentir le ragioni, che possano persuadere a mutar in meglio le prime deliberazioni; se Dio avesse cominciato dall' esecuzione con Adamo, *Exi de Paradiso*, sarebbe stata necessaria la clausola: *Si te senseris gravatum*, ma non era possibile far più ordinato processo. *Adam ubi es? quare comedisti?* ed udita la scusa, segue la sentenza: *Nunc ergo maledicta terra*. Quelli, che leggeranno questo capo, crederanno, che il Padre Bovio abbia tolto in prestito gli altri discorsi legali, e che nell' accomodarli li abbia scomodati. Ma importunandoci egli col domandare, se la clausola giustificativa sia *de jure Divino*, gli risponde Maestro Paolo, che è *de jure Divino*, che la clausola giustificativa vi sia se non espressamente, almeno virtualmente, quando però al Precetto non è preceduta la citazione: e questa manca a'due Brevi de' 10. Dicembre, nei quali nè espressamente, nè virtualmente si ritrova; nel terzo vi è virtualmente ne' termini de' 24. giorni, quanto s'aspetta al Precetto di cancellar le leggi, e render i prigioni; e non vi è in modo alcuno quanto alla declaratoria delle Censure incorse, e quanto all' annullazione delle leggi, che tanto vi ho detto nel precedente capo, ed in tutti questi particolari il difetto è contra la legge Naturale, e causa nullità, che non si può difendere in modo alcuno. Ma se alle 80. righe di questo Breve ci fosse aggiunto in tre parole, cioè la clausola giustificativa, formalmente eziandio quanto al Pre-

cet-

cetto dell'annullar le leggi, e render i prigioni, sebbene non era necessaria, forse però sarebbe stata lodata, massime che Navarro la ricerca ben formale nel luogo allegato; ma Maestro Paolo la ricercava virtuale almeno, il che è *de jure Divino* ne' due passi sopraddetti, uno nella declaratoria delle Censure incorse, l'altro nell' annullazione delle leggi, e non la trova; e queste dice essere due nullità contra la legge Naturale.

BOVIO.

MA rispondiamo direttamente. Il Papa ha fatto tre Atti. Ha irritato le leggi. Ha comandato, si rilasciano i prigioni. Ed ha scomunicato, ed interdetto. E tutti questi Atti sono validi.

A' primi due non era necessaria citazione alcuna, essendo notorio, che le leggi erano fatte dai Signori Veneziani, ed altrettanto notorio dalla sola lettura loro, che erano contra la libertà Ecclesiastica, ed essendo anco notorio, che gli Ecclesiastici erano da loro detenuti prigioni. E dove è notorio, che il Reo non ha ragione, o causa da addurre in sua difesa, non è necessario citarlo ad dicendum quare; *così nell' uno, e nell' altro caso tengono i Dottori. Veggasi l' Abbate,* in cap. Parochianos, num. 2. de sent. excom. & in cap. pervenit, & primo, num. de appell. *ove dice, che quando è notoria la violenza fatta a' Cherici, si può venire anco alla fulminazione, e denunzia senz' alcuna citazione. E Gemin.*

min. in cap. Eos de immun. Eccleſ. in num. 4. e *Felino* in cap. Eccleſia S. Mariæ, n. 108. de conſtit. *ove adduce molti altri Dottori, e dice, che ſe è notorio, che lo Statuto ſia contra la libertà Eccleſiaſtica, non ſolo il Papa, ma il Veſcovo lo può levare, e comandare, che ſi levi, e non ſi oſſervi, e dichiararlo nullo, ed invalido, ſenza alcuna citazione.*

BOVIO.

LA riſpoſta, che dà il Padre Bovio, è diritta appunto come un arco. Il Papa, dice, ha fatto tre atti: ed io dico, che non li ha ben numerati, ma che ne laſcia due principaliſſimi, e quelli appunto a'quali ha da riſpondere, ſe potrà. L'uno è, che Sua Santità ha dichiarati gli Autori delle leggi incorſi nelle Cenſure, e l'altro, che parimente ha dichiarato incorſi nelle medeſime Cenſure gli Autori della carcerazione. Se in una ſentenza foſſero cinque Decreti, e tre foſſero validi, e due invalidi, che ne parerebbe al Padre Bovio? I Legiſti dicono, che *Sententia continens plura capitula, aut pœnas, ſi vitiatur in uno, vitiatur in totum, præſertim ſi capitula ſint connexa, & uni actioni reſpondeant*: *Curt. Sen. conſ.* 20. *num.* 23. Quì la ſentenza riſponde bene a due azioni, l'una ſopra le leggi, l'altra ſopra i prigioni; ma nell'una, e nell'altra vi ſono i capi di nullità nella parte declaratoria delle Cenſure: ma poichè non vede il Padre Bovio come giuſtificar

que-

questi due capi, e perciò li tralascia, attendiadiamo a vedere, come difenderà i tre, che tratta. A' primi due, dice il Padre Bovio, non era necessaria citazione alcuna, essendo notorio, che le leggi erano fatte contra la libertà Ecclesiastica, e gli Ecclesiastici erano carcerati. Che ti par Lettore della coscienza di questo Teologo? Come è notorio, che sia contra la libertà Ecclesiastica una legge stabilita, e serbata in Francia, in Ispagna, in Germania, ne' Paesi Bassi, in Sicilia, ed in più luoghi d'Italia? Come è notorio, che sia contra la libertà Ecclesiastica un'azione, che non viene tenuta tale per opinione di tanti Dottori, e di tante Città? Se non ci fosse altro, tutte le Città soggette a questo Dominio credono pure, che queste leggi, ed amministrazioni di giustizia sieno sante, ed ottime; però non solo non è notorio quello, che il Bovio dice, ma è falso. E' ben notorio, che l'Abbate, ed il Canonico sono prigioni, ma che non sieno legittimamente ritenuti, questo non è notorio, ma falso: e se fosse notorio, bisognerebbe, che non ci fossero ragioni da addurre per difendere le leggi, e carcerazioni suddette. Perchè tanti scrivono? Perchè tanti si affaticano? Perchè il Padre Bovio ha fatto 60. fogli di risposte? Per ciascuna di queste leggi raccoglie egli stesso tanti Argomenti fatti a favore della Repubblica (si lascia il giudizio al Lettore a quanti ha risposto bene) ed ora dice è notorio, che non ci sieno ragioni di sorte alcuna per la Repubblica; perchè dunque si è

tra-

travagliato tanto in una cosa manifesta, e notoria? Non vede egli la sua contraddizione manifesta? Non basta il suo Libro per provare, che essi stessi sentono le difficoltà? Non voglio estendermi in questo più oltre, perchè tengo certo, che ciascuno l'avrà per cosa falsa, e detta dal Padre Bovio stesso contra la sua coscienza; al quale, quando bene l'affetto servisse da occhiali per colorir la sua opinione, non la mostrerà già colorita agli altri. E prego il Lettore a considerare, come possano star insieme quelle due cose; l'una, che sii notorio le leggi del Senato essere inique, ed insieme esser notorio, che non si possi addurre ragione alcuna in difesa di quelle; e la seconda, che lo stesso Padre Bovio raccoglie quarantacinque ragioni in contrario, oltre quelle, che studiosamente tralascia, da un solo libretto delle Considerazioni: adunque la Repubblica, Padre Bovio, per vostra confessione ha delle ragioni; come adunque è notorio, che non abbia ragione alcuna? E se fossero anco stati letti i Consigli di molti Eccellentissimi Dottori fatti in Padova, ed altre Città dello Stato, e fuori in Italia, ed in altre Regioni, il numero sarebbe assai maggiore. Nè può servire una risposta, che le ragioni sieno fallaci, perchè questo, cioè conoscere se le ragioni sono buone, o fallaci, e l'esame, che si fa, e si risolve, dopo aver udito il giudizio in ogni lite: bisogna bene, che siino fallaci le ragioni di chi ha il torto; e se rispondesse il Padre Bovio, che gli fosse notorio, le ragioni

non

non valer prima di averle udite, due cose ostano a questo. Prima, che Dio sapeva molto bene, che le ragioni di Adamo non valevano, e pur le udì; poi si aggiugne, che quantunque egli, come uomo dottissimo, possi ciò prevedere, e profetare, non però tutti sono di tanto sapere, e non si ha da chiamare notoria una cosa *in jure*, subitochè parerà a lui, sebben avesse *omnia jura in scbrinio pectoris sui*: senzachè si metterebbe in troppa gran derisione, che si fosse opposto con tanta diligenza, e con tanti ajuti a rispondere alle ragioni, che notoriamente conchiudono. E si sa bene, quando le Considerazioni sono comparse in Roma, che giudizio se ne fece, e se si pensò, che fosse necessario tentar di oscurare la loro chiarezza. Ma ricevuta la Confessione del Padre Bovio, che quando la Repubblica avesse avuto ragione alcuna, la sentenza del Papa, quanto a quella declaratoria, e irritoria, sarebbe nulla; il Lettore può assumere la minore, e conchiudere quello, che segue dall'Argomento, e dal Sillogismo. Con gli Autori, che cita, non occorre entrare in disputa; siamo molto d'accordo con loro. Altri dicono, che quando sia una legge notoriamente contra la libertà Ecclesiastica, per annullarla non occorre citazione, siccome sarebbe una legge, che proibisce predicar la legge di Cristo. Altri dicono, che quando la violenza agli Ecclesiastici usata è notoria, non occorre citazione; il che limitano, quando anco insieme è notorio, che la violenza sia illegittima: non è vero però in altri casi, e per

e per esempio in questo caso, che dirò: E' notorio, che sia stato ucciso un Ecclesiastico, ciò non basta per dichiarar scomunicato l' omicida, perchè può averlo ucciso, trovatolo dalla propria Moglie, ovvero a necessaria difesa della sua persona; non basta, che sia notorio il fatto, ma conviene, che sia notorio, e che non ci sia ragione per difenderlo, ovvero per estenuarlo; il che però tanto poche volte può avvenire, che rarissime volte si troverà notorio, sicchè non sia necessaria la citazione. E questo non solo è da' Dottori deciso, ma anco continuamente praticato, del che narrerò un segnalato, e notabil fatto, sopra il quale molti Eccellentissimi Dottori hanno scritto, e consigliato, il quale, come famoso, ed assai recente, non solo è in tutti gl' Istorici, ma versa anco nelle memorie degli uomini. Del 1478. fu trattata una congiura di ammazzar Lorenzo, e Giuliano Fratelli de' Medici dall' Arcivescovo di Pisa, ed altri, con participazione, ed ajuto per quanto scrivono di Sisto IV.; nè ritrovando modo più opportuno di ben eseguirla, fu stabilito il 26. Aprile giorno di Domenica, e per luogo la Chiesa di Santa Reparata, quando il Sacerdote ricevesse il Santissimo Sacramento nella Messa Maggiore, alla quale dovevano intervenir Lorenzo, e Giuliano per onorar Rafaello Riario Cardinale, Nipote del Papa, che avevano i Congiurati fatto andar a Fiorenza per effettuare questo massacro. Il disegno si effettuò, e fu ammazzato Giuliano nel Tempio al segno dato all'

all'ora predetta; e Lorenzo fu ferito, qual si salvò; l'Arcivescovo andato per occupar il Palazzo fu preso da' Signori, ed impiccato alle finestre con altri suoi seguaci, ed il Cardinal Riario ritenuto. Il Papa per la morte dell'Arcivescovo, e ritenzione del Cardinale, senza altra citazione scomunicò i Signori, ed interdisse il Dominio Fiorentino. Quella Repubblica pose il fatto in consulta; da molti Eccellentissimi Giureconsulti di quei tempi fu consultato, che le Censure erano nulle per difetto di citazione, nè salvava l'allegazione del notorio della morte dell'Arcivescovo; imperocchè quantunque questo fosse chiaro, bisognava però intender prima, se vi era ragione d'iscusarlo, perchè se quell'Arcivescovo era stato ucciso, quando attentava di occupar il Palazzo, ed ammazzar i Signori, era causa giusta di prevenire per impedirlo: e la Repubblica Fiorentina con l'autorità di tali Dottori risolvè di non serbar l'Interdetto, come nullo, ed ordinò, che si continuassero i Divini uffizj, nè si trovarono in quei tempi difensori delle passioni degli uomini; il che dico, perchè il Papa fu imputato esser in parte della congiura. Siamo appunto per quello, che tocca all'ordine del procedere nello stesso caso al presente; sono fatte tre leggi, e carcerati due Ecclesiastici, ed è notorio questo. Il Papa è venuto alla declaratoria delle Censure, ed all'annullazione delle leggi: se gli oppone la nullità per difetto di citazione, perchè ha la Repubblica Veneta tante ragioni, le

quali

quali conveniva prima udire, non per negare il fatto, che è notorio, ma per mostrare che è legittimo, e che in quello non ci è offesa di Dio, nè delle ragioni di alcuno. Perchè non bisogna, che il Bovio difenda questa nullità, allegando il notorio. E le difficoltà narrate forse sono state viste da Bernardo Giusti, perlochè non ha voluto fondarsi solo sopra questa arena, ma in diversi modi risponde altrimenti. Il primo è a car. 34. dove avvertendo, che Maestro Paolo in diversi propositi chiama questo negozio, o maneggio, pensa per virtù di queste parole salvarsi, poichè non si ricerca citazione a' maneggi, e negozj. Al che brevemente dico, che nel suo principio furono ben trattate queste difficoltà, come negozj, e Dio volesse che si fosse così continuato: ma quando si è venuto a' Brevi, e comandamenti, si sono fatti giudizj; e se piacerà al Giusti dire, che sia giudizio quello, di cui il fine è una sentenza di scomunica, credo, che egli vedrà bene la leggierezza di questa sua fuga: onde a car. 36. dice, che i Brevi de' dieci Dicembre servono per citazione, aggiugnendo, che ci è anco la comparizione, perchè lo Ambasciadore andò in virtù di quelli. Al che dirò, che in due modi la risposta pecca. Prima perchè i Brevi furono presentati uno li venticinque Dicembre, l'altro li ventitrè Febbrajo, e l'Ambasciadore fu eletto li sedici Dicembre, adunque fu non per comparire in virtù di citazione. E di quà si vede, come questi uomini non cercano se non di vilipendere la dignità dei

Principi , poichè se per mostrar riverenza , ed ossequio , e trattar con la Santità Sua, come si tratta tra Principi , sarà destinato un Ambasciadore , subito lo vorranno far Reo comparente in giudizio , di maniera che bisognerebbe guardarsi molto di far ogni atto di riverenza verso la Santità Sua , perchè immediatamente l' Avvocato Giusti sarebbe pronto a dargli nome di qualche atto pregiudiziale . Pecca anco la risposta , perchè ne' Brevi de' dieci dichiara nulle le leggi , e le carcerazioni , e gli Autori incorsi nelle Censure ; poichè essi , come nelle Considerazioni Maestro Paolo ha detto , soggiacciono allo stesso difetto , che è il mancare di citazione ; e perciò forse non soddisfatto il Giusti a car. 37. dice , che il Papa non ha proceduto come Giudice , nè con ordine giudiziale , ma ha fatto questa azione, come Difensore della Chiesa offesa , sicchè non è stato bisogno di citazione . Mai più sentii dire , che scomunicare non fosse atto di giuridizione, e non fosse sentenza , e potesse chiamarsi azione estragiudiziale . Se il Pontefice quì è parte, e vuole, che a lui l'altra si rimetti, pare che vogli esser anco più che Giudice, anzi pare, che vogli sostenere due persone incompatibili di Giudice, ed Attore. Se uno pretenderà di esser offeso, ed il difensor suo vorrà far la sentenza , vorrà che a lui appartenga decidere, che il suo Cliente sia ingiuriato ; e determinar anco come debba esser risarcito , non sarà più bisogno di Magistrati , Chi si ha fatto difensore dell' Attore , si con-

ten-

tenti, che uno non interessato sostenga la persona media di Giudice, perchè egli si può dire esser il medesimo con l'Attore. Chi metterà ben tutte tre queste risposte, e l'altra del notorio insieme, vedrà, che non vagliono un pelo per risolvere l'Argomento. Lo stesso Giusti fugge ancora nella maniera stessa, che fa il Bovio nel seguente capo, con dire, che siamo in caso di Scomunica, ed Interdetto, con termine prefisso alla ubbidienza, e per questa sorte di casi non si ricerca citazione: il che è vero, nè alcun si querela, che fosse necessaria, ma ben si dice, che era necessaria per dichiarare i Legislatori incorsi nelle Censure, e similmente per dichiarar le leggi nulle; e questi sono altri casi, ne' quali la citazione è necessaria; lascino pure da canto quello, dove nessun cerca citazione, e se in realtà veggono, che quanto alle cose suddette, le quattro risposte date da loro nè disgiunte, nè congiunte vagliono, si contentino di rendersi alla verità, e non credino, che essendo fatte molte azioni, col giustificare una, il Mondo resti acciecato, sicchè gli paja, che tutte sieno giustificate.

BOVIO.

Quanto al terzo Atto di scomunicare, non starò quì a disputare, se la previa citazione, o monizione sia così necessaria, che il Papa non potesse scomunicare senza essa, che non vi mancano Dottori, che lo dicano. Ma da-

 to,

to , che vi sia necessaria una di esse , dico , che basta la monizione , e non è necessaria la citazione , pigliando queste due voci , citazione , e monizione , come l' Autore di sopra le dichiara. Il che si raccoglie primieramente dal luogo stesso di San Matteo al c. 18. *di dove i Dottori provano la podestà , che ha la Chiesa di scomunicare . Nel qual luogo dice Cristo :* Si Ecclesiam non audierit , sit tibi &c. *Ove la voce* audierit, *che significa ubbidienza , ha relazione alla monizione e precetto , e però mostra , che la Chiesa ha da ammonire , e comandare , ed esso da ubbidire , e non dice :* Si coram Ecclesia non comparuerit , & adduxerit caussas, quare &c. *E pur così avea da dire , se la Chiesa era obbligata a citarlo prima ,* ad dicendum quare . *Secondo, prova lo stesso dal modo di parlare de' Sacri Canoni , e Dottori , che questa previa chiamano monizione ,* trina monitione &c. *Terzo , che tale è l'uso della Sede Appostolica , e lo stile della Corte Romana , che in questo fatto i Monitorj abbiano forza di citazioni.*

Essendo dunque stato ammonito il Senato 24. *giorni avanti , non può dire questo Autore , che non si sia serbata nella sentenza della scomunica la dovuta forma.*

FUL-

FULGENZIO.

Tutto questo Discorso poteva tralasciare il Padre Bovio, perchè siamo di accordo, che alla scomunica non sia necessaria previa citazione, nè alcuno ha mai detto, che vi si ricerchi, perlochè è superfluo provarlo, e per l'Evangelo, e per lo stile della Corte. Ma bene è stato affermato da Maestro Paolo, e s'afferma di presente colla Dottrina de' Giureconsulti, che è necessaria la citazione alla declaratoria della nullità delle leggi, ed alla declaratoria delle Censure incorse, e per difetto di questa sono nulli i Capitoli del Monitorio, dove si dichiara, che i Legislatori, e gli autori della carcerazione sono incorsi in Censure, e dove si annullano le leggi stabilite, sicchè niente di quello, che quì dice il Padre Bovio, fa al caso; imperciocchè in due altre cose discordiamo, l'una è, che Maestro Paolo dice asseverantemente, che alla Scomunica è necessaria la previa ammonizione, perchè Cristo l'ha comandato nel Vangelo, ma il Padre Bovio lo mette in dubbio, temendo non esser ripreso, se dirà, che il Papa sia obbligato di necessità far quello, che comanda Dio, e se in questo dubita, non si può far altro. L'altra cosa, in che discordiamo, è, che abbandonato dal suo Legista, ha confusi i termini di citazione e monizione, perchè avendo provato, e bene, che alla Scomunica non si ricerchi citazione alcuna, ma la sola monizione, segue e dice, che

l'uso di Roma è, che i Monitorj abbiano forza di citazioni. Or questa sì che sarebbe una bella Dottrina, che Roma avesse introdotto uno stile contra il *jus Divinum*, che le monizioni precedenti le scomuniche si risolvessero in citazioni, le quali Dio nell' uso della Scomunica non ha ricercato, nè voluto. Altra cosa è la Scomunica, altra la declaratoria della Scomunica; la Scomunica è una Censura istituita da Cristo; la declaratoria della Scomunica è una sentenza della legge Pontificià umana per far noto, che uno sia scomunicato; a questa ci vuol citazione, perchè la legge naturale la ricerca innanzi ogni sentenza. I ventiquattro giorni di termine non si possono risolvere in citazione, perchè la citazione è per pronunziare Decreto, o Sentenza futura; ma la declaratoria suddetta contenuta nel Monitorio di Sua Santità viene ad esser già fatta, e così il dichiarar le leggi nulle, e gli autori incorsi nelle Censure, sono cose, che si effettuano nella propria presentazione, perchè i ventiquattro giorni di termine non possono servir per dir le ragioni fatta la sentenza, nè risolversi in citazione, che notoriamente è di cosa futura: però la conchiusione del Padre Bovio cade. Non vi disse mai Maestro Paolo, che nella Scomunica non si sia serbata la dovuta forma, ma dice, che questa è nulla, perchè non cade sopra peccato, ch'è la sua dovuta materia, e questa è la vera causa della nullità, perchè il Senato non ha errato, poichè le leggi sono giuste, e non sono con offesa di

Dio,

Dio, nè del Proſſimo, e però non contrarie alla libertà Eccleſiaſtica; onde tal Scomunica fondata ſopra non dovuta materia è nulla, e non può nuocere in conto alcuno. Ma della declaratoria dice, che è nulla *ex defectu citationis*, la qual è *de jure Divino*, ha pur anco parlato chiaro; ma vorrebbe il Padre Bovio confondere quello, che diſtintamente ſi dice. Il Monitorio avendo dichiarato i Legislatori della Repubblica incorſi nella vecchia Scomunica de' Canoni, ha commeſſo una nullità, perch non li ha prima citati, ed avendo ſcomunicato il Senato per non rivocar le ſue leggi giuſte e ſante, ha commeſſo un' altra nullità, perchè ha ſcomunicato per opera buona. A queſte ragioni biſogna riſpondere, e non confonder l'una coll' altra. Voi, Padre Bovio, confondete quì la Scomunica da incorrerſi da chi ſarà inubbidiente colla declaratoria della Scomunica, incorſa da chi non ha ubbidito. Per iſcomunicare un inubbidiente, biſogna ammonirlo, che Criſto lo comanda. Per dichiarare ſcomunicato uno, che ſia già ſcomunicato, è neceſſario citarlo prima per udire le ragioni e difenſioni, che può avere per moſtrar di non eſſere ſcomunicato. Il Papa nel ſuo Monitorio fa, oltre le altre, ambedue queſte coſe. Prima dichiara, che i Legislatori foro già incorſi nella Scomunica dei Canoni; poi comanda, che le leggi ſi rivochino ſotto pena di un' altra Scomunica, per queſto ſecondo ſi ricerca la monizione, e non ſi nega, che ſia fatta ſecondo lo ſtile nuovo della

Corte ; ma quanto al primo bisognava citare anco secondo lo stile della Corte, e questo non è fatto, nè si può dire, che il termine di 24. giorni sia una citazione virtuale, per le ragioni di sopra addotte.

BOVIO (1).

MA replica egli, che nel primo Breve dei 10. *di Dicembre il Papa già aveva dichiarato, che il Senato era incorso nelle Censure, ed a questa dichiarazione non era preceduta citazione alcuna, la quale è pur necessaria anco nella dichiarazione delle Censure.*

RISPOSTA.

A questo potrei dire, che quando l'eccesso è notorio, ed a tale eccesso in jure *è inflitta la Scomunica* ipso facto, *si può venire alla denunciazione senza alcuna citazione. Così tiene l' Abbate nel luogo di sopra addotto, e si cava dal cap.* de manifest. 2. q. 1. *dal cap.* Evidentia de accusat. *dal cap.* illud de Cler. excomm. ministr. *e dal cap.* Bonæ memoriæ, *ed il* 2. de elect. *e così afferma* Silv. Tabiena, & Navar.

Ma perchè Nostro Signore in questa Scomunica ha proceduto con tutt' i termini (2), *ancor con quei,*

(1) Fogl. 31. Primieramente senza citazione.

(2) Silv. excom. 1. n. 12. & 13. Tabien. n. 3. Navar. in Man. c. 27. num. 10.

quei, che si potevano tralasciare, dico, *che non è vero, che in quel Breve si dichiarino scomunicati i Legislatori, e non vi è alcuna parola giudiziaria, nè* excommunicamus, *nè* denunciamus, *nè* declaramus, *nè altra simile, che possa significare tale atto. Ivi solo per modo di semplice narrativa si avvisa il Senato, che quei, che hanno violata la libertà Ecclesiastica in fare, o adoperare simili leggi sono incorsi nelle pene, e censure de' Sacri Canoni, E questo premette il Papa, come preparativi alla monizione, che segue, cioè, acciò vedendo essi il male stato, ed il grandissimo pericolo dell' Anima, in che si trovavano, si disponessero ad ubbidire, e provvedere alle coscienze loro, come vedrà chiaramente chiunque leggerà il detto Breve.*

FULGENZIO.

Due altre risposte apporta il Padre Bovio in difesa di questo mancamento di citazione, il quale annulla la sentenza, quanto alla declaratoria. Prima risponde replicando lo stesso detto di sopra, che quando il fatto è notorio, e la Scomunica *ipso facto inflicta in jure*, si può venire alla denunciazione senza citazione, e lo pruova allegando alcuni Dottori. Al che brevemente replicherò, che gli resta sempre di provare, che vi sia errore notorio; e nel caso nostro non lo proverà mai, perchè non ci è errore alcuno, e quanto più ed egli, e tanti si affaticano di mostrar, che sia ragione di venir a

Cen-

Cenſure, tanto più moſtrano, che non ſiamo in caſo di notorio; e replico anco, che troncatamente porta quì la Dottrina degli allegati Dottori. Perchè queſti non diranno mai, chè ciò ſi poſſa fare, quando l'eccesſo è notorio aſſolutamente, perchè ſarebbe falſo, ma quando è notorio talmente, che non può eſſerci ſcuſa, o difeſa. Viene poi il Padre Bovio alla ſeconda riſpoſta, la quale ſe foſſe tanto vera, come volontaria, ſcioglierebbe la difficoltà, ed è, che il Papa non ha dichiarati incorſi nelle Cenſure gli Autori delle leggi, e la ragione detta da lui è, che nel Breve non ſi trova alcuna di queſte parole, nè *excommunicamus*, nè *denunciamus*, nè *declaramus*, o ſimili, che dichiarino queſto atto. Primieramente la ragione oppone due nullità in due capi per difetto di citazione, una contra la declaratoria delle Cenſure, l'altra contra la annullativa delle leggi; la riſpoſta non ſi può adattare a queſta ſeconda, e pertanto anco il P. Bovio non la tocca, ſicchè reſta in queſta parte ſenza riſpoſta. Ma, in quanto ſi adatti alla declaratoria, P. Bovio, eccovi la pruova, che la voſtra riſpoſta non vale. Chi diceſſe: Il Senato di Venezia già alquanti centinaja d' anni proibì, che ſi edificaſſero Chieſe ſenza licenza ec., e fece bene, e perciò non incorſe in alcuna Cenſura, direſte voi, che queſto parlaſſe contra il Breve del Papa, o no? Se no, adunque è lecito così dire, ed è anco lecita l'opera, e non dovete dolervene; ma ſe parla contra il Breve del Papa, adunque il Papa ha dichiarato, che i

Co-

Costitutori di quella legge siino incorsi nelle Censure; Vostra Paternità di sopra tanto si affaticò a mostrare, che, quando costa del fatto, è gran sproposito star sulle parole, ed ora contra un fatto sì evidente fate forza nelle parole? Dimodochè dicendo in un Breve espressamente il Giudice: Tizio è scomunicato per aver fatto la tal cosa, non s'intende dichiarato, perchè non vi è *declaramus?* Quando Sua Santità dice, che i Legislatori sono scomunicati, dice egli il vero, o il falso? Vuole, che i popoli, dove ha affisso il Monitorio, lo credino, o no? Se vuole, che così si tenga, dunque dichiara, che così sia: i Brevi sono pubblici, due mandati a tutta la Repubblica, il terzo affisso e stampato, e la Sua Santità vuole, che per quei si sappia, che i Statutarj sono incorsi in Censure, e questo non è dichiarare, perchè non ci è *declaramus?* Chi dicesse in un Cedolone affisso: *Titius est excommunicatus*, ovvero *Titius, ut excommunicatus, vitetur*, perchè non ci è *declaramus*, *denunciamus*, ognuno può trattar con lui? Credo, che ogni uomo si riderà del nuovo modo di cavillare. Il Papa dice nel Monitorio, che *Statutarii sententiam excommunicationis incurrerunt*, e quello è stato attaccato: vi addimando, se si attaccasse un Cedolone in Roma, che dicesse; *Titius sententiam excommunicationis incurrit*, quello sarebbe denunciato, o no? Non vedete, che è una fuga ridicola? Vedi, Lettore, questa Dottrina mirabile del Padre Bovio. Un Giudice Ecclesiastico con pubblico Breve dice: Il Senato di Ve-

ne-

nezia per aver fatte tre leggi è incorso nella Scomunica, e vuol, che se gli creda, che sia scomunicato, ma per non esservi il verbo *declaramus*, il Padre Bovio non l'ammette per declaratoria.

BOVIO.

Non accade dunque, che esageri questo Autore, come fa a fog. 23. e dica: Che adesso sieno dichiarati per iscomunicati tanti uomini pii defunti in Cristo, quali hanno continuamente comunicato con i Pontefici de' tempi loro; che altro è se non condannare i predecessori della Santità Sua, ed affermare, che non abbiano esercitata la cura delle anime, come dovevano ec.? Perchè si risponde, che se i Papi comunicarono con loro, non avranno sapute tali loro leggi, che per simili cause avendo i Papi scomunicati Imperadori, e Re, non le avrebbero tollerate alla Repubblica Veneta. Il Papa poi, come si è detto, in questo Breve non scomunica, nè dichiara alcuno scomunicato, o dannato; ma solo narra quello, che è chiaro, ed indubitato, cioè, che chiunque fa leggi contra la libertà Ecclesiastica incorre nelle Censure di Santa Chiesa. Del resto, se quei Legislatori siano morti in Cristo, o no, non ne parla, e lo lascia al giudizio di Cristo supremo Giudice, il quale sa, come essi provvidero alle coscienze loro, e con che disposizione passarono da questa vita.

FUL-

FULGENZIO.

NOn ci è esagerazione alcuna di Maestro Paolo, nè il fatto si poteva più semplicemente narrare: i Pontefici passati hanno comunicato col Senato di Venezia, adunque non l'hanno avuto per iscomunicato, e se l'avessero avuto per tale, avrebbero mancato del loro dovuto officio non avvertendolo: Risponde il Padre Bovio (non l'hanno fatto, perchè non avranno saputo). Or lasciando i più vecchi Pontefici, Papa Paolo IV. è stato per molti anni Confessor famoso in questa Città; Sisto V. è stato Confessore, ed Inquisitore: Innocenzio IX. è stato Nunzio in tempo anco, quando si sono ventilate alcune controversie; sarà un grande accidente questo, che tanti vissuti e praticati in Venezia sì lungamente mai l'abbino saputo, ed ora in quattro mesi si sia risaputo da chi non vi è stato: ed oltre questo si raccordi il Padre Bovio, che non si deve mai affermar senza manifestissima prueva una cosa, che sia contra *præsumptionem juris*, essendo stati quì continuamente i Nunzj della Sede Appostolica, oltre i Prelati dello Stato, oltrechè trattandosi di cause di legati, di Testamenti, Donazioni, fabbriche di Chiese, e giudizj Criminali, che sono cose quotidiane, la legge presupponerà sempre la scienza. Che poi per tali cause i Papi abbino scomunicati Re, ed Imperadori, conveniva mostrarlo, non dirlo solamente, perchè tali leggi sono in Francia fatte da nove Re, e niuno è stato

sco-

ſcomunicato per queſto . In Germania vive la legge di Ferdinando Imperadore , ed altre in diverſe Città , e ne' Paeſi Baſſi vive quella di Carlo V., in Sicilia quella di Federico II., ed in Portogallo quella del Re Emanuele; le leggi le vediamo , e ſappiamo , ed è certo , che per queſte non ſono ſtati ſcomunicati ; perlochè la veriſimilitudine del Padre Bovio cade , e ciò ſi vede chiaro , perchè egli non ſi ſoddisfa della differenza verbale , che ha fatto con dire , che il *declaramus* non ci ſii , ma adeſſo aggiugne, che il Papa in queſto Breve non dichiara alcun ſcomunicato., ma narra , che chi fa leggi contra la libertà Eccleſiaſtica incorre le Cenſure, il che ſtarebbe bene, quando non ci foſſe altro, e ſi ſtaſſe in queſto univerſale , e ſarebbe tanto quanto portar il cap. *Noverit* di Onorio III., e neſſun ſi dolerebbe, non ci ſarebbe declaratoria alcuna, e ſi direbbe la intera verità: ma il Papa viene al particolare, e dice : i voſtri Anteceſſori, e voi avete fatte leggi tali , ſiete ſcomunicati, ed incorſi in Cenſure di Santa Chieſa; queſto è quello , che diſcende al particolare, e che importa. Vedete, Padre Bovio , che non ſi può difendere in queſta parte la voſtra riſpoſta, ſiccome anco quando ſoggiugnete , che de' morti non ſi ſa la diſpoſizione , che ebbero nel paſſar da queſta vita : imperocchè queſto ſi dee laſciar al giudizio di Dio , e Maeſtro Paolo fa lo ſteſſo , e preſuppone che ſiino paſſati in Criſto; ma parla delle azioni loro fatte nella vita, e dice eſſer coſa aſſai maravAglioſa , che ſii-

fiino notate le azioni loro fatte in vita, avendo comunicato con i Pontefici de' suoi tempi, perchè se i Papi avessero conosciuto le azioni loro per degne di Censura, non avrebbero comunicato con loro.

BOVIO.

SE io mi credessi poi, che questo Autore parlasse della Scomunica, quale ne' Brevi del Papa viene minacciata da incorrersi ipso facto, *se non ubbidiranno con rivocar le leggi, ec. ed in questa si dolesse non essere preceduta citazione, io mostrerei con la dottrina di Silv.* excommun. 1. num. 13., *di Antonio Butr. e degli altri Dottori nel cap.* sacro de sentent. excommun., *che quì non ci è necessaria altra citazione, o monizione. Ma credo non parli di questo, perchè si sa, che quando si scomunica per la futura colpa, lo stesso Precetto, chè si fa, è monizione, ed è in podestà di colui, a chi si fa, di ubbidire, e non incorrere.*

FULGENZIO.

ESsendo tanto chiara la istituzione di Cristo, par superfluo dubitare, che contra quella alcuna persona ricerchi nella Scomunica alcuna citazione precedente, e l'offerirsi di provarlo per Silvestro, e Butrio è voler dar luce al Sole con picciolo lume; nessuno si duole, che marchi monizione al Monitorio, sebben alcuno potrebbe

be dolersi, come nel principio di questa Parte ho detto, che molte monizioni, che si dovevano far prima, siino fatte dopo, e che siino state convertite in maldicenze, e calunnie, e che al Monitorio manchi la giustizia della causa.

BOVIO (1).

SEcondo Argomento. A' fogli 46. *comincia a conchiudere, ed in sustanza dice, che stando, che per le addotte ragioni Dottori, ed esempj di altri Principi, e Regni, i quali hanno simili leggi, e costumi, non è chiaro, che gli Statuti Veneti sieno contra la libertà Ecclesiastica, e la cosa almeno è dubbia; non dovea precipitarsi questa Sentenza, ed Interdetto senza considerare maturamente gl' inconvenienti, che dice il cap.* Alma mater, *atteso massime, che, come dice San Paolo, i Prelati in simili cose hanno a procedere* in spiritu lenitatis.

RISPOSTA.

La cosa non è dubbia, ma certissima. La legge del non poter la Chiesa acquistare stabili (e lo

(1) *Fogl.* 46. Ora tornando. Innoć. Reg. Franco. Non. Dec. an. 14. Gard. Ep. 10. Cal. Junii an. 15. Gregor. Ep. Burgen. V. Non. Apr. an. 5. Alex. in sua Bulla 5. Kal. Apr. an. 2. Clem. Reg. Porf. pr. Kal. Au. an. 4. Mart. Ep. Parm. 5. Kal. Ma an. 2. *Fogl.* 47. Dice il Pontefice.

lo stesso è del non potersi dedicare i fondi in Chiese) già è stata condannata da Innocenzio III. Gregorio IX. Alessandro IV. Clemente IV. Martino IV. ed altri. Per quella de' beni Enfiteotici non ha l'Autore addotto pur un Dottore, nè un esempio, che più mai sia stata fatta, nè pur una ragione soda, ma se n'è ito in parole. Il giudicare gli Ecclesiastici toccare a' suoi Prelati de jure Divino, *o almeno Pontificio, contra il quale non possa cosa alcuna il Principe Secolare, si è mostrato essere comune opinione di tutti i Cattolici. Nè si è precipitata questa sentenza, ma proceduto con ogni lenità, e pazienza. Degli inconvenienti se ne veggono pur troppo:* Sed væ homini illi, per quem scandalum venit. *Se dal Papa, o da altri, tutto il Mondo il sa.*

FULGENZIO.

LA certezza è una qualità, che nasce molte volte dalla disposizione del soggetto; però non è maraviglia, che voi, Padre Bovio, e gli altri, che più con affetto, che con ragione sono stati somministratori della materia di questo incendio, tengano, che la controversia sii chiara per il suo partito, ma io non dubito, che la coscienza interiormente, quando l'affetto si rimetta, non gli rimorda; e chi è spogliato di interesse, ed attende alla validità delle ragioni, senza alcun dubbio conoscerà la giustizia delle leggi, e giudizj del Senato. Se ne accorge il Padre Bovio, e credo, che così sarebbe qualun-

que Lettore del suo Libro, e però quì (cosa che sino al presente non ha trattato) allega in pruova della parte sua alcune Bolle de' Pontefici Innocenzio III. Gregorio IX. Alessandro IV. Clemente IV. e Martino IV. Alle quali non dicendo egli dove si trovino, nè che particolar contenghino, non posso rispondere ad una per una, ed a passo per passo, che volentieri farei, ma in universale gli dirò bene, che non gli possono servire per pruova alcuna; prima, perchè resterà dubbio, dove sieno state tenute queste Bolle sino adesso; che se con queste si ha da dar regola al Mondo, bisogna bene, che il Mondo ne abbia notizia. Quello, Padre Bovio, che serbate per voi, tenetelo quanto vi piace in secreto; ma quello, che volete adoperar per regger altri, non è dovere, che lo mostriate con i vostri vantaggi, che a questa maniera per tutti i propositi allegareste Bolle incognite. Oltre di ciò, quel che più importa, non possono queste tali Bolle essere di valore alcuno; perchè la prima è innanzi al Decretale, tutte le altre sono innanzi al Sesto, ed in questi non sono inserite. Nel 1298. si fece il sesto delle Decretali, nel quale raccolse Bonifacio tutte le Bolle corse tra quell'anno, ed il 1228. e le altre, che non fossero in quelle registrate, le rifiutò. Così dice la Bolla di Bonifacio: *In judiciis, & in Scholis nullas alias præter illas, quæ inseruntur, aut specialiter reservantur in eo, Decretales, aut Constitutiones a quibuscumque nostris Prædecessoribus, Rom. Pontif. post editionem dicti volumi-*

nis

nis (idest Gregoriani) promulgatas recepturi ulterius , aut pro Decretalibus habituri. Sicchè qua il Padre Bovio si vuol valere contra di noi di Scritture già dagli stessi Pontefici rifiutate , come di niuna autorità , anzi delle quali dagli stessi Pontefici è stato proibito il valersene , ed averle per obbligatorie. Ma perchè ce n' è una di Gregorio IX., che fu innanzi il 1228. doveva vedere, che lo stesso Gregorio nel proemio delle Decretali dichiara , che quelle , le quali non sono nelle sue raccolte, sieno per la similitudine, contrarietà, prolissità , e confusione risecate come inutili, ed aggiugne, che ne' giudizj, e scuole sia proibito usar fuor che quelle della sua compilazione ; ed il Padre Bovio ci porta una dello stesso Pontefice , che ha fatto la compilazione , e però rifiutata con le altre, come inutili ; sicchè le vostre Bolle , Padre Bovio , sono annullate, la prima dallo stesso Papa suo Autore, e le altre da Bonifacio VIII. E se queste Bolle fossero di autorità , e la quistione fosse stata per esse diffinita , come i Dottori l'avrebbero posta in dubbio ? Come non avrebbero allegate queste Bolle per risoluzione di questa materia? Questo è un modo di trattare molto fraudolente, e scandaloso, perchè mette in dubbio più che non bisognerebbe . Dell'altra legge (che pur ostinatamente vuol chiamar dei beni enfiteotici, perchè egli par peccato riconoscere l'error suo) si è portato e leggi simili, e Dottori, e ragioni invincibili, come il Lettore potrà conoscere dagli spropositi delle risposte. Dei

giudizj si è rispoſto con la dottrina de' Cattolici, la quale abborriſce la Superbia, e comanda, che si riconoſca da'favori de' Principi quello, che è grazia loro, e non vuole attribuire a Dio quello, che alla Maeſtà Sua non è piacciuto ordinare, come a lungo si è diſcorſo, moſtrando la vanità delle pretenſioni di poſſedere con titoli contrarj. Degli ſcandali, ed inconvenienti nati non metta di mezzo la perſona del Pontefice, di cui non convien parlar nelle noſtre altercazioni, e diſpute, e non recuſiamo ſottoſcriverci al detto: *Væ homini illi, per quem ſcandalum venit*. Ed oltre quello, che tutto il Mondo ſa, confidiamo nel giudizio di Dio, che muoverà la Santa mente del Pontefice per rimediar al male, che la malignità umana va facendo maggiore?

B O V I O.

SEgue, e muove dubbio: e perchè dicendo nel Monitorio il Papa, che il Duce, e Senato di Venezia hanno fatto negli anni addietro molti, e diverſi Statuti, per i quali ſono incorſi in Cenſure, ma tra gli altri queſti tre: e perchè, dice egli, ſe ſono molti, e diverſi, non è ammonito il Senato ſe non di tre, dovendoſi ammonir di tutti, acciò ſe ne rivocheranno ſolamente parte, non ſi laſcino gli altri in dannazione delle anime.

RI-

RISPOSTA.

Questo Autore non trova cosa, che lo contenti: fino ad ora si è doluto, che il Papa pretende troppo, ora redarguendo si querela, che poco. Ma come di sopra dovea aver per bene, se il Papa faceva menzione de' soli beni Enfiteotici, potendo con più grave querela dolersi anco degli altri; così ora si risponde, che se vi sono altri Statuti simili, abbastanza per poter essi provvedere alle coscienze loro ne restano ammoniti, mentre si ammoniscono di questi: ma mentre il Papa col rigor delle Censure preme nella rivocazione di questi tre soli, dove più grave, ed evidente è la violazione della libertà Ecclesiastica, e la diminuzione, ed impedimenti del Culto Divino, si dovrebbe quindi conoscere la sua benignità, e che non pretende le ragioni d'altri, quando manco ricerca tutte le sue.

FULGENZIO.

ANco qua ci mette pure la persona del Pontefice di mezzo; di questa non trattiamo. Nessun si duole di quel, che lasciate, ma di quello, che dichiarate volere oltre le quattro cause espresse: perchè mentre dite, che oltre quelle ve ne sono delle altre, e molte, si vede, che mirate all'infinità, di questo ci duole, e poi nel sostentar quello, che dite qua, date una risposta molto ingiuriosa alla Santità Sua, e portate una falsa dottrina, ed indegna di Cri-

ftiano. E qual maggior ingiuria si può far al Pontefice, che dire, che vogli non una totale, ma imperfetta salute delle anime a lui commesse? Il vostro fondamento è, che il Pontefice pretendendo mille cose, col domandarne quattro faccia servizio; ma, Padre Bovio, il Pontefice è (come di sopra si è detto) un dispensatore, non padrone, perlochè se lascierà di addimandar alcun debito contra il voler Divino, egli offenderà la Sua Maestà, e non per questo resterà di peccare chi lo riteneràt. Il proccuratore non può donare quello del principale, ed è obbligato ad esiger tutto, e non può il Pontefice dissimulare in modo alcuno, nè usar connivenza ne' peccati. Se la Repubblica ha offeso Dio in mille modi, bisogna ammonirla di tutti, nè credere, che si possi far una penitenza parziale: la nostra condoglianza è, che fate al presente quattro gravami, ed accennate, che volete farne degli altri; mostrate, che Sua Santità abbi proceduto con modo difettoso; perchè se dal canto della Repubblica ci fossero altri peccati diversi da quelli, che sono ripresi, non sarebbe stata questa legittima provvisione, nè comandata da Dio; poichè mostrerebbe di non aver cura, e provvedere alla intera salute delle anime. Ridicola cosa è dire, che con l'ammonizione di questi quattro restino questi Signori ammoniti di tutti gli altri. Chi può indovinare dove darete? Non avete fino al presente serbati i modi ordinati da Dio, sicchè studiando la legge sua si potessero intendere i vostri pensieri; anzi quando da

quel-

quella si potessero intendere, non volete, che gl' intendiamo; imperocchè dianzi volevate tutti per pecore, a' quali non tocchi nè sapere, nè giudicare; e come ora volete tutto il contrario? Per certo non accetteremo la vostra dottrina falsa, che chiama benignità la connivenza de' delitti, ove sia la dannazione delle anime, ed ove sia il peccato di chi ne tiene cura. Benignità sarà quella del Medico, che dissimula il male, che non si può curare se non conosciuto? Piuttosto stimerò uffizio di buon Medico il non dipingere la sanità per morte, ed il non metter timore all' infermo del male, che non ha, e il non estenuarlo, o aggrandirlo, ma dire la vera gravezza del male, che in esistenza conosce. Abbiamo però grandissima speranza nel Signore, che manifestata la innocenza della Repubblica, e la riverenza dovuta, che porta all' Ordine Ecclesiastico, non lascierà lungamente, che sieno offese le ragioni, e libertà di questo Stato.

B O V I O.

Soggiugne poi l' Autore queste parole: Comandò il Salvatore l' uso della Scomunica per i peccati, e che sono in danno dell' anima, quando disse: Si peccaverit in te frater tuus (1). *Ma S. Paolo espresse, quali questi fossero, dicendo:*

 Si

(1) *Fogl.* 47. Comandò il Salvatore. Matth. 18. 1. Cor. 5. Matth. 13.

Si is, qui frater nominatur, est fornicator, aut avarus, aut idolis serviens, aut maledicus, aut ebriosus, aut rapax; cum ejusmodi nec cibum sume. *Perlochè si può dire al tempo presente quello, che il Figliuolo di Dio disse*: Væ vobis, qui decimatis mentam, & anetum, & ciminum, & reliquistis, quæ graviora sunt legis judicium, & misericordiam, & fidem. *E segue dicendo, che le leggi della Repubblica Veneta non sono* in perniciem animarum, *nè meno* in scandalum plurimorum, *come dice il Breve, che niuno si scandalizza di veder punire i delitti, raffrenato il lusso, o l'avarizia, ma sì bene del contrario.*

RISPOSTA.

Parla in un certo modo questo Autore, come se vi fossero alcuni peccati, che non fossero in danno dell'anima. Concetto Eretico di alcuni empj, quali stimano, che la ragione di Stato dispensi in tutte le leggi umane e divine, e faccia lecita ogni ingiustizia, ed empietà, quasi che non possa essere in danno dell'anima cosa alcuna, che sia in pro, conservazione, ed aumento dello Stato. Quei, che racconta l'Appostolo, sono peccati degni di Scomunica, e sebbene non vi sono tutti, tra questi però numera l'essere rapace, che fa al presente proposito, perchè l'usurpare la giuridizione Ecclesiastica, con la forza e violenza della podestà laica, è vera rapina. Il difendere la libertà Ecclesiastica non è decimare mentam, &

ane-

anetum, *ma sibbene*, non derelinquere legis judicium, *acciò non cada questa giusta riprensione di Cristo sopra il Papa, che lasci usurpare ai Laici i giudizj degli Ecclesiastici* de jure Divino *a' suoi Prelati dovuti*.

FULGENZIO.

IL Padre Bovio per gran voglia pur di mordere ha fatta una speculazione molto degna della sua Dottrina, insegnando che da questa forma di parlare usata da Maestro Paolo, cioè (i peccati che sono in danno dell' anima) si possa cavare, che si vogli dire esservene altri, che non sono in danno dell' anima: di modo che per la Dottrina del Padre Bovio chi dirà, il Papa, che è Vicario di Cristo, si dovrà intendere, che vi sia un altro Papa, il quale non sia Vicario di Cristo; ed il Bovio, che è Frate Carmelitano, adunque ci è un altro Bovio, che non è Carmelitano, ama Dio, che è Creatore del tutto, adunque ci è un altro Dio, non Creatore; e così il relativo è fatto eccettivo; perchè non portar la Dottrina Appostolica, come Maestro Paolo la porta? Se pur voleva apportar il Bovio cosa verisimile, doveva dirci, *alligant onera gravia, & importabilia, & digito suo nolunt ea movere*. Conosce Maestro Paolo una ragion di Stato, la quale è il convenevole di ciascheduna cosa, e pertanto dopo aver dato la sua gloria, ed il suo onore a Dio, quale la Maestà Sua vuole e ricerca dagli uomini, ten-

tende alla conservazione delle private e pubbliche ragioni. Ed ha per empj e pieni di concetti Anabattistici quelli, che tentano distruggere la ragion di Stato, la quale è conforme alla legge di Dio, e dallo stesso Dio comandata; nè questa cerca dispensa nelle leggi Divine, ma tutte vuol che si servino in tutto e per tutto, e senza eccezione alcuna; e non permette agli adulatori, che scrivono del suo Principe; *quod possit dispensare in jure Divino: quod possit dispensare contra Apostolum, nec quod sit major Apostolis*; nè concede gli attributi Divini, che gl' Idolatri sogliono in questi tempi calamitosi dare agli Dei, che essi fabbricano in terra, nè per far il fatto suo pensano di poter levare i giuramenti legittimi, come si vede in più di cento libri scritti da quei, che professano non attendere a ragione di Stato. Ma riservato il luogo suo, e la indispensabile autorità della legge Divina, quanto al rimanente, in quello che tocca le cose temporali, la ragione del buon Governo, che questa secondo il Padre Maestro Paolo vuol dire ragione di Stato, dispensa tutte le leggi umane; e riguardando le sole leggi umane dice: *salus Populi suprema lex esto*, che così resta ubbidito Dio, ed il Mondo governato secondo la sua Santa Istituzione; e poichè l'uomo ha reso il servizio a Dio, ed usate secondo i Precetti suoi le cose Spirituali, quali mai in nessun caso sono contra la ragione ben intesa di Stato, nè combattono con lui, indirizza il rimanente delle temporali al servizio pubblico, e tiene per

vera

verà questa proposizione, che serbata la legge Divina in tutto, e le Ecclesiastiche nelle cose Spirituali, nessuna cosa può essere in danno dell'anima, che sia in prò e conservazione, ed aumento dello Stato, e l' ha pertanto vera, che non dubita punto, che la contraria, la quale quasi manifestamente insinua il Bovio, non sia eretica, ed empia, quasi che la vera Religione ripugni e distrugga il beneficio, e la conservazione, ed aumento dello Stato; quasi che i Santi non abbino detto chiaramente, che Cristo *non venit politias evertere, sed perficere*. Ci è bene, per intelligenza del Padre Bovio, la ragion finta di Stato inimica di Dio, il ricoprirè gl' interessi mondani, libidini, avarizie, con manto di pietà, e sotto simili pretesti usurpare le ragioni, e la sustanza altrui, e questa fu grandemente ripresa da Cristo Nostro Signore, quando disse: *Væ vobis scribæ, & pharisæi hypocbritæ, quia comeditis domos viduarum, orationes longas orantes, & væ vobis, qui ædificatis sepulcbra propbetarum, & ornatis monumenta justorum, & dicitis, si fuissemus in diebus patrum nostrorum, non essemus socii eorum in sanguine propbetarum. Itaque testimonium estis eorum, qui prophetas occiderunt*. Perchè, Padre Bovio, non abborrivano più gli uomini carnali di quei tempi la dottrina dell' umiltà, e disprezzo del Mondo di quello, che voi abborrite adesso. Sono anco sforzato dirvi, che mi parete appunto quello, che ha il furto in seno, e grida, che si dia al ladro: voi attribuite ad altri

una

una falsa proposizione, che si posponga la salute dell'anima al governo civile, e voi ne predicate una, che tutto sia lecito quello, che cede in aumento delle persone Ecclesiastiche; e pur questa è la vostra dottrina, che nessuno può impedire, che ciascun non fabbrichi Chiese, dove vuole; che nessuno può impedire, che non doni, o lasci tutto quello, che vuole alla Chiesa; che non gli vendi quello, che è necessario al pubblico servizio; che le cose solamente date alla Chiesa sono in servizio Divino, e queste sole sono indirizzate come mezzi al suo fine; dove formate senza nome di ragion di Stato una ragione di Tirannide, e trasformate la libertà Ecclesiastica, e la Chiesa di Dio in un governo, che assorba i veri istituiti da Dio, *& reliquistis mandatum Dei propter traditiones vestras;* la qual dottrina, siccome è contraria alla pietà Cristiana, così mai sarà approvata dalla Santità Sua, e da' Prelati di mente intera. La Repubblica Veneta cerca ogni aumento, ed onore dell' Ordine Ecclesiastico, tanto però che resti luogo ancora a lei in questa regione; perchè è persuasa, e tiene per certo, che Dio le comandi attendere alla sua conservazione: però il darle nota di rapace nasce dall'odio intenso, che portate a chi non vi fa padrone di tutto. Con l'ajuto Divino la Repubblica conserverà la sua libertà, lo Stato suo, la sua giuridizione, l'onore, vita, e robba de' sudditi suoi, come Dio ha comandato; ma sarà anco protettrice della vera libertà Eccle-

clesiastica, la quale, siccome contenuta tra i termini, cede in accrescimento del culto di Dio; così quando è esorbitante, uscendo da' termini suoi, è necessario, che occupi l'altrui. Lo disse il Concilio Lateranense c. 42., che di sopra fu allegato, e comanda a' Cherici, che non dovessero sotto pretesto di libertà Ecclesiastica occupare le giuridizioni temporali: ordine, che sarebbe necessario innovare, poichè il bisogno è fatto maggiore a cento doppj; perchè quello, che ora si pretende, non è *decimare mentam, & anetum*, ma *totum tollere*. Non dubitate, Padre Bovio, che Dio riprenda mai, chi lascia star l'altrui.

B O V I O (1).

Segue poi a dire, che questo Monitorio è fatto ad esempio di dieci Pontefici in esso nominati, e che dell'aver cercato Sua Santità di imitarli sarà sempre commendata, ma che non sono però degni di minor lode quelli, che hanno seguito cento suoi Santissimi Precessori, i quali mai hanno pur dato indizio di aver avuto pensiero di poter annullare le leggi de' Principi fatte per pubblica utilità, anzi che l'hanno pubblicate, ed eseguite ancora, ed apporta l'esempio di S. Damaso, e S. Gregorio.

Ri-

(1) Fogl. 48. Certamente questo.

RISPOSTA.

Si risponde, che come di sopra si è mostrato sin dal principio di Santa Chiesa, i Santi Pontefici Martiri e Confessori fecero Canoni della libertà Ecclesiastica. E S. Gelasio scrivendo ad Anastasio Imperadore dice, che sino avanti di lui i Pontefici erano soliti scomunicare i Re, e gl' Imperadori; e se altri non lo fecero, e non si opposero alle leggi de' Principi, non ne avranno avuta occasione. La legge di Valentiniano non proibiva alle Chiese l' eredità, ma solo a particolari Cherici, che con male arti sotto specie di pietà inducevano le Matrone a lasciare loro le eredità con privarne i figli, la ingordigia dei quali riprendette S. Girolamo, ed altri Scrittori di quei tempi; onde così da questo, come dal vedere, che S. Damaso fece nelle Chiese pubblicar tal legge, ancorchè in essa non gli fosse ciò comandato (1), *hanno alcuni molto probabilmente creduto, che l' Imperadore ad istanza del Papa, o almeno di suo consenso la facesse, acciò chi non curava la legge di Dio, e non istimava i Canoni Ecclesiastici, si frenasse colla legge Imperatoria. Quanto alla legge di Maurizio Imperadore, che proibiva a' Soldati il farsi Religiosi, che cosa ne sentisse, e facesse S. Gregorio* (2) *veggasi nell' epistola sua a Maurizio sopra di ciò scrit-*

(1) Baron. tom. 4. an. 370.
(2) Gregor. l. 2. Epist. 61.

scritta : e sopra il Salmo 101. *vers.* Tota die &c. *ove tratta della tirannide di quest' uomo, e dice, che trapassando i termini nella sua Regia podestà, si sforzava di far serva la Chiesa, quale Cristo avea fatta libera col prezzo del suo Sangue.*

FULGENZIO.

DI sopra si sono portati i luoghi distintamente, e veduto come parlano, e se lodano, o biasimano le pretensioni del Padre Bovio, però non fa bisogno replicar alcuna cosa, ma ben rispondere a quella che aggiunge ora di più tolto da Gelasio; nel che non posso non ammirar la grand'erudizione del Padre Bovio, e la fedeltà. Nell'allegare Gelasio gli attribuisce, che scrivendo ad Anastasio Imperadore dica, che avanti lui i Papi erano soliti scomunicare i Re, e gl'Imperadori. Papa Gelasio non sognò mai di dir tali parole, e forse, che non si empie la bocca col dire, che erano soliti scomunicar i Re, e gl'Imperadori, quasi che ne scomunicassero quindeci, o venti al giorno; potrà il Lettore leggere, e rileggere quell'Epistola ad Anastasio, e vedrà, che non si troverà tal cosa. Ma è avvenuto in ciò al Padre Bovio quello, che suole avvenire alle Agnelle, che se una erra la via, tutte la seguono confidentemente, così per la cattiva, come per la buona strada. Graziano *96. dist. ad cap. duo sunt*, ha allegato un luogo di Gregorio VII., che fu poste-

steriore cinquecento e ottanta anni a Gelasio; il Padre Bovio ha seguitato anch'egli questo errore in virtù dell'ubbidienza cieca senza guardare, per esser ne' Canoni, se fosse vero o falso: ma doveva almeno guardar la notazione fattavi da Gregorio XIII., che avrebbe veduto, come le parole dopo: *talibus institutis*: sono di Gregorio VII. *l.* 8. *ep.* 31., il qual Papa ebbe ragione di trattare di giustificarsi di quanto fece contra molti Principi, con asserire, che gli altri Pontefici avessero fatto lo stesso; ma attribuire le cose di Gregorio VII., che fu in Secolo molto corrotto, ad un tanto Pontefice, che fu cinquecento e ottanta anni innanzi, non è cosa giusta, nè da chi scrive contro di alcuno, e specialmente in materie tanto importanti, ed è gran cosa, che si vogli sempre ingannar il Mondo con scritture false e finte. Imperocchè anco non più giuridicamente aggiugne, che la legge di Valentiniano non proibisce l'ereditare alle Chiese, ma ai Cherici particolari, che con male arti inducevano le Matrone a lasciargli; il che non so chiarir meglio, che col mostrar l'intelligenza datagli dagl' Imperadori, che gli sono successi *l.* 27. *C. Theod.* *l.* 16. *tit.* 2. Valentiniano, Teod., Arcadio. *Nulla nisi emensis 60. annis &c. & infra si quando diem obierit, nullam ecclesiam, nullum clericum, nullum pauperem scribat heredes*. Se questo sta con la glosa del Padre Bovio lo vegga egli. Ma di più aggiunge una manifesta contraddizione con se stesso, poichè non si raccorda, che disse

di

di sopra, che questa legge era empia, e che di lei si era doluto S.Ambrogio, e S.Girolamo, e quì vuole, che non se ne dolessero, e fosse buona, e che fosse fatta dall' Imperadore ad istanza di Papa Damaso; come adunque se ne dolsero Girolamo, ed Ambrosio, se Papa Damaso l' aveva fatta fare? Ma lasciamo questa contraddizione; se Papa Damaso voleva levar quell' abuso per ovviar a questo, non era più facil cosa, che il Papa ordinasse a' Cherici il non accettar le eredità, che far che l' Imperadore l' ordinasse per legge? E poi non è molto probabile, che il Papa facesse far la legge, e che l' Imperadore la mandasse a lui da pubblicar nella Chiesa di Roma. Della legge di Maurizio fa bene a passar il Padre Bovio quello che ne sentisse S. Gregorio *l. 2. Ep. 61.* perchè nell' Apologia è stato detto quanto basta, ed ivi appare, che quella Epistola è in tutto diversa da quello che presuppone il Padre Bovio, ed altri, che l' hanno allegata, anzi ella dimostra tutto il contrario, perchè è ripiena di gran riverenza, e di ubbidienza verso l' Imperadore. Ma mentre è intento al suo pensiero, e ci manda a legger Gregorio nel Salmo 101. verso *Tota die*, non vede, che per ingannar noi porta l' Istoria falsa, e fa una notabil ingiuria a sì gran Santo? L' Istoria è falsa, perchè non di Maurizio Imperadore parla Gregorio, ma di Agilolfo Re de' Longobardi, il quale ne' tempi di San Gregorio assediò la Città di Roma, ed avendo presi molti Romani, a guisa di cani con i collari li facева

va condurre legati a ciurma, e prese anco il Vaticano, e spogliò la Chiesa di San Pietro. Non resterò di dir anco, che non è cosa lodevole il cercar di denigrare la fama di Maurizio Principe Cristiano, e buono Imperadore; della bontà del quale tanto onoratamente scrivono gli Storici di quei tempi, massimamente gli Ecclesiastici. Evagrio Istorico Ecclesiastico, che visse allora, nel lib. *6.* cap. I. rende testimonio che fosse Principe di eccellente bontà, donato da Dio, e vivo esemplare di virtù, aggiugnendo, che ciò non dice per adulazione, perchè scrive dopo la morte. Teofilato Simocata nel lib. 8. attesta, che Dio vendicò la morte di Maurizio, sicchè di tanta moltitudine di quelli che furono alla sua morte, nessuno fu che non morisse o di peste, o di fuoco dal Cielo, o di ferro. Niceforo *lib.* 18. *cap.* 8. attesta, che solo Maurizio aveva congiunto la pietà in Dio con la felicità, che solo tra gli Imperadori passati portava la Porpora, e la Corona non solo nel corpo, ma nell' animo, che era una viva immagine di virtù, ed esempio da imitar a tutti i Cittadini. Nel cap. *9.* racconta anco una apparizione di Cristo Nostro Signore a lui. Nel cap. 40. dice, che conservò la sua virtù fino al fine, e narrate molte azioni eroiche di costanza, e pietà avvenute nella morte: soggiugne: (ed a questo modo finì la vita un Imperadore, il quale pareva aver superato anco le condizioni della Natura umana) e nel cap. 41. narra le vendette fatte da Dio contra gli uccisori suoi. Intorno a che ho vo-

luto

luto digredire questo poco, non solo per mostrar la falsità del Padre Bovio, ma anco parendomi pietà Cristiana, ed opera da Religioso difendere i Principi veramente pii, e Religiosi dalle calunnie, ed imposture di quelli che si reputano poter deprimere, ed innalzar le memorie de' Principi, secondo che veggono ricercar l'utile loro, ed i loro interessi, e per far avvertito ogni Cristiano Fedele, che non sia facile a credere a questi Istorici nati nuovamente, che hanno per mira e scopo non la verità, ma solo il detrarre, e rendere odiosi al Mondo i Principi più virtuosi, che hanno sostentato la podestà Civile, senza la quale il Mondo Cristiano sarebbe in una Babilonica confusione, dalla quale nascesse una totale deformazione della Chiesa. E sarà utile consiglio per ogni persona pia, che appunto dove vede alcun Principe da loro vituperato, proccuri ricercar da buoni Istorici la verità, che da quella appunto ritroverà l'istituzione necessaria per i nostri tempi. Ma lasciando Maurizio, e le sue virtù, chi ardirà formare un tal concetto di San Gregorio, che non si formerebbe di un adulatore, volendo il Bovio, che al vivente Imperadore parlasse con tanta riverenza, e subito dopo morto voltasse il tutto in detrazione? Non fate, Padre Bovio, San Gregorio uomo interessato, che si aggirasse per rispetti di utilità, che in quei tempi valeva più il vero, e il giusto, che la grandezza propria. Agilulfo fu quello, che trapassando i termini della sua Regia podestà (che era Re) si sfor-

si sforzava di far serva la Chiesa, la quale Cristo aveva fatta libera col prezzo del suo sangue, le quali sole parole potevano ben scuoprir al Padre Bovio di qual Chiesa parlasse, e di qual libertà. Perchè se vorrà dire, che la libertà, la quale Cristo col prezzo del suo Sangue ha acquistata alla Chiesa, s'intenda della Immunità Ecclesiastica, della quale vuol intendere il Padre Bovio, non ha alcun dubbio, che egli stesso vedrà essere una gran bestemmia; ed il medesimo dirò, se vorrà affermare, che la Chiesa comprata col Sangue di Cristo s'intenda esser costituita de' soli Cherici; ed ognun vede, che questa sua opinione viene ad esser espressamente contra le Sante Scritture, che quando anco avesse parlato San Gregorio de' termini di giuridizione, non avrebbe usato quel modo di dire. Ma di Agilulfo era ben vero, che tentava far serva la Chiesa di Cristo, volendo introdurre l'Eresia, perseguitando i Fedeli, e non gli Ecclesiastici in particolare.

BOVIO (1).

Entra poi questo Autore a dire, che l'avere il Papa pronunziato Scomunica contra il Senato, che non è singolar persona, è molto alieno dalla dottrina degli antichi, e buoni Teologi, ed adduce ciò che Santo Agostino ne dice nel libro 3. *con-*

(1) Fog. 84. L'avere ancora.

3. contra l'Epistola di Parmeniano; e San Tommaso nelle addizioni alla 3. part. quest. 22. art. 5. ed Innocenzio Papa, cap. Romana, de sent. excom. in *6.*

Risposta.

Entra troppo avanti quest' uomo, e già più non riprende le azioni di questo Papa solo, ma di molti altri, ed il costume già un pezzo fa ricevuto in Santa Chiesa: Che non è questa la prima volta che si sieno scomunicati i Senati, ed altri Corpi, o Collegj simili, ed è stata dal Mondo stimata la Scomunica valida, e gli Scomunicati l' hanno serbata, e ne hanno proccurata, ed ottenuta l' assoluzione. Nè a ciò è contrario il cap. Romana de sententia excommun. in *6. il quale essendo legge Pontificia non può legare il Papa, se non quanto strigne la ragione, che vi si adduce; nè meno San Tommaso, ed altri Dottori, che sopra tal Canone si fondano, perchè la dichiarazione della dottrina loro si ha parimente da prendere dalla ragione, che adducono, cioè, che la Scomunica si fulmina solo per il peccato mortale, e non è cosa verisimile, che tutta una Comunità consenta nel male, sicchè niuno vi sia dissenziente. Di quì ne siegue dunque, che quando costasse, che tutti hanno peccato, cessando questa ragione, si possono tutti scomunicare. Onde in questo è differente la Scomunica dall' Interdetto, che lo stesso interdetto cade primieramente sopra la Comunità, non attento che*

che i particolari abbiano peccato, o no; ma la Scomunica cade primieramente ſopra i particolari per il peccato ſingolare di ciaſcuno, ed in tanto cade ſopra la Comunità, in quanto avviene, che ciaſcheduno di eſſa ha peccato, e per il peccato ſuo è ſcomunicato.

FULGENZIO.

IL Padre Bovio, come non ſa, che ſi riſpondere, ricorre al ſuo (ſcudo ordinario) e porta in mezzo la perſona del Pontefice, ed io vorrei, che la riveriſſimo ſenza farla materia della noſtra diſputa. Maeſtro Paolo vi dice, che lo ſcomunicar un Senato, che non è ſingolar perſona, è alieno dalla dottrina degli antichi, e buoni Teologi; riſpondete a queſto, e ſi ſervi la riverenza a Sua Santità. Or voi riſpondete, che un pezzo fa è ricevuto il coſtume in Santa Chieſa di ſcomunicar Senati, ed altri Corpi, o Collegj ſimili, ed io vi replico: Queſto coſtume o è innanzi di quegli antichi, e buoni Teologi, o dopo; ſe dopo, queſto non ſi può opponer a Maeſtro Paolo, il quale parla del tempo innanzi; ſe innanzi, perchè non nominate queſti Senati, Collegj, e Corpi? Convien, che vi raccordiate, che di ſopra per credere voleſte la pruova della Scrittura, però non ſi ha da credere nè anco a voi ſenza altra pruova: biſognava portar i nomi di queſti Pontefici Scomunicatori, e di queſti Senati, e Collegj ſcomunicati, poichè noi non ve lo crediamo per la ſola voſtra

ſtra affirmazione. La riſpoſta, che dà al *C. Romana*, che non può legare il Papa, ſegue bene per una fuga al Padre Bovio, e l'accettiamo come da lui; non crediamo però, che altri gli conſenta, e confeſſi di far le leggi per non oſſervarle, anzi la Chieſa Romana dirà tutto il contrario di farle per oſſervarle. Io veggo, che a tutti i Principi ſi allegano le ſue leggi, e dei Maggiori ſuoi; e neſſuno ſi tiene ingiuriato, e non veggo, che il Papa in queſto Monitorio ſi abbi dichiarato di voler procedere con derogazione degli ordini de' ſuoi Predeceſſori, e *contra jura*, perlochè credo, che ſi poteſſe allegar il *C. Romana* ſenza offendervi: ma di queſto forſe potrebbe ſcuſarſi il Padre Bovio con dire, che riferiſce le coſe altrui; ma ora, che entra in Teologia, mi fa maravigliare. San Tommaſo, e gli altri Teologi ſi fondano ſopra la legge Divina Naturale, e da queſta cavano, che ben faceſſe la Chieſa a coſtituir lo ſteſſo in quel Capitolo, ed il Padre Bovio vuol appunto il contrario, cioè, che San Tommaſo ſi fondi ſopra quel Capitolo. San Tommaſo determina, che non ſi poſſi ſcomunicare l'Univerſità, perchè ſe tu la pigli come un Corpo non è ſcomunicabile, ſe per tutti gl'individui di eſſa, non è veriſimile, che tutti ſieno in colpa: perlochè conchiude, che in modo alcuno non ſi debba ſcomunicare. Dice quì il Bovio, ma ſe coſterà, che tutti ſieno colpevoli? Se gli riſponde, che queſto non farà al caſo noſtro, perchè al Papa non coſta, nè può coſtare, che tutte le perſone

 del

del Senato sieno colpevoli : onde quando fosse concesso al Bovio quel che domanda , non difenderebbe quì l'azione fatta , perchè non costa, che tutte le persone del Senato sieno nel medesimo parere . Ma per altri avvenimenti , dove fosse certo il delitto, ed insieme fosse certa la participazione di tutti , dico , che non può il Padre Bovio conchiudere come fa, perchè l'Argomento *a contrario sensu* non si ammette nelle dimostrazioni Legali , se non quando vi sia altra legge , che l'approvi ; se hai ricevuto offesa da una casa, non bisogna uccider tutti, perchè non è verisimile, che tutti ti abbino offeso ; adunque se saprai, che tutti ti avranno offeso , lo puoi fare ; non segue: San Tommaso ha risposto secondo il solito de' Filosofi, e Teologi, dicendo quello, che occorre, *ut in pluribus* , e se pur il caso avvenisse, che tutti (nessuno eccetto) fossero in colpa , Santo Agostino vi dice , che il venir alla Scomunica è cosa tanto più sacrilega, quanto più sono , del che si parlerà nel capo seguente . La Lezione , che fa il Bovio magistralmente, ponendo differenza tra la Scomunica, ed Interdetto , se non parla dell' Interdetto presente, si poteva tralasciare , ma se parla di quello, come di grazia non vede il Padre Bovio la manifesta contraddizione nella sua dottrina ? Di sopra non disse egli , che questo è Interdetto Locale , il qual non cade sopra le persone, e che non era Interdetta per lui pur una sola persona ? Come ora vuole , che cada sopra la Comunità primieramente , seguendone

da

da questa, che sopra le persone secondariamente?

BOVIO

E *Questo è quello, che dice Silvestro* excom. 1. num. 10. Quod universitas sumpta pro singularibus personis omnibus collective excommunicari potest etiam citra Papam. *Ora nel fatto nostro costa al Papa, che tutto il Senato è in colpa, avendogli detto l'Ambasciadore della Repubblica, che era stato risoluto, e presa parte in Senato di non rivocar mai dette leggi, e che non se ne potesse manco trattare; aggiugnendo, che era cosa di maraviglia, e forse non più mai successa, che nè anco una palla fosse stata contraria a questa deliberazione; ed all'Ambasciadore, persona pubblica della Repubblica, poteva ragionevolissimamente il Papa credere. Aggiungo, che quando bene nel Senato ve ne fossero degli Innocenti, non vi è pericolo, che la Scomunica cada sopra di loro, perchè la parola* Statutarios, *che nel Monitorio il Papa vi aggiugne, viene a ristrignerla a quei soli, i quali hanno consentito al fare degli Statuti, ovvero a mantenerli, e non volerli rivocare, ed equivale, come se si fosse detto:* de Senatu eos, qui consenserunt Statutis, &c. *Ed in tal modo non ha dubbio, che vale la Scomunica, come nota Silvestro nel luogo precitato. Se dunque alcuno non vi ha consentito, non è scomunicato in coscienza, nè meno nel Foro esteriore ha da riputarsi tale, se ha protestato, come*

po-

poteva, e doveva. Il caso di che parla Santo Agostino è molto diverso da questo, perchè parla dello scomunicare i Donatisti con le Chiese, e popoli loro, quali occupavano la maggior parte di tuta l'Africa: e non solo non si poteva accettare, che tutti fossero in colpa, ma vi erano altre ragioni potentissime di non farlo, quali non sono nel caso nostro, come vedrà chi leggerà in quel luogo Santo Agostino.

FULGENZIO.

Silvestro, che è quì allegato, dove dice, che anco un inferior al Papa può scomunicare un Collegio, preso per i singolari *collettive*, aggiugne, che non si può far questo, cioè scomunicar tutto un Collegio, se non con una limitazione, *qui vel si fecerunt tale quid*, altrimenti è invalida. Vedi, Lettore, come il Bovio ha portato quì Silvestro, che parla contra di lui. Di sotto cerca Silvestro se il Papa potrebbe far questo, e tiene, che potrebbe, perchè la Scomunica vale, ancorchè leghi l'innocente; considererà il Lettore, se gli pare buona questa contraddizione, e si risolverà in qual conto debba tenere questa dottrina, che danna dallo uno canto lo scomunicare il Collegio, e dalla altra se il Papa lo facesse, non sa salvarlo, se non dicendo, che vale la Scomunica, perchè obbliga anco l'innocente. Questo modo certo non si può negare, che non faccia abbominevole senso, nè io ardisco dire, che sii difensibi-

bile, sebben essendo ad estensione dell'autorità; non mancheranno modi, e nuove dottrine simili a quelle del Padre Bovio per sostenerla. Ma, Padre Bovio, non rispondete alla ragione delle Considerazioni, là dove dopo di aver allegato Santo Agostino, San Tommaso, ed il cap. *Rom.* si dice, che la glosa, supposto, che non si debba fulminare tale Scomunica, cerca se valerebbe la sentenza fulminata contra questa dottrina, ed allega Ostiense, Monaco, Archidiacono, e Franc. quali tengono, che sarebbe nulla; e Bernardo solo, che gli dà validità soggiugne, che questa opinione sii più sicura, perlochè appartiene ad una pia mente seguire la sentenza dei più celebri, la più fondata, la stabilita per Costituzione Pontificia, non la contraria, quale gli stessi, che l'hanno per vera non consigliano, che si segua. Quì aspettavo la risposta, perchè di quà mi pajono seguire due gran conchiusioni, una che si vede, come per fulminare contra una Religiosissima, e Cristianissima Repubblica ha bisognato eleggere l'opinione di oscuri Dottori, e non praticata, e da loro stessi dissuasa. L'altra, che essendo tanti celebri Dottori, i quali tengono, chè una Scomunica di questa sorte sarebbe nulla, se alcuno vorrà seguir la loro opinione, e tener fermamente, che una tal Scomunica sia nulla, ed insegnarlo, essendo quella la comune, e la più fondata, ed indurre anco da questo capo una nullità, voi non potrete rispondere cosa, che vaglia per la vostra parte, e sarà sicuro in coscienza chi farà questo fondamento.

to. Mi dispiace, che ragioni di questa sorte sieno dissimulate, e si ricorri per giustificar il fatto ad un Colloquio particolare, il quale come non possi esser vero nel modo riferito l' ho mostrato di sopra: ma posto che fosse vero appunto così, non so, se si potrà dire, che un Colloquio secreto, tenuto da una persona, sostenti che qualità si vogli pubblica con un Prelato, faccia fede in giudizio; e non so, se il Padre Bovio ottimo Legista vorrà assumere carico di sostentare, che sopra quello si possi venire ad atto giudiziale massime di Scomunica; e credo certo, che non vorrà, o piuttosto rivocherà il suo detto, perchè sa molto bene quel che i Giureconsulti dicono in simil caso. Ma diamogli tutto non solo per vero, ma per tale, che faccia fede in giudizio, e concediamo anco, che l' Ambasciadore innanzi li dieci Dicembre dicesse al Papa, che tutti i Senatori furono concordi: il Monitorio si pubblica a' 17. Aprile, in questo mentre passano molte Settimane, ed ogni Settimana esce alcuno di Senato per diversi rispetti, e nuovi entrano, e nel Febbrajo particolarmente escono quaranta insieme, ed altrettanti entrano. Ora come può dire il Bovio, che il Papa sapesse nel 17. Aprile, che tutti i Senatori di quel Senato erano risoluti di non alterar le sue leggi per parole avute con l'Ambasciadore innanzi Dicembre, se nel Senato erano almeno sessanta, quali non vi si ritrovavano in quel tempo? Come dunque dice, che si può scomunicar il Doge. e Senato allora esistente,

per-

perchè si sa, che tutti sono in colpa? Non vedete voi, Padre Bovio, a che cose puerili vi induce il parlar di quello, che non intendete? So, che siete un valente Teologo, ma in questo ci voleva informazione certa, e distinta. Ha veduto il Padre Bovio, che non poteva difendersi per questa via, laonde ricorre ad un' altra, che non sii scomunicato il Senato, ma quei soli Senatori, che sentono per la legge: imperocchè nella fulminazione della Scomunica ci è la parola *Statutarios*, la quale restrigne a quei soli, che hanno acconsentito, e gli altri non sono scomunicati. Quì il Padre Bovio *invenit nodum in Scyrpo*, ma avrà bisogno del suo Canonista per iscioglierlo; perchè non cadendo la Scomunica, se non sopra *Statutarios*, *& de Senatu eos*, *qui consenserunt Statutis*, e nel Monitorio si denuncia il Duce? Che sapete voi, che nel ballottare abbia messo il suo voto nel sì, e che sia di quelli, che hanno stabilita la parte? Come adunque si dice *denunciamus Ducem*? Vorrei, che questa la risolveste, e non la dissimulaste. Poi quelli, che nel stabilir la legge hanno posto il loro voto di sì, facendosi *per suffragia secreta*, come li conoscete voi? Chi vi ha rivelato quali sieno? Adunque nessun può esser denunciato; ove è dunque il *denunciamus* del Monitorio? Perchè si comanda, che sieno schifati? A che segno della faccia si hanno da conoscere? E poi con che giustizia si mette l'Interdetto, se non vi è alcuno scomunicato nominatamente denunziato, sicchè si possi cono-

sce-

ſcere? Ma ſentiamo un' altra coſa bella, dice il Padre Bovio, non ſono ſcomunicati quelli', che nel far della legge hanno proteſtato, come potevano, e dovevano. Secondo qual legge trova, che doveſſero proteſtare in Roma, crederà forſe che non ci ſieno de' Cardinali di bontà ſingolare, e prudenza, i quali prevedendo quanto danno apportino alla Religione queſti movimenti, non hanno in coſcienza approvata queſta azione di ſcomunicare la Repubblica? e pur neſſuno di loro ha proteſtato. Innanzi che voi diciate, Padre Bovio, quel che uno debbe fare, informatevi delle leggi de' Governi, che non ſta a voi a preſcriverle a tutti; molte coſe pajono buone a voi, che poco tempo fa attendete alle coſe della Corte, le quali ad uomini verſati pajono (come ſono) puerizie. Ultimamente alla dottrina di Santo Agoſtino, la quale in queſto, come in tutte le altre coſe è ſingolare, e piena di ſanta pietà Criſtiana, dice il Padre Bovio, che il caſo è diverſo, perchè la moltitudine dei Donatiſti occupava la maggior parte di tutta l'Affrica. Il caſo è diverſo certo, che per la Dio grazia la Repubblica è Cattolica, e ſarà ſempre tale a confuſione di quanti impoſtori può ſuſcitar Satano a dire il contrario; ma ſe il caſo è particolare, la dottrina di Santo Agoſtino è ben univerſale, cioè, che ſia pernicioſa, ſacrilega, empia, e ſuperba la Scomunica contra la moltitudine, ſebbene foſſe in notorio, e manifeſto peccato. Oltrechè ſe valeſſe il dire (non fu detto per tal caſo, ma era diverſo) tut-

tutto il corpo de' Canoni non valerebbe per obbligare ne' casi occorrenti, perchè è fatto di cose occorse in casi particolari, e diversi. E se direte, che i casi particolari posti nelle leggi Canoniche vagliono in tutti i casi per la similitudine, quì tanto più valerà quello, che Agostino dice *a Minori*, perchè se ha per sacrilega Agostino Santo la Scomunica della moltitudine in caso di manifesta eresia, in caso di Fede, e di Religione, quanto più nel caso nostro, ove si tratta di Giuridizione Temporale, ed ove la cosa è di tanto minor momento? Quello ancora, che il Padre Bovio amplifica della moltitudine de' Donatisti, nasce dal non aver avvertito, come di loro parli Santo Agostino; imperocchè tanto è falso, che avessero i Donatisti occupata la maggior parte di tutta l' Affrica al suo tempo, che niuna cosa più spesso gli oppone, che il loro picciolo numero rispetto agli altri: ma il Padre Bovio fa poco capitale di dire le Istorie alla rovescia: e se si vuol far a moltitudine, molto più sono gli aderenti alla Repubblica di Venezia, che a' Donatisti in Affrica in quei tempi. E sebbene questo basterebbe per confutazione, mi giova tuttavia, così per risposta più ampia al luogo presente, come anco per quello, che dicono altri scrivendo nelle presenti controversie, che Santo Agostino non parli in quel libro di Scomunica, avvertir il Lettore, che altro è la causa, per la quale un Autore si muove a scrivere, ed altro è la cosa, che egli scrive. Non ha dubbio,

bio, che Santo Agostino scrive a Parmeniano Donatista, e riprende lo Scisma da' loro Donatisti fatto, separandosi dalla comunione di Ceciliano, e per conseguente dalla Chiesa Cattolica, e riputando se soli per vera Chiesa, e tutto il resto del Mondo per iscomunicati. E questa è l'occasione dello scrivere. Ma dovendo riprendere una tanta loro perversità, ed essendo (come dicono i Filosofi) il diritto Giudice di se stesso, e dell' obbliquo, gli era necessario per mostrare quanto fosse nulla, invalida, e perniciosa la Scomunica usata da loro, mostrar prima il vero uso della Scomunica istituita da Cristo, e questa è la materia trattata da Santo Agostino, non solo con narrare la istituzione e l'uso, ma anco con esporre tutt' i luoghi della Scrittura, che parlano di quella, e con far particolar menzione de' casi, quando utilmente si possi adoperare; perlochè il luogo allegato da Maestro Paolo è più a proposito, che qualunque si potesse allegare, perchè appunto mostra, quali sieno le Scomuniche legittime, e quali le abusive. E che diranno questi nostri nuovi Dottori, che vogliono pervertir i sensi di tutt' i Santi Padri, che da questo luogo Graziano ha citato quattro Canoni, ed inteso, che parlino della Scomunica, e tutt' i Canonisti seguendo, hanno avuto la stessa intelligenza? Ma dalle proprie parole di Santo Agostino, che sarà bene copiar quà, il Lettore vedrà chiaramente la verità. Dice adunque al c. 2. *In hac velut angustia quæstionis non aliquid novum, aut insolitum di-*

dicam, sed quod sanitas observat Ecclesiæ, ut cum quisque Fratrum, idest Christianorum intus in Ecclesiæ Societate constitutorum, in aliqua tali peccato fuerit deprehensus, ut anathemate dignus habeatur, fiat hoc, ubi periculum Schismatis nullum est, atque id cum ea dilectione, de qua ipse alibi præcipit, dicens ut inimicum non eum existimetis, sed corripite ut fratrem. Non enim estis ad eradicandum, sed ad corrigendum; e poco di sotto: *Tunc autem hoc sine labe pacis, & unitatis, & sine læsione frumentorum fieri potest, cum Congregationis Ecclesiæ multitudo ab eo crimine, quo anathematizatur, aliena est; tunc enim adjuvat propositum potius corripientem, quam criminosum resistentem, tunc se ab ejus conjunctione salubriter continet, ut ne cibum quisquam cum eo sumat, non rabie inimica, sed coërcitione fraterna, tunc etiam ille & timore percutitur, & pudore sanatur, cùm ab universa Ecclesia se anathematizatum videns, sociam turbam, cum qua in delicto suo gaudeat, & bonis insultet, non potest invenire; ad hoc enim & ipse Apostolus ait, si quis frater nominatur. In eo quippe quod ait: si quis: nihil aliud videtur voluisse significare, nisi eum posse tali modo salubriter corrigi, qui inter dissimiles peccat inter eos, quos peccatorum similium pestilentia non corrumpit; in eo vero quod ait nominatur, hoc nimirum intelligi voluit, parum esse, ut sit quisque talis, nisi etiam nominetur, idest famosus appareat, ut possit omnibus dignissima videri, quæ in eum fuerit anathematis prolata sen-*

sententia. Può da queste parole il Padre Bovio vedere, se parla Santo Agostino in caso di Donatisti, come egli ha detto, o pur in ogni caso universalmente; ed almeno, se non lo vedrà esso, lo vedrà il Lettore, il qual prego considerare con quanta ragione vuole Santo Agostino, fondato nella dottrina di San Paolo, che sia noto a tutti esser delitto quello, perchè si pronuncia la Scomunica, ed essere insieme evidentissima la giustizia della sentenza ad ognuno, ed esser notissimo e nominatissimo il peccatore. Poco dopo segue Santo Agostino: *Neque enim potest esse salubris a multis correptio, nisi cum ille corripitur, qui non habet sociam multitudinem. Cum vero idem morbus plurimos occupaverit, nihil aliud bonis restat, quam dolor, & gemitus. Infra: Ne cum voluerit colligere zizania, eradicent simul & triticum, nec per diligentiam dominicam segetem purgent, sed per temeritatem potius inter purgamenta numerentur. Ideoque idem Apostolus, cum jam multos comperisset & immunda luxuria, & fornicationibus inquinatos, ad eosdem Corinthios in secunda Epistola scribens, non itidem præcipit, ut cum talibus nec cibum sumerent, multi enim erant, nec de his dici poterat, si quis frater nominatur &c. Infra: & revera si contagio peccandi multitudinem invaserit, divinæ disciplinæ severa misericordia necessaria est: Nam consilia separationis, & inania sunt, & perniciosa, atque sacrilega, quia & impia, & superba fiunt, & plus perturbant infirmos bonos, quam corrigant animosos malos*. Tutto quel libro

bro si potrebbe portare, ma questo basterà al Lettore per vedere quanto alieno sia il parlar del Padre Bovio dalla carità di Santo Agostino, il qual si fonda sopra la Scrittura Sacra, e sopra la ragion divina naturale. Nè questo ho portato per altro, che per far paleso quel che sentiva Agostino della Scomunica contra la moltitudine, ancorchè fosse in notorio delitto; ed aggiungendosi che la moltitudine sii senza peccato, come al presente avviene, resterà alla prudenza di chi legge far la conseguenza.

BOVIO (1).

SI stende per due carte a mostrare, che non se gli può opporre quel detto de' Canonisti : Papa non potest errare; *e va glossandolo, e fuori delle definizioni de' dogmi o costumi in generale provando il contrario, con detti di San Paolo, di San Bonifacio Martire, e con l'esempio di San Pietro, e d' altri 23. Papi, che dice potrebbe apportar, se volesse, quali furono soggetti a qualche imperfezione nella dottrina e governo. Onde raccoglie, che non deve alcuno sentire con tanta maraviglia, che si dica, che un Pontefice con le sue sentenze e censure abbia offeso, e fatto torto ad alcuno ec.*

(1) Fogl. 49. Nè può esserci opposto.

RISPOSTA.

Mostra questo Frate essere pratico ne' libri degli Eretici, e massime nelle Storie de' Centurati Magdeburgensi, che negli scritti di questi fonda l' animosa sua offerta di mostrare gli errori di tanti Papi (1). Ma se avesse con altrettanta diligenza, ed effetto rivolti i libri de' Dottori Cattolici, e tra gli altri de' Signori Cardinali Baronio, e Bellarmino, si sarebbe sgannato, ed avrebbe trovata la difesa loro, e le calunnie dei nemici di Santa Chiesa. Ma lasciamo questo, che tutto è a sproposito, che non siamo ora in quistione, se possa o non possa, ma se in effetto abbia, o non abbia il Pontefice fatto torto alla Repubblica Veneta, e già evidentemente si è mostrato, che non gliene ha fatto alcuno.

FULGENZIO.

QUesto principio di risposta fa chiaro, che il Padre Bovio l' ha copiata come gli è stata data, perchè l' adoperar il nome di Frate per far ingiuria, non si può creder di suo senso, ma di alcuno di quelli, che come hanno gran disegni di trasformar la Dottrina Appostolica, così odiano anco il nome, che usarono in quei tempi, ed ordinato da Cristo stesso. Non posso già fare di non maravigliarmi, perchè

(1) Baron. ubi de singulis. Bel. lib. 4. de sum. Pont. a c. 8. ad 14.

chè si trasformi la mente di Maestro Paolo di pia e religiosa in maligna; perchè trattandosi di una causa, nella quale in tanta Città, ed in sì gran popolo é comunissimo parere di tutti, che la Scomunica fulminata sia ingiusta, e per tale nelle sue Considerazioni Maestro Paolo la porta con ragioni sì evidenti, niuna cosa era più necessaria in questo caso ad un Religioso che l'avvertire, che perciò non si derogherà punto all'autorità del Sommo Pontefice, perlochè ha considerato, che il Pontefice, come uomo, circondato ancor egli d'infirmità, possi errare, e dimostratolo co' detti di S. Paolo *Heb.* 5. di S. Bonifacio Martire, d'Innocenzio IV., ed aggiunto, che si avrebbe potuto più lungamente mostrare lo stesso per gli esempj di molti Pontefici, e massime di S. Pietro, che volle pur impedir il Mistero della nostra Redenzione, e ne fu ripreso, e negò tre volte il Salvatore, e dopo ricevuto lo Spirito Santo fu di errore ripreso da S. Paolo: Nondimeno perciò non si diminuisce la Podestà Pontificia, restando l'opinione, che non possi fallare nelle cose della fede, e costumi in generale nel decretare però, e serbando i dovuti mezzi della divina invocazione, e consigli umani. Si poteva dir cosa più pia e religiosa, e più necessaria al corrente negozio? Questo non ha soddisfatto a Roma, e però il Padre Bovio quì non avendo che rispondere, corre al concitar odio, non ardisce dire, che non è vero, perchè tutto il Mondo è coscio di questa verità, ma offusca subito gli oc-

chi con nomi di Centuriatori, di Eretici, di Magdeburgensi: ma certo, Padre Bovio, quanto a Maestro Paolo levatevi di opinione, che abbi bisogno de' libri moderni, e spero in Dio, che conoscerete in quanto grand' error voi siate: le cose venute al Mondo le sa per gli Storici de' proprj tempi, non si fida de' Collettori. Non per questo lascia di leggere i moderni, e Bellarmino, e Baronio, credo, che li abbi ben voltati, e ben letti; e quanto a questi dice, che siccome li osserva e stima per uomini dottissimi, ed ha conosciuto l' uno e l' altro in Roma, così desiderarebbe, che avessero potuto scrivere quello, che sinceramente sentivano senza esser sforzati a rivocare alcuna cosa, che abbiano detta; sapendo Maestro Paolo, che sotto Sisto V. uscì un Indice de' libri proibiti, il quale sebben subito si occultò, non fu però ciò così presto fatto, che non ne restassero gli esemplari, ed in questo erano comprese le Opere del Bellarmino, il che senza entrar giudice di questo, stimandolo, com' è, uomo dottissimo, stima, che sia colpa del secolo, e non della persona: e di più crede, che meglio si sarebbe veduta la loro dottrina, se non fossero stati sforzati dare in luce i suoi libri, prima di averli ben esaminati, perchè gli uomini eruditi, che studiano le Storie, e non gl' Indici, e Compendj, atti solo ad infarinare, ci trovano assai che notare nella Storia, e nelle allegazioni de' Dottori. Maestro Paolo non resta di leggere questi due Illustrissimi Autori, ma non asserisce per vero quello,

che

che ritrova senza confrontar le cose dette da loro con quei, che sono testimonj più proprj di quanto si tratta: che se Vostra Paternità avesse fatto lo stesso, non sarebbe restata così ingannata in questa sua Scrittura, nè così senza fondamento avrebbe portate le cose evidentemente false per vere. E se Baronio, e Bellarmino hanno scusato quei Pontefici, il Mondo non ha scusato loro dell' aver creduto tutti di corta vista, e bisognosi di occhiali, e se piacesse a quei Signori, che fosse mostrato dove manchino le scuse trovate da loro, sarebbe opera non molto difficile da farsi a loro istanza, poichè per il rimanente degli uomini letterati, non fa bisogno affaticarsene, essendo cose notissime a tutti, e che non possono essere con alcun velo ricoperte.

BOVIO (1).

Dopo questo fa un epilogo di tutto quello, che ha detto, e che pretende contra le sentenze e censure del Papa, e dice, che resta da considerare, avendo per chiara non solo la ingiustizia loro, ma ancora per notoria la nullità, qual sarebbe il dovere del Principe, e come dovrebbe portarsi innanzi a Dio, ed alla sua Santa Chiesa. Quì propone, che alcuno al primo aspetto direbbe, che fosse bene seguire il consiglio di S. Gre-

(1) *Fogl.* 50. Essendo dunque.

Gregorio : Sententia Paſtoris ſive juſta , ſive injuſta timenda eſt , *e dice* , *che queſto non è buon conſiglio per un Principe in tal caſo* ; *e ſi mette a gloſſare queſto detto di S. Gregorio* , *ed a conciliarlo con le parole di S. Gelaſio Papa XI.* q. 3. c. Cui eſt illata. Si injuſta eſt ſententia, tanto curare eam non debet , quanto apud Deum , & ejus Eccleſiam , neminem gravare debet iniqua ſententia , ita ergo , & ea ſe non abſolvi deſideret, qua ſe nullatenus perſpicit obligatum. *La conciliazione poi è con queſta diſtinzione : ſono alcune ſentenze ingiuſte , perchè con mal animo , e perverſa intenzione ſono pronunciate , ſebbene per giuſta e legittima cauſa queſte ſi devono temere, ed obbligano preſſo Dio, come le giuſte, e di queſte s' intende San Gregorio . Altre hanno la cauſa ingiuſta , ma che in apparenza preſſo al Mondo è ſtimata giuſta , e queſte , per non dare ſcandalo , biſogna moſtrare di temerle . Altre nè in verità , nè in apparenza ſono giuſte , come è queſta contra la Repubblica Veneta, nella quale apertamente coſta* , & de facto , & de jure ; *e queſte non ſolo non ſi devono temere, ma conviene opporſele con tutto il potere.*

RISPOSTA.

E che vi pare di queſta Gloſa , che diſtrugge il Teſto , e di queſta diſtinzione Teologica , che mette ſottoſopra tutta la Teologia? I Teologi diſtinguono tra i peccati , che ſono contra la giuſtizia , e quelli , che ſono contra la carità ; ſe un Pre-

Prelato scomunica uno, che lo merita per giusta causa, chi non vede, che questa sentenza non è contra la giustizia? Se poi questo lo farà con odio, o altra mala intenzione, sarà contra la carità, ma contra la giustizia non mai. Come dunque può San Gregorio questa sentenza chiamare ingiusta? Certo non così poca Teologia sapea San Gregorio, che amore o odio, buona o mala intenzione pensasse spettare alla giustizia, e non alla carità; pochissima sì bene mostra di saperne questo nostro Teologo, o almeno di stimare, che pochissima ne sappiamo noi altri, a volerne dare ad intendere sì bella esposizione di sentenza ingiusta.

FULGENZIO.

Io veramenre sono stato dubbioso, se parla il Padre Bovio, o altri, perchè sia chi vuole, mentre riprende Maestro Paolo di saper poca Teologia, non parla nè da Teologo, nè da Filosofo, nè anco da Legista, mentre nega una cosa tanto manifesta, che quella Scomunica, la quale venghi fulminata per odio, o malevolenza dallo Scomunicante, ancorchè avesse materia dovuta, si possi chiamare, e sia chiamata comunemente ingiusta. I Canonisti, ed altri, che scrivono di coscienza, tutti, non eccettuatone pur uno, hanno distinta la Scomunica in giusta, ed ingiusta; la ingiusta l' hanno distinta in valida, ed in nulla; e fra le ingiuste hanno posta quella, che nasce dall' animo cattivo del Giu-

Giudice; mi par ben vano portar le parole proprie di alcuno, poichè non si ritroverà pur uno, che non lo dico, con tutto ciò per non parere col mutar il modo solito, che voglia valermi d'interpretazione mia, e non di chiare parole, ne porterò quì tre: *Soto 4. dist. 22. quæst. 1. art. 3. excommunicatio enim, ut ait S. Thom. præd. dist. 18. quæst. 2. dupliciter fit injusta, uno modo ex parte excommunicantis, quì non sana mente, sed ex odio, vel ira sententiam profert. Navar. c. 27. num. 3. Injusta valida dividitur in eam, quæ est injusta ob defectum rectitudinis animi judicis. Card. Tolet. l. 1. c. 10. ex parte autem excommunicantis injustitia accidit primo, si mala intentione, & odio excommunicat: tunc est injusta, sed valida.* Lo stesso dicono tutti gli altri, e voglio dir di avere il torto, se un Dottore dica, che tal Scomunica non si chiami ingiusta; perlocchè certo non si può dire, che sia Canonista quello, che parli quì col mezzo del Padre Bovio. Come Filosofo ancora non parla, che niuna cosa è più nota, quanto che la giustizia ora si prende per una particolar virtù, ora per l' università delle virtù, secondo il detto, *justitia virtutes in sese continet omnes*, & 5. Ethic. *justitia est virtus generalis*. Nè meno parla come Teologo, che non ci è fra Teologi pur uno, che non seguiti la detta distinzione, sicchè ogni vizio si chiami ingiustizia, e quello, che è contra la carità, ed anco contra la giustizia, come virtù generale: ma la Scrittura è forse dubbia? *Nisi abundaverit*

rit justitia vestra plusquam scribarum &c, San Giovan. *omne peccatum est injustitia*, Psal. 31. *injustitiam meam non abscondi. Dixi: confitebor adversum me injustitiam meam Domino*: ma che sto a dire? San Paolo sempre prende giustizia, e giusto in questo senso. Il parlar comune delle Scritture, del volgo ancora, uomo giusto, o ingiusto così significa; onde veramente io non so, come si riprenda Maestro Paolo, che confondi la Teologia, quando parla come San Paolo, come tutta la Scrittura del nuovo e vecchio Testamente, come tutt' i Teologi, e tutt' i Canonisti. Ma l'importanza è, che gli stessi Dottori non assolutamente parlando, ma applicatamente al caso, dicono, che il detto di San Gregorio *sententia Pastoris &c.* ha fatto introdurre queste distinzioni di sentenza ingiusta: Basti Soto loco citato, il quale avendo portato il luogo di San Gregorio: *sententia Pastoris &c.* soggiugne: questo detto di San Gregorio fu causa, che i Dottori abbiano distinta la Scomunica ingiusta in quella, che è ingiusta per solo difetto di buona mente, cioè per ira, odio ec.

BOVIO.

Ma quì sono sforzato, contra l'istituto mio di essere breve, stendere le parole di San Gregorio, acciò si vegga, che non patiscono in modo alcuno tale esposizione. Le parole del Santo alla Omelia 26. sopra i Vangeli sono queste:

Sed

Sed utrum juste, an injuste obliget Pastor, Pastoris tamen sententia gregi timenda est, ne is qui subest, & cum injuste forsitan ligatur, ipsam obligationis suæ sententiam ex alia culpa mereatur. Pastor ergo vel absolvere indiscrete timeat, vel ligare. Is autem, qui sub manu pastoris est, ligari timeat vel injuste, nec pastoris sui judicium temere reprehendat: ne, etsi injuste ligatus est, ex ipsa tumidæ reprehensionis superbia culpa, quæ non erat, fiat. *Parla, come si vede, San Gregorio di uno, che non merita la Scomunica per alcun presente peccato, ma forse la meritò per altri peccati; e dice, che non riprenda temerariamente il giudicio del suo Pastore, acciò per questa superba riprensione non cominci avervi colpa, dove prima non l'aveva. Come può dunque esporsi San Gregorio, che parli di quella Scomunica, che si fulmina per giusta causa, essendo la giusta causa il peccato mortale, e la contumacia, e parlando San Gregorio di chi non vi ha ancora colpa, o peccato alcuno? Suppone dunque questo Santo, che sia la Scomunica senza giusta causa, come adesso pretendono, o pur come questo Autore dice, che pretendono i Signori Veneziani, o pur vuole San Gregorio, che la temano, e temerariamente non riprendano il giudizio del suo Pastore. E se fosse vivo oggi, e vedesse le cose, che questi Signori hanno fatto, in non istimare le censure, in violare l'Interdetto, ed indurre gli altri a violarlo, ed udisse quello, che dicono contra il giudizio del supremo Pastore di Santa Chiesa, li condannerebbe questo*

sto Santo, e direbbe, che dato e concesso, che essi prima non avessero errato in cosa alcuna, e che le sentenze fossero ingiustissime e nulle, in loro però ex ipsa tumidæ reprehensionis superbia culpa, quæ non erat, facta est.

FULGENZIO.

DEll' intelligenza del luogo di San Gregorio, come sta appresso lo stesso Santo, non dirò quì cosa alcuna, non potendo aggiungere a quello, che Maestro Paolo ha di ciò scritto nell' Apologia per Gersone c. 60., solo avvertirò il Lettore, che nelle Considerazioni lo portò secondo la intelligenza comune de' Sommisti, e di Graziano, come conveniva in quel luogo; ma il Padre Bovio, che vi si estende intorno nè meno in quello, che appresso di San Gregorio nell' Omel. 29. si legge, mentre egli dice, (che parla San Gregorio di uno, che non meriti la Scomunica per alcun presente peccato, ma forse la meritò per gli altri peccati,) questo sarebbe e contra il senso delle parole, e sarebbe dottrina falsa: non sa colle parole, perchè parla San Gregorio, e di altro peccato futuro, e non passato: *ne is, qui subest, & cum injuste forsitan ligatur, ipsam obligationis suæ sententiam ex alia culpa mereatur*; se parlasse del passato, direbbe *meruerit*, ma dice, che tema, cioè non ne riprenda con superbia la sentenza del suo Pastore, acciocchè, se senza colpa è stato scomunicato, non faccia peccato colla superba riprensione;

ne: dice pur anco chiaro: *ne ex ipsa tumidæ reprehensionis superbia culpa, quæ non erat, fiat.* In senso del Padre Bovio sarebbe una dottrina falsa, dicendo: Se Tizio fosse scomunicato, perchè pagasse un debito, che non ha con Cajo, ma perchè ha debito con Publio, dovrebbe temer la sentenza, ed osservarla; perchè se non ha quel debito, ne ha un altro; o se uno sarà scomunicato senza causa in quello, che viene imputato, dovrà temere, ed osservar la Censura per aver altri peccati? Questa dottrina manifestamente falsa, e che vorrebbe aprir la strada ad insinuar, che si possa scomunicar qualunque persona, ancorchè sia innocentissima nella causa, per la quale si scomunica, perchè dovrà temerla, e serbar la Scomunica, non essendo sicura di non aver altri peccati, sebbene in quel particolar si conosce chiaramente innocente, così è trasformata la dottrina di San Paolo, esposta da Santo Agostino; *Si quis frater nominatur in vobis*, che non solo sia certo il peccato, ma anco famoso e notorio, in un'altra dottrina del Padre Bovio, la quale è, che si potrà scomunicare quello, che è certo non aver quella colpa, e che il medesimo la dovrà temere, perchè può aver altri peccati. Non cada mai in mente di alcuno, che un Santo Pontefice possi comportare dottrine simili; senza uscir del caso nostro, la Repubblica non ha errato nelle cose presenti, adunque se si conoscesse aver altri peccati appresso Dio, dovrà temer questa Scomunica? San Gregorio non lo direbbe, perchè questa è una stra-

ſtrada d'introdurre tirannia peſtifera nella Chieſa; che ogni Cenſura, per eſorbitante ed empia che foſſe, ſi doveſſe oſſervare, poichè ſe uno foſſe ſcomunicato per aver difeſa la Fede, dovrebbe temerla, dicendo, queſto è per altri miei peccati, e ſebbene non ſapeſſe di averne alcun particolare, nondimeno dovrebbe dire, che ciò foſſe per altri peccati occulti, ſicchè il Prelato avrebbe una podeſtà a diſtruzione; ma ſe San Gregorio parlaſſe nel caſo noſtro, e di qualunque altro, che ſia ſcomunicato per cauſa indebita, direbbe, che la Scomunica ſi ha da temere, cioè non ſuperbamente diſprezzarla, dalla qual colpa è lontaniſſima la Repubblica; anzi uſa ogni religioſa, ed umil maniera poſſibile con Sua Santità, e così conviene, ma non ſi dee temere, cioè oſſervare, che San Gregorio, nè alcun Cattolico Dottore inſegnò mai tal coſa: Alla domanda, che fa il Padre Bovio (come può San Gregorio intenderſi di Scomunica per giuſta cauſa, parlando di chi non vi ha colpa, o peccato alcuno) ſi è detto, che Maeſtro Paolo ſempre ha inteſo, che San Gregorio parlaſſe non della ſola Scomunica, ma di ogni ſentenza, e non di quella, che è ingiuſta per difetto della cauſa, ma bensì di qualunque, che foſſe tale, ancorchè ſoggiaceſſe a notiſſimo difetto, come nell' Apologia a c. 60. ha lungamente moſtrato, inſegnando a temer ogni tal ſentenza, cioè non la diſprezzar ſuperbamente, ma non temere, cioè oſſervare, come fallacemente contra la dichiarazione di San Gregorio ſteſſo ſi vorrebbe

rebbe introdurre, del che non replicherò le ragioni. Ma perchè i Canonisti hanno esteso quella sentenza di Gregorio ad ogni Scomunica ingiusta, Maestro Paolo nelle Considerazioni, proponendo, che cosa dovrebbe far il Principe, rispose: Alcun direbbe, che seguisse il consiglio di San Gregorio; e per mostrare, che il consiglio di quel Santo non ha luogo nel caso presente, portò tutti i modi, ne' quali i Legisti l'intendono, sicchè è un allegare il detto del Santo non precisamente, come fu preso da lui, ma come è portato da Graziano, e da tutti i Canonisti, per rispondere a tutte le obbiezioni, che si potessero fare con l'autorità loro. E se fosse vivo San Gregorio, Padre Bovio, non vi comportarebbe il parlar così senza riguardo di una Repubblica, come fate, e con la sua Dottrina, ed esempj v' insegnerebbe, come si deve trattar con Principi Cristiani; e credo certo, che nè anco il presente Pontefice lo comportarebbe, se lo risapesse: e come la Repubblica mantiene la riverenza verso Sua Santità, e professa volerla mantenere sempre verso la Santa Sede Appostolica Romana, ancorchè conosca questo giudizio per umana fragilità ingiusto, e non ne parla, o lascia parlare se non con il dovuto rispetto, ed antepone questo al ricevuto torto, così dovrebbe per ovviar a maggiori inconvenienti esser provvisto, che voi, e gli altri, che si vagliono di questa occasione, per vomitar i suoi veleni contra la Repubblica, non volgano la soggezione spirituale in sedizione, in calunnie

nie de' fedeli, e in tanti mali officj, che se Dio, il quale conosce i fini di tutti, non ci provvede per sua misericordia, potrebbe questo vostro scrivere con tante calunnie, e così sediziosamente partorire malissimi effetti, e scandali nella Chiesa di Dio. Non è certo di poca considerazione in queste controversie, che la Repubblica abbia patito una sì subita, e gran diffamazione, e contra ragione, il che tien per certissimo, ma che nondimeno continuando essa nella riverenza verso il Sommo Pontefice, non abbia concesso non solo, che niuno scrivesse neppure le sue ragioni, se non dopo che costrinse la necessità di ovviare a' mali semi sparsi con Scritture di dogmi falsi, erronee, sediziose, e calunniose, ma nè anche permesso, che si parlasse pure contro alcuno; al contrario gli Ecclesiastici con una colluvie di Scritture infamatorie abbino sforzato a metter in palese al Mondo, rispondendo, le cose, ch' erano nascoste; e pur tanto più si fa ardita l' audacia, più sfrenata la maldicenza, più libera la voglia d' infamare, quanto la Repubblica anco irritata va ritenuta per il solo zelo Cristiano, antivedendo, che il rispondere alle Scritture, ed alle cose impertinenti contenute in quelle, sarebbe un lasciarsi guidare a seguir l' errore di quelli, che contra ogni pietà promuovono molte cose, che stanno meglio occulte, che palese. Questo, Padre Bovio, sarebbe ripreso da San Gregorio, se vivesse; e crediamo, che l' impedirebbe il presente Pontefice, se voi altri in vece di adulare

lasciaste, che potesse essere informato della mera verità. Non ci è superba riprensione nella Repubblica, ma umil difesa delle sue ragioni, salva la riverenza alla Santa Sede Appostolica; ma è ben nel Bovio una licenza di calunniare e la Repubblica, e i difensori del giusto.

B O V I O.

Non accade dunque fingere tali distinzioni per salvare la verità, che la verità si salva senza bugie; si conciliano in questo modo questi due luoghi di Gregorio, e Gelasio, che Gelasio parla di quelli, che erano stati scomunicati da Dioscoro Eretico, il quale non era loro Pastore, e non aveva podestà, come nota la Glosa; e San Gregorio parla della sentenza del Pastore. Se uno, che non ha sopra di te autorità alcuna, ti scomunica, come un laico, o altri, che in modo alcuno non è Pastor tuo, dice Gelasio, che non la devi curare; ma se il tuo Pastore ti scomunica, o giustamente, o ingiustamente, che ciò faccia, l' hai da temere, dice S. Gregorio, per la ragione che sopra adduce. Ora noi siamo nel caso di Gregorio, e non di Gelasio, che il Papa è Pastore di tutta la Chiesa Santa; e però si doveva temere la sua sentenza; ma non mi maraviglio, se questo nostro Teologo quì nel fine stira sì malamente i Santi Padri, che peggio nella prima facciata trattò la Scrittura Sacra.

FUL-

FULGENZIO.

Concilia il Padre Bovio i detti di San Gregorio, e di Gelasio con una aperta bugia, e falsità di Scrittura (dice, che Gelasio parla di quelli, che erano stati scomunicati da Dioscoro Eretico) ed ove lo trova? Non avrebbe detto questo, quando avesse veduto il luogo nel proprio fonte, e non si avesse lasciato ingannar dalla glosa, la quale ha creduto lo stesso, e l' errore della glosa è preso dal testo di Graziano, il quale dice: *Item Gelasius Papa Ep. Or. de damnatione Dioscori*. Ma per tacere, che *Damnatio Dioscori* ha significazione passiva, e però quì vuol dire, che Dioscoro sia dannato, non che egli abbia scomunicato, o dannato altri, e se ne può chiarire dal parlar de' Concilj: *De damnatione Arii*, *damnatio Sabellii*, e simili, che significano, come fu dannato, non come dannò. Quello, che importa nel presente proposito, è, che questo titolo posto da Graziano non è di alcuna autorità, perchè Ivone, che prima di Graziano scrisse, non intitolò questo cap. *De damnatione Dioscori*, ma *De communione Acatii vitanda*. Ed io ora aggiungo (ed attendaci il Padre Bovio per vedere quanto ben corregge la glosa di Maestro Paolo colla sua interpretazione) che in tutte le Scritture di Papa Gelasio non si trova quel capo, e leggansi diligentemente, che non vi si troverà in alcun luogo, e però quelli, che hanno riformato il Decreto di Graziano per ordine di Gregorio XIII. più intendenti, che

il Bovio, notano, che il senso di quel cap. in qualche parte si trova nel Tomo di Gelasio *De vinculo anathematis*, ma nel Tomo *De vinculo anathematis* non si parla mai di Dioscoro, onde resta chiaro, che quel che dice il Padre Bovio, che quel cap. parli degli scomunicati da Dioscoro, è senza fondamento; anzi è falso, e contra la Scrittura, onde è cavato. Ma Maestro Paolo l' ha ben inteso nel senso, che necessariamente convien intenderlo, se è preso dal Tomo *De vinculo anathematis*, il che nè affermo, nè nego, e lo provo facilissimamente; imperocchè in quel Libretto Gelasio dimostra, che nessuna sentenza di Scomunica può esser perpetua; perchè o si scomunica chi è in errore, ovvero chi non è in errore; se chi è in errore, deponga l' errore, cioè lo lasci, n' esca, e si emendi, e la sentenza è spedita; se si scomunica chi non è in errore, la sentenza è ingiusta, e non si deve temere, perlochè vi è rimedio contra ogni sorta di Scomunica o giusta; ovvero ingiusta che sii: conforme alla qual dottrina s' intende quel cap., che parli, e consigli quel che dee fare chi è scomunicato, prima se giustamente, e poi se ingiustamente, e dice: *Cui illata sententia* giusta, cioè, perchè sii in errore, ed in fallo: *deponat errorem*, lasci l' errore, per il quale fu scomunicato, si emendi, *& vacua est*, la Scomunica non ha più forza, *sed si injusta est, tanto eam curare non debet, quanto hominem gravare potest iniqua sententia*, ma se è ingiusta, siccome non può esser gravato

to da quella, così non dee temerla. Questo è il vero senso, che si vede dalla particola avversativa, *sed si injusta est*, dunque le parole precedenti s'intendono della giusta, e vedrà ciascuno, quanto sia vano il modo di conciliare, come fa il Bovio, dicendo (che parli di una sentenza, che fosse fatta da un Laico, o da chi non è Pastore) perchè quella non è sentenza, nè anco equivocamente. Staressimo bene, che se un Facchino scomunicasse il Vescovo, la chiamassimo sentenza, e che cosa vorrebbe significare nel senso del Padre Bovio, *deponat errorem*, *& vacua est*? Verrà forse dire, levi la falsa opinione, che vaglia.? Sarebbe ben sciocco chi avesse tal opinione, e Gelasio secondo il Padre Bovio avrebbe insegnato a dire, che chi è scomunicato da chi non ha autorità, levi l' errore, col quale pensa di essere scomunicato. E chi è quello sciocco, che abbi tal pensiero? Poi non sa il Padre Bovio, che la falsa opinione non causa mai Scomunica? Se uno non scomunicato credesse con ogni fermezza di esser scomunicato, non sarebbe però; onde quelle parole *deponat errorem*, *& vacua est*, non significherebbero cosa alcuna. La conciliazione dunque di questi due Pontefici Gelasio, e Gregorio è col venir alla distinzione della Scomunica ingiusta, dicendo, che alcuna è ingiusta, ovvero per solo difetto di buon fine nello scomunicante, ovvero perchè la causa sii in verità non legittima, ma giusta in apparenza, e in questi casi è vero il consiglio di Gregorio,

Alcuna è ingiusta, perchè la causa è notoriamente illegittima, e quì và la dottrina di Gelasio, e però Maestro Paolo dice, che la Repubblica è nel caso di Gelasio, il quale se parlasse ora alla Repubblica, e non fosse informato de' meriti della causa, le direbbe colla dottrina del suo Libro, dal quale è tolto il senso del cap. *Cui illata*, questa Scomunica non può esser perpetua, perchè se voi siete in errore *in facto*, *deponite errorem*, emendatevi, *&* *vacua est*, così cesserà; ma se è ingiusta, non la temete, perchè appresso Dio, e la santa Chiesa la sentenza ingiusta non può gravar niuno. E perchè debbo parlar ingenuamente, scuserei il Padre Bovio, avendo preso errore ingannato dalla glosa, se egli non fosse così facile a trattar cose non vedute nei luoghi, dove converrebbe, e ardito a dire, che chi le ha viste ne' fonti suoi, e veridicamente, e realmente le allegano, dicono le bugie: confido bene, che se per l'avvenire scriverà, sarà più riservato, e non si fonderà sopra relazioni d'altri, e vorrà vedere i proprj Autori, e non consiglierà più a leggere i moderni Collettori, lasciando i buoni Autori, come consiglia in questa sua Opera, perchè è facil cosa diventar Dottore sopra gl' Indici, e sopra le Rubriche; ma non bisogna portar la dottrina imparata a quel modo, se non in terra de' ciechi, o acciecati, de' quali dice l'Evangelio: *Væ vobis Legisperitis, qui tulistis clavem scientiæ, ipsi*

non

non introistis, & eos, qui introibant, prohibuistis.

BOVIO.

Supposti dall' Autore tutti questi falsi fondamenti, che le Censure sieno nulle per difetto di materia, e di forma, che la sentenza del Pastore ingiusta non sia da temersi, conchiude altrettanto false conchiusioni, cioè, che non essendovi Superiore a chi ricorrere, non vi era altro rimedio, che il far resistenza, opponendosi alla forza con la forza; anzi ch' erano tenuti i Veneziani in coscienza difendere la libertà della lor Repubblica, e non dar scandalo agli altri Regni, dove sono in uso leggi simili alle Veneziane, e che per necessaria difesa è stato giusto, e legittimo l' impedimento, che la Repubblica ha posto alla pubblicazione, ed esecuzione delle Censure; e che i sudditi, e più di ogni altro gli Ecclesiastici dovranno quietar l' animo, e le coscienze loro, attendendo al servizio divino sotto la protezione del Principe; e che la ubbidienza, che Dio comanda, si presti a' Superiori, non è stolida, ed insensata, ma regolata dalla legge di Dio, come anco è la podestà loro del comandare, che solo Dio è regola infallibile, ogni altro può fallare; che la carità è paziente, benigna ec. ad Gal. 2. *e non hanno i Prelati a comandare con impero, ma con esempj, e correzioni di pietà, e carità, come insegna S. Pietro:* Pascite qui in vobis est gregem Dei

 pro-

providentes non coacte, sed spontanee secundum Deum &c. *che fallò S. Pietro in Antiochia, e S. Paolo gli si oppose, e lo riprese; che la Scrittura non avrebbe scritta questa Istoria, se non acciò fosse imitato da noi; finalmente, che a S. Pietro furono date due Chiavi, l' una della podestà, l' altra della scienza, e discrezione, e che la prima, se usata, la seconda non sortisce l' effetto del legare, o sciogliere, dicendo i Canonisti, che la podestà del legare, e sciogliere s' intende* Clave non errante; *e quì finisce allegando le parole di S. Leone riferite nel cap.* manet 24. q. 1.

RISPOSTA.

Quì non adducendosi nuove pruove non vi fa bisogno di nuove risposte, essendo queste conchiusioni false, come sono falsissimi i fondamenti, dai quali si deducono. Non lascierò pero quì di notare, che quanto dice quest' uomo della ubbidienza è una dottrina molto mala, scandalosa, e sediziosa, che distrugge, e toglie ogni superiorità, e conturba ogni Governo non solo di Santa Chiesa, ma ogni altro politico, o domestico, pubblico, o privato. Che se una volta si concede al suddito che possa egli, e debba esaminare, e giudicare, se il Precetto del suo Superiore è giusto, e se vi ha ad ubbidire, e non ubbidire contra a quello, che tutti i Dottori, e sacri, e profani sin' ora hanno insegnato, dicendo il giudizio di questo spettare al Superiore stesso, e dover il

il suddito sempre presumere, che il precetto del Superiore sia giusto, ed ubbidir prontamente, quando notoriamente non costi, che sia contra la legge di Dio, o di altro Superior maggiore, onde secondo questa dottrina non sarà mai vero, che al suddito tocchi esaminare la giustizia del precetto del Superiore, perchè, se sarà notoria la ingiustizia, non vi è bisogno di esame alcuno, e se è dubbio, non tocca a lui se non ubbidire; se, dico, una volta questo esaminare, e giudicare la giustizia del precetto si concede al suddito, farà un farlo superiore al suo Superiore, e giudice delle ultime cause; che giudice, come suona il nome stesso, non vuol dir altro, che colui il qual dice, e decide, che cosa sia giusto, o ingiusto, sicchè non potrà mai il Superiore giudicare alcuna cosa per giusta, e comandarla, che non avanzi al suddito il supremo, ed ultimo giudizio di giudicarla, se vorrà per ingiusta, e con questo dire non essere tenuto ad ubbidire; onde ne sarà, come ho detto, ogni ubbidienza sbandita dal Mondo. E questa sì perniciosa dottrina atta a sollevare tutti i sudditi in ribellione deve non meno dispiacere alla Repubblica Veneta stessa, e ad ogni altro Principe del Mondo, che a Santa Chiesa; che sebbene contro di lei sola vien detta, viene però in effetto ad impugnare ogni legittima podestà, ed è atta cagionare ogni male in ogni luogo, e tempo.

FUL-

FULGENZIO.

NOn posso credere, che il Padre Bovio condanni tutte le proposizioni, che ha recitato di sopra, sebbene con termine tanto universale dice, che queste conchiusioni sono false, perchè se io credessi esser dannata da lui quella, che solo Dio è regola infallibile, e l'altra, che la potestà del ligare e sciogliere, s'intende *clave non errante*; io gli direi qualche cosa; ma non credendo ch' egli abbi avuto questa intenzione, dirò solamente, ch' è bene, che il Lettore stia cauto, poichè non piace a questi uomini il sentir dire, che possino fallare; ed essendo l' infallibilità proprietà di Dio solo, si guardi dalla bestemmia di attribuirla ad altri, che a Sua Divina Maestà per natura, ed a chi è con lui in Cielo per grazia; e credo, che anco il Padre Bovio abbia questo senso, che voglio pur credere, ch' egli sii lontano da una tale empietà. Ma le proposizioni intorno la podestà Ecclesiastica di comandare, e della soggezione de' fedeli all' ubbidienza, le quali nelle Considerazioni si restringono alla legge di Dio, il Padre Bovio non le può udire nè comportare, e siccome gli occhi della Nottola non possono soffrire il lume del Sole, così l' intelletto ottenebrato da' disegni umani, che uno vuole la grandezza spirituale di Cristo, ma la temporale di se stesso, non può sentire il lume chiaro della dottrina Cattolica. Oppone il Padre Bovio due cose: La prima, che levi ogni go-

ver-

verno pubblico e privato. La seconda, che è contra la dottrina di tutt' i Dottori. E per non ripetere le cose dette nelle Considerazioni a lungo, dirò con brevità alla prima, che ogni precetto è inviato al suo fine, e nessuno deve esaminarlo a chi Dio non ha dato carico alcuno d' inviar i mezzi a quel fine. E sebbene al suddito, a cui il precetto è fatto, parerà notoriamente contra il fine, dee ubbidire senza pensar altro, che quantunque ne seguisse cosa contraria all' intenzione del precetto, egli non sarà in colpa alcuna, e, se volesse esaminarlo, peccherebbe, come quello che tentasse usurparsi autorità non ricevuta da Dio. Ma quello, a cui Dio ha dato cura di proccurare, che alcun fine si ottenga, è obbligato esaminar i precetti a quello ordinati per certificarsi, se conducono là, dove pajono indirizzati. L' inviar i mezzi al fine Politico è dato da Dio al Principe solo, al fine Economico al Padre, al fine Militare a chi ha suprema autorità nella milizia, ai sudditi di questi resta la sola e nuda esecuzione; se comanderà il Principe al Guardiano della Fortezza, che intrometti dentro un Capo dell' esercito nemico, dovrà intrometterlo, perchè Dio non gli ha dato cura a lui d' inviar i mezzi a quel fine, ma la sola esecuzione di quello, che il Principe comanda: e se il Padre manderà il figlio, o il servo a portar diecimila ducati ad uno, che si sapesse notoriamente fallito, li dovrà portare, perchè in quel fine non ha podestà, ma sola esecuzione. Or quando ne' comanda-

damenti, ed ubbidienza spirituale occorresse il medesimo, si direbbe lo stesso, perchè se Dio avesse dato la cura di un fine al solo Prelato, non resterebbe al suddito, se non la sola ubbidienza, ed in questo caso, se il suddito volesse esaminar la giustizia del precetto, sarebbe peccato. Ma Dio non ha raccomandata la salute delle anime al solo Superiore, ma anco a ciascuno la sua, e più principalmente, però non appartiene al suddito il solo eseguire, ma anco inviar i mezzi, che sono le azioni, ed operazioni Cristiane al fine, ch' è la salute delle anime sue; il che se non farà, e perciò resterà in disgrazia di Dio e dannazione, la colpa sarà di lui principalmente, e però dee ad ogni cosa avvertire, e non farne alcuna, se non con certa cognizione, che non debba essere in offesa di Dio, e contra la salute dell' anima; la qual dottrina se voi non concedete, bisogna che diciate, che non si dannano quelli, che nascono in Egitto Giacobiti, o in Assiria Nestoriani, perchè hanno i loro Vescovi e Prelati, che li dicono e comandano, che seguano la loro fede, e i loro riti. E se direte, che sono notoriamente perversi, dirò io, che a noi questo è notorio, e lo conosciamo a prima vista; ma a loro allevati, ed educati in quelle eresie non può venir dubbio, se non si risolveranno di esaminare quello, che li vien comandato di fare, e se questi, seguendo i loro Prelati alla cieca, peccano perchè non volete, che chiunque segua i suoi alla cieca, si esponga a pericolo di peccare? Adunque quì

gli

gli conviene esame. E se al Prelato, come Prelato, appartiene comandare in cosa, che non tocchi alla salute dell'anima, dico, che in quella conviene al suddito ubbidirlo senza esame, ed a voi poi rimetto, Padre Bovio, il dire, se alcuna tale autorità gli si appartenga, o no. In somma con brevi parole, stabilito il fine, restano due azioni, una dirizzar i mezzi a quello, l'altra eseguire: dove il soggetto ha la sola esecuzione, dico, che non debba esaminare in alcun modo; così avviene al Cittadino nelle cose politiche, ed al Figlio, e Servo nell' Economiche; ma nelle cose Spirituali della propria salute il Cristiano non ha la sola esecutiva, ma è a parte della direttiva, e però dee anch' egli far il suo esame. Un Dittatore Romano dannò a morte un Maestro de' Cavalieri per aver combattuto col nemico contra il suo precetto, benchè lo facesse con prudenza militare, ed avesse la vittoria; e lo fece il Dittatore giustamente, sebbene era notorio, che fosse bene combattere, perchè il Maestro de' Cavalieri non aveva altro, che l'esecutiva nella militare, ed il Dittatore la direttiva tutta. Padre Bovio, il *Reges gentium dominantur eorum, vos autem non sic*, ha questo senso, il quale se non serve a' vostri disegni, non so che mi fare, e questo sia detto quanto al primo. Quanto al secondo dell'opinione de' Dottori, voi dite, (o la cosa è notoriamente buona, o notoriamente mala, o dubbia, ed aggiungete, che ne' due primi casi certa cosa è, che non ci va esente, e che nel terzo di-

dicono i Dottori, che il suddito è obbligato ad ubbidire al superiore); Ed io vi rispondo, che da questo seguirà, che mai non si darà il caso, nel quale convenga esaminare il precetto: e vi dico di più, che quanto a' due primi, voi fate gli uomini Angeli, se credete, che senza discorso possino sapere quello, che notoriamente è bene, o male, perchè se volete, che sieno uomini, e che intendino, e conoschino come uomini, cioè col discorso, vi dico, che questo discorso è l'esame: molte cose diciamo notoriamente buone, che la bontà però non è nota in un momento, ed alcune delle quali prima dubitavamo, dopo avervi per qualche spazio pensato, diremo aver trovato, che sono notoriamente buone: nessuna cosa umana si fa in istante, nè alcun tempo è lungo, o breve, se non comparato al negozio: sicchè voi non potete negar l'esame, se non dite, che in tutte le cose assolutamente bisogna ubbidire senza eccezione nè di Dio, nè d'altri, perchè il pensare, se quello è notoriamente buono, o cattivo, è un esame: e se voi dite, che non occorre far esame di alcuna sorta, bisogna anco, che diciate, che alcuno non si deve lasciar venire in pensiero, che quello, che se gli comanda, possi essere notoriamente male, e, se gli venisse tal pensiero, dovesse scacciarlo dall'animo, perchè non lo scacciando l'esaminarebbe. Pensatevi, Padre Bovio, che trovarete la cosa star di questo modo, perchè quando essendomi fatto un precetto, voi mi concedete, che io possi pensare, se egli è notoriamente male

o no,

o no, voi mi concedete anco l'esaminarlo: perlochè il Soldato, che nella militare ha la sola esecutiva, se è mandato a riconoscere, e gli paja notoriamente, che non sii utile, però dee andare, nonostante la notoria apparenza: sicchè mai sostenirete, che il Cristiano possi e debba ricusar di ubbidire in casi, dove il precetto è notoriamente ingiusto, se non dandogli facoltà di giudicare questa notorietà, e però non la sola esecutiva, ma parte della direttiva. Ora veniamo a dire, quando poi il caso è dubbio. A questo è stato risposto così nel Trattato dell'Interdetto, come nell'Apologia, che il dubbio è di due sorti, uno dubio vincibile, e quì è necessario superarlo, e certificarsene per non esponersi a pericolo di peccare, e certificato operare secondo la risoluzione: l'altro invincibile, quando usata ogni diligenza per certificarsi resta dubbio; ed in questo caso il suddito dee ubbidire al superiore. Eccettua però Adriano un caso, quando non gli costi, che anco il superiore abbia lo stesso dubbio; perchè l'autorità del superiore non si estende a comandar se non quello, che crede esser bene: le ragioni, e li Dottori sono nell'Apologia allegati. E quando voi dite, adunque il supremo Giudizio toccherà al suddito, vi rispondo, nelle cose Politiche, Militari, ed Economiche non può toccare il supremo Giudicio al suddito; perchè non ne ha nessuno nè sommo, nè infimo; ma nelle spirituali la cosa sta altrimenti, ed eccovi un caso, dove non lo negherete. Tizio si trova aver contratto con

Don-

Donna, quale per legge Divina non può esser sua Moglie, ed è certo esser così, vuol separarsi, la Donna non vuole, lo cita al Papa, Tizio non può provar l'impedimento, il Papa sentenzia contro di lui, e lo scomunica non ubbidendo. Il caso è *de restit. spoliat. cap. literas*, & *de sent. exc. cap. inquisitioni;* qui dimando, Tizio dovrà ubbidire al Papa, o alla sua coscienza? Non dite al Papa, che è contra i detti Capitoli; adunque il supremo giudizio in quel caso è della coscienza del soggetto, e non potete scusarvi sopra il trattarsi *de facto*, e non *de jure;* prima perchè nessun precetto, quando si viene al particolare, tratta se non *de facto*; poi perchè voi non mi mostrerete mai un precetto di un Principe, di un Padre, di un Capitano (se non s'impaccino nelle cose dell'anima, il che non gli tocca) dove il supremo giudizio sii del suddito, trattandosi e *de jure*, o *de facto*, e di quì conoscete questa differenza tra il temporale, e lo spirituale, e non dite, che si tolga ogni superiorità, nè sii alcuno, che di qui conchiuda: adunque sarà maggiore, e più perfetta la podestà temporale, che la spirituale, poichè nella temporale il suddito non può averci mai giudizio, nè esame, e nella Spirituale lo dee avere; imperocchè è tutto il contrario, perchè dalla eccellenza della spirituale nasce, ch'ella non possi escludere il giudizio della coscienza, e dalla bassezza della temporale nasce, che la escludi; siccome il Padre di Famiglia ha podestà sopra i giumenti, *venditionis*, *vitae*, & *necis;*

cis; e ſopra i ſervi, *venditionis* sì, ma *non vitæ*, *&* *necis*; e ſopra i figliuoli, neſſuna di queſte; adunque la podeſtà paterna è inferiore alla erile, ed ambedue queſte ultime ſono più baſſe, che la podeſtà ſopra i giumenti? Queſto non ſegue, anzi dalla perfezione della podeſtà paterna, avendo per oggetto l'uomo libero, naſce, che non ſi poſſi eſtendere alla vita, ed alla morte, là dove per la baſſezza del giumento la podeſtà ſopra di lui ne è capace; così per la baſſezza, ed abiezione delle coſe temporali, che ſono vili, e momentanee, naſce, che al Superiore ſi può dar il carico del tutto, ma la podeſtà ſpirituale per verſare in coſa tanto alta e perpetua, quale è la vita eterna, non può eſcludere la propria coſcienza del ſuddito, della cui anima ſi tratta: ſe ſi tratterà di coſa temporale, non è inconveniente ſeguire altri alla cieca: dove ſi tratta della vita e morte ſpirituale ed eterna, vuol Dio, che adoperiamo gli occhi noſtri ſenza mai dormire. Se erraſſe il Principe in una coſa Temporale, che gran danno ſarà finalmente? Ma ſe errarò in ſeguendo altri alla cieca nelle coſe ſpirituali dell' anima mia, il danno ſarà mio, ed irreparabile, e ſi potrà dire: *Ignorans ignorabitur*, ſecondo S. Paolo. Mi reſta ancora di ſcuoprir un'altra arte di queſto Padre, che dopo aver in tutto il ſuo Libro con ogni maniera avvilita, ed annichilata l' autorità temporale, qui ora con un paſſaggio ſi moſtra tanto geloſo di conſervarla colla ſua dottrina, e nondimeno la ſovvertiſce; perchè vi

addimando, Padre Bovio, Dio ha posto il Cristiano anco secondo voi sotto al Papa, e sotto il Principe; se comanderanno in uno stesso particolare in contrario uno dell'altro, che sarà il suddito? Se direte, dovrà ubbidire al Papa in ogni cosa, vi ho inteso; non voglio altro, vada il Principe, quando gli piace, al deserto: se direte, se la cosa sarà temporale al Principe, se spirituale al Papa; replico io: questi precetti sono fatti sopra un particolare, dove il Papa dice, che è spirituale, il Principe dice, che è temporale, ed ambidue comandano con l'autorità sua di essere strettamente ubbiditi, che si farà? Se dite, che si dovrà ubbidire al Papa, non volendo voi assolutamente, che meno vi si pensi, o esamini, ecco aperta la via, che sii solo Principe, solo Re, e tutti gli altri sieno servi; scioglietè colla vostra dottrina questo nodo.

B O V I O.

Quel dire ancora, che non hanno à dominare i Prelati, nè dà comandare con impèro, e le parole di S. Pietro: (1) Pascite qui in vobis est gregem &c. esponerle con far solo menzione di esempio, e correzione di pietà e carità, è antico costume degli Eretici, e massime di Lutero, quali cercano di levar là verga di mano al

(1) Pet. 5. Ex Bellar. libr. 1. de Pontif. cap. 15.

al Pastor di Santa Chiesa, e togliergli la suprema podestà di far leggi, comandare, e punire i delinquenti. Quasi che la voce pascere *non significasse altro, che ministrare il cibo della parola di Dio, e non significasse ancora in tutti gl'Idiomi, Latino, Greco, ed Ebraico, condurre, ridurre, reggere, correggere, medicare, ed in fine fare ogni altra cosa, che ad offizio di Pastore si conviene.*

FULGENZIO.

IL Verbo *Pascere* significa senza alcun dubbio, condurre, ridurre, reggere, correggere, medicare, e far ogni offizio di Pastore, e Maestro Paolo lo conferma, quando dice, non hanno da dominare i Prelati, nè comandare con impero, imperocchè queste azioni non sono da Pastore; porta il Pastore la pecorella in ispalla, se ne ha bisogno, non viene occasione alcuna, che la cavalchi; il Mondo ha sentito con approvazione esser dato a' Prelati l'offizio di Pastore, ma bene ha udito con iscandalo alcuno a dire: *Duo sunt, Beatissime Pater, officia Petri pascere, & occidere*. Siccome riceverà a scandalo, che di Roma un Teologo, come il Padre Bovio, istruito da' principali della Corte, condanni, come costume degli Eretici, il dire, che debbono i Prelati comandar coll'esempio e correzione di pietà e carità. Escludiamo dall'officio de' Pastori tutto quello, che Dio esclude per Ezechiele c. 34. il mangiar il latte, cuoprirsi della lana, uc-

cidere l'agnello grasso, comandare con austerità e con potenza, e diamoli secondo il Precetto Divino per Michea di pascere il gregge *secundum dies antiquos*, perchè così facendo si servirà a Dio, e si soddisfarà il Mondo, e si seguiranno i documenti, ed esempj, che in questo offizio lasciarono S. Pietro, e S. Paolo. Il primo de' quali disse: *Pascite, qui in vobis est, gregem Dei, providentes non coacte, sed spontanee secundum Deum, neque turpis lucri gratia, sed voluntarie, neque ut dominantes in Cleris, sed forma facti gregis ex animo*, 1. *Pet.* 5. & *S. Paul.* 2. *Cor.* 1. *Non quia dominamur fidei vestræ, sed adjutores sumus gaudii vestri non fide statis*. Alla integrità de' quali se non si può aggiungere per la sua perfezione, ognun però dee aspirare, perchè così lo stesso S. Paolo ordinò, *Imitatores mei estote, sicut & ego Christi*, ed istruisce Timoteo con queste parole: *Servum Domini non oportet litigare, sed mansuetum esse, ad omnes docibilem, patientem cum modestia, corripientem eos, qui resistunt veritati*. Debbono tenere i Pastori la verga, che senza sacrilegio non si può levargli, avendogliela data Dio, il quale però nel mandargli al suo offizio in S. Matteo al dieci, gli proibì portar verga: imperocchè due verghe sono, una del Regno di Cristo, della quale dice S. Paolo agli Ebrei per Profezia di Davidde: *Virga æquitatis, Virga Regni tui, dilexisti justitiam, & odisti iniquitatem*. L'altra degl'inimici di Cristo, de' quali dice Isaia cap. 14. *Conteret Dominus baculum impiorum, virgam*

gam dominantium, *cedentem populum in indignatione*, *plaga insanabili*, *subjicientem in furore gentes*, *& persequentem crudeliter*. Una tal verga non ricerca certo la Santità del Sommo Pontefice, e se il Padre Bovio volesse dargliela colla sua Dottrina, non se gli può dire, se non quello di Salomone c. 14. *In ore stulti virga superbiæ*. Non vi nega Maestro Paolo la verga del Pastore, la podestà di comandare, di punire i delinquenti di pene spirituali, ed altre convenienti, anzi lo insegna, e conferma colla Dottrina di S. Pietro, e di S. Paolo allegata; vuol che sia verga, che comandi e punisca, ma con carità e pietà, che altrimenti non sarà mai verga Pastorale; e questo voi lo chiamate costume degli Eretici? Così sarebbero Eretici S. Pietro, e S. Paolo, e tutti gli altri Santi, la cui Dottrina vi ha portata. Ma ditemi di grazia, Padre Bovio, che antipatìa è questa, che avete colla Scrittura, che subito che vi si allega, sebben colle sue parole formali senza aggiunta, o diminuzione, come in questo luogo, voi entrate in furore, e saltate a chiamar Eretico chi l' adduce? Ma non lascia mai occasione alcuna il Padre Bovio, dopo di aver spaventato con brutti nomi di Eretici, che non insinui, se può, qualche proposizione, o nuova, o erronea, o falsa, o ambigua, colla quale possa deprimere la podestà Secolare de' Principi, ed estendere la Ecclesiastica; e così fa in questo luogo, che dopo aver detto, *esser costume degli Eretici l' affermar*, *che i Prelati non* ban-

hanno da dominare, nè da comandar con impero; *e le parole di San Pietro : Pascite, qui in vobis est gregem, &c. esporle con far solo menzione di esempio, e correzione di pietà, e carità*; egli entra a dare a' Pastori di Santa Chiesa la suprema podestà di far leggi, comandare, e punir i delinquenti. Il che se intendesse delle cose Spirituali, spettanti alla Religione, e alla salute, conforme alle sante Scritture, e secondo l'autorità da Cristo data a' Pastori, non faceva quì al caso, perchè nessuno ne muove difficoltà : ma applicandolo al caso presente, ed intendendo delle leggi appartenenti al Governo Civile, e Temporale, e nelle cause e delitti civili, noi diciamo, che la proposizione non è vera, cioè, che abbino i Pastori questa suprema podestà, nè di comandare, nè di far legge, nè Dio gli ha data; ma è una Dottrina nuova, tirannica, sediziosa, con la quale si vorrebbe mutar la verga in spada da uccidere, e per dir in una sola parola seguir la strada di usurparsi l'altrui, e far una Religione mondana. Tutti i significati veri del pascere, che volete, Padre Bovio, pigliateli, ch'è il dovere, anco noi lj difenderemo, ma sarà molto nuovo questo, che pascere significherà dominare, con Potenza temporale, e con impero. Dico in somma, che si concede a' Prelati la verga, la podestà datagli da Cristo, e si riverisce, e si onora; ma vi si nega, che si debba usar senza carità e pietà, se si vuol però che il Pastore faccia l'officio suo, conforme alla istituzione di Cristo :

dal

dal quale officio si scosterà sempre colui, che della verga vorrà fabbricar una spada, la quale vada contra quella, che Dio ha consegnata in mano del Principe, costituito suo Ministro, e Vicario per far la giustizia. E sia per conchiusione, che chi nega la sua podestà Spirituale ai Prelati di Santa Chiesa è Eretico, e chi estende questa per levar la Temporale è empio Anabattista. Non dico, che niun Prelato l'estenda, dico bene, che il Padre Bovio l' insegna.

BOVIO.

Quello poi che soggiugne di S. Pietro ripreso da S. Paolo, e delle chiavi male usate, è del tutto impertinente a quello di che trattiamo; perchè qui, dove non è errore, non accade trattare di riprensione, e dove si è servato ogni termine di ragione, equità e lenità, non si può pretendere abuso delle chiavi.

FULGENZIO.

L'Esempio di S. Pietro non può essere più a proposito: S. Pietro ha errato, nè questo deroga al suo Pontificato, adunque ogni Pontefice, successor di Pietro, e non maggior di lui, può errare, nè questo però sarà alla sua dignità diminuzione. San Paolo fece resistenza a S. Pietro, pure non violò la riverenza dovuta: adunque al Pontefice può esser fatta resistenza, quando vi è ragione di farla: adunque può la Re-

pubblica Veneta, in difesa della sua podestà, far resistenza al successor di Pietro, serbando sempre la sua continuata riverenza verso la persona di quello, e della Sede Appostolica. Il che fa la Repubblica, ed intende di fare, sperando colla sua continuata pietà, rasserenata la mente di Sua Santità, dover anco esser vicendevolmente ricambiata di un amor paterno.

B O V I O.

REstà ora solamente, che per conchiusione di tutto questo nostro Trattato, siccome questo Autore da falsi principj cavò le sue false conchiusioni, così noi da' nostri caviamo le contrarie verissime, cioè, ch'essendo le Censure valide e giuste, sono obbligati i Signori Veneziani interamente serbarle; e che hanno peccato gravissimamente opponendosi alla osservazione di esse, con far cose non mai più sentite, le quali hanno dato scandalo grandissimo a chiunque ne ha avuto notizia; e che i Sudditi, e massime gli Ecclesiastici non possono sanza grandissimo peccato violare l' Interdetto.

F U L G E N Z I O.

SEnza mia applicazione si degni il Lettore da' contrarj principj dedurre contrarie conchiusioni, poichè quanto a me non so quali principj voglia dir il Padre Bovio esser verissimi, se non volesse dar questo titolo alle proposi-

posizioni, che ha portate senz' alcuna pruova, ed alla cose pronunciate arbitrariamente, ovvero a tante Storie false, e tante Scritture troncate, alterate, falsificate, ed a tanti detti dei Dottori, de' Concilj riferiti in senso alieno, e contrario al vero, non avendo per la sua parte portato ragione, che non si sia mostrata sofistica, non autorità, che non sia da lui male intesa. Però non è maraviglia, se da tali principj caverà conchiusioni conformi al suo senso, come sono queste della giustizia e validità delle Censure contra la Repubblica, e che gli Ecclesiastici di questo Stato debbano osservarle. Ma quello che impone alla Repubblica, che in questo caso faccia cose non mai sentite, nasce dal non saper le Storie, o più presto dal desiderio di dar alla Repubblica anco questa calunnia; onde è bene ch' egli sappia, che la Repubblica in questo caso imitando altri Principi, fa solamente quello, che la necessità la sforza, e sarà anche ad eterna memoria, che di tutt' i rimedj, i quali altri Principi in occorrenze simili hanno usato, ella si sia appigliata, e continui in quel solo, che ha conosciuto esser di maggior riverenza verso la Sua Santità, sperando nel Signore, che da questo riverente affetto debba restar intenerito il cuore del comun Padre a riconoscer le ragioni, e la riverenza, colla quale ella si difende; e se alcuni, i quali hanno avuto notizia degli accidenti occorsi, avessero ricevuto scandalo, il che si crede difficilmente, poichè di gran parte della Cristianità si ha certez-

za del contrario, la Repubblica se ne duole intimamente, ma dice bene, che questo è scandalo accetto e non dato, il quale ha origine dal non voler vedere, nè lasciar vedere ad altri le ragioni, che per necessità la costringono a conservar il suo, come anco ha origine dalle Scritture, colle quali tanto falsamente si va alterando, mascherando, e malamente rappresendo il negozio; che se fosse inteso ne' suoi termini, non ci sarebbe scandalo alcuno: però basterà replicare quello, che si è ancora detto, cioè: *Vae homini illi, per quem scandalum venit.* E qui sarei giunto ormai al fine, avendo preso solo la difesa delle Considerazioni di Maestro Paolo, ma perchè il Padre Bovio, oltre le cose dette, aggiunge questo discorso pertinente all'interdetto, sommariamente risponderò, dove dice cosa alcuna, che in qualche maniera apparì esser degna di considerazione.

BOVIO.

NE' vagliono le scuse, che si veggono da alcuni di loro addursi. Non quella, che le Censure sieno ingiuste e nulle, essendosi evidentemente mostrato, che sono giustissime e validissime. No quell' altra, che l' Interdetto non sia stato loro intimato, perchè e si sa molte copie esserne state per tutto appese, e quando altra notizia non ne avessero, da questa Scrittura, che ora abbiamo per le mani, e da altre simili, e dalle lettere stesse scritte a' Popoli e Clero, possono aver-

ne

ne intera notizia. Nè meno possono pretendere averlo potuto senza peccato non osservare per pericolo di scandalo, essendo che maggiori scandali e peccati di quelli, che oggi si veggono, non potevano mai seguire, ed ora sono veri scandali attivi, che si danno a' semplici dagli Ecclesiastici, i quali erano tenuti dare buoni avvisi, ed esempj; che facendo essi quello, a che erano tenuti, ogni cosa, che ne fosse seguita, era scandalo passivo da loro preso, e non dato. Nè manco si possono scusare di averlo violato per giusto timore di morte, o altro grave danno a loro minacciato, perchè nè il fatto è vero, nè se fosse, sarebbe in jure *sufficiente.*

FULGENZIO.

Nel Trattato dell' Interdetto è stato succintamente provato, che non si poteva osservar senza peccato, e lo stesso più ampiamente è stato poi dimostrato nelle scritture, che per le ragioni della Repubblica si sono pubblicate. Ora il Padre Bovio, accennando alcune delle cause, forma il suo discorso sopra quattro cose, le quali dice con semplice affirmazione, a senza altra prova. La prima, che le Censure si debbono osservare, perchè sono giustissime, e validissime, e dice aver ciò evidentemente dimostrato; e noi per lo contrario diciamo, che sono ingiuste, ed invalide per tante ragioni spiegate con tanti argomenti nelle Considerazioni, e quanto al difetto della materia, e quanto a quel-

quello della forma, nè per la parte contraria si vede, che abbi il Padre Bovio portate ragioni, che sussistano. La seconda cosa del Padre Bovio è, che le Censure sono state legittimamente intimate, il che mostra dicendo, che si sa, che molte copie ne sono state per tutto appese. Ma molte cose egli afferma in questa sua Scrittura di sapere come vere, le quali nondimeno notoriamente appariscono false; ma lasciato questo, sebbene fosse vero (che non sapendo non asserisco, nè nego) che furtivamente, e di notte fosse stata attaccata, o appesa qualche copia delle Censure da alcun incognito, e da qualche altro, e subito levata, chi dirà, che questo sia un legittimo modo di pubblicare, ed intimare? Qual Ecclesiastico ha veduto queste copie appese, sicchè da quelle possi aver conosciuto i particolari precetti, e compreso qual sii la mente di Sua Santità? E ci è ragion particolare negl' Interdetti, oltre la comune di tutti i Mandati Pontificj, che debbino essere considerate le parole con diligenza; imperocchè variandosi sempre le condizioni loro in ciascuno, nessun può saper con che strettezze, o estensioni sii limitato, o ampliato, nè mai alcun Canonista dirà, che l' Interdetto si debba osservare alla cieca, senza saper come; adunque secondo il Padre Bovio le azioni furtive passano per giuridiche? Un Breve Appostolico bisogna leggerlo, non solo per saper le cose particolari, che comanda, non potendosi altrimenti ubbidirlo, ma anco per saper se obbliga; imperocchè secondo il cap. *ad audien.*

dientiam, *de rescriptis*, se fosse presentato un Breve con un error nella costruzione bisogna averlo per falso; e per il cap. *Si quando*, *de rescriptis*, se vi si trova cosa, per la quale pari conveniente rescrivere alla Santità Sua, se gli dee soprasedere dalla esecuzione, e quando vi fosse cosa contra i precetti di Dio, non se gli dee ubbidire: *Obedire oportet Deo magis quam hominibus*. Ma le Considerazioni di Maestro Paolo, le Lettere scritte a' popoli, ed altre Scritture non danno notizia, che serva per intimazione, quale obblighi all' osservanza. Le Lettere, e le Considerazioni dicono, che ci è un Interdetto, ma però nullo; adunque per questo sarà uno tenuto ad osservarlo, sicchè per esser nell' Evangelio narrato l' antico precetto dell' odio dell' inimico, con aggiunta, che è iniquo, si vorrà dedurre, che bisogni osservarlo? Padre Bovio, siete Legista; una narrazione impugnativa non approva, lo sanno i Sollicitatori di un mese, ed a voi bisogna raccordarlo? La terza cosa dice il Padre Bovio, che (dall' osservazione dell' Interdetto non potevano nascer scandali, o peccati maggiori di quelli, che sieno nati, e che ora sono attivi, che sarebbero stati passivi, ed accetti non dati) quali scandali, e quanti, e quanto gravi la ragion insegnasse, che fossero per avvenire in questo Stato per l' osservazione, si è detto con le sue ragioni, ed esperienze nel Trattato dell' Interdetto, avete potuto vederle, Padre Bovio, e non sono avvenuti, perchè essendo preveduti, la prudenza di

di chi governa, e la pietà degli Ecclesiastici li ha impediti; e gli scandali, che voi ricevete, senzachè alcun ve li porga, non sarebbero successi, se innanzi il fatto non vi fosse persuali con questa maniera di aver subito l'intento vostro, e tutto il Mondo in mano; per onde si può dire, con verità, che essendo avvenuto tutto il contrario senza profitto alcuno, anzi con danno, e manifestissima perdita per causa vostra, e di altri vostri simili consultori, si è turbata la tranquillità della Chiesa, e messo sottosopra il Cielo, e la Terra. Non tralascierò anco di dire, che non veggo, come possiate, Padre Bovio, con buona coscienza amplificar questi scandali, ed inconvenienti, senza condannare voi stessi avanti il tribunal di Dio di gravissimo peccato, perchè potendosi rimediar con facilità a tanti mali, e tanti disordini, e non volendo, non si sa con che faccia ardirà mai alcuno, che abbia dovuto farlo, di comparire innanzi Cristo. Come potrà scusarsi di far tanto poco conto della Maestà Sua, e dell'anime comprate col suo Sangue, stimando più la vittoria di un' opinione, che le cose, quali egli reputa tanti scandali, e tante offese di Dio? Potrà ben rinfacciargli Cristo, che vogli mutar la verga in spada, ed il *pascere* in *occidere*; e quello, che aggrava molto è, che convien che sappia, che per questo negozio pochi altri scandali nascono in questo Stato, e pochissimi inconvenienti, fuorchè quelli che suscitano, e fomentano coloro che sono fuori di esso, perchè in vero tutto questo Dominio ha ri-

ricevuto gravissimo scandalo dal provar cosa, che mai non avrebbe creduto vedere, cioè, che vi sieno animi sì pieni di rabbia, che non lascino tentativo alcuno per metter sedizioni, e sollevamenti, e che ingannando sotto colore di carità, e di coscienza la povera semplicità, vadino disseminando con tanto ardire, quanta malignità, dottrine false, scandalose, sediziose, pestilenti, ed anco apertamente eretiche, sotto colore di proccurar la salute dell'anime, ed il servizio di Dio, non proccurando altro, che la vittoria di una opinione, che quando resti vinta, voi stesso non saprete trovarci altro avanzo, se vorrete parlar per coscienza, se non la propria umana riputazione. Questo, non ve lo nego, è uno scandalo universalissimo, che mai non si avrebbe pensato, del quale non voglio più lungamente parlare, essendo cosa più degna di pianto, che di altra querimonia, perlochè passerò alla quarta cosa, trattandola ne' capi seguenti, ne' quali il Padre Bovio la esagera.

B O V I O.

Dicono i Dottori, che acciò il timore si chiami giusto, devono le minaccie essere fatte da persone, quali ragionevolmente, e probabilmente si stimi, che siamo per metterle in esecuzione.

E come si poteva con ragione, o verisimilitudine alcuna temere, che i Signori Veneziani, quali non hanno mai avuto nome di crudeli, ed empj,

pj, anzi di clementi, e miti, facendo gli Ecclesiastici il dovere loro, fossero mai contra tanti Sacerdoti, e servi di Dio, non per altro, che per ubbidire essi al lor Capo, e di Santa Chiesa per venire a sì crudele e barbara risoluzione di versare tanto sangue Cristiano, anzi sangue sacro, e religioso, quanto non versarono mai i Neroni, i Caj, i Dioclezìani, i Massimiliani, ed altri più empj, e crudeli tiranni, e persecutori della Cristiana Religione? E se pur in alcuno per naturale timidità, o per altra cagione entrò da principio questo dubbio, e timore poteva nel primo stesso principio disingannarsi, spogliarsene affatto, vedendo che in molti, quali loro non ubbidirono, non eseguirono tal pena, nè altra alcuna grave; anzi si potè chiaramente conoscere, che non solo non avevano animo di far morire chi loro costantemente resistesse, ma avevano essi gran paura di incapparsi in persone, che loro facessero tale resistenza, che perciò ad alcuni Ordini di Religiosi, ne' quali dubitavano di ritrovare questa costanza, diedero essi spontaneamente licenza, che se ne partissero, ed andassero dove volessero.

FULGENZIO.

MOlti altri timori giusti hanno avuto, e meritamente dovevano aver i buoni Ecclesiastici di questo Stato. Padre Bovio, i quali sono stati toccati evidentemente nel Trattato dell' Interdetto; il pericolo della Religione, la perturbazione dello Stato della Chiesa, la perdi-

ta

ta de' beni Ecclesiastici, ed altri particolari; che non avete voluto toccare, perchè non vi dà l'animo di parlarne contra le evidentissime ragioni, che vi sono, e contra l'esperienza, che si è provata in simili casi. Ma di questo dicendo voi alla libera, che non è vero, senza addurne altra prova, che la Clemenza de' Signori Veneziani, io dirò, che è cattivo consiglio il voler far altri insolenti e temerarj, fondandosi sopra l'altrui bontà. San Gregorio Nazianzeno nell' Orazione 17., che citaste di sopra, dalla clemenza de' Principi argomentò maggior obbligo negli Ecclesiastici di ubbidirgli, ed essergli soggetti, e voi da questo c'insegnate l'esacerbarli, ed irritarli. Questa clemenza de'Signori Veneziani vi ha dato animo di credere poter occupar la loro autorità, e libertà: questa vi dà ardire di continuar in eccitar sedizioni, e seminar pestifera dottrina, e libretti pieni di obbrobrj, e maledicenze. La clemenza, che voi quì confessate, è verissima; ma vi ammonisco di due cose, una a ritrattare come falso, e calunnioso quello, che a capo 86. del vostro libro affermate, ed amplificate per mostrar i Signori Veneziani empj, e crudeli, dicendo, (che sono carcerati in questo Stato i Ministri del Sacrosanto Altare, rinchiusi nelle prigioni con ogni sorta di bricconi &c.) La seconda è, che quanto è maggior la clemenza di questa Repubblica, tanto più voi dovete aver in mente il latino proverbio: *Furor fit læsa patientia*, la clemenza dee esser lodata, ma non abusata. Ma,

Padre Bovio, se parlate non fintamente, ma in realtà, voi con i vostri seguaci, che scrivete così a lungo, esortando gli Ecclesiastici di questo Stato ad esponer la vita, perchè non vi risolvete di venir a predicar questa vostra asserta verita intrepidamente, ed a far conoscer questi gran scandali? Dovreste voi altri, che vi predicate per così gelosi venir a darci esempio, che questo è l'officio di chi vuol esser Pastore, *animam suam ponere pro ovibus suis*, e non fuggirsene al tempo del bisogno, lasciando la difesa de' greggi, che questi Cristo non chiamò Pastori, ma *mercenarios*, *fures*, *& latrones*. Vi par facil cosa starvene in Roma a godervi la lana, ed il latte, e di lontano scriver quel che vi piace, non è la dottrina di Cristo questa. Aggiungete, che fa una grave ingiuria il Padre Bovio a tanti Santissimi Prelati, e Religiosissimi Ecclesiastici di questo Stato, mentre ne forma sì basso concetto, che il timore li abbia tenuti congiunti colle loro Chiese: L'amor delle anime, la cui cura Dio gli ha commessa, l'obbligo del loro officio, la giustizia della causa della Repubblica, ed il timore del male, che sarebbe sopravvenuto al gregge de' Fedeli, gli ha trattenuti, e fatto anteporre il comandamento di Dio ad ogni altra cosa. E quanto ai Religiosi, che sono partiti, il Padre Bovio mostra esser mal informato; perchè la verità sta, che altri si sono mandati per le sedizioni seminate, altri si sono lasciati partir molto volentieri, perchè non avvenisse lo stesso; altri pochi dopo

so-

ſono partiti, chi allettati da gran promeſſe; chi ingannati dall' ambizione, e chi ſedotti con varj artifizj; e la perdita di queſti è ſtata un gran guadagno, perchè erano di quelli, che dice Ezechiele: *Qui ſeipſos paſcebant, & non gregem*; ed il Padre Bovio ſe è informato de' particolari, non ha biſogno di conto più minuto.

BOVIO.

Ho detto, che manco queſto giuſto timore ſarebbe ſufficiente per fare, che foſſe loro lecito in queſto caſo violare le Cenſure Eccleſiaſtiche; perchè, ſebbene i Dottori dicono, che le leggi, e precetti umani comunemente non obbligano con pericolo della vita, queſto però ſi ha da intendere ſecondo la gravità, e qualità delle materie in che ſi fanno, e che non vi entri inſieme l' obbligo del precetto divino, o naturale. Chi potrà dire, che il precetto del Capitano, o del Principe fatto a' Soldati, o Cittadini per difeſa della patria, e della libertà, che difendano le mura, e combattano contro ai nemici, non gli obblighi ad ubbidire, eziandio con porre in aperto pericolo le vite loro? E di che ſi tratta oggi, o Eccleſiaſtici, ſe non difendere l' autorità del ſupremo voſtro Capo, le giuſtiſſime ragioni, e giuridizioni di voi altri tutti, la libertà della Città di Dio, e della Sacra Repubblica de' ſuoi ſervi, e miniſtri? Eſſendo dunque il Sommo Pontefice per giuſta difeſa del ben pubblico di Santa Chieſa ricorſo alle armi ſpirituali delle Cen-

 ſure,

ſure, acciò eſſendo da voi virilmente maneggiate, con oſſervare dette cenſure in rigore, codeſti Signori, e Popoli, che pur ſono Criſtiani, e ſempre hanno fatto profeſſione di divoti, e pii, per non vederſi ora a guiſa di Gentili, ed Infedeli privi degli eſercizj della Criſtiana Religione, ſi riduceſſero alla dovuta antica ubbidienza, ardirà alcuno di voi di dire, che il Papa non abbia potuto, oppur di preſumere, che non abbia voluto obbligare voi ſuoi ſudditi, e ſoldati della ſua ſpirituale milizia a diportarvi in ciò virilmente, ed eſporvi anco, quando vi foſſe ſtato di biſogno, il ſangue, e la vita?

FULGENZIO.

LOdato Dio, che una volta ci porterà pure il Padre Bovio un paſſo di dottrina buona e ſanta, la quale lo preghiamo a predicarla, perchè non mancano molti, che perverſamente contra la dottrina di Dio, e di San Paolo inſegnano, che ſenza peccato ſi poſſono trasgredir le leggi de' Principi, fraudar le pubbliche contribuzioni, credendo fuggir l' offeſa di Dio, perchè ſono ſoggetti alla pena temporale, come se la ſoggezione al Principe foſſe ſolo *propter iram*, e non *propter conſcientiam*: ogni legge umana, che ſia legge, obbliga a peccato per virtù della divina, ed il peccato è grande, e picciolo ſecondo l' importanza della materia, e ſecondo la ſteſſa ragione un precetto umano può eſſer di coſa di tanto momento, che obblighi

ghi con pericolo, anzi con certezza di perdita della vita, massime nella militare. E' una santa proposta quella del Padre Bovio, ma l'applicazione non fa al caso, perchè adesso non si tratta una cosa, che debba essere più cara della vita. Non è vero, che si tratti dell'autorità del Sommo Pontefice, che questa è spirituale, e non si tratta d'altro, che di cosa pura, e mera temporale. La Repubblica istessa, seguendo a suoi proprj esempj, e noi tutti siamo prontissimi a por la vita, ed il sangue, ove si tratti della podestà data da Dio alla Santa Chiesa. Non vediamo, che la Repubblica abbi mosso lite, o inquietato alcuno. Difende solamente la sua libertà, che Dio lo comanda, e la natura lo insegna. Nè conoscono gli Ecclesiastici di questo Stato per ragioni, o giuridizioni sue, che, chi erra di delitto enorme, non sia punito. Stimano assai più grave pena l'iniquità impunita: stimano secondo la regola Canonica cosa cattiva il voler arricchire con danno gravissimo d'altrui, e reputano ingratitudine l'indebolir le forze del Principe, che invigila anco alla loro conservazione, acciocchè vivino vita tranquilla, e possino quietamente attendere al divino servizio, ed alla cura delle anime; e tengono per empietà in rimunerazione di questo levargli i fondamenti del governo, e fare, che non possa conservar quella parte del suo, senza la quale non si può difendere nè se, nè la Chiesa; sono ministri di Dio, e sanno, che nessuna cosa dopo il peccato è più vietata a loro, che l'im-

plicarsi in negozj secolari, e molto maggiormente nella usurpazione dell' altrui. Quanto diversamente ci esorta San Girolamo, scrivendo a Nepoziano; *si enim cleros græce sors latine appellatur, propterea vocantur clerici, vel quia de sorte sunt Domini, vel quia ipse Dominus sors, i. pars clericorum est; qui autem vel ipse pars Domini est, vel Dominum partem habet, talem se exhibere debet, ut & ipse possideat Dominum, & possideatur a Domino: qui Dominum possidet, & cum Propheta dicit, pars mea Dominus, nihil extra Dominum habere potest: quod si quidpiam aliud habuerit præter Dominum, pars ejus non erit Dominus: verbi gratia, si aurum, si argentum, si possessiones, si variam suppellectilem, cum istis partibus Dominus pars ejus fieri non dignabitur; si autem ego pars Domini sum, & funiculus hereditatis ejus, nec accipio partem inter ceteras Tribus, sed quasi Levita, & Sacerdos vivo de Decimis, & Altari serviens Altaris oblatione sustentor, habens victum, & vestitum his contentus ero, &. nudam Crucem nudus sequar. Obsecro itaque te, & repetam iterum, atque iterum monebo, ne officium Clericatus genus antiquæ militiæ putes, idest ne lucra sæculi in Christi quæras militia, ne plus habeas, quam quando Clericus esse cæpisti, & dicatur tibi: Cleri eorum non proderunt illis: nonnulli enim sunt ditiores Monachi, quam fuerant Sæculares, & Clerici, qui possideant opes sub Christo paupere, quas sub locuplete, & fallace Diabolo non habuerant, ut suspiret eos Ecclesia di-*

vi-

vites, quos mundus tenuit ante mendicos. Questi, Padre Bovio, sono i documenti, che ci davano quei Santissimi Padri in tutto diversi dai vostri d'ora, che volete, che abbandoniamo il Culto ordinato da Dio ad onor di Sua Maestà per attender a' litigj di cose temporali, e mutar l'avviso quotidiano di Santa Chiesa *sursum corda* in *deorsum corda*. E che maggior danno ci potrebbe esser proposto, quanto che lasciato l'officio nostro, attender eziandio con pericolo della vita a voler quello che non è nostro? Il Principe di Venezia non ci perturba la nostra possessione, ma avendo per liberalità de' Secolari tanto più della parte nostra in proporzione, perchè ci deve parer grave, che conservi il suo per comun difesa, e quiete? Onde, se pur è vero quel che il Padre Bovio quì dice, che si muova Sua Santità per la difesa delle ragioni nostre, mi par di vedere una concorde supplica degli Ecclesiastici, i quali a piedi di lei con ogni umiltà, con singulti, e pianti gli esponga, che come comun Padre, e general dispensator di Santa Chiesa provvegga, che i già acquistati beni della Chiesa sieno conforme alla pia volontà de' testatori dispensati in onor di Dio, e sostentamento de' suoi ministri, che vedrà una ricchezza in questo Stato negli Ecclesiastici mirabile, e ci sarà per tutti soprabbondantemente. E come se gli rende grazie del zelo per noi avuto, così umilmente si supplica ad anteporre la salvezza delle anime, la quiete del Cristianesimo alla vittoria, o contenzione di una giuridizione temporale.

Non venite ora, Padre Bovio, con parole sediziose, che si tratti quì dell' interesse nostro; non ci abbiate per tanto semplici, che non vediamo i vostri prestigj: adesso voi per sedurci dite, che si tratti dell' interesse nostro. Non avete di sopra detto, che il Pontefice è contento di concedere alla Repubblica la potestà di giudicare, e la validità di quelle tre leggi, riconoscendo il tutto dall' autorità sua, poichè della equità non dubitate? E non voi solo, ma tutti quelli che scrivono, o trattano in parole, dicono lo stesso. S' intende anco, che nel principio di questa controversia fosse fatta la stessa obblazione. Se si tratta del nostro interesse, e tanto grande, che perciò dobbiamo metter la vita, come senza di noi si vuol concedere con sola condizione, che da voi si riconosca in grazia? Tanto che per voi la contenzione ad ogni partito sarebbe *lusus de corio nostro*: perchè voi, restando fuori del pericolo, volete indurci a sostenere con la vita, e col sangue quello, che quando fosse vinto, vi lasciate intendere di volerlo donar come vostro, senza minimo pensiero, se a noi sia dannoso, o pregiudiziale. Se questo fosse il nostro danno, niente c' importarebbe, che fosse con vostra licenza, o senza, per vostra concessione, o per altrui legittima giuridizione. Ma noi conosciamo molto bene in questi particolari: *Cujus sit imago, & suprascriptio;* e nessuno ci benderà gli occhi, sicchè non vediamo, se sii Cesare, e che non conosciamo dovere secondo il precetto di Cristo renderlo a Ce-

fare, e facendo il nostro dovere, attendere all' esercizio de' santi officj Ecclesiastici, tenendo per fermo, che Sua Santità, se ella stessa vedesse lo stato delle cose presenti, e ne avesse la necessaria informazione, che hanno quelli, che sono nel fatto, non avrebbe intenzione alcuna di obbligarci altrimenti. Non dovendosi della mente del Santo Pontefice presupporre, che ci voglia obbligare a cosa, onde tanti mali necessariamente seguirebbero; nessuno consentirà al Padre Bovio, che il Pontefice abbia intenzione, che noi poniamo il sangue, e la vita per cose temporali, trasformando il detto di Cristo, che il buon Pastore *Animam suam ponit pro ovibus suis*. Il Vicario di Cristo ci esortarebbe a por la vita, ed il sangue per Cristo, che questo è per noi morto, in nome di quello siamo battezzati, e non per cose temporali: *Nunquid Paulus crucifixus est pro nobis? Aut in nomine Pauli baptizati sumus?* L'espor la vita per beni temporali non nostri, ed esser perciò prodighi del sangue, sarebbe vizio grande, non mostraressimo esser di quelli, che *Non habent hic Civitatem permanentem; & qui emunt tanquam non possidentes, & qui utuntur hoc mundo tanquam non utantur*, quando anteponessimo le cose temporali alla vita, che Dio ci ha dato per ispenderla in suo servizio; convien portarsi virilmente, come voi esortate, Padre Bovio, ma nel Divino servizio solamente, e non per acquisto di temporal giuridizione.

BO-

BOVIO.

I Dottori poi, che in questo fatto delle Censure dicono non obbligare la legge, o precetto del Papa con pericolo della vita, o altro grave danno, non parlano in caso di tanta importanza, ove si tratti di difendere, e mantenere l'autorità del Sommo Pontefice, e la libertà di Santa Chiesa. Inoltre questi stessi Dottori vi aggiungono, o tutte tre, alcuna almeno di queste limitazioni, cioè, che non ne segua scandalo, e che colui, che li sforza a violare le Censure, non lo faccia per disprezzo della podestà Pontificia, nè in confermazione di alcuna falsa Dottrina. Nel caso nostro hanno luogo tutte tre queste limitazioni, e però non vi è Dottore alcuno Cattolico, secondo la cui opinione, o dottrina vi possiate scusare.

Si dice fare una cosa in disprezzo della podestà, quando a questo stesso fine si fa di non ubbidire, e non sottoporsi alla podestà di chi la comanda. E che altro si contrasta oggi, se non di questa podestà? Che altro pretende la Repubblica Veneta, se non libertà, e di non essere soggetta alla podestà Pontificia in ciò che tocca al far leggi, e giudicare sopra le persone Ecclesiastiche, e robe loro? Con questo titolo difende la nullità delle Censure, e per non sottoporsi a questa podestà non le vuole osservare, ed induce voi altri a non osservarle; come non è dunque apertissimo disprezzo? Come non entra la eccezione de' detti Dottori.

FUL-

FULGENZIO.

Molto mi duole, Padre Bovio, scoprire così apertamente, che lo scopo delle Scritture vostre sia un voler dominar i Principi, col metter in sedizione, e sollevamento i loro sudditi, sotto pretesto di Religione, di libertà Ecclesiastica, e di autorità Pontificia. Non è il caso, del qual si tratta, della natura, che voi narrate. La Repubblica non offende la libertà di Santa Chiesa, ma difende la sua; non leva l'autorità Pontificia, ma vuol conservar il suo Dominio; però nel caso nostro ci sono pienamente le tre limitazioni da' Dottori portate, non segue scandalo, non disprezzo, non falsa dottrina. Dello scandalo, voi fate bene a non parlarne, perchè è troppo notorio, che dal canto vostro è dato, e continua per gli offizj sinistri, che voi quotidianamente fate. Nessuno disprezza la podestà del Pontefice, la Repubblica la riverisce, e la riconosce per quella, che è stata data a San Pietro; non resta se non che sii ritenuta in quei termini, e con dispiacere, e dolore si va incontro agli abusi per esser troppo pregiudiziali, e dannosi, i quali hanno avuto origine da false suggestioni de' malevoli, che hanno sinistramente informata la Santità Sua. Voi dite il vero: la Repubblica vuol esser libera, e non soggetta alla podestà Pontificia nel far leggi sopra le cose Temporali, ed in giudicare gli Ecclesiastici ne' casi enormi, e gravi; però quando voi dite, che facendo ciò la Repubblica disprez-

za

za il Pontefice, vi si dice, che non è vero, e che questo è uno de' vostri errori; perchè se io dicessi: Padre Bovio, vi riverisco, e onoro, ma non voglio esservi soggetto, se attentarete comandarmi, non per questo potreste dire con verità, che io vi disprezzo, perchè voi non avete autorità di comandarmi. Così il Pontefice non ha autorità di comandare nelle cose temporali, come pretendete, e specialmente sopra i Principi; perchè Dio non glie l' ha data. Se gli è stato suggerito da voi, che l' autorità sii sua, e che la debba mantenere con fulmini, la Repubblica non lo consente, non perchè non sii pronta a gratificare la Santità Sua, anco dove non ha debito alcuno; ma perchè l' uso della sua podestà temporale gli è necessario per eseguire quello, che Dio gli ha comandato, nè mai da uomo Cattolico sarà detto, che sia disprezzo il difender le proprie ragioni.

B O V I O.

SI ode poi in voce, e si vede in iscritto spargersi in cotesti Stati una dottrina, che il Principe Secolare per il suo supremo indipendente dominio, che ha da Dio, abbia podestà di giudicare, e punire tutte le persone dello Stato suo, ancorchè religiose, e sacre: dottrina, che di sopra si è dimostrato esser condannato da Santa Chiesa in Marsilio da Padova, ed altri Eretici, e come tale esser riferita, e censurata da molti. Si vede di più, che con tale dottrina si difende, che

le

le Censure sieno nulle, e non debbano osservarsi; e sostener questa dottrina, e questo indipendente dominio, che in essa si asserisce, siete minacciati, ed indotti a non osservarle. Come dunque non vedete che vi entra la terza eccezione de' suddetti Dottori, e che si tratta di mantenere la verità della Fede Cattolica, per confessione, e professione della quale, quando viene l'occasione, è tenuto per divino precetto ogni Cristiano spargere il sangue, e patire il martirio?

FULGENZIO.

UNa manifesta calunnia finge il Bovio in queste parole, che si sparga nel Dominio Veneto questa dottrina, cioè (che il Principe Secolare per il ec. e che in virtù di quella si sostenti la nullità delle Censure). Ma la cosa non sta così, perchè la dottrina, che si mantiene in voce, ed in iscritto è, che la Repubblica, come Principe sovrano, ha nelle cose temporali dominio supremo indipendente, non riconosciuto da altro dominio in terra, ma da Dio solo; ed in virtù di questo ha podestà di giudicare, e di punire tutte le Persone dello Stato suo, ancorchè Religiose e Sacre, non nelle cause Spirituali o Ecclesiastiche, che in queste il Principe temporale in virtù della podestà politica non ha ricevuto da Dio autorità d'intromettersene; nè meno nelle secolari, dove per leggi o consuetudini ha conceduto immunità, ma in quelle secolari, che si ha riservato. E chi dice,

che

che questa dottrina sia condannata in alcuno, che l'abbia tenuta, e che da' Dottori sii censurata, non solo non dice il vero, ma parla contra la propria mente e coscienza: adunque se per questa dottrina la Repubblica vuole giudicar gli Ecclesiastici, avendo questa podestà ricevuta da Dio, ed esercitata dal suo nascimento sino al tempo presente, con approvazione di molti Sommi Pontefici attestanti per suoi Brevi l'equità, ed il suo Canonico principio, ed ha per nulle le Censure contra lei per ciò fulminate, non si fonda altrove, che nella Santa Fede Cattolica. Se Marsilio da Padova, ed altri hanno così insegnato, io non lo so, che non li ho visti: so bene, che se fossero stati per ciò o ripresi, o dannati da' Dottori, sarebbero stati dannati ingiustamente e censurati, nè la Chiesa Santa, che non può errare, mai li avrà dannati, o dannerà per questa dottrina, essendo di San Paolo, e delle altre sante Scritture, e de' Padri ortodossi, e de' sacri Concilj, e provata da ogni ragion divina, ed umana, come di sopra si è dimostrato, che si può credere, che per altro sieno stati dannati. E se alcuno tiene, che la dottrina contraria sia Cattolica, e per dirlo con chiare parole, ha per articolo di fede, che gli Ecclesiastici siino *de jure Divino* esenti ne' delitti secolari, e nelle cause, che non toccano la Religione, io dico apertamente, che la sua dottrina è falsa, ed eretica: imperciocchè eresia è non solo il negare un articolo di fede, ma anco il far articolo di fede pertinacemente quello, che

non

non è. Ma che i Principi supremi abbino la sua podestà immediatamente da Dio, ed indipendente da qualunque umana, è ben' espresso dalla Divina Scrittura, e non lo negano, se non gli Anabattisti. E gli Ecclesiastici di questo Stato, avendo per nulle le Censure, continuano negli uffizj loro non tanto per il giusto timore, che devono avere, quanto per debito di coscienza; e se il Bovio dice altrimenti, s'inganna; perchè l'equità della causa con le chiarissime ragioni provata fu quella, che sincerò la mente loro contra le sedizioni con tanti artifizj da alcuni ministri di Satana disseminate.

B O V I O.

Finalmente mentre tanti e parlano e scrivono, e con tante apparenti ragioni proccurano persuadere a' semplici Popoli, che le Censure sieno nulle, e non devono osservarsi; se di più vedranno, che voi altri, da chi dovrebbero essere disingannati, il cui esempio è loro proposto da imitare, se vedranno, dico, che voi non le osservate, come potranno credervi, che essi sieno tenuti di osservarle? E sebben voi diceste, che non lo fate, perchè non le stimate giuste e valide, ma per giusto timore di morte, ed aggiungeste, che essi sono tenuti ad osservarle, non avendo essi tale scusa del giusto timore, avendo già essi qualche dubbio, se sieno valide, o no, e vedendo, che in verità non vi è questo giusto timore, e se pur alcun poco ve n'è, potendo ancor essi pretenderne

al-

alcuno altro poco, non saranno mai capaci di questo disinganno, ma a vostro esempio ancor essi trasgrediranno. Eccovi apertissimo lo scandalo e gravissimo, e che avrete a rendere conto a Dio non solo del vostro peccato, ma anco di quello di tanti semplici, il cui sangue ricercherà Iddio dalle mani vostre.

FULGENZIO.

IL Padre Bovio è molto ingiurioso, avendo ardir di notar così apertamente tanti Prelati e Religiosi, come uomini, che parlano co' popoli contra la coscienza propria. Il temerario giudizio, che si fa del prossimo, argomenta nel giudicante la mala coscienza, che crede in altrui. In poche parole sarà la risposta di questo capo. Il Popolo è persuaso della pietà e religione del suo Principe, e non dubita, nè ha pur pensiero, che vi sia alcuna validità nelle vostre Censure; perlochè nè anco gli Ecclesiastici hanno causa di parlar in sua scusa, anzi quando alcuno de' rifuggiti ha scoperto l'animo suo, è stato più da' popolari, che da altri abborrito e stimato ambizioso, perchè ognun qui tiene per certo, che la sola speranza delle grandezze, che può dare la Corte Romana, gli muova; e se tali ambiziosi, che hanno nella mente gran desiderj di Mitre, Cappelli, e per questo con tanto scandalo sono andati seducendo, ed ingannando con Scritture, e con Lettere i semplici, e mettendo dubbj, ed accrescendo scrupoli, erano

più

più destri, o manco nelle loro passioni sfrenati, sicchè l'inganno loro non fosse restato scoperto, avrebbero potuto far qualche danno alla quiete pubblica; onde si possono render grazie a Dio rivelatore di tanti inganni, e sì perniciosi.

BOVIO.

Dunque *Fratelli, e Padri in Cristo dilettissimi:* Nolite quærere excusationes in peccatis, *ma conoscete ormai la verità, e provvedete a' casi vostri. Queste frivole ragioni e pretese scuse sono illusioni e suggestioni del Demonio, che vorrebbe con queste, a modo che con nuvole, oscurarvi l'intelletto, sicchè non vi penetri il raggio delle divine illustrazioni, nè vi abbiano luogo i caritativi avvisi di chi il vostro bene vi consiglia. Credetemi, Fratelli, che a tutto il Mondo duole infinitamente del misero stato, in che vi ritrovate, ma molto più a quelli, che per grado di Sacerdozio, o professione Religiosa più vi sono congiunti. Onde tutti preghiamo il Signore, che vi illumini la mente a vedere la miseria vostra, cioè, ch'essendo voi stati per grazia speciale da Dio eletti, ed assunti Ministri del suo Divino Culto, adesso per le violate Censure caduti in irregolarità, ne siate rimessi e scacciati; e quello, ch'è più degno di compassione, che avendo i più di voi rinunziato tutt' i beni e delizie del Mondo, per poter perfettamente impiegarvi nel solo servizio di Dio, con fuggire anco i minimi peccati, adesso per vani rispetti del Mondo vi* ri-

ritrovate lontanissimi da ogni perfezione in peccati quotidiani, e gravissimi involti, mentre contra il precetto del Vicario di Cristo, e privati dei ministeri degli ordini vostri, pur ardite con tante macchie di peccati accostarvi al Sacrosanto Altare, consecrare, trattare, e ricevere quel Venerabilissimo Sacramento; dinanzi alla cui immensa Maestà tremano e si stimano immondi gli Angioli stessi. Aprite di grazia, dilettissimi in Cristo, aprite oggimai gli occhi, e conoscete quello, che per salute delle anime vostre vi conviene di fare, che non vi mancherà dal Cielo spirito e forza di poterlo felicemente eseguire.

FULGENZIO.

FRa tutte le insidie, che l'inimico ordisce a sovversione de' fedeli di Cristo, nessuna è più pericolosa di quella, che viene mascherata sotto coperta di Pietà e di Religione; perlochè il Salvatore ci ammonì ad usar attentissima cautela, per guardarci da quelli, che vengono coperti di pelle di Agnello; e S. Paolo ci avvertì, che siccome l'Angelo delle tenebre si trasforma in Angelo di luce, così i ministri di quello si trasformano in ministri di giustizia per ingannar gl'incauti; ed in conformità di questo fu detto molto saviamente da un antico: *Nihil enim in speciem fallacius est, quam prava religio, ubi deorum numen prætenditur sceleribus.* Viene

a noi

a noi in questa conchiusione dell'opera sua il Padre Bovio, professando il portator di caritativi avvisi, vestito di compassione al nostro misero stato, con esortazioni in apparenza ottime; e i vestimenti, co' quali viene abellito a recitar questa Predica, sono consecrar se stesso a Dio, inviar tutt'i beni temporali al servizio Divino, l'osservanza de' Sacri Canoni e Concilj, l'ubbidienza al Vicario di Cristo, l'onor de' Sacerdoti, con iscarico delle coscienze, la nostra salute, la difesa de' nostri beni.

Ma lodato sia il nostro Signor Gesù Cristo, ed eternamente benedetto, che oltre l'ammonirci al guardarci dalle insidie, ci ha insegnato anco a conoscerle: *A fructibus eorum cognoscetis eos*. Non parlo qui di quei Filotei, Teodori, Eugenj, Gregorj, Bonaggiunti, ed altri Ippocriti, venuti sotto finti nomi e mascherati, le opere de' quali sono state qualche tempo nascoste, perchè di questi ha parlato S. Paolo chiaramente: *quæ in occulto fiunt ab ipsis, turpe est dicere: quorum finis interitus, quorum Deus venter est, & gloria in confusione ipsorum, qui terrena sapiunt*. Ma del Padre Bovio, ed altri, che hanno scritto con i veri loro nomi Documenti, Trattati, Parenesi, ed Ammonizioni, e dell'universale della Corte, de' quali solo dirò, che le opere loro sono manifeste, e non vediamo quell'osservanza de' Concilj e Canoni, quella unità de' beneficj, dispensazione de' beni Ecclesiastici, esercizio del carico Pastorale per se stessi, che i Canoni e Concilj comandano; non

le dispensazioni date *gratis*, nè i Sacerdoti tanto onorati da loro, come le parole predicano. Non è condecente a me, nè la dovuta Cristiana carità comporta dire i difetti altrui; ben dirò, che essi stessi non ardiscono ascondere le cose troppo manifeste agli occhi di tutto il Mondo, ma non ci concedono esaminarle secondo l'Evangelio, e conoscere l'arbore da' frutti, e non credere, che sia vite quella, dove non si raccoglie uva; ma disperati di potersi salvare col negare, o ascondere quello, che è palese, non vogliono, chè guardiamo le loro opere, ma solo la dottrina; e ci allegano quel di S. Matteo: *Super cathedram Moysis sederunt Scribæ, & Pharisæi, quæcunque dixerint vobis, servate, & facite, secundum vero opera eorum nolite facere; dicunt enim, & non faciunt*. Ma lo stesso nostro Salvatore al 16. del medesimo Evangelista disse ancora: *Cavete a sermone Pharisaorum*; ed a' Discepoli, che intesero quelle parole di qualche cosa esterna, e però fra se pensavano di non aver seco pigliato pane, fece capir, che per fermento, il quale voleva, che si guardassero, intendeva della Dottrina: *Tum intellexerunt, quia non dixerit cavendum a fermento panem, sed a doctrina Pharisæorum, & Saducæorum*. E veramente la somma della dottrina del Padre Bovio, e degli altri condisensori suoi in questi particolari ora nominati, è la Dottrina Cristiana; ma tiene sotto coperta una intelligenza, ed un fine, dal quale conviene, che ogni fedele si guardi. Una massa di farina è cosa buona, purchè sotto non sii coper-

perto un fermento atto ad inacidirla tutta. Consecrar se stesso a Dio, che cosa può pensarsi migliore? Però Dio vuole esser riverito, ed amato non in se solo, ma nel prossimo ancora; ed il consecrarsi a Dio non esclude, anzi ricerca l'amor alla Patria, a' Congiunti, e la soggezione al suo Principe: *Qui enim non diligit fratrem suum, quem videt*, (disse S. Giovanni:) *Deum, quem non videt, quomodo potest diligere, & hoc mandatum habemus a Deo, ut qui diligit Deum, diligat & fratrem suum*. Abborrisca però ogni mente Cristiana di credere, che fossero consecrati a Dio quei, che negli anni passati sotto pretesto di Religione hanno uccisi i Re e Principi, e quei che hanno ferito altri, ovvero che hanno cospirato di levar di vita in un colpo un Re colla posterità sua, e la nobiltà di tutto il Regno. Inviare i beni temporali al servizio Divino è cosa ottima, ma sotto questa coperta distruggere tutte le virtù, e predicare, che non sii implicato in servizio di Dio, se non quelli, che maneggiano gli Ecclesiastici, come lor piace, questo è un fermento nascosto sotto la buona farina. Non si commenderanno quei, che per arricchir un Convento hanno ridotta in mendicità la loro Famiglia. L'ubbidienza al Vicario di Cristo non si può commendare quanto basti, dove comanderà secondo la Legge della Maestà Sua Divina, *& clave non errante*; ma far un uomo impeccabile, é pigliarlo per regola infallibile delle operazioni sue., ed introducendo una ubbidienza cieca, levare la cura, ed intelligenza

della salute propria, che ciascuno dee avere, e la diligenza, che dee fare per l'osservanza della Legge di Dio, ed imparare quanto è obbligato di fare, per non camminar da cieco, ed ignorante, è un negare quel di S. Paolo: *Omne quod non est ex fide peccatum est;* e quell'altro: *Qui ignorat ignorabitur;* e: *reformamini in novitate sensus vestri, ut probetis, quæ sit voluntas Dei beneplacens, & perfecta;* e: *vosmetipsos tentate, si estis in fide, ipsi vos probate;* e: *opus autem suum probet unusquisque, & sic in semetipso tantum gloriam habebit, & non altero;* e: *spiritum nolite extinguere, prophetias nolite spernere, omnia probate, quod bonum est, tenete.* L'ubbidienza è una santa farina, ma il Padre Bovio sotto ci asconde una specie d'Idolatria. L'onor de' Sacerdoti similmente chi non lo commenderà? Ma sotto questa coperta vi sta una libertà di alcuni, che nè sono Sacerdoti, nè disegnano mai dover essere, ma solo tener il luogo, e possedere il beneficio, e nel rimanente inquietar il popolo, e mettere nelle Città mille tumulti: lo scarico delle coscienze similmente, massime ne' testamenti, è degno di esser persuaso ad ogni Cristiano, ma con questo introdurre, che sieno defraudati i veri creditori sotto coperta di far legati pii, non è secondo la volontà di Dio; siccome anco la difesa de' nostri beni, e la disciplina Ecclesiastica sono cose tutte Sante; ma sotto falso pretesto, che s'impediscano queste buone opere, privar un popolo innocente, una Repubblica Religiosa e pia, che

non

non è in colpa alcuna, de' Santi Sacramenti, e dell'esercizio della Religione Cristiana con pericolo d'introdurre qualche novità e sedizione, questo non mostra, che interiormente ci sii la carità Cristiana. Perlochè, Padre Bovio, innanzi che darci contra così aspra sentenza, come fate, potete ritirarvi in voi stesso, e parlarvi secondo che S. Paolo vi ha avvertito: *Tu quis es, qui judicas alienum servum? Domino suo stat, aut cadit; stabit autem: potens est enim Deus statuere illum*. Noi per grazia di Dio stiamo, e confidiamo nella sua misericordia di dover esser sempre meglio stabiliti; non appartiene a voi pronunciar sentenza contro di noi così severamente, e forse a voi bisogna dire: *Medice cura teipsum*. Noi speriamo in Dio Onnipotente, che siccome il fin nostro non è altro, che la gloria di Sua Maestà Divina, e la conservazione della Santa Fede Cattolica in questo Stato, e la riverenza dovuta alla Sede Appostolica, e camminiamo cogli esempj datici da' Potentissimi, e Cristianissimi Regni, quando hanno sofferto persecuzioni simili alla nostra presente, così ci concederà per sua grazia l'esito di questi travagli felice e fruttuoso, secondo il suo santo beneplacito, e fondati nella certezza, quale questo Religiosissimo Principe, e Sapientissimo Senato, e noi suoi umili sudditi abbiamo, che la giustizia della causa della Repubblica Veneta sempre pia, e Cattolica sii approvata da Dio, e manifesta alla Chiesa Santa, risponderemo alle vostre ammonizioni, conchiudendo con

S. Paolo: *Tu autem quid judicas fratrem tuum? Aut tu quare spernis fratrem tuum? Omnes enim stabimus ante Tribunal Christi. Scriptum est enim: Vivo ego, dicit Dominus, quia mihi flectetur omne genu, & omnis lingua confitebitur: Deo itaque unusquisque nostrum pro se rationem reddet Deo: non ergo amplius invicem judicemus, sed hoc judicate magis, ne ponatis offendiculum fratri, vel scandalum.*

IL FINE.

CON-

CONSULTATIO

PARISII CUJUSDAM

DE CONTROVERSIA

INTER

SANCTITATEM PAULI V.

ET

SERENISS. REMPUBLICAM VENETAM.

Ad Virum Clariss. Venetum.



Ccepi tuas Litteras, Vir Clarissime, quibus me rogas, ut de controversia, quæ est inter Sanctitatem Pauli V. & Serenissimam Rempublicam Vestram, tibi respondeam, cujus controversiæ tria narras esse præcipua capita: primum de coërcitione criminum, quæ a Clericis admittuntur: secundum de Decreto Senatus, quo prohibuit, ne Loca venerabilia deinceps sine ejus voluntate extruerentur: tertium de prohibitione Laicis facta, ne res soli in Ecclesias sine ejusdem Senatus assensu transferrent. Cum autem, ut tibi obsequerer, me paro, allatus est ad nos liber Patris Paulli Theologi & Religiosi Viri Ordinis Servorum de ea

ea re doctissime scriptus, quem ab omnibus populis & Principibus viris legi Reipublicæ Christianæ maxime interesse puto. Quare opera illius elegantissima præventus ad te tantum ea scribam, quæ ex auctorum nostrorum libris deprompta, ejus scriptioni addi posse senſero, sequutus ordinis nostri hominum libertatem hactenus non abrogatam & utilissimum publice morem, quo rogatis illis licet, licuitque semper de controversiis, quæ inter Principes de summis etiam rebus oriuntur, ex boni & æqui scientia respondere. Sed antequam dicere incipio, de tribus capitibus controversiæ videndum est, quo jure Italia regatur, quæ res communi bono cum Pontificis tum Principum Italiæ cessura est, & illius legitimam & canonicam auctoritatem, horum vero libertatem confirmatura. In primis Italiæ cum omnibus Christianis gentibus hoc commune est, ut in rebus Ecclesiæ regatur jure divino, quod sacris Scripturis continetur, cui juri neque Reges, neque Pontifices, neque tota Hierarchia Ecclesiæ derogare possunt. Quod ad Reges attinet, sic est sancitum. Can. *Non licet* dist. 10. *Non licet Imperatori, neque cuiquam pietatem custodienti aliquid contra divina mandata præsumere, nec quidquam quod Evangelicis, Propheticis, aut Apostolicis regulis obviet, agere*. Pontificum vero nomine par est non alium respondere quam Papam. Is erit Urbanus Canon. *Sunt quidam* 25. q. 1. *Sciendum est*, inquit, *summopere, quia inde novas leges condere potest* (*Romanus Pontifex*) *unde Evangelistæ*

ali-

aliquid, *aut Prophetæ nequaquam dixerunt*. *Ubi vero aperte Dominus*, *vel ejus Apostoli*, *&* *eos sequentes Sancti Patres sententialiter aliquid definierunt*, *ibi non novam legem Romanus Pontifex dare*, *sed potius quod prædicatum est usque ad animam & sanguinem confirmare debet*. *Si enim quod docuerunt Apostoli destruere* (*quod absit*) *niteretur*, *non sententiam dare*, *sed magis errare convinceretur*, Hierarchiæ vero Ecclesiasticæ nomine respondebit Concilium Universale Nicænum secundum cap. 2. *Substantia nostræ Hierarchiæ*, inquit, *sunt sermones a Deo traditi*.; *divinarum scilicet Scripturarum* · *scientia vera*. Hanc regulam Concilium Nicænum secundum sumpsit ab Ephesino, quod Epistola ad Pamphiliæ Synodum scripta his verbis illi præcipit : *Omnia facias cum consilio sacræ Scripturæ*, *quæ divinitus est inspirata*. Dein Italia regitur jure Romano Justinianeo, cujus pars est Codex Canonum Ecclesiæ veteris Catholicæ ab ipso jure Imperatorio confirmatus. Quam libertatem Italia summa cura & vigilantia sibi defendit, non tantum Pontificibus Romanis testibus, sed & propugnatoribus acerrimis cum in rebus temporalibus tum in ecclesiasticis, quod per seriem temporum mihi demonstrandum est. Ante tempora Justiniani Imperatoris ad Theodoricum. Gothum Regem Italiæ Papa Gelasius scribit Can. *Certum* dist. 10. in hæc verba: *Certum est magnificentiam vestram leges Romanorum Principum*, *quas in negotiis hominum custodiendas esse præcepit*, *multo magis circa reverentiam beati Petri Apostoli pro*

suæ

suæ felicitatis augmento velle servari . Gothis vero Italia pulsis a Justiniano, impetravit ab eo Papa Vigilius pragmaticam sanctionem, qua forma Italiæ recepta data est. Ejus pragmaticæ initium sic est: *Pro petitione Vigilii venerabilis antiquioris Romæ Episcopi quædam disponenda esse censuimus ad utilitatem omnium pertinentia, qui per occidentales partes habitare noscuntur*. Deinceps articulo decimo sic ait: *Jura insuper vel leges Codicibus nostris insertas, quam jam sub edictali programmate in Italiam dudum misimus, obtinere sancimus, sed & eas, quas postea promulgavimus constitutiones, jubemus sub edictali programmate vulgari, & ex eo tempore quo sub edictali programmate vulgatæ fuerint, etiam per partes Italiæ obtinere, ut una volente Deo facta republica, legum etiam nostrarum ubique prolatetur auctoritas*. Postquam vero Imperatores Occidentis Italiam in potestate & ditione habuerunt, Papa Leo IV. eandem rem postulavit a Lothario Augusto, quæ petitio illius habetur in Can. *Vestram* dist. 10. *Vestram*, inquit, *flagitamus clementiam, ut sicut hactenus Romana lex viguit absque universis procellis, & pro nullius hominis persona reminiscitur esse corrupta; ita nunc suum robur propriumque vigorem obtineat*. Quod quidem jus Justinianeum publicæ prælectum est Romæ Imperatorum auctoritate, qui post Justinianum regnarunt, ut & Beryto & Constantinopoli, quibus tantùm in locis ab ipso jure permissum, ut publice doceretur. Auctoritate Imperatorum in Italia imminuta, & reper-

tis

tis in Amalphitana urbe Digeſtis, quæ diu latuerant, Irnerius juſſu Comitiſſæ Mathildis Juſtinianeum jus publice docuit Bononiæ, quo munere ſucceſſores ejus in eadem urbe Pontificum Romanorum ornati ſtipendiis & privilegiis functi ſunt. Pontificum exemplum totius Italiæ Principes, maximeque Sereniſſima Reſpublica ſummo ardore ſequuta eſt. Hinc factum eſt, ut Honorius III. Papa de jure reſpondens cap. 1. *de Juram. calumn.* his verbis utatur: *Decernimus*, inquit, *& auctoritate Imperiali irretractabiliter definimus*. Definiebat autem, & reſpondebat de jurejurando Clericorum ex Codice Canonum primitivæ Eccleſiæ ab Imperatorio jure confirmato. Quod eo magis ab hominibus harum rerum peritis eſt obſervandum, quia inter Pontifices Gregorii VII. ſucceſſores ſedit Honorius III., qui omnes hereditatem odii creverunt, quo Gregorius VII. Imperatores, & eorum jura regia, dignitatemque omnium Regum ſunt proſequuti. Quare tota Italia in hoc jure, quod coluit, libertatem ſuam eſſe poſitam ſemper exiſtimavit. Nec vero ſolum ſæcularium rerum cauſa tanto ſtudio laborarunt Pontifices Romani in hoc jure retinendo, ſed etiam ut Eccleſiaſticæ controverſiæ ſecundum illud dirimerentur, ſupra quas Eccleſiæ cauſas eminet reverentia beati Petri Apoſtoli, quam ex hoc jure ſervari poſtulabant a Theodorico Rege Gothorum. Nec enim definitiones factæ ab hoc jure de rebus Eccleſiaſticis in Italia ſola religioſe obſervabantur, verum etiam in toto Orbe Chriſtiano. Cujus rei teſtis eſt locupletiſſimus Can. *de illicita*

24.

24. q. 3. Synodus Parisiensis sub Ludovico Pio habita, quæ ait ab universa Ecclesia servari Constitutionem a Justiniano factam de excommunicationibus, quæ ab Episcopis præter causas Canonicas fiunt. Quæ Constitutio a Juliano antecessore latine litteris mandata est cum ceteris Novellis Justiniani, quarum ex ejus interpretatione cognitionem jampridem habuit Italia. Juliani hæc sunt verba: *Nemo episcopus, nemo presbyter excommunicet aliquem, antequam causa probetur, propter quam ecclesiastici canones hoc fieri jubent. Si quis autem adversus ea excommunicaverit aliquem, ille, qui excommunicatus est, majoris sacerdotis auctoritate ad gratiam sanctæ communionis redeat; is autem, qui non legitime excommunicavit, in tantum tempus abstineat sancta communione, quantum majori sacerdoti visum fuerit, ut, quod injuste fecit, ipse juste patiatur.* A Justiniano autem, post omnes qui eum antecesserunt Christiani Imperatores, probatus est & confirmatus Codex Canonum Ecclesiæ Catholicæ, qui omnium manibus terebatur, & secundum quem Synodi universales ipsæ de controversiis Ecclesiasticis sententias ferebant. Sub hoc jure nata est Serenissima Respublica vestra Christiana-Catholica sui juris libera; ab hoc alita, instituta, aucta, & summam dignitatem merito consequta, ad ejus præscriptum vixit, & Italiæ maximam partem viventem vidit. Cum hæc ita sint, innovanda mihi est & instauranda Codicis Canonum Ecclesiæ primitivæ memoria, & e tenebris oblivionis, quibus jamdiu sepulta fuit, ex-

excitanda. Quod necesse est disceptandi mihi controversiæ capita quæ proposuisti, simul etiam ut ex hac restitutione fiant manifesta, tam quæ erant in eo Codice, quam quæ non erant, quæque tamen vulgo solent illi falso tribui confirmandæ & tuendæ cupiditati & ambitioni quorundam, quasi ex auctoritate sanctorum Canonum veteris Ecclesiæ. Neque enim existimare debemus sanctissimos & sapientissimos Patres illos veteres Ecclesiam jure incerto sine regularum & definitionum collectione certa rexisse, vel Canones, quibus illa regeretur, habuisse sparsos, vagantes, nullius collectionis corpore conclusos, ut pro libidine cujuscumque licuisset per falsi crimen supposititios Canones Ecclesiæ obtrudere, qui mos semper fuit ambitionis & cupiditatis humanæ, quod libuisset auctoritati Ecclesiæ universæ tribuere. Postulant a nobis Patres illi, ut de sua pietate & prudentia potius ita sentiamus, voluisse illos Ecclesiam habere corpus certum regularum sui juris, quas ex certis Conciliis collegerint, & Concilia certo ordine disposuerint, certoque & immutabili numero Canones illorum complexi sint, cui neque addi, neque detrahi a quoquam posset, ut hoc quasi vallo & muro septum juris corpus adversus falsum crimen undique tutum esset. Neque tantum ut falsum prævenirent, solebant veteres jura sua in certa corpora colligere, sed etiam ut vim omnem juribus extra collectiones publica auctoritate factas vagantibus & dispersis adimerent. Ob easdem causas Theodosius Imperator Novel-

la

la de confirmatione corporis suarum Novellarum ait se in corpus unius Codicis constitutiones præcessorum suorum redegisse, ne aliter nisi ex ipso Codice in judicio proferrentur. Eandem rationem & consilium sequutus Justinianus Codicem suum fecit, Constitutiones in multa volumina dispersas in unum corpus colligendo, quod ipse testatur l. un. C. *de emendatione Codicis Justiniani*, unde jura extravagantia posteritas appellavit, quæ non in corpore Codicis, sed extra corpus divagarentur, ut Justiniani verba usurpem, quibus eodem loco usus est. Ea fuit primum, antequam componeretur Codex Theodosianus, providentia & vigilantia Patrum Ecclesiæ Catholicæ, quæ collectionem suam corpus Codicis Canonum nuncupavit, quemadmodum & Imperatores Corpus Codicis Constitutionum suarum dixerunt. Quare etiam in more habebat Ecclesia alia jura, quæ illi obtrudebantur Codice suo non comprehensa, velut nova & adulterina, nulliusque auctoritatis rejicere, quod Gallicani Episcopi factitarunt, teste acerrimo auctoritatis Romanæ defensore Nicolao I. Papa, qui in Epistola, quam ad illos scripsit, relata in Codicem Gratiani Can. *Si Romanorum* dist. 19. hæc illorum verba recenset: *Quamquam*, inquit, *quidam vestrum scripserint haud illa decretalia priscorum Pontificum in toto corpore Codicis Canonum inveniri descripta*. Sed quis melius nos docuerit hanc mentem & providentiam Ecclesiæ Catholicæ, quam eadem ipsa, quæ cum convenisset in Concilio Chalcedonensi, quod

qua-

quatuor primorum Œcumenicorum postremum est, actione octava cognoscens de controversia mota de Episcopatu, nonagesimumquintum & nonagesimumsextum Canones citat corporis sui Canonici, & ex eorum jure de controversia pronunciat, cujus actionis octavæ verba sunt hæc: Gloriosissimi judices dixerunt. Legantur hi Canones, Leontius reverendus Episcopus Magnisiæ ex Codice legit regulam nonagesimamquintam: *Si quis Episcopus vacans super Ecclesiam vacantem semetipsum injiciens subripuerit sedem præter perfectum Concilium, hunc expellendum esse, licet omnis populus, quem arripuit, eum elegerit. Perfecta vero Synodus illa est, cui interest & Metropolitanus Episcopus.* Idem reverendus Leontius ex eodem Codice legit regulam nonagesimamsextam: *Si quis Episcopus ordinationem acceperit Episcopatus, & populo præesse decretus non acquieverit ordinationi, neque ei persuasum fuerit proficisci ad Ecclesiam sibi commissam, hunc excommunicatum esse, donec coactus acquiescat, aut quicquam de eo Episcoporum provinciæ Synodus perfecta definiat.* Hi duo Canones reperiuntur hodie in Concilio Antiocheno, quod libro continetur, qui vulgariter appellatione Canonum Apostolorum & Conciliorum inscribitur, suntque illi duo Canones alter sextusdecimus, alter septimusdecimus Concilii Antiocheni. Horum numerorum ope adjuti, & eo ordine, quo Canones illi collocati fuerunt in Codice Canonum antiquo, & illo quo reperiuntur hodie in Concilio Antiocheno, nos viam & rationem, si

qua est, reperire debemus, qua Codicem antiquum, quo Ecclesia Catholica in Concilio Chalcedonensi usa est, restituamus. Ita enim compositum Codicem antiquum esse oportuit, ut Canones illi duo, nempe sextusdecimus, item septimusdecimus Concilii Antiocheni, reperiantur alter nonagesimusquintus, alter vero nonagesimus sextus in serie Canonum totius illius Codicis antiqui. Quod ut fiat primum observandus nobis est ordo, quo collocata fuerunt Concilia in Codice antiquo, initium a Nicæno facientes. Qui quidem ordo invenitur hodie in locis quinque veteris memoriæ, qui ad nostram usque ætatem conservati sunt. Primus locus reperitur in Concilio Constantinopolitano in Trullo Can. ἐπισφραγίζομεν, ubi hoc ordine recensentur: Concilium Nicænum, Ancyranum, Neocæsariense, Gangrense, Antiochenum, Laodicense, Constantinopolitanum, Ephesinum, & Chalcedonense, quod actione octava citat Canones nonagesimumquintum & nonegesimumsextum hujus Codicis. Eodem ordine disponuntur in Codice Canonico Græco Ecclesiæ Orientalis Lutetiæ Parisiorum edito, diligentia Joannis Tilii Engolismensis, qui post editionem, quam Cardinali Turnonio dicaverat Episcopus Meldensis, factus est. Codex autem ille Græcus per omnia convenit cum Codice Photii latine tantum apud nos edito, & sola lingua alter ab altero differt. Hac eadem serie collocantur in codice Moguntino, qui editus est anno 1525., quem Moguntinum codicem dicunt esse veterem Romanum

ii,

ii, qui recognoverunt codicem Gratiani jussu Gregorii XIII. in præfatione recognitioni suæ præfixa. Servavit eum ordinem Pontifex Romanus Leo IV. in enumeratione, quam facit horum Conciliorum, scribens ad Episcopos Britanniæ Can. *De libellis* dist. 20. Horum quinque testimoniorum tria prima feruntur ab Ecclesia Orientali, duo posteriora Roma nobis conservavit, locus Occidentis omnium celeberrimus. Quare certissima sunt hæc testimonia ab Ecclesia universa lata de ordine Conciliorum in codice canonico, quem in manibus habebat illa in Concilio Chalcedonensi. Immo tanta fuit Ecclesiæ religio in compage corporis canonum conservanda, ut cum ordinem temporis non servasset in collatione Conciliorum Ancyrani & Neocæsariensis, quæ Nicænum Concilium posterius tempore sequuntur collectionis ordine, lectores monuerit ita factum propter reverentiam, quæ debetur Nicæno, quod primum omnium Œcumenicum ipsa celebravit. Quod suum consilium præfixum est initiis Conciliorum Ancyrani & Neocæsariensis inscriptione, quæ etiamnum in codicibus Græcis servata est, cujus inscriptionis ratio vulgo ignoratur, & videtur hodie sine ullo usu his Conciliis præfixa, soluto corpore codicis antiqui, & vagis & dispersis singulis extra suum corpus Conciliis per volumina, quæ ubique eduntur, Conciliorum. Post ordinem, quem habuerunt in codice antiquo singula Concilia observatum, enumerandi sunt canones illius codicis, initium a primo canone Nicæni Concilii sumen-

tes, neque cum ad finem cujuſque Concilii pervenerimus, a dinumeratione tamen ceſſandum eſt, ſed continua nec interrupta numerorum ſerie utendum, qua numerandi forma uſum eſt Concilium Chalcedonenſe. Ea cum pervenerimus ad canonem ſextum & decimum Concilii Antiocheni, a Concilio Chalcedonenſi citatum, qui canon incipit in codice orientali *εἴ τις ἐπίσκοπος σχολάζον* & in codice Romano Moguntiæ edito, *Si quis Epiſcopus vacans*, reperiemus illum canonem eſſe nonageſimumſextum codicis Orientalis, quem dedit Tilius, at vero eſſe nonageſimumquartum codicis Romani Moguntiæ editi. Nam in codice Orientali viginti canones Concilii Nicæni, quinque & viginti Ancyrani, quindecim Neocæſarienſis, viginti Gangrenſis, ſexdecim Antiocheni, hi, inquam, omnes numeri conjuncti ſex & nonaginta efficiunt. At in codice Romano viginti canones Concilii Nicæni, quatuor & viginti Ancyrani, quatuordecim Neocæſarienſis, viginti Gangrenſis, & ſexdecim Antiocheni, hi, inquam, conjuncti numeri quatuor & nonaginta efficiunt. Rurſum ab his duabus rationibus differt ratio Concilii Chalcedonenſis. Nam ratio codicis Romani canonem ſextum & decimum Concilii Antiocheni efficit quartum & nonageſimum codicis canonici antiqui; ratio Concilii Chalcedonenſis eum facit quintum & nonageſimum; at ratio codicis orientalis ſextum & nonageſimum. Quod vero attinet ad contextum & verba codicum Orientis & Romani plane conſentiunt, neque plus verborum eſt in hoc, quam

in illo. In hoc solo differunt, quod in Conciliis Ancyrano & Neocæsariensi canon quidam in uno ex illis codicibus, in alio divisus est in duo membra, & ex uno duo facti sunt canones. At componendæ huic parvæ codicum controversiæ observanda est antiqua ratio, quæ proculdubio fuit in usu Concilio Chalcedonensi, sicque certissima fides codici canonico antiquo restituetur. Initium faciam controversiæ codicum componendæ a Concilio Ancyrano. Hoc quinque & viginti canonibus constat in codice Orientis, & quatuor & viginti tantum in codice Romano; hoc ideo quia quartus & quintus canones hujus Concilii in codice Orientis unicum canonem efficiunt, qui quartus est in codice Romano. Præstat autem ratio codicis Orientis, eaque veteres usi sunt. Nam Photius Patriarcha Constantinopolitanus ubicumque in Nomocanone citat Concilium Ancyranum, hanc rationem sequitur. Theodorus quoque Balsamon lib. 2. Commentariorum dividit Concilium Ancyranum in quinque & viginti canones. Harmenopulus judex Thessalonicensis eandem sequutus est rationem in tota epitome sanctorum canonum, & sect. 5. tit. 4. distincte & divisim citat canones quartum & quintum Concilii Ancyrani, qui in codice Romano pro uno habentur. Sed & diserte citat canonem quintum & vigesimum hujus Concilii sectione 5. tit. 3. Ex latinis Ferrandus Diaconus Ecclesiæ Carthaginensis sequitur, & hanc rationem in Breviarii capitibus centesimo quadragesimoctavo, & deinceps usque ad centesimum quin-

quagesimumquintum, & aliis item capitibus. Hæc dicta sint de rationum differentia canonum Concilii Ancyrani, quæ est inter codices. Concilium vero Neocæsariense tot canones habet in codice Orientali, quot & in codice Tiliano, nempe quindecim. At in codice Moguntino, qui vetus Romanus est, quatuordecim canones habet. Hæc vero differentia ex eo nata est; quod tertius & decimus canon codicis Orientis Tiliani, qui incipit ἐπιχώριοι; item quartus & decimus incipiens οἱ δὲ χωρεπίσκοποι pro unico canone duabus partibus sive periodis constante citantur in Photii Nomocanone. Ambo citantur ab eo pro unico decimotertio, scilicet prior pars ejus canonis tit. 3. cap. 5., & posterior tit. 1. cap. 29. Balsamon vero Photii commentator lib. 2. divisit hunc decimumtertium canonem Concilii Neocæsariensis ex duabus periodis compositum in duos canones, quibus divisum & separatum commentarium subjunxit. Quæ res effecit, ut unicus canon in duos canones divisus habeatur in codice Orientis, quem Tilius publicavit; inde quoque factum est, ut canon proxime sequens hujus Concilii; qui est decimusquartus in Nomocanone Photii tit. 1. cap. 13., apud Balsamonem pro quintodecimo numeretur. Codex Romanus vetus Moguntiæ editus, & Cresconius cum Photio conveniunt. Quare secundum antiquam rationem, quam secutum est Concilium Chalcedonense, Ancyranum constat quinque & viginti canonibus, & Neocæsariense quatuordecim; qui numeri conjuncti cum viginti canonibus Concilii

Ni-

Nicæni, viginti Gangrensis, sexdecim Antiocheni, efficiunt quinque & nonaginta; qui numerus tribuitur a Concilio Chalcedonensi sextodecimo canoni Antiocheni Concilii: ut illum fuisse oporteat quintum & nonagesimum canonem codicis Ecclesiæ primitivæ universalis. Atque hic est codex canonicus veteris Ecclesiæ Catholicæ, sive Conciliorum quatuor Œcumenicorum veterum, in quo restituendo, & in lucem e tenebris revocando veritatis amans hanc operam collocavi. Constabat omnino novem Conciliis. Primum omnium erat Nicænum, quod duo diœceseon concilia, quamvis tempore priora, consequebantur propter ejus dignitatem, ut codex ipse antiquus docet; postea collocata erant tria diœceseon Concilia Gangrense, Antiochenum Chalcedonensi actione octava citatum, & Laodicense; compagem claudebant tria posteriora Concilia Œcumenica Constantinopolitanum scilicet, Ephesinum, & Chalcedonense. Hic vero codex summa veneratione ab Ecclesia colendus videtur tanquam suum instrumentum a corpore sacræ Scripturæ & auctoritate & antiquitate secundum. Quamvis autem hujus codicis jure universa Ecclesia regeretur, tamen Italia sibi eum velut proprium vindicavit, quod illum sui Imperatores confirmaverant, & Pontifices Romani, ut ejus auctoritas in Italia illæsa servaretur, frequentibus postulationibus impetraverant a Principibus, qui sunt in Italia rerum potiti. Fuit enim in more positum Ecclesiæ veteri Catholicæ, quæ honore & obsequio suos Imperatores colebat, ut

cum convenisset eorum mandato in Concilia Œcumenica, quibus & illi per se vel legatos gloriosissimos magistratus & judices præerant, definitiones suas cum litteris ad Principes mitteret, quibus canones suos eorum potestati subjiciebat, illorumque confirmationem petebat. Hujus generis Epistola Concilio Constantinopolitano primo præposita est cum ejusdem sententiæ brevi argumento. Eadem quoque inscriptio præfixa est Concilio Constantinopolitano in Trullo, ut credere fas sit hanc fuisse solemnem omnibus veteribus Conciliis formulam. Sed & post omnes Imperatores Justinianus Novella 131. de quatuor Œcumenicis Conciliis, & iis quorum auctoritas ab illis erat confirmata, sic statuit: *Sancimus vicem legum obtinere sanctas ecclesiasticas regulas; quæ a sanctis quatuor Conciliis expositæ sunt aut firmatæ. Prædictarum enim quatuor Synodorum dogmata, sicut sanctas Scripturas accipimus, & regulas, sicut leges, observamus.* Quod ait firmatæ, regulas intelligit priorum Conciliorum, secundum quas de controversiis ipsæ Synodi generales judicabant, & codice antiquo Ecclesiæ continebantur. Sed & Novella 6. statuit, ut Episcopi ordinandi in mediis ordinationis solemnibus publice jurejurando promitterent se canones Conciliorum servaturos. Secundum eam Pontifices Romani ordinandi jusjurandum præstabant ad formulam Constitutionis Justiniani de Ecclesiasticis regulis, cujus formulæ verba Gregorius pronuntiat Can. *Sicut* dist. 15. *Sicut sancti Evangelii*, inquit, *quatuor libros*,

qua-

quatuor concilia suscipere me & venerari fateor. Immo etiam hæc se servaturum usque ad unum apicem jurat Papa, Can. sancta. dist. 16. Quam veteris formulæ jurisjurandi Pontificij partem esse Cardinalis Deusdedit affirmat in sua Canonum collectione, quam haberi in Bibliotheca Vaticana narrant ad Canonem *Sancta* Romani recognitores Codicis Gratiani. Non potest igitur Pontifex Romanus jure contendere se Canonibus illis Conciliorum superiorem esse, nisi sibi supra quatuor Evangelia potestatem arroget: Cujus veritatis testes sunt antiquissimi Pontifices Romani, antequam in eam temporalem potestatem, quam deinceps sibi compararunt, devenissent. Jurijurando enim, quod præstare debent, convenientissima est ingenua Zosymi Papæ confessio, qua Can. *Contra statuta* 25. q. 1. ad Episcopos Galliæ scribens Canonibus Conciliorum inferiorem & subditam esse Romanæ Sedis potestatem agnoscit. *Contra statuta*, inquit, *Patrum condere aliquid vel mutare nec hujus quidem Sedis potest auctoritas. Apud nos enim inconvulsis radicibus vivit antiquitas, cui statuta Patrum sanxere reverentiam.* Quare codex Canonum Ecclesiæ Catholicæ, qui ex Conciliis Œcumenicis prioribus, & ceteris quæ sunt ab illis confirmata, compositus est, pars est juris Justinianei, & cum illo perfecte conveniens, qualis est partis cum toto summa consensio: & in eo jure, cui a Romano Pontifice derogari non potest, posita est Ecclesiæ & omnium principum & populorum Italiæ libertas. Neque hæc

ideo

ideo affero, ut omnem auctoritatem posterioribus Conciliis Œcumenicis abrogandam esse existimem. Cum primum enim a principibus suscepta sunt, servanda quoque sunt, sub hac tamen exceptione generali Ecclesiæ Catholicæ, quæ continetur Can. 25. dist. 50. Can. *Hoc ipsum* 33. q. 2. quorum Canonum verba sunt hæc: *Quotiescumque in gestis Conciliorum discors sententia invenitur, illius Concilii magis teneatur sententia, cujus aut antiquior aut potior extat auctoritas*. Institutio quoque juris Canonici Pontificum Romanorum mandato scripta lib. 1. tit. 3. sic habet. *Alia vero Concilia, quæ ductu Spiritus Sancti congregata & celebrata fuerint, proximum ab istis (quatuor primis) sibi locum vindicant. Quod si quando inter ea discors sententia inveniatur, illius sententia magis est tenenda, cujus antiquior & major est auctoritas*. Ex hac regula potior est auctoritas Concilii Œcumenici, quam Concilii Diœceseos, hujus quoque quam Concilii Provinciæ, & hujus quam Concilii Civitatis. Sed cum duo Concilia Œcumenica inter se discordantia comparantur, vincit auctoritas antiquioris, in his scilicet rebus quæ ad fidem pertinent, & in præcipuis regulis, quæ quasi fundamenta sunt & columnæ libertatis & disciplinæ cum ipsa Ecclesia natæ, non in ceteris levioribus, quæ pro varietate locorum & temporum possunt immutari. Quam disciplinam & libertatem Ecclesia Catholica in Concilio Ephesino Can. 6. scriptis Apostolicis, statutis Patrum, & antiqua consuetudine comprehendi prædicat, quam attentari ul-

ullius Ecclesiæ Pastoris ausu vel conatu nefas est, *ne forte*, ait Concilium, *sub specie administrationis rerum sacrarum typus potentiæ in Ecclesiam sese insinuet, sensimque imprudentes libertatem eam amittamus, quam Dominus noster Jesus Christus omnium liberator suo Sanguine pretioso nobis largitus est*. Hæc est itaque generalis Ecclesiæ definitio Canonibus antiquis comprehensa, priores Canones derogare posterioribus in rebus fidei & præcipuis regulis disciplinæ cum Ecclesia natæ: secus ac in rebus civilibus fieri solet, in quibus jura posteriora prioribus derogant. Secundum hæc admissiones Conciliorum posteriorum a quibusdam Principibus factæ interpretationem recipere debent, ut intelligantur admissa Conciiis, salva Ecclesiæ Catholicæ perpetua definitione, quæ inesse semper, etiamsi non sit expressa, intelligatur. Sic Episcopi Galliarum, qui fidem Imperatori Ludovico Pio datam servabant, neque in partes conjuratorum filiorum cum Papa adversus Imperatorem transiverant, contra nova quædam jura exceptione utebantur his verbis concepta, ni aliter se habeat antiquorum auctoritas Canonum. Quæ exceptio expressa etiam est Beati Ludovici Regis Francorum pragmatica sanctione, quæ in omnibus editionibus pragmaticæ Caroli VII. illi subjecta est. Ea sanctione statuit Ludovicus, ut Ecclesia Canonibus Conciliorum Ecclesiæ Dei regeretur, illis nimirum quos veteres Sancti Patres fecissent. Cum ergo naturalis libertas Italiæ posita sit in Sacra Scriptura, in Codice Canonum antiquo Ecclesiæ Catholicæ,

in

in jure Justinianeo, & in posterioribus Conciliis, quæ veteribus non adversantur, neque in fide, neque in regulis libertatis cum Ecclesia natæ; superest, ut disceptatio fiat controversiæ inter Sanctitatem Paulli V., & Serenissimam Rempublicam ortæ ex juribus illis Italiæ, quæ de hac tanquam legitimi & æqui judices pronunciare debent.

Ut vero dicam de primo controversiæ capite, quod est de foro Criminali Clericorum, repetenda est paullo altius distinctio facta in Imperio Romano duorum vitæ generum, civilis & Ecclesiastici. Subditi Imperio Romano in milites & paganos distincti fuere, unde nata divisio negotiorum, delictorum, pœnarum, judicum civilium & militarium. At Religione Christiana suscepta, alia duo genera hominum facta sunt, Clericorum & Laicorum. Clerici sunt militibus comparati, scilicet milites Christi militibus sæculi. Paullus 2. Tim. 2. *labora*, inquit, *sicut bonus miles Jesu Christi: nemo militans implicat se negotiis sæcularibus, ut ei placeat, cui se probavit*. Cum jure Romano Paullus consentit. Militares viros, ait lex, civiles curas suscipere prohibemus l. militares C. *de re milit.* Sequutus Paullum est Imperator, cum ait l. repetita 41. C. *de Episc. & Cler.* absurdum immo etiam opprobriosum esse Clericis, si se peritos velint ostendere disceptationum esse forensium. Sequutus est etiam Apostolum Pontifex Romanus, qui Clericos operam juri civili dare prohibet cap. ult. ne Clerici sæcularia negotia tractent. Sine

cu-

cujus juris cognitione nullus judex satis peritus esse potest cognitionis rerum sæcularium, sive civiles sint, sive criminales. Distant enim inter se maxime hæc duo corpora, Respublica & Ecclesia, civile etiam vitæ genus & Ecclesiasticum. Quæ differentia distinctionem quoque fecit inter negotia, delicta, pœnas, judices civiles & Ecclesiasticos. Et ut Apostolus vetat, ne Clerici curis sæcularibus se immisceant, sic etiam rerum Ecclesiasticarum eos par est curam habere. Cum sit enim fides in Jesum Christum, & ex fide nata credentium Ecclesia, & societas sua disciplina constans, etiam regibus invitis, ex præcepto Apostoli in his rebus Deo potius, quam hominibus obediendum est. Ipse quoque Paullus hanc eandem servat differentiam rerum humanarum sive civilium aut sæcularium, & Ecclesiasticarum sive spiritualium. Quantum ad causas civiles attinet, omnes Christianos hortatur, ut controversiæ de iis rebus inter eos ortæ arbitrio eorum, quos partes elegerint, qui non ex presbyteris sumantur, sed ex peritis juris humani, dirimantur: earum enim rerum cognitione Clericos abstinere jubet. Quod attinet ad criminales causas, de quibus arbitri non accipiuntur, duo sunt insignia Apostolica præcepta, alterum Petri, alterum Paulli, conjuncta a Gratiano sub Can. *magnum* II. q. I. quia illis locis duobus unum & idem præceptum continetur. Hoc præcepto jubentur omnes mortales, ut se subjiciant potestati gladii, quam dedit Deus Principibus & potestatibus supremis, ait Paullus, regi ut supremo, ait Petrus

trus ad coërcitionem facinorosorum. Adjicit Petrus libertatem omnem huic justo contrariam fore velamen malitiæ, asylum scilicet & protectionem quandam scelerum, Paullus lasciviam fore carnis. Vera enim libertas Christianorum, inquit Petrus, est servire Deo, & huic mandato, quo Regum gladio subjici illis præcipitur. Cum jurisconsultis Romanis hi Apostoli, maxime vero Paullus natus civis Romanus, plane consentiunt. Primum ajunt ἀρχῶ ὑπερέχουσαν Magistratum supremum, quem Aristoteles ἀρχῶ κυριωτάτρω τῶν πάντων dominum omnium vocat. Ait Paullus, hic Magistratus Διαταγὴ θεῶ ἐςι constitutio Dei, Petrus κτίσις ἀνθρωπίνη constitutio humana. Verba jurisconsultorum sequitur Paullus, servitus est constitutio juris gentium. Sic Apostolis regia potestas est constitutio rerum humanarum a Deo facta. Dein dicunt Apostoli Magistratum supremum habere ἐξουσίαν τῆς μαχαίρας εἰς ἐκδίκησιν τῶν κακοποιῶν, jurisconsulti vero potestatem gladii ad animadvertendum in facinorosos homines. Ait Paullus Magistratum supremum gestare gladium coërcitionis causa, hoc forte ideo quia Princeps solus & quædam maximæ potestates, ut præfectus prætorio, & qui Vicariam præfecturam administrabant, sedebant in cognitionibus habitum militarem induti & cingulo militari cincti. Tum etiam quia potestas gladii, & omnis coërcitio criminis legis fuit apud Romanos non jurisdictionis neque Magistratus. Ajunt Apostoli laudi bonorum non tantum coërcitioni improborum: Sic Jurisconsulti, bonos, inquiunt,

non

non tantum metu pœnarum, sed præmiorum quoque exhortatione efficere cupientes. Ajunt Apostoli omnem animam subjici. Gratianus sub Can. *magnum* 11. q. 1. ait omnibus Clericis præceptum esse a Petro: Atqui Petrus ipse initio Epistolæ, ait se scribere ad omnes sanctificatos in Christo, Aut ergo ex illis non sunt Clerici, aut hoc præcepto continentur. Paullus dicit se omnibus sanctis, qui Romæ erant, scribere, id est Ecclesiæ Romanæ. Quare aut sanctorum appellatione non censentur Clerici, vel illis quoque præceptum est ab Apostolo. Sed ingenue agnoscit Pelagius Papa ad Ghildebertum Regem Francorum Clodovei filium scribens, *Regibus*, inquit, *nos esse subditos Sacræ Scripturæ præcipiunt*. Can. *Satagendum* 25. q. 1. De sua & Pontificum Romanorum persona loquebatur. Cum ait, Sacræ Scripturæ, hæc Apostolorum præcepta intelligit notissima, & quæ in omnium Christianorum ore versabantur. Longe secus ac Romani Scriptores hujus ætatis qui publice profitentur Clericos non esse Regibus subditos. Secus etiam ac libellus aphorismorum Romæ probatus, qui asserit Clericos committere non posse crimen majestatis in Principes temporales, quod illis non sint subditi. Quæ doctrina est pestis & eversio rerum publicarum, quas, cum ex justitiæ regulis sunt constitutæ, gratissimas esse Deo agnoscunt etiam Pagani solo lumine naturali edocti, quod illucescit omni homini venienti in hunc mundum. Quare ex Apostolorum duobus locis conjunctis Regia vel suprema potestas nihil aliud est, quam

con-

constitutio Dei, qua omnes mortales jurisdictioni Regum subjiciuntur, in eam rem ut boni laudentur, improbi coërceantur. Hæc sunt, quæ ex jure divino sumpta pertinent ad primum caput hujus controversiæ. Codex Canonicus veteris Ecclesiæ vestigia Apostolorum sequutus est. Quod enim Paullus Christianos hortatur, ut controversiæ eorum sententia arbitrorum judicentur, id vetus Ecclesia transtulit in Clericos. Nec tantum id comprehenditur Codice Ecclesiæ Catholicæ, sed & Codice veteri Romano. Hi duo Codices præcipiunt, ut a litibus inter se abstineant Clerici: Si quæ oriantur, ad Episcopum eant, cujus suasu arbitros eligant, quorum sententia quod æquum & bonum sit, de controversia eorum statui discant, antequam jure in foro congrediantur. Hoc præcipitur Canone 9. Concilii Chalcedonensis, qui habetur utroque Codice & Ecclesiæ, & veteri Romano. Canonis verba latina sunt hæc in Codice Romano: *Si quis Clericus adversus Clericum habet negotium, non deserat Episcopum proprium, & ad sæcularia convolet judicia: sed prius actio ventiletur apud Episcopum proprium, vel certe consilio ejusdem Episcopi apud eos, quos utraque pars elegerit, quæ ad litem pertinent discutiantur. Si quis autem præter hæc fecerit, Canonicis correctionibus subjacebit. Quod si Clericus habet causam adversus Episcopum proprium vel adversus alterum, apud Synodum Provinciæ judicetur. Quod si adversus ejusdem Provinciæ Metropolitanum Episcopus vel Clericus habet querelam, petat primatem Diœce-*

seos,

ſeos, aut ſedem Regiæ urbis Conſtantinopolitanæ, & apud eum judicetur. Hoc canone jubentur clerici de controverſiis inter eos natis ad Epiſcopum ire. Nec tamen hoc canone ulla fit imminutio juriſdictionis Magiſtratus, ut docetur hac voce, prius, quam ſi ex hoc canone auferas, falſam ei affinges ſententiam & menti Eccleſiæ contrariam, ut faciunt, qui nihil ex hoc canone citant præter hanc partem. *Si quis Clericus adverſus Clericum habet negotium, non deſerat proprium Epiſcopum & ad ſæcularia percurrat judicia*. Liberum itaque relinquit hic canon de controverſiis tantum inter clericos ortis factus illis poſt ſententiam arbitri, ſi ei ſtare noluerint, judicio coram Magiſtratibus contendere ſine pœna & ſine appellationis neceſſitate: quanto magis libertatem non adimit laicis, de quibus nihil ſtatuit, clericos coram Magiſtratibus conveniendi? Hic canon, qui comprehenſus eſt & codice canonum Eccleſiæ Univerſæ, & codice veteri Romanæ Eccleſiæ, uſum Eccleſiæ Catholicæ nos docet uſque ad Codicem Gratiani. Burchardi enim & Ivonis collectiones omitto, quia privatæ fuerunt, nec ex illis ſunt unquam citati Canones. Hæc de actionibus civilibus quæ in Clericos exercentur dicta ſint. In criminalibus Codex Eccleſiæ primitivæ ſeparavit etiam accuſationes & crimina Eccleſiaſtica Clericorum a civilibus Can. *6.* Concilii Conſtantinopolitani, quod inter priora quatuor œcumenica ſecundum eſt. Hic Canon ſumma cum prudentia conſtituit, qui admitti ad accuſationem Clericorum debeant

beant & qui rejici: simul etiam cognitionem de criminibus Ecclesiasticis Clericorum tribuit Episcopis, neque aliam præterea: Ejus sunt hæc verba. *Quoniam multi, qui Ecclesiasticum ordinem confundere & evertere volunt, causas aliquas odiose & calunniose adversus gubernatores Ecclesiæ Orthodoxos Episcopos confingunt, nihil aliud molientes, quam ut existimationem de Sacerdotibus impuram faciant, & tumultus in populis pacificis excitent: hac de causa placuit Sancto Concilio Episcoporum, qui Constantinopoli convenerunt, accusatores non recipi absque aliqua inquisitione, neque omnibus permittere ut Ecclesiæ gubernatores accusent, neque etiam omnibus prohibere. Si igitur aliquis privatam querelam adversus Episcopum moverit, quod ab eo fraudatus, aut aliquid præter jus passus sit; in hujusmodi accusationibus non inquiratur neque de persona neque de Religione accusatoris. Oportet enim conscientiam Episcopi liberam esse, & eum qui se injuria affectum dicit suum jus consequi, cujuscumque Religionis fuerit. Si autem crimen* (ἔγκλημα) *cujus accusatur Episcopus, fuerit Ecclesiasticum, tum accusatorum personas æstimare ac censere oportet.* Dein enumeratis personis quæ ab accusatione Clericorum repelluntur, sic ait: *Si vero aliqui neque aliquorum criminum accusati, neque damnati, neque hæretici, neque excommunicati fuerint, dicant autem se habere accusationem* (κατηγορίαν) *Ecclesiasticam adversus Episcopum, hos Sancta Synodus jubet instituere primum accusationem coram omnibus Provinciæ Episcopis, & coram illis ar-*

arguere crimina Episcopi delati. Si vero Episcopi Provinciæ crimina, quæ intenduntur, dijudicare non potuerint, tum accedant accusatores ad majorem Synodum Episcoporum illius Diœceseos, qui hac de causa convocati fuerint. Accusationem autem non instituant, antequam scripto pari periculose subjiciant, si invenientur in accusatione calumniose egisse. Si vero spretis his quæ eo, quo judicavimus, modo statuta sunt, ausus fuerit regias aures obtundere & judicia principum sæcularium vel Synodum Œcumenicum turbare, contumeliose contemnentes omnes ejus Diœceseos Episcopos, hic omnino ad accusandum non suscipiatur, utpote qui injuriam infert Canonibus, & ordinem Ecclesiasticum perturbat. Canon hic clare accusationes criminum Ecclesiasticorum, quæ a Clericis admittuntur, a ceteris distinguit, earumque cognitionem Synodo Episcoporum tribuit, neque quicquam statuit de criminibus, quæ causam contineat publicorum judiciorum, ex quorum causa accusandi unicuique ex populo potestas permissa est, & quibus publicis judiciis salus Reipublicæ maxime continetur. Ait Canon Ecclesiasticum (ἔγκλημα) crimen more Jurisconsultorum, qui dicunt delictum militare l. 2. d. de re militari, cujus sunt hæc verba. *Militum delicta sive admissa aut propria sunt, aut cum ceteris communia: unde & persecutio aut propria aut communis est. Proprium militare est delictum, quod quis uti miles admittit*, & in l. 6. d. eod. *omne delictum est militis, quod aliter, quam disciplina communis exigit, committitur: veluti*

luti segnitiæ crimen, vel contumaciæ, vel desidiæ. Eandem loquendi formam sequitur Concilium, & crimen Ecclesiasticum vocat, quod contra disciplinam Ecclesiæ committitur. Eadem est pœnarum differentia, aliæ enim Ecclesiasticæ sunt seu spirituales, aliæ vero temporales, illæ in Canonum, hæ in legum sunt potestate. Criminibus civilibus Canones non irrogant pœnas præter eas, quas vocant pœnitentiales ad forum Dei solummodo pertinentes, quamvis leges Principum, qui nutricii, prætores, protectores, pastores, & Episcopi exteriores Ecclesiæ a Deo constituti sunt, criminibus Ecclesiasticis pœnas statuant eo jure, quo de rebus ceteris Ecclesiæ leges facere possunt adjuvandi, exequendi, defendendi juris divini & Canonici causa, cujus custodia illis est a Deo mandata. Episcopi judices sunt criminum Ecclesiasticorum, quæ pœnis Canonicis coërcent. Quod si gravitas criminis pœnam Canonicam superet, degradatum reum Episcopus Magistratui tradit, pœnis legitimis quæ pares sint crimini præterea puniendum, velut constituit Heraclius. Ut autem crimina & accusationes Ecclesiasticas distinguit Chalcedonense Concilium a ceteris: Ita & Justinianus Novella 83. §. si tamen, quæ constitutio in Codicem Gratiani relata est Can. *Si quis* 11. q. 1. Ea constitutione Justinianus criminum civilium & Ecclesiasticorum differentiam sequutus in eadem genera dividit judices & pœnas, civiles scilicet & Ecclesiasticas. Crimina civilia civitatem vel Rempublicam lædunt, ut furtum, homicidium, quorum

rum criminum executio Magistratibus Reipublicæ data est. Ecclesiastica disciplinam Ecclesiæ lædunt, & eorum cognitio in Clericos ad Ministros Ecclesiæ pertinet, ut unusquisque de re sua cognoscat, ab aliena abstineat. Italia Novellas Justiniani cognovit ex interpretatione Juliani antecessoris, qui eas latinas fecit. Sic autem hanc, de qua loquor, constitutionem reddidit. *Si quis cum Clerico de criminali causa litigium habuerit, crimen autem sit civile, tunc competentes judices in hac civitate vel in Provinciis interpellati consentaneum legibus terminum causis imponant. Sin autem crimen Ecclesiasticum est, tunc secundum Canones ab Episcopo solo causæ examinatio & pœna procedat.* Coërcet hæc Novella Episcopi jurisdictionem intra certos fines, ut cognoscat de crimine Ecclesiastico, quod admisisse dicitur clericus pœna canonica puniendus. Quare ut cognitio criminalis Episcopi Canonibus conveniat, necesse est ejusdem generis sint judex, reus, crimen, pœna, scilicet hæc omnia, Ecclesiastica esse debent. Accusationum vero criminum privatorum, quæ ab iis instituuntur, qui suum dolorem, suamve injuriam persequuntur, Concilium Constantinopolitanum parte prima Canonis sexti meminit, sed earum cognitionem præcise Synodo non tribuit. Mens enim & sententia Concilii cum jure Romano concordat, quo hujusmodi accusatores accusationes coram Episcopis instituere possunt, sed inviti non coguntur. Quod refert constitutio græca Justiniani l. δεσπιζομενω μηδενο C. de Episc. aud. quæ de foro Clericorum,

qui accusantur, facta, fere per omnia imitatur Canonem 6. Concilii Constantinopolitani tam in gradibus Episcoporum & Synodorum constituendis, quam in distinctione criminum Ecclesiasticorum a civilibus. Hujus legis §. τὰς δὲ αἰτιάσεις hæc sunt verba. *Has autem actiones, si quidem ad Ecclesiastica negotia pertinent, necesse fore jubemus, ut a solis Religiosissimis Episcopis, aut a sacris Synodis, aut a sanctissimis patriarchis cognoscantur. Si vero sit civilium rerum controversia, volentes quæstionem apud antistites instituere patiemur, invitus tamen non cogemus, cum judicia Civilia sint, si ea adire malint, apud quæ licite etiam de criminibus cognoscere.* Ostendi ex jure divino, ex Canonibus primitivæ Ecclesiæ, & constitutionibus Justiniani cognitionem rerum sæcularium Clericis non competere, item criminum Ecclesiasticorum, quorum clerici accusantur, cognitionem Episcopis esse canonibus & legibus tributam, cognitionis vero de criminibus privatis clericorum Episcopos non esse competentes judices nisi ex consensu accusatorum. Criminum autem publicorum, de quibus mihi restat dicendum, cognitionem nulla lex, nullusque canon vetus tribuit Episcopis. Hoc enim contra rationem juris Romani fuisset, quia nulli judices, nullæ pœnæ, nullique accusatores horum criminum in foro Ecclesiastico reperiuntur, quod mihi singillatim probandum est. Primum quod attinet ad judices, si quis est qui existimet criminum publicorum, quibus in Rempublicam peccatur, coërcitionem Episcopis datam fuisse, quam

ne

ne quidem Magistratibus suis ut Magistratibus suis committebant; ei certe non satis est perspecta Romanorum veterum sapientia. Solebant enim ex sapientum præceptis in criminum coërcitione maximam potestatem legi, minimam vero Magistratibus tribuere. Duo sunt coercitionum genera: aliud multa dicitur, quæ est in judicantium arbitrio, aliud pœna, quæ legitima est. Primum nec multæ ipsius dictio olim aliis quam consulibus data est, lege Atinia Magistratibus Urbanis communicata fuit. Republica in Principatum versa, mandatis Principum data fuit Magistratibus Provincialibus & municipalibus. Sed & hodie ex jure Justinianeo plures magistratus limitatam non plenam habent multæ dictionem, teste titulo Codicis de modo multarum, quæ a judicibus infliguntur: pœnæ vero omnes capitis, famæ, pecuniæ, legitimæ fuerunt. Quare multa dicitur & infligitur a judice: pœna dicitur a lege, irrogatur ab eo, cui criminis, sive delicti executio competit l. 131. l. 244. d. de verb. signifi. Sed & Magistratus, qui cognoscit de crimine, de facto tantum cognoscit, an Titius Mævium occiderit, de pœna non pronunciat: quod si pronunciet, inanis est illa pronunciatio, pœna enim irrogabitur legis, non sententiæ auctoritate. Nam ut Papinianus ait, *facti quidem quæstio est in arbitrio judicantis, pœnæ autem persecutio non ejus voluntati mandatur*, sed legis auctoritati reservatur. l. 1. §. quorum. d. ad SC. Turpil. Quare etiam a pœna non appellatur, a lege enim,

quæ de pœna pronunciat, provocatio non est: Quod si Magistratus cognoscens de pœna statuere non potest, quo jure Episcopus de ea pronunciabit? Hodie quoque ex jure Justinianeo pœnæ capitales, quibus vita, libertas, civitas amittitur a lege constitutæ, immutari arbitrio judicantium non possunt. l. ordo d. de publicis judiciis. Confiscandi etiam potestas non nisi maximis judicibus data est tit. cod. ne injussu principis liceat certis judicibus confiscare. Pœnæ quoque non capitales arbitrariæ quidem sunt, non tamen plenum illarum & liberum arbitrium habent judices, sed legitimæ pœnæ quodammodo astrictum. Cum enim plures gradus sint pœnarum, eæque pœnæ omnino temporales, capitis, famæ, damni pecuniarii; omnes sunt extra potestatem liberam Magistratus, qui si a legitima recedat, proximas legitimæ eligere debet sive ad severitatem, sive ad lenitatem declinans: *Hodie*, inquit jurisconsultus, *licet ei, qui extra ordinem cognoscit de crimine quam vult sententiam ferre vel graviorem vel leviorem, ita tamen ut utroque modo rationem non excedat* l. hodie. d. de pœnis. Sed & alibi jurisconsultus sic ait, *in levioribus causis proniores ad lenitatem judices esse debent, in gravioribus pœnis severitatem legum cum aliquo temperamento subsequi*. l. perspiciendum. d. de pœnis. Hoc vero arbitrium discedendi a legitima pœna, & aliam ex proximis pœnis eligendi, ad eum tantum pertinet, cui legitime irrogatio competit, cum sit illud arbitrium electio unius ex pluribus

pœ-

pœnis temporalibus, quarum nulla eſt in arbitrio Epiſcopi. Nec tantum in pœnis lex ita dominatur, verum etiam cognitio ipſa facti, quæ a lege datur, non datur Magiſtratui, ut Magiſtratui, ſed ut cuilibet, cum etiam privato dari poſſit: Definitio enim juris Romani eſt, criminum publicorum coërcitionem non eſſe jurisdictionis neque Magiſtratus, ſed legis, quæ dat eam, non ut partem jurisdictionis Magiſtratus, ſed ut merum imperium, quod commiſſionem forenſi verbo nuncupamus; l. 3. d. de juriſdict. omni. jud. Cujacius Obſerva. lib. 21. cap. 30. Quod ſi ſola facti cognitio de crimine publico, quod Clericus admiſit, non eſt pars juriſdictionis Magiſtratus; qua ratione pars cenſebitur miniſterii Epiſcopalis? Quod ſi criminum publicorum coërcitio eſt in poteſtate legis ſolius; quæ unquam conſtitutio vel gratia & ambitione impetrata contra Canones Eccleſiaſticos, ut Imperatorum verbis utar, Clericos ſolvit legibus & poteſtate Principis? Quare nullus eſt judex in foro Eccleſiæ, cui poteſtas data ſit coërcendi crimina publica, ſed nec ullæ ſunt pœnæ in eo foro, quæ illis criminibus coërcendis conveniant. Epiſcopi enim ſecundum canones judicare debent, & pœnas canonicas infligere. Nec vero codice primitivæ Eccleſiæ, neque codice veteri Romano ulla pœna eſt conſtituta criminibus publicis, quibus reſpublica violatur, ſed quæ ſunt iis codicibus pœnæ comprehenſæ, delictis eccleſiaſticis ſolum imponuntur. Pœnas Concilium Ancyranum Can. 15. & 16. impoſuit quibuſdam cri-

mi-

minibus publicis sed pœnitentiales, quæ auctoritati magistratuum derogare non possunt, ut nec jurisdictio, quæ dicitur pœnitentialis confessoris dati morte damnato, sententiæ executionem impedire potest. Sed nec ullus accusator criminum publicorum in foro Ecclesiastico invenitur; accusationes enim & crimina aut publica, aut privata sunt. Publicas accusationes instituere olim cuique ex populo potestas data est, unde publicorum judiciorum nomen descendit. Num vero hoc munus datum est in foro sæculari procuratori regio vel fiscali, quale nullum est, munus in foro ecclesiastico constitutum? Nam qui promotor dicitur, utilitatis cleri vel disciplinæ Ecclesiæ defensor est, non juris reipublicæ, cujus defendendæ munus ei non dedit Episcopus, nec vero dare potuit. De Republica enim statuere Regum est, non Episcoporum. Ideo promotor ab Episcopo constitutus jus Reipublicæ in judicium deducere non potest, cujus utilitati potissimum ratio habetur in accusationibus, quæ ex causa publicorum judiciorum descendunt, cum etiam Respublica omnium Princeps & domina in foro suo, & coram suis Magistratibus de suo jure litigare debeat. Quare in foro Ecclesiastico nec judex, nec pœna, nec accusator publicorum criminum reperitur, quæ omnia sunt ad eorum coërcitionem necessaria. Hæc de accusationibus publicis. Privatarum meminit prima pars canonis sexti Concilii Constantinopolitani, quem supra retulimus. Eas volentes accusatores in clericos instituere possunt in foro Episcopi, ut & acto-

actores actiones civiles, nec possunt clerici accusati, vel vocati fori præscriptionem objicere Can. 15. Concilii Carthaginensis III. Hic canon codice veteri Romanæ Ecclesiæ continetur, ex quo codice majores nostri quandoque canones citaverunt; & sic habet: *Item placuit, ut quisquis Episcoporum, vel presbyterorum, & diaconorum seu clericorum, cum in Ecclesia ei fuerit crimen institutum, vel civilis actio fuerit commota, si relicto Ecclesiastico judicio publicis judiciis purgari voluerit, etiamsi pro ipso fuerit prolata sententia, locum suum amittat, & hoc in criminali actione; in civili vero perdat quod evicit, si locum suum obtinere maluerit.* Hujus canonis sanctissima mens est, quæ mihi aperienda est, ne quis hoc canone ad imminuendam auctoritatem Magistratuum civilium abutatur. Ait Seneca latiorem esse officii, quam juris regulam; huic sententiæ addi potest, latiorem esse officii Ecclesiastici, quam cujusvis alterius regulam; majorem enim sanctitatem & innocentiam clerici in contractibus suis, & tota vita præstare debent quam laici, ex jure divino & canonibus. Quod crimen non est Pagano, pro crimine habebitur in milite sæculi. Jurisconsultus ait: *Quædam delicta Pagano aut nullam aut leviorem pœnam irrogant, militi vero graviorem, nam si miles artem ludricam fecerit, vel in servitutem se venire passus est, capite puniendnm Menander scribit.* l. quædam 14. d. de pœnis. Quare in foro sæculari ex legibus civilibus absolvendus clericus, in foro Ecclesiæ, quæ ex lege divina judicat, da-

damnari debebit. Idcirco in causa criminali vel civili vocatum clericum ad forum Ecclesiæ respondere jubet Synodus, quamvis actor vel accusator in eo agere, vel accusare non cogatur l. *θεσπίζομεν μηδένα* C. *de episc. aud.* Sed nec reus clericus in causa civili, post arbitri inter clericos accepti sententiam, prohibetur jus publicum invocare, & ad Magistratum ire ex canone nono Concilii Chalcedonensis, qui supra relatus est. Quare concordantia sunt inter se Jus canonicum veteris Ecclesiæ Catholicæ, & Justinianeum, quorum de foro clericorum accusatorum hæ sunt definitiones certissimæ. Accusationum Ecclesiasticarum Episcopos esse competentes & necessarios judices; civilium privatarum incompetentes esse nisi ex consensu accusatorum; publicarum prorsus & omnino esse incompetentes. A temporibus Justiniani latæ sunt de ea re duæ Constitutiones, altera Heraclii Imperatoris, quæ in collectione juris Orientalis habetur, altera Federici Imperatoris in Occidente, quæ in Codicem Justiniani relata est. Heraclii Constitutio ad Sergium Patriarcham Constantinopolitanum scripta duo capita præcipua continet. Priore actionum civilium earum quæ sunt pecuniariæ (χρηματικαὶ) adversus clericos motarum cognitionem Episcopis tribuit, quo in loco pecuniæ verbum propria & stricta significatione accipitur. Cujus capitis ratio est, quod earum controversiarum, quæ mere personales sunt, putavit Heraclius judicium facilius esse, neque juris civilis cognitione admodum indigere, cujus perfecta cognitio Episcopo non

non eſt ſatis conveniens. Quod etiam ſervatum fuiſſe tempore Gratiani arguit, quod ipſe ex prædiorum poſſeſſionibus clericos Imperatorum poteſtati ſubjicit 2. parte 1. q. 2, ex ſententia Auguſtini Can. 1. diſt. 8. quam a majoribus acceptam regulam Carolus V, Rex Francorum, qui ſapiens cognominatus eſt, retulit in librum juſſu ejus factum & Somnii Viridarii nomine inſcriptum, qui olim decreto Curiæ Pariſienſis Julii II. Pontificis temporibus typis excuſus eſt; hiſque verbis concipitur regula, Eccleſiam Gallicanam in temporalibus Regi ſubeſſe. Huic juri Heraclii convenit & Conſtitutio Franciſci I, Regis Franciæ, qui edicto lato 1535. clericos ad forum Epiſcopi remitti jubet in actionibus mere perſonalibus, hoc eſt pecuniariis, nihil realitatis habentibus, ut forenſi verbo utar. Altero capite Conſtitutionis Heraclii, quod eſt de foro clericorum accuſatorum limes ille poſitus canonibus & legibus inter utrumque forum, qui ſeparat crimina eccleſiaſtica a civilibus, non eſt ſublatus, neque motus verbis vel ſententia conſtitutionis; ſed tantum Patriarchæ Conſtantinopolitani jus auget, & aliorum Epiſcoporum minuit. Statuit enim, ut de clericis, qui Conſtantinopoli reperientur & rei fient criminum, cujuſcunque fuerint illi diœceſeos, cognoſcat Patriarcha Conſtantinopolitanus, & eos pœnis canonicis coërceat, quæ ſi pares criminibus non fuerint, clericos depoſitos magiſtratui tradat pœnis legitimis puniendos. Non omnium criminum dicit accuſatos clericos ad forum Patriarchæ Conſtan-

ſtantinopolitani pertinere, ſed ſimpliciter criminum accuſatos, quod intelligendum ſecundum regulam utriuſque juris, eorum ſcilicet de quibus cognoſcit Epiſcopus. Quare neque expreſſe, neque tacite limes utriuſque fori motus fuit. Expreſſis autem verbis in tanta re, & tam magna juris mutatione opus fuiſſet. Dein jubet ſecundum canones reum judicari, quibus nullæ criminibus civilibus ſunt impoſitæ pœnæ, ut dictum eſt. Si eccleſiaſtici criminis gravitas pœnas canonicas ſuperet, ut interdum accidere poteſt, judici ſæculari tradi jubet reum depoſitum, ut ſecundum leges, quæ pœnas irrogant criminibus civilibus & eccleſiaſticis, coërceatur. Federici vero Imperatoris conſtitutio jus novum non facit, immo vetus confirmat. Vetat enim, ne clerici tam in cauſa civili, quam in criminali ad forum ſæculare trahantur, contra canonicas ſanctiones & Imperiales conſtitutiones. Itaque nullo modo veteri juri canonico & Juſtinianeo, quod factum eſt de foro accuſatorum clericorum, derogatum eſt vel Heraclii Orientis, vel Federici Occidentis Imperatorum conſtitutionibus. Nunc dicendum mihi quo colore Epiſcopi ab antiquis temporibus ordinem judiciorum ſæcularium in his cognitionibus turbarunt. Quæſitus fuit color ab exauctoratione clericorum damnatorum, quam facere ſolebant Epiſcopi. Qui mos neque ex codice primitivæ Eccleſiæ Catholicæ, neque ex veteri codice Romanæ Eccleſiæ deſcendit. Sed ex conſtitutionibus Imperatorum exauctoratio militaris in Eccleſiam eſt

pro-

propagata. Quibusdam pœnis coërceri milites non poterant nisi exauctorati l. pœnæ, l. proditores, d. de re militari. Eundem honorem consequuti clerici sunt, quem Justinianus illis conservat Novella 83., sed ita ut clerici jam damnati darentur Episcopo exauctorandi. Ea re factum, ut causa non cognita exauctorationem renuerent Episcopi, ni probationum criminis inspiciendarum potestas eis fieret, quibus editis acta minus solemniter facta interdum causabantur, & criminum coërcitio eludebatur. Cui malo ut mederetur, Justinianus constituit Novella 131., ut magistratus ante condemnationem clerici acta causæ Episcopo ederet, qui ea minus solemnia esse diceret, uterque & Judex & Episcopus ad eum de causa litteris referrent, ut quod illi æquum esset visum statueret. Hæc est postrema Justiniani constitutio de ea re lata. Quamvis & illud gratia & ambitione datum Episcopis contra canones videri potuisset, ut Imperatorum verbis utar in l. privilegia, C. de sacros. Eccles. *Pragmaticas*, inquit, *sanctiones, quæ contra canones ecclesiasticos interventu gratiæ vel ambitionis elicitæ sunt, robore suo & firmitate vacuatas cessare præcipimus*. Quare jus illud Justiniani potius abrogatum oportuit, ut sancti canones primæ Ecclesiæ plane vigerent, quibus prohibitum est, ut & jure divino, ne Episcopi rebus sæcularibus sive civiles, sive criminales sint, se immisceant. Neque enim Justinianus hac Novella distinctionem criminum ecclesiasticorum & civilium sustulit, immo potius conservavit. Nam eadem Novella

vella permittit Episcopos ipsos ex auctoritate tamen Principis ad magistratus sive civiles, sive militares produci, & coram illis exhiberi. Quod nonnisi quantum ad crimina attinet, in civilibus criminibus fieri debet. Hujus capitis verba apud Julianum antecessorem sunt hæc: *Nullus Episcopus neque pro civili, neque pro criminali causa apud quemvis judicem sive civilem, sive militarem producatur, vel exhibeatur, nisi Imperialis jussio præcesserit*. Quam constitutionem Italia cognovit ex Juliani interpretatione, dein ex codice Justinianeo, in quem Irnerius eam transtulit. Neque Italiæ necesse fuit eam cognoscere ex falso, quod perpetravit in ea Gratianus, vel is quem Gratianus sequutus est, Canon. 5., 11. quæst. 1. ubi hæc verba, *nisi Imperialis jussio præcesserit*, Constitutioni adimuntur. At Gregorius XIII. Pontifex Novellam restituit constitutione sua recognitioni Romanæ præposita, quæ sic ait: *Jubemus, ut quæ emendata & reposita sunt omnia quam diligentissime retineantur, ita ut nihil addatur, mutetur, aut imminuatur*. Reddita vero est Novellæ integritas sua, cum Gregorius juris peritissimus in ora libri lectorem remittit ad codicem Justiniani, ubi integra legitur. Eodem modo restitutionis usus est ad Can. 4. 11. quæst. 1. in sananda depravatione rescripti Imperatorii ad Præfectum Augustalem, quod cum de foro clericorum factum sit, integrum hic adjiciam: *Continua lege sancimus nomen Episcoporum, vel eorum, qui Ecclesiæ necessitatibus serviunt, ne ad judicia sive ordinariorum, sive extraordinariorum judi-*

judicum pertrahatur; habent illi suos judices, nec quisquam his publicis commune cum legibus, quantum ad causas tamen Ecclesiasticas attinet, quas decet Episcopali auctoritate decidi. Quibuscumque igitur mota fuerit quæstio, quæ ad Christianam pertineat sanctitatem, eos decebit sub eo judice litigare, qui præsul est in suis partibus omnium sacerdotum, Optate charissime & jucundissime. Quare laudabilis auctoritas tua arbitrio temperato quidquid negotiorum aliunde incidet terminabit, habitura Pontificium sacræ disceptationis Timotheo Episcopo, quem sibi omnes etiam suo judicio prætulere. Quare restitutiones harum Constitutionum a Gregorio XIII. Papa factæ testes sunt æquitatis, quam Serenissima Respublica coluit in retinendo jure antiquo, quod & ipsi Papæ integritati suæ dum reddunt, simul etiam probant, & quodammodo ejus usum restituunt. Nec vero jus illud antiquum Italiæ proprium, sed illi cum Gallia commune fuit. Utebatur illa codice Alarici Regis Gothorum auctoritate collecti, subjecta singulis legibus interpretatione Aniani, ut ipse Alaricus testatur in commonitorio, quod codici præposuit cum hac inscriptione: Incipit lex Romana; quo commonitorio monet suum codicem ab Episcopis ipsis, & ceteris provincialibus probatum & receptum. Subjecerat singulis legibus Anianus interpretationem, & ubi nihil habuit quod diceret, hæc verba legi subjunxit: Hæc lex interpretatione non indiget. His notis discerni possunt leges illius codicis a ceteris codicis Theodosiani in novis edi-

tionibus, quæ illas simul cum ceteris codicis Theodosiani legibus complectuntur. Separatim editus fuit hic codex Alarici Basileæ anno 1528. sub nomine Codicis Theodosiani. Quod pars Galliæ uteretur hoc codice, jamdudum dicta est patria juris scripti. Sed tota Ecclesia Galliarum hoc jure utebatur teste Ripuariorum Francorum veteri lege, quæ ait, Ecclesiam Romanam lege vivere, teste etiam Hincmaro Episcopo Rhemensi, qui citans Romanam quandam legem hæc verba subjungit: Hæc lex interpretatione non indiget; quod argumentum est, eum legem ex codice Alarici citare. Comprehenditur hoc codice Valentiniani Novella de foro clericorum, cui Anianus subjecit hæc verba: *Si quis laicus clericum sive in civili, sive in criminali negotio per auctoritatem judicis ad publicum provocaverit, pulsatus sine dilatione respondeat. Episcopus etiam & presbyter sive pro pervasione rei alicujus, sive pro quibuscunque gravibus injuriis ad judicium fuerint provocati, licet in criminalibus causis per alium nulli liceat respondere, Episcopis tamen & presbyteris hac lege testatur, ut in talibus causis misso procuratore respondeant, sine dubio ut ad eos redeat sententia judicati. In reliquis vero criminalibus causis, ubi de scelere persona convincenda est, suam in judicio præsentiam exhibere procurent. Quod si tertio conventi per executorem ad judicium venire noluerint, sententiam excipient contumacis.* Commonitorio Alarici codici præfixo subjungitur, hunc codicem denuo publicatum fuisse, ut ex illo jus dice-

dicęretur anno vigesimo Caroli Regis Francorum & Longobardorum Patritii Romanorum. Quare ut Italia & Gallia eodem Imperio continebantur, eodem quoque jure utebantur, quantum pertinet ad forum clericorum accusatorum. Hoc autem jus idem erat cum jure canonum primitivæ Ecclesiæ universalis & Justinianeo, cui in hac re non est derogatum codice veteri Romanæ Ecclesiæ, quo jure Ecclesiæ suburbicariæ Romano Episcopo subjectæ usæ sunt usque ad codicem Gratiani, qui agit de foro clericorum 11. causæ quæst. 1. A qua quæstione si detrahas ea jura, quæ gentibus exteris tribuuntur, & ad Italiam non pertinent, falsa jura rejicias, depravata emendes secundum jussum Gregorii XIII. nihil supererit juri antiquo contrarium. Maxime vero si canonem sextum Concilii Constantinopolitani, qui codice primitivæ Ecclesiæ continetur, addas huic quæstioni, qui omissus est ab Ecclesia Romana duabus de causis. Prior est, quia cognitionem criminum Ecclesiasticorum tribuit Synodis provinciarum, quam cognitionem Pontifex Romanus sibi vindicat. Posterior quia summam judiciorum potestatem tribuit Synodis diœceseon secundum antiquam Ecclesiæ consuetudinem, quam refert Justinianus l. Θεσπίζομεν μηδένα *C. de episcop. aud.*, a majoribus scilicet traditum esse a Patriarchis diœceseon non appellari, a quibus appellari se debere Papa contendit, quo jure hodie utimur. Quæ secutæ sunt Gratianum decretales Epistolæ non recipiuntur, quantum attinet ad forum clericorum a Principibus, qui

eas rejecerunt vel contrario usu, vel contrariis constitutionibus. Quare recte Venetia retinuit jus vetus, quo publicorum judiciorum, etiam in accusationibus contra clericos institutis, Episcopi non sunt judices competentes.

Venio ad secundum caput controversiæ, quæ est inter Sanctitatem Paulli V. & Serenissimam Rempublicam. Illud est de Senatusconsulto, quo prohibitum est, ne novæ Ecclesiæ ædificentur sine Senatus assensu. Quæ quæstio ab alia tanquam superiore pendet, utrum clerici ordinari possint sine electione & consensu Ecclesiæ totius, Magistratuum & Summi Principis. Si enim hoc fieri prohibent canones, simul etiam sequetur multo minus novas societates, corpora, collegia clericorum ordinari posse vel creari in civitate sine eorum consensu, vel foris ordinata & composita in alienam civitatem & rempublicam mitti. De qua quæstione mihi differendum est eo, quem proposui, ordine ex jure divino, canonico veteris Ecclesiæ Catholicæ, & Romano Justinianeo. Quod ad jus divinum attinet, satis constat ex Actis Apostolorum electionem clericorum ordinandorum Ecclesiæ fuisse, consecrationem vero Episcopi & totius presbyterii. Hoc observari potest, in electione, quam fecit Ecclesia Apostoli, presbyterorum in unaquaque civitate, & diaconorum, quos locos Scripturæ omnibus notos non recenseo. Ab hoc tam sancto jure non recessit canonicum, quod etiam testimoniis Pontificum Romanorum probari potest. Imperium Romanum divisum erat in civitates & respu-

publicas, quarum territoria, ut geometrarum verbis utar, totum solum Imperii complebant, ut nihil præterea superesset. Unaquæque civitas suam habebat Ecclesiam, suum presbyterium, cui præerat Episcopus. Quare regula est juris Apostolici unamquamque civitatem suum presbyterium habere debere, quæ deinceps in canonibus Ecclesiæ & constitutionibus Imperatorum his verbis est concepta: Unaquæque civitas Episcopum suum habeto. Constabat vero civitas ex pluribus ordinibus, primum ordine decurionum, sive curialium, cui præerant magistratus municipales, judices scilicet civitatis, ordine honoratorum, idest eorum, qui honores in civitate gesserant, dein tribus ordinibus, in quos etiam hodie multarum gentium populi dividuntur, ii sunt clerus, possessores, & plebs. Nobiles enim esse, quos possessores jura vetera vocant, indicant plures Epistolæ Gregorii I. ad possessores Siciliæ scriptæ. Hi ordines varie collocati modo rempublicam sub magistratibus municipalibus, modo ecclesiam sub episcopo efficiunt. Nulla sanctior actio in politia Ecclesiæ celebratur præter conventus Ecclesiæ, ordinandorum clericorum causa ab Episcopo convocatæ. Stato tempore, & solemni post publicas ad Deum preces & jejunia ordines Ecclesiæ conveniebant; ii quorum jam nomina palam facta, quique jam a viris peritis examinati erant, proponebantur. Orationem habebat ad Ecclesiam Episcopus, qua ordines hortabatur ad electionem ordinandorum sincere, tanquam Deo coram teste & judice me-

tuendo faciendam, cujus rei formulam exhibuit Clemens VIII. Papa in Pontificali Romæ edito. Sententias de singulis; qui proponebantur cooptandi ordines Ecclesiæ dicebant. Sed prima fuit sententia ordinis magistratuum & decurionum, qui simpliciter in jure ordo dicitur. Ex omnium ordinum consensu, seu conniventia decretum totius Ecclesiæ de admittendis ad ordinationem pronunciabatur, electionem consecratio sequebatur, postremo gratiis Deo actis comitia dimittebantur. Hæc forma ordinationis ex variis juris locis colligitur, unico contentus ero, qui est in codice Gratiani Can. *6.* dist. 24. ejus verba sunt: *Episcopus sine Concilio clericorum clericos non ordinet, ita ut civium assensum & conniventiam quærat.* Conniventia vero est consensus ejus, qui non contradicit: Verbum hoc, cives, & alibi, populus, non est ὄχλος turba; Can. 13. Concilii Laodicensis, quo abutuntur, qui Laicos ab electionibus Clericorum ejiciunt. Populus in sacris Canonibus & in juris locis est civitas seu Respublica, quæ sine Magistratibus nec esse nec intelligi potest, cum primum locum in Civitate teneant. Populus, ait Cicero in libris de Repu. referente Augustino lib. 19. de Civitate Dei c. 21. *est cœtus multitudinis juris consensu & utilitatis communione societas.* Magistratus, qui primi sunt in civitate & populo, primam sententiam ferunt, quia mores ordinandorum magis scire & cognoscere possunt. Hi Magistratus Principis personam sustinent, qui per eos eligit ordinandos. Novissimum jus hanc

for-

formam electionis etiam agnoscit, ut ex oratione Episcopi ad ordines manifestum fit, quæ est in Pontificali Clementis VIII. Hæc est igitur Ecclesiæ universalis regula a Leone I. Papa pronunciata in Epistola ad Anastasium Episcopum Thessalonicensem, quæ est in Codice Romano veteri. Sic autem concepta est. Nullus invitis & non petentibus detur Episcopus, ille omnibus præponatur, quem Cleri plebisque consensus concorditer elegerint. In Codice quoque Gratiani Papa Nicolaus I. ad Episcopum Ravennatem Can. 13. distin. 63. sic ait: *Episcopos non consecres nisi post electionem Cleri & populi*: & Can. 26. distin. eadem, Celestinus Papa ad Episcopos Galliæ sic scribit: *Cleri, plebis, & ordinis consensus & desiderium requiratur in ordinatione Sacerdotum*. Iterum Leo I. Papa in Codice Gratiani Can. 27. dist. 63. *Vota civium testimonia populorum, honoratorum arbitrium, electio Clericorum, in ordinationibus Sacerdotum expectantur. Per pacem & quietem Sacerdotes qui præfuturi sunt, postulentur, teneatur subscriptio Clericorum, honoratorum testimonium, ordinis consensus & plebis*. Hoc verbum (ordo) est decurionum, qui est Senatus Civitatis, cujus Principes sunt Magistratus seu duumviri. Atqui hæc regula non est specialis de electionibus Episcoporum, sed generaliter ad omnes ordinationes Clericorum pertinet, quæ his verbis Leonis Papæ sic concipitur. Nullus invitis & non petentibus detur Clericus. Nec vero tantum in electionibus Clericorum singulorum Princeps per

Magistratus consensum adhibebat, verum etiam generalibus Constitutionibus, quos rejici vellet, statuebat: Superius dixi unamquamque civitatem suum habuisse Senatum, qui simpliciter ordo dicebatur, ceteri nomine plebis seu populi comprehensi, aut cives erant origine, non tantum domicilio, & hi proprie cives seu municipales dicebantur, aut domicilio seu incolatu solo, qui incolæ dicuntur, teste titulo ad municipales & de incolis. Ex his Constantinus Sanctissimus Imperator, quos repelli vellet ab ordinationibus, constituit duabus legibus, quæ in Codice Theodosiano habentur, una ab Bassum, altera ad Ablavium præfectos prætorio. Primum curiales, id est Senatores Civitatis repellit, dein eos, qui origine cives erant sive divites sive pauperes, tum etiam incolas divites, solos incolas pauperes ad ordinationes admittit, quia aliorum personæ & fortunæ muneribus personalibus & patrimonialibus Civitatum necessariæ erant: Hæc sunt jura supremorum Principum in electionibus & ordinationibus Clericorum. Sub Imperatoribus Occidentis hoc jus conservatum est: Ansegisus enim Archiepiscopus Senonensis, qui secundus Papa Galliæ & Germaniæ dictus est ob legationem Romanæ Sedis, qua in his regionibus fungebatur, constitutiones Caroli Magni collegit, quarum una est, qua prohibetur, ne quis Clericus vel Monachus fiat sine ejus consensu. Ejus constitutionis verba sunt hæc: *De liberis hominibus, qui ad servitium Dei se tradere volunt, ut prius hoc non faciant, quam a nobis licentiam postulent, hoc*

ideo

ideo quia audivimus aliquos ex illis non tam ex causa devotionis hoc fecisse, quam pro exercitu seu pro alia reali functione fugienda. Quosdam vero cupiditatis causa ab his, qui res illorum concupiscunt; circumventos audivimus, & hoc ideo fieri prohibemus. Cum ait servitium Dei, idem cum antiquis Imperatoribus dicit, qui sub his verbis, λειτουργία θεῷ intelligunt Clericatum & Monachismum l. πρὸς τούτοις 53. §. θεσπίζομεν. C. de Episc. & Cler. Atqui constitutiones Caroli Magni in Italia servabantur teste Leone IV. Papa ad Lotharium Augustum scribente Can. de capitulis distin. 10. Omittere vero non possum constitutiones Imperatorum, quibus jubent, ut Clerici ordinandi sumantur ex eadem Civitate, immo ex eodem vico, in cujus Ecclesia sunt collocandi, l. in Ecclesiis. 11. C. de Episcop. & Cler. nec etiam tot Novellas Justiniani præterire possum, quibus statuit, ut determinatus sit numerus Clericorum, quarum legum plurimæ factæ sunt adversus typum Episcoporum, qui hoc immenso Clericorum numero dignitatem & potentiam se augere putabant, ut ait Zosimus Papa in Epistola ad Episcopum Salonitanum, quæ est Codice veteri Romano; cum ait, *Episcopos ex hujusmodi ordinationum numero pompam multitudinis quærere, & putare ex hac turba aliquid sibi dignitatis acquiri*. Si vero hæc omnia jura sunt Principum superiorum, ut nec ordinationes hominum singulorum sine eorum assensu fieri possint; quanto magis ne novum plurium personarum Collegium, universitas, Ecclesia sine eorum

rum voluntate constituatur? Si Clerici ex eadem civitate, eodemque vico sumendi sunt, in quo servire Deo debent, atque hoc jus ab illis constitutum servandum est; quanto magis prohibendi jus habent, ne Collegium foris institutum in eorum provincias immittatur ex Clericis forte compositum, qui habeant in sinu aphorismos confessorum, inter quos relatum est Clericos crimen majestatis admittere non posse, quia non sint subditi Principi temporali? Adversus quod genus belli neque Principum fortitudo, neque custodum corporis, neque arces, neque exercitus eos satis commode tueri possunt. Si vero Clericis imperata est stabilitas, ne possint ab una Civitate in aliam transferri, ut relatum est a Gratiano dist. 71. & in Canonibus Codicis primitivæ Ecclesiæ: quanto magis Principibus liberum esse debet a finibus suis arcere hominum extraneorum Collegia vaga & instabilia, & ad libitum alterius quocumque terrarum peregrinantia? Sane agnoscendum est Romanum Pontificem Ecclesiæ caput esse & Principem Episcopalis coronæ. At Sanctis Canonibus sancitum est, ut unaquæque Ecclesia sibi suos Clericos eligat, ut neque civitas in civitatem, neque Diœcesis in Diœcesim Imperium & potestatem sibi tribuat. Sunt enim quatuor genera Episcoporum quot & Conciliorum Canonibus sacris, Episcopi scilicet Civitatum, Metropolitani Provinciarum, Patriarchæ seu primates Diœceseon, & Patriarchæ Œcumenici. Sic enim præcipit Can. secundus Concilii Constantinopolitani, qui & Codice Ecclesiæ

cle-

clesiæ antiquæ Catholicæ & Codice veteri Romano continetur, de Diœceseon finibus regundis factus (est autem Diœcesis multitudo pronunciatum.) *Qui sunt*, inquit, *super Diœcesim Episcopi, nequaquam ad Ecclesias, quæ sunt extra præfixos sibi terminos, accedant, ne eas hac præsumptione confundant. Non vocati autem Episcopi ultra suam Diœcesim, accedant propter ordinationes faciendas vel propter alias dispensationes Ecclesiasticas*. Itaque hæc jura, quæ sunt ordinariæ potestatis Civitatum, Provinciarum, Diœceseon, confundi non debent, neque superior in inferiorem quidquam sibi arrogare præter definitiones Canonum Ecclesiasticorum. Potestatis ordinariæ Pontificis Romani sunt, quæ ei Canon. *6.* Concilii Nicæni tribuuntur intra suburbicarias Ecclesias, ait Ruffinus Venetus & Presbyter Aquilejensis Concilii Nicæni mentem referens. At Ruffino bellum indicunt Scriptores Romani hujus temporis, nescientes quæ sint illæ Ecclesiæ, quas primæ & ordinariæ potestati Papæ subjectas intelligit Concilium Nicænum. Ruffinus vero Ecclesias intellexit suburbicariarum Provinciarum vel regionum, quæ sunt quatuor. prima Romana intra præfecturæ urbanæ terminos, sive, quod idem est, intra centesimum ab urbe miliarium lapidem, & tres aliæ, quibus ipsa cingitur, Campania tota, Picenum suburbicarium & Tuscia suburbicaria, quarum sæpius meminit Notitia Imperii Romani. Sed huic rei explicandæ opus esset longiore oratione & descriptiona quadam geographiæ politicæ & Ecclesiasticæ Im-

Imperii Romani. Magnitudo enim tanta est hujus argumenti, ut si dignitati ejus oratio serviret, majorem in modum excresceret hæc Epistola. Ab illo antiquissimo tempore Italia divisa est, quod ad civilem administrationem attinet, in duas Diœceses, alteram urbis Romæ, ad quam regiones extra Appenninum positæ pertinent, alteram citra Appenninum, ejus jugis & Alpibus clausam, in qua sita est Veneta regio. Juribus etiam Diœceseon successere regna, quæ dissoluto Imperio Romano nata sunt. Quare nulla juris Canonum ratio patitur, ut in Veneta regione extra suburbicarias Provincias sita, Summus Pontifex Collegia nova Clericorum instituat, vel foris instituta in Venetiam & Reipublicæ Serenissimæ subjectas provincias immittat sine ipsius auctoritate & consensu.

Superest, ut de tertio capite controversiæ propositæ differam, in quo agitur de Senatus consulto, quo Laicis vetitum est, ne res soli in Ecclesias transferant sine Senatus voluntate. De quo mihi respondendum est eo, quo proposui, ordine ex jure divino, ex jure Canonico Ecclesiæ veteris Catholicæ, & Romano Justinianeo. Hæc vero quæstio ab aliis duabus quæstionibus, quæ illi sunt præjudiciales, pendet: prior est, quis de rebus Ecclesiæ statuendi jus habebat, posterior in quos usus res Ecclesiæ sint impendendæ. Quod attinet ad priorem, sic dicitur in Actis Apostol. *Omnes, qui credebant, erant pariter, & habebant omnia communia, & possessiones vendebant, & dispertiebant ea omnibus, prout cuique opus erat.*

Om-

Omnes, ait, credentes dispertiebant: ergo tota Ecclesia. Codex Canonicus veteris Ecclesiæ Catholicæ earum rerum potestatem, quæ prius totius Ecclesiæ fuerat, committit Senatui Clericorum, cui præest Episcopus Canone ultimo Concilii Antiocheni, qui Canon non solum Codice Ecclesiæ Catholicæ, sed & Codice vetere Romano & novo, quem Gratianus collegit, continetur. Ejus Canonis verba sunt hæc: *Episcopus Ecclesiasticarum rerum habeat potestatem ad dispensandum erga omnes, qui indigent cum summa reverentia & timore Dei. Participet autem & ipse, quibus indiget, si tamen indiget, tam suis quam fratrum, qui ab eo suscipiuntur necessariis usibus, profuturis: ita ut in nullo qualibet occasione fraudentur, juxta Sanctum Apostolum sic dicentem, habentes victum & tegumentum his contententi simus. Quod si contentus istis minime fuerit, convertat autem res Ecclesiæ in suos usus domesticos & ejus commodo vel agrorum fructus non cum conscientia Presbiterorum & Diaconorum pertractet, sed horum potestatem domesticis suis, aut propinquis, aut fratribus, filiisque committat, ut per hujusmodi personas occulte ceteri lædantur Ecclesiæ, Synodo Provinciæ pœnas iste persolvat. Si autem & aliter accusetur Episcopus, aut Presbyteri, qui cum ipso sunt, quod ea quæ pertinent ad Ecclesiam vel ex agris vel ex alia qualibet Ecclesiastica facultate sibimet usurpent, ita ut ex hoc affligantur quidem pauperes, criminationi vero & blasphemiis tam sermo prædicationis quam hi, qui dispensant taliter, exponatur, & hos*

& hos oportet corrigi, Sancta Synodo id quod decet approbante. Cum ait Canon latine redditus in Codice vetere Romano, Episcopum de rebus Ecclesiæ decernere debere cum conscientia Presbyterorum & Diaconorum, intelligenda est appellatione conscientiæ non scientia, sed sententia Cleri. Græcus enim Canon habet Διά γνώμης. Itaque omnis Clerus civitatis de ea re decernere debet, non solus Episcopus. Nihil hic dicitur de ordinibus Laicorum: Principi enim, qui eorum vice fungitur, vetus Ecclesia, ut jam dictum est, Canones suos commendabat, ut eos probaret & eorum custodiam haberet. Quare etiam Justinianus Novellis alienationem prohibet bonorum immobilium Ecclesiæ, ne pretia eorum, ut ait, absumerent Clerici in proprios usus, & pro Ecclesiæ totius utilitate contra Episcopos & Clericos, non pro Clero contra Ecclesiam hæ constitutiones factæ sunt. Ut vero in civitate bene morata & constituta alii de rebus Civitatis decernunt secundum ipsius leges, alii ex Decreto illorum pecunias publicas colligunt & expendunt, accepti & expensi rationem redditauri: sic in Ecclesia olim bene constituta factum est. Decernebat autem vel tota Ecclesia ex jure divino, vel totus Clerus ex jure Canonum de rebus Ecclesiæ, ejus vero œconomus Decreta executioni mandabat, rationem administrationis redditurus. Illius œconomi fit mentio Can. 8. Concilii Gangrensis. Cum vero sensim Episcopi per se res Ecclesiæ administrare cuperent, ut liberum arbitrium, in quos vellent usus, eas absumendi usurpa-

parent, hoc illis Can. 28. Concilii Chalcedonensis prohibitum est. Hi duo Canones reperiuntur quoque in codice vetere Romano. Justinianus etiam Novella 123. œconomorum usum in Ecclesia conservat, & ab iis Episcopi quæ sibi necessaria sunt, ut recipiant, constituit, dum prohibet œconomos impensas Episcopis solvere, qui in comitatu præter ejus constitutionem morantur. Dictum est ex jure Divino, Canonico, & Justinianeo vel totam Ecclesiam vel Clerum totum de rebus ejus decernere debere, & ex Decreto œconomos res eas administrare, rationem administrationis reddituros. Secunda quæstio est in quos usus expendi debeant. Consentiunt omnia jura Divinum, Canonicum, & Justinianeum bona Ecclesiæ in alimenta pauperum absumi debere, sive Clerici sint, sive Monachi, sive Laici. Sed & in Ministrorum & Pastorum Ecclesiæ usus necessarios eatenus ut se frugaliter & sine luxu tueri possint. Victum enim & vestitum solum eis decernit Paullus, qua appellatione veniunt res omnes ad vitam cum modestia & frugalitate necessariæ. Codex Canonum primitivæ Ecclesiæ Decretum Paulli repetit Canone, quem jam retulimus, neque præterea quicquam eis decernit. Si quid amplius sibi vindicent Episcopi & Clerus, id in fraudem pauperum fieri ait Concilium, & occasionem de Ecclesia tota & Clero male sentiendi præbere. Justinianus cum jure divino & Canonico consentit, cum impensas vetat solvi Episcopo in comitatu sine causa moranti. Nec tantum fructus rerum, sed & ea-

rum

rum pretia in usus pauperum absumi jubent Apostoli & patres. Qui enim eorum ætate liberales in Ecclesiam esse volebant, potuissent res suas Ecclesiæ dicare, & fructuum pretia singulis annis Apostolorum pedibus offerre in usum pauperum. At id in more non fuit Ecclesiæ, sed res ipsas vendebant & pretia offerebant. Sed & a Constantino ad Theodoricum Regem Italiæ & Justinianum libera fuit Ecclesiæ potestas res suas immobiles vendendi, Can. 15. Concilii Ancirani, qui Canon Codice primitivæ Ecclesiæ Catholicæ, & iterum Codice vetere Romano continetur: quo eodem vetere jure res omnes suas in pauperes erogabat, victu, & vestitu ministrorum suorum exceptis. Cui juri proximum est Justinianeum, qui pro Ecclesia contra Clerum, non pro Clero contra Ecclesiam constitutionem fecit, qua vetat, ne res soli ad Ecclesias pertinentes vendere liceat, ne Clerus pretia rerum venditarum in fraudem Ecclesiæ sibi usurpet. Quare hæ duæ regulæ ex adverso opponuntur. Prior & antiquior, qua Ecclesiæ res soli venire debent neque retineri. Altera, qua Ecclesia res soli sibi habere nec vendere potest. Utra fuerit Ecclesiæ utilior, usus & eventus docuit. Cum enim in usus pios res omnes Ecclesiæ absumebantur, excitabatur in animis Christianorum erga Ecclesiam liberalitas, & quo plura Ecclesia erogabat, plura tanquam ex perenni scaturigine in Ecclesiam pietas effundebat, ut erogationem liberalitas, liberalitatem erogatio subsequeretur, & perpetua successione divitum bona in pauperes tran-

tranfirent. Atque ea ratione pauperibus ex paupertate emergendi poteftas dabatur, ut bonis artibus divitias fibi compararent, quæ deinceps in pauperes totæ confumerentur. Quod jus fi fervaretur, ufus edoceret, quanta felicitas hominibus oboriretur ex difciplina legum Religionis Chriftianæ. Contraria conftitutio, quæ Ecclefias res foli fibi retinere permittit & vendere vetat, mala prioris legis bonis adverfaria peperit. Nam rebus Ecclefiæ non abfumptis in pios ufus, donandi quoque pia voluntas refrigefcit, res foli a Laicis in Ecclefias variis artibus tranfeunt, familiarum numerus, quo Refpublica fuftentatur, & Laicorum omnis ordo minuitur, quæque reftant Laicorum familiæ divitiis amiffis non tantum in rufticos, fed in periœcos Cretenfium vel Ilotas Lacedemoniorum degenerant, qui fervitiorum genera fuerunt dominorum agros colentia. Denique fenfim Chriftiani Laici in Judæorum conditionem & fervitutem tranfirent, quibus res foli poffidere non licet. Ut his malis obviam iretur, quæ oriuntur ex conftitutione Juftiniani, quam bona mente fecit, eadem auctoritate omnes Principes orbis Chriftiani modum ftatuerunt comparationibus rerum foli, quas Ecclefiæ facerent, & partem aliquam juris divini & Apoftolici reftituerunt, ut qui vellent in Ecclefiam liberales effe, res fuas venderent, pretia ad pedes Apoftolorum afferrent in pauperes eorum arbitrio fecundum Canones eroganda. Quem morem Principum imitatus Senatus Venetus eandem legem neceffitate cogente fecit. Aut enim nova diftri-

butio bonorum Ecclesiæ secundum jus divinum & Canonicum veteris Ecclesiæ Catholicæ facienda fuit, qua infinito numero pauperum omnis generis Clericorum, Monachorum, Laicorum succurreretur, aut modus paupertati & diminutioni familiarum, quæ ex Laicorum Matrimoniis propagantur, adhibendus fuit. Prior ratio sanctior & utilior Reipublicæ & Ecclesiæ fuisset, at posterior ita necessaria, ut sine summa pernicie ab hac abstinere, sapientia Senatus non potuerit. Quare si ob hæc tria capita controversiæ, quam proposuisti, Senatus sequutus jus divinum, Canonicum, & Romanum, in quibus posita est libertas Principum & populorum Italiæ, excommunicatus fuit; Scito in Senatus persona & cum eo Apostolos & Patres Sanctorum Canonum Auctores excommunicatos fuisse, quod neque mirum neque novum videri debet. Apostolus enim Joannes superstes a Diotrephe, quem φιλοπρωτεύοντα fuisse dicit, excommunicatum se scribit Epist. 3, cum Diotrephes neque eum, neque litteras ab eo ad Ecclesiam scriptas in illam admitteret, illos etiam, qui cum eo communicarent fratrum hospitio, ex Ecclesia ejiceret. Sed hæc Senatus excommunicatio non tam a Paulli V. Sanctitate, quam ab adulatorum, quibus summæ potestates nunquam caruerunt, prava suggestione orta existimanda est, a qua ad eum provocandum est more majorum nostrorum & exemplo. Hæc ad te tuo rogatu scripsi multis verbis quamvis rei gravitas plura desiderabat, sed non ea mente ut publicentur. Quod si tibi visum

sum fuerit eorum legendorum copiam amicis facere, & te & illos monitos cupio, mea me Ecclesiæ Dei subjicere, & hæc a me scripta esse optare cum bona venia mei Regis, qui quamvis miles sit fortissimus & Summus Imperator, pacem tamen colit & omnibus Principibus ejus tuendæ Auctor est, & ob hanc controversiam, ne partes ad arma veniant, summo studio contendit. Vale. Dat. K. D. 1606.

IL FINE.







